

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

n. 7195/2007 R.G.N.R.
n. 888/2007 R.G.G.I.P.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Piero Gamacchio

all'esito del giudizio abbreviato ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di

**BRADITEANU Eliodor Marius alias Codreanu Constantin alias Olaru Gheorghe
Alin alias Fedeles Sorin alias Doru alias Dorian**

nato a Valcea (Romania) il 26 aprile 1974

**attualmente detenuto per questa causa presso la Casa Circondariale di Milano
San Vittore**

imputato presente

difensore di fiducia avv. Paolo CAMPORINI del foro di Como con studio in Erba
(CO), Corso XXV Aprile, 62, **presente**

PASCU Sorin

nato ad Alexandria (Romania) il 9 maggio 1985

**attualmente detenuto per questa causa presso la Casa Circondariale di Milano
San Vittore**

imputato presente

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

difensore di fiducia di PASCU avv. Filippo Luigi BERSANI del Foro di Milano con studio in Milano, Corso Venezia, 24, **presente**

difensore di fiducia di PASCU avv. Emanuele PEREGO del Foro di Milano con studio in Milano, Via Rancati, 6 , **presente**

MARES Laurentius

nato a Bresoi (Romania) il 20 novembre 1973

elettivamente domiciliato in Tavernole sul Mella (BS), Frazione Cimmo, Via Moronella, 1/F

imputato contumace

difensore di fiducia avv. Stefano VERZELLETTI del foro di Brescia con studio in Brescia, Via Solferino, 11, **presente**

imputati

CAPO G

BRADITEANU Eliodor Marius alias CODREANU Constantin alias OLARU Gheorghe Alin alias "DORU" alias "DORIANO"

PASCU Sorin

BADIU Alexandrina Mirela

MARES LAURENTIUS

COMAN VASILE Franco Marian

CHIRILA RARES

delitto p. e p. dall'**art. 416 I, II, III comma c.p.** per essersi associati tra loro ed altre persone non identificate (alcune delle quali operanti all'estero ma comunque costantemente in contatto con il BRADITEANU), dando vita ad un'organizzazione stabile per la realizzazione di una serie indeterminata di truffe aggravate finalizzate all'utilizzo indebito di carte di credito mediante accessi abusivi ai sistemi informatici di *home banking* di correntisti di Poste Italiane e Banca Intesa, avvalendosi di

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

- strumentazione tecnica volta a porre in essere furti di identità attraverso la tecnica del *phishing* ed, in particolare:
 - ✓ inviare e-mail contenenti messaggi tali da indurre in errore il destinatario sulla provenienza da parte di Poste Italiane e Banca Intesa;
 - ✓ creare siti fasulli – riproducenti fedelmente quello di Poste Italiane e Banca Intesa – da utilizzare quali “esche” per l’acquisizione delle credenziali di *home banking* dei clienti di Poste Italiane utilizzatori dello specifico servizio (in particolare, veniva accertato – dall’analisi dei computer in sequestro - l’utilizzo di siti, riproducenti quello di Poste Italiane, allocati su numerosi domini tra i quali:
 - www.postepay-it.ws43.com* ,
 - http://bpol-promozione.ws43.com*,
 - http://postes.ws43.com*,
 - http://posteitaliane.ws43.com*,
 - bancopostaonline-it.front.ru*,
 - promozionecodiceposteitaliane.land.ru*,
 - http://poste-online-personale-loginhome.pisem.su*,
 - http://www.bancopostaonline.narod.ru*,
 - http://www.poste.pop3.ru*,
 - http://posteitaliane.php0h.com*)
 - ✓ utilizzare *e-mail* appositamente aperte in funzione di “collettori” delle credenziali fraudolentemente acquisite (in particolare, veniva accertato – dall’analisi dei computer in sequestro - l’utilizzo delle seguenti: *post3it@gmail.com*, *alexandru.tiriac@gmail.com*, *stronzitalia@gmail.com*);
 - ✓ utilizzare le credenziali fraudolentemente acquisite al fine di trasferire illegittimamente fondi dai conti correnti postali e/o dalle carte *postepay* delle persone offese;
- soggetti reclutati sul territorio italiano (prevalentemente tra i propri connazionali), membri attivi dell’organizzazione che si prestano ad acquistare, presso le filiali di Poste Italiane e Banca Intesa, carte *postepay* e/o *intesa flash* che vengono successivamente utilizzate per i contestati reati fine nonché ad aprire conti correnti da destinare ugualmente alla attività illecita.

In particolare rivestono il ruolo di promotori, capi ed organizzatori:

BRADITEANU Eliodor Marius (soggetto di origini romene che utilizza nominativi di altri due soggetti romeni per la commissione dei reati ipotizzati): è il capo e organizzatore

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

dell'associazione criminale in Italia, tuttavia sovente si sposta nei fine settimana in Grecia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito per eseguire truffe con modalità analoghe. Si avvale della collaborazione di romeni intestatari delle carte *postepay* sulle quali fa poi confluire i fondi fraudolentemente acquisiti. E' coadiuvato nell'illecita attività da un connazionale operante in Romania, noto agli operanti con il nominativo fonetico di "UOMO" e non identificato.

PASCU Sorin: soggetto romeno promotore dell'associazione. Lo stesso opera sia in Italia che in Romania e riveste un ruolo prettamente tecnico nella commissione dei reati fine.

Rivestono il ruolo di compartecipi:

COMAN VASILE Franco Marian, CHIRILA Rares: avendo attivato a proprio nome carte *postepay* da destinare alla associazione al fine del conseguimento di profitti illeciti

BADIU Alexndrina Mirela: avendo attivato a proprio nome e a persone ad essa ricollegabili (non identificate) carte *postepay* e/o *intesa flash* da destinare alla associazione nonchè dedita al ritiro del denaro, mediante utilizzo delle carte beneficiarie, fraudolentemente acquisito dalla associazione.

MARES LAURENTIUS: avendo attivato a proprio nome e a persone ad esso ricollegabili carte *postepay* (BELLERI Siro) conti correnti Banca Intesa da destinare alla associazione al fine del conseguimento di profitti illeciti.

In Milano ed altrove, dal gennaio 2007 fino al 4 luglio 2007 (data esecuzione misura cautelare)

Reato da considerarsi transnazionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1 lett. b legge 16 marzo 2006 n. 146 (dal momento che trattasi di reato commesso in Italia ma avente una parte sostanziale della sua preparazione e pianificazione in Romania), allo stesso modo del reato fine di cui al capo Q.

Capo H

BRADITEANU Eliodor Marius alias CODREANU Constantin alias OLARU
Gheorghe Alin alias "DORU" alias "DORIANO"

PASCU Sorin

COMAN VASILE Franco Marian

BADIU Alexndrina Mirela

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

MARES Laurentius
CHIRILA Rares
BELLERI Silvio

delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 e 7, 640 c.p. perché, in concorso fra loro ed, in particolare,

con estensione ad ogni compartecipe di tutti gli episodi di reato-fine attribuibili all'associazione, sotto il profilo morale e materiale della partecipazione alla fase istigativa, rafforzativa e ideativa dell'evento criminoso, evidenziata dalla gestione comune degli strumenti organizzativi mediante i quali si sono perfezionati i singoli episodi, con indicazione specifica, ove possibile, del ruolo rivestito dal singolo nella fase esecutiva di ciascuno di essi, agendo tutti nei ruoli e con le modalità dettagliatamente specificati nel capo G),

con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, al fine di trarre profitto per sé o per altri, ottenevano dalle filiali di Poste Italiane e/ Banca Intesa l'attivazione di carte *postepay* e/o *intesa flash* a favore di soggetti che, previo accordo tra loro sui tempi e sui luoghi ove effettuare le specifiche richieste, si presentavano agli sportelli già con l'intento di metterle subito a disposizione (previo corrispettivo variabile da 50 a 100 euro a carta) della associazione, il tutto con danno a Poste Italiane, Banca Intesa e ai singoli correntisti indicati nei capi che seguono quali soggetti "ordinanti" o "ricaricanti" (che, vittime del *phishing*, si vedevano indebitamente utilizzare le credenziali del servizio home banking con disposizioni di denaro verso le carte acquistate dai membri della associazione).

In particolare si presentavano presso gli sportelli i seguenti soggetti:

- **COMAN VASILE Franco Marian**, che richiedeva le seguenti carte *postepay* al fine della commissione dei reati di cui ai capi I e L:

<i>Numero carta postepay</i>	<i>Data attivazione</i>	<i>Luogo attivazione</i>	<i>Data blocco</i>
4023600442099810	19.2.2007	Filiale 44071 - San Lazzaro Parmense	21.02.2007
4023600442099679	19.2.2207	Filiale 44071 - San Lazzaro Parmense	21.02.2007

(carte tutte successivamente ritrovate presso l'abitazione del BRADITEANU)

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

- **CHIRILA Rares**, che richiedeva le seguenti carte *postepay* al fine della commissione dei reati di cui al capo M1:

<i>Numero carta postepay</i>	<i>Data attivazione</i>	<i>Luogo attivazione</i>	<i>Data blocco</i>
4023600442099802	16.2.2007	Filiale 44071 - San Lazzaro Parmense	17.02.2007
4023600442099919	16.2.2007	Filiale 44071 - San Lazzaro Parmense	17.02.2007
4023600443146370	19.2.2007	Filiale 11 di Parma	26.02.2007
4023600443146388	19.2.2007	Filiale 11 di Parma	26.02.2007

(carte successivamente ritrovate, quanto a quelle aventi cifra finale ***9802 e *** 6388, presso l'abitazione del BRADITEANU)

- **BADIU Alexndrina Mirela**, che (dopo aver messo a disposizione per finalità illecite carte ricaricabili da lei già precedentemente attivate negli anni 2005 e 2006) richiedeva a proprio nome nonché a persone ad essa ricollegabili carte *postepay* e *intesa flash* da destinare alla associazione per la commissione dei reati di cui al capo M2 e Q1:

<i>Numero carta postepay</i>	<i>Data attivazione</i>	<i>Luogo attivazione</i>	<i>Data blocco</i>
4023600411078225	11/01/2005	Filiale 23 di Firenze	26/03/2007
4023600432962829	22/11/2006	Filiale 23 di Firenze	26/03/2007
4023600443048758	19/03/2007	Filiale 23 di Firenze	26/03/2007
4023600443048766	19/03/2007	Filiale 23 di Firenze	26/03/2007
4023600444076519	23/03/2007	Filiale 25159	26/03/2007

(carte tutte successivamente ritrovate, ad esclusione dell'ultima indicata - sulla quale la BADIU ricaricava euro 1260 contestualmente all'attivazione - presso l'abitazione del BRADITEANU)

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

<i>Numero carta intesa flash</i>	<i>Data attivazione</i>	<i>Luogo attivazione</i>	<i>Data blocco</i>
6762105000347999 (codice utente 1337007)	29.07.2005	Filiale 4687 - Firenze via E.DUSE 14/E	
6762105000343758 (codice utente 1335910)	29.07.2005	Filiale Intesa- Firenze via Masaccio 206/B	
6762105000345134 (codice utente 1316456)	29.07.2005	filiale 4679 - Firenze Piazza B. Tanucci 20	
6762105002199646 (codice utente 3934132)	29.06.2006	filiale 4679 - Firenze	
6762105002789198 (codice utente 8824270)	06.06.2007	filiale 4679 - Firenze	

(carte tutte successivamente ritrovate presso l'abitazione del BRADITEANU)

- **BRADITEANU Eliodor Marius**, che richiedeva le seguenti carte *postepay* al fine della commissione dei reati di cui ai capi M3, utilizzando il falso nome di **CODREANU Costantin**

<i>Numero carta postepay</i>	<i>Data attivazione</i>	<i>Luogo attivazione</i>	<i>Data blocco</i>
4023600432302844	19.02.2007	Filiale 20013 - Arosio (CO)	26.02.2007
4023600432302851	19.02.2007	Filiale 20013 - Arosio (CO)	26.02.2007

(carte tutte successivamente ritrovate presso l'abitazione del BRADITEANU)

nonchè metteva a disposizione per finalità illecite, al fine della commissione dei reati di cui ai capi M4 e Q2, le carte *intesa flash* (già precedentemente) attivate a nome di **OLARU Gheorghe Alin**

<i>Numero carta postepay</i>	<i>Data attivazione</i>	<i>Luogo attivazione</i>	<i>Data blocco</i>
4023600434185213	03.03.2007	Filiale 20360 - Lora (CO)	05.03.2007
4023600434185205	03.03.2007	Filiale 20360 - Lora (CO)	05.03.2007

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

<i>Numero carta intesa flash</i>	<i>Data attivazione</i>	<i>Luogo attivazione</i>	<i>Data blocco</i>
6762105001999145 (codice utente 3603778)	17.07.2006	Filiale n. 2442 - Erba (CO)	
6762105002119016 (codice utente 3765569)	24.08.2006	Filiale n. 2442 - Erba (CO)	
6762105001767880	17.07.2006	Filiale n. 2442 - Erba (CO)	

(carte tutte successivamente ritrovate presso l'abitazione del BRADITEANU)

- **MARES Laurentiu** che richiedeva a proprio nome nonchè a persone ad esso ricollegabili (BELLERI Silvio) l'attivazione di carte *postepay* nonché l'apertura di conti presso Banca Intesa da destinare alla associazione:

<i>Numero carta postepay</i> <i>MARES</i>	<i>Data attivazione</i>	<i>Luogo attivazione</i>	<i>Data blocco</i>
4023600440090092	16/02/2007	Filiale 12186	
4023600440874081	05/05/2007	Filiale 12193	
4023600440874099	05/05/2007	Filiale 12193	

- **BELLERI Silvio**, che richiedeva a proprio nome – su indicazione del MARES - le carte *postepay* sotto indicate (successivamente utilizzate dalla associazione per la commissione dei reati di cui al capo M5), nella piena consapevolezza della destinazione illecita delle stesse, non sussistendo apparenti e ragionevoli motivi ostativi (in capo al MARES) per una apertura a suo nome, o comunque avendone accettato il rischio previo ricevimento di un compenso – per ogni attivazione – del tutto spropositato e ingiustificato in un'ottica di rapporti leciti e della comune esperienza

<i>Numero carta postepay</i> <i>BELLERI</i>	<i>Data attivazione</i>	<i>Luogo attivazione</i>	<i>Data blocco</i>
4023600446025274	05/05/2007	Filiale 12158 - Zanano (BS)	30/06/2007
4023600446025266	05/05/2007	Filiale 12158 - Zanano (BS)	30/06/2007

(carte tutte successivamente ritrovate presso l'abitazione del BRADITEANU)

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Inoltre, venivano ritrovate nell'abitazione del BRADITEANU le seguenti carte ricaricabili *postepay* e *intesa flash* (intestate – per il tramite dei compartecipi o comunque di persone non identificate, che lasciavano quale recapito l'indirizzo indicato – a persone fittizie, previa attivazione nelle filiale e nei giorni indicati, compresi tra il 31.1.07 e il 3.5.07) alcune delle quali utilizzate per la commissione dei reati di cui al capo M6, M7, M8 e M9:

40) Codice agenzia.....: 38138 Intestazione.....: **TINTEA ALEXANDRA**
Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600440749630
Indirizzo.....: VIA MATTEOTTI 12 ERBA
Consegna.....: 31/01/2007

24) Codice agenzia.....: 38116 Intestazione.....: **CASONI LIA DANA**
Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600441843804
Indirizzo.....: VIA DEL TURCHINO 21 MILANO
Consegna.....: 01/02/2007 **Bloccata per utilizzo scorretto in data 12.02.2007.**

36) Codice agenzia.....: 20388 Intestazione.....: **HANZI ZERFI**
Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600443182896
Indirizzo.....: VIA MAZZINI,31 ERBA
Consegna.....: 08/03/2007 **Bloccata per utilizzo scorretto in data 12.03.2007.**

7) Codice agenzia.....: 20362 Intestazione.....: **HANZI ZERFI**
Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600443403037
Indirizzo.....: VIA MAZZINI, 31 ERBA
Consegna.....: 17/03/2007 **Bloccata per utilizzo scorretto in data 12.03.2007.**

9) Codice agenzia.....: 20005 Intestazione.....: **HANZI ZERFI**
Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600433807007
Indirizzo.....: VIA MAZZINI,31 ERBA
Consegna.....: 17/03/2007

23) Codice agenzia.....: 20005 Intestazione.....: **HANZI ZERFI**
Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600433807015
Indirizzo.....: VIA MAZZINI,31 ERBA
Consegna.....: 17/03/2007

2) Codice agenzia.....: 38570 Intestazione.....: **SIMIONOV CHIRILA**
Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600442835668

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Indirizzo.....: VIA LORENTEGGIO 20, MILANO

Consegna.....: 20/04/2007

18) Codice agenzia.....: 38413 Intestazione.....: SIMIONOV CHIRILA

Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600444685988

Indirizzo.....: VIA LORENTEGGIO 20 MILANO

Consegna.....: 20/04/2007 **Bloccata per utilizzo scorretto in data 21.04.2007.**

34) Codice agenzia.....: 38548 Intestazione.....: SIMIONOV CHIRILA

Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600445145610

Indirizzo.....: VIA LORENTEGGIO 20 MILANO

Consegna.....: 20/04/2007 **Bloccata per utilizzo scorretto in data 21.04.2007.**

20) Codice agenzia.....: 38570 Intestazione.....: SIMIONOV CHIRILA

Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600442835676

Indirizzo.....: VIA LORENTEGGIO 20 MILANO

Consegna.....: 20/04/2007 **Bloccata per utilizzo scorretto in data 21.04.2007.**

15) Codice agenzia.....: 38413 Intestazione.....: **OSMAN AISE**

Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600444686036

Indirizzo.....: VIA VOLTURNO N 95 ROZZANO

Consegna.....: 26/04/2007

16) Codice agenzia.....: 38294 Intestazione.....: OSMAN AISE

Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600445185194

Indirizzo.....: VIA VOLTURNO N 95 ROZZANO

Consegna.....: 26/04/2007

32) Codice agenzia.....: 38269 Intestazione.....: OSMAN AISE

Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600444132098

Indirizzo.....: VIA VOLTURNO N 95 ROZZANO

Consegna.....: 26/04/2007

31) Codice agenzia.....: 38570 Intestazione.....: OSMAN AISE

Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600444861027

Indirizzo.....: VIA VOLTURNO N 95 ROZZANO

Consegna.....: 27/04/2007

7) Codice agenzia.....: 38523 Intestazione.....: OSMAN AISE

Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600445102108

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Indirizzo.....: VIA VOLTURNO N 95 ROZZANO

Consegna.....: 27/04/2007

10) Codice agenzia.....: 38570 Intestazione.....: **SABAN IBRAM**

Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600444861118

Indirizzo.....: VIA LORENTEGGIO,5 MILANO

Consegna.....: 02/05/2007

11) Codice agenzia.....: 38225 Intestazione.....: SABAN IBRAM

Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600445753116

Indirizzo.....: VIA LORENTEGGIO,5 MILANO

Consegna.....: 02/05/2007

12) Codice agenzia.....: 38413 Intestazione.....: **MARIN MIHAI**

Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600444686119

Indirizzo.....: VIA LORENTEGGIO,5 MILANO

Consegna.....: 02/05/2007

13) Codice agenzia.....: 38269 Intestazione.....: MARIN MIHAI

Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600444132155

Indirizzo.....: VIA LORENTEGGIO,5 MILANO

Consegna.....: 02/05/2007

28) Codice agenzia.....: 38570 Intestazione.....: MARIN MIHAI

Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600444861126

Indirizzo.....: VIA LORENTEGGIO,5 MILANO

Consegna.....: 02/05/2007

44) Codice agenzia.....: 38294 Intestazione.....: MARIN MIHAI

Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600445185251

Indirizzo.....: VIA LORENTEGGIO,5 MILANO

Consegna.....: 02/05/2007

45) Codice agenzia.....: 38225 Intestazione.....: MARIN MIHAI

Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600445753124

Indirizzo.....: VIA LORENTEGGIO,5 MILANO

Consegna.....: 02/05/2007

14) Codice agenzia.....: 38225 Intestazione.....: **MURIS NICULAE**

Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600445753181

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Indirizzo.....: VIA CARLO FARINI, 30 MILANO

Consegna.....: 03/05/2007

19) Codice agenzia.....: 38413 Intestazione.....: MURIS NICULAE

Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600444686127

Indirizzo.....: VIA CARLO FARINI, 30 MILANO

Consegna.....: 03/05/2007

30) Codice agenzia.....: 38534 Intestazione.....: MURIS NICULAE

Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600444579363

Indirizzo.....: VIA CARLO FARINI, 30 MILANO

Consegna.....: 03/05/2007

26) Codice agenzia.....: 38294 Intestazione.....: **AMET ALI**

Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600445625918

Indirizzo.....: VIA LORENTEGGIO,5 MILANO

Consegna.....: 02/05/2007

27) Codice agenzia.....: 38570 Intestazione.....: AMET ALI

Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600444861100

Indirizzo.....: VIA LORENTEGGIO,5 MILANO

Consegna.....: 02/05/2007

29) Codice agenzia.....: 38225 Intestazione.....: AMET ALI

Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600445753090

Indirizzo.....: VIA LORENTEGGIO,5 MILANO

Consegna.....: 02/05/2007

43) Codice agenzia.....: 38269 Intestazione.....: AMET ALI

Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600444132163

Indirizzo.....: VIA LORENTEGGIO,5 MILANO

Consegna.....: 02/05/2007

42) Codice agenzia.....: 38269 Intestazione.....: **SABAN IBRAM**

Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600444132346

Indirizzo.....: VIA LORENTEGGIO,5 MILANO

Consegna.....: 02/05/2007

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

carta intesa flash n. 6762105002743599 (codice utente: 8536544) intestata a FEDELES Sorin

carta intesa flash n. 6762105002316604 (codici utente: 4225670) intestata a FEDELES Sorin

Con le aggravanti di aver commesso le truffe ai danni di Poste Italiane e Banca Intesa al fine di commettere i delitti di cui al capo che seguono, arrecando un danno patrimoniale di rilevante gravità (non solo per il correntista, che si vede privato delle somme depositate sul proprio conto personale, ma anche per i due istituti richiamati in relazione al numero di filiali coinvolte, agli investimenti posti in essere sul fronte della prevenzione delle frodi e tenuto conto che la disponibilità di carte *postepay* crea nel possessore la possibilità di fruire di servizi connessi all'esistenza del rapporto in questione, con correlativo danno patrimoniale per l'istituto emittente di aver instaurato detto rapporto con un soggetto che, per il fatto stesso di aver fatto ricorso ad artifici e raggiri, non può fornire la minima garanzia di affidabilità).

In Milano e altrove, dal gennaio 2007

Capo I, L

BRADITEANU Eliodor Marius alias CODREANU Constantin alias OLARU
Gheorghe Alin alias "DORU" alias "DORIANO"
PASCU Sorin

I) delitto p. e p. dagli **artt. 110, 81 cpv, 61 n. 2, 615ter c.p.** perché, in concorso fra loro e con altre persone ancora da identificare, con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, al fine di commettere il reato di cui al capo che segue, a mezzo di connessioni internet provenienti dai 3 indirizzi IP di seguito indicati e tutti riconducibili ad accessi alla rete poste in essere dall'utenza cellulare 333-7625729 (utilizzata dal BRADITEANU) ed effettuate immediatamente dopo l'acquisto delle due carte *postepay* di cui al capo che precede, indebitamente (avendone preventivamente acquisito le credenziali d'accesso contro il consenso del titolare, vittima del *phishing*) accedevano al sistema informatico dei 47 titolari delle carte *postepay* ordinanti al fine di effettuare operazioni di ricarica sulle due carte *postepay* in uso alla organizzazione e di cui al capo G), nelle date e ore riportate:

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

data/ora	ordinante	nr carta ordinante	nr carta beneficiario	importo	ip
20/02/2007 19.27	GIANFRANCO.GHIZOLFI	4023600430849408	4023600442099679	€ 109,00	217.200.173.201
20/02/2007 19.30	DANIELE.TOMBA	4023600412109565	4023600442099679	€ 100,00	217.200.173.201
20/02/2007 19.32	FABRIZIO.MAMINO	4023600410974135	4023600442099679	€ 101,00	217.200.173.201
20/02/2007 19.34	MARCO.MERELLI	4023600422584245	4023600442099679	€ 107,00	217.200.173.201
20/02/2007 19.36	DOMENICO.BOCCASILE	4023600425888304	4023600442099679	€ 119,00	217.200.173.201
20/02/2007 19.37	ELEONORA.PIRAS	4023600420718191	4023600442099679	€ 120,00	217.200.173.201
20/02/2007 19.39	RENATOPIERO.CACCIALANZA	4023600416135830	4023600442099679	€ 112,00	217.200.173.201
20/02/2007 19.41	MARTA.GILLI	4023600400318913	4023600442099679	€ 130,00	217.200.173.201
20/02/2007 19.42	CLIOCECILIA.BULGARELLA	4023600419214012	4023600442099679	€ 135,00	217.200.173.201
20/02/2007 19.45	LAMBERTO.CORSI	4023600441701705	4023600442099679	€ 130,00	217.200.173.201
20/02/2007 19.47	CARLO.LUCCHETTA-KARL	4023600422949240	4023600442099679	€ 130,00	217.200.173.201
20/02/2007 19.48	ANTONIO.CRISTINO	4023600413827603	4023600442099679	€ 165,00	217.200.173.201
20/02/2007 19.50	IVAN.CAMPAGNOLO	4023600418659969	4023600442099679	€ 149,00	217.200.173.201
20/02/2007 19.52	MARCO.DELLAPATRONA	4023600431774654	4023600442099679	€ 170,00	217.200.173.201
20/02/2007 19.56	GIORGIO.BENELLI-4BE8	4023600419048170	4023600442099679	€ 205,00	217.200.173.201
20/02/2007 19.58	ANTONINO.BARILA	4023600429076054	4023600442099679	€ 210,00	217.200.173.201
20/02/2007 20.03	CALOGERO.TAGLIARINI	4023600414859134	4023600442099679	€ 210,00	217.200.173.201
20/02/2007 20.05	MARIANTONIETTA.MARSIGLIA	4023600431012212	4023600442099679	€ 189,00	217.200.173.201
20/02/2007 20.07	MARILENA.FIENGA	4023600430712705	4023600442099679	€ 265,00	217.200.173.201
20/02/2007 20.10	MANUEL.MASOCH	4023600416941468	4023600442099679	€ 130,00	217.200.173.201
20/02/2007 20.12	MANUEL.MASOCH	4023600416941468	4023600442099810	€ 105,00	217.200.173.201
20/02/2007 20.15	OTELLO.VANNI	4023600406623118	4023600442099810	€ 100,00	217.200.173.201
20/02/2007 20.16	LORENZO.FABIANI-1982	4023600424781070	4023600442099810	€ 290,00	217.200.173.201
20/02/2007 20.18	FAUSTO.GOLINELLI	4023600421831332	4023600442099810	€ 305,00	217.200.173.201
20/02/2007 20.21	DANIELE.GALVANI	4023600431227075	4023600442099810	€ 490,00	217.200.173.201
20/02/2007 20.23	ANGELA.RIGHETTO	4023600422079477	4023600442099810	€ 610,00	217.200.173.201
20/02/2007	ANDREAFEDERICO.CICERI	402360044184403	4023600442099810	€	217.200.173.201

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

7 20.29		4		734,00	
20/02/200 7 20.31	FABRIZIO.ABBIATI-2810	402360044109214 7	4023600442099810	€ 98,00	217.200.173.201
20/02/200 7 20.32	ALVISE.VENUDA	402360041869110 3	4023600442099810	€ 81,00	217.200.173.201
20/02/200 7 20.34	MAURIZIO.VENTURINO	402360043386556 7	4023600442099810	€ 92,00	217.200.173.201
20/02/200 7 20.36	DOMENICO.MANCINO-EXAM	402360042778163 0	4023600442099810	€ 80,00	217.200.173.201
20/02/200 7 22.17	MARZIO.CASERINI	402360040670562 6	4023600442099679	€ 1.965,00	217.201.102.116
20/02/200 7 22.20	MAURO.BARBIERI-MB10	402360043263080 6	4023600442099679	€ 825,00	217.201.102.116
20/02/200 7 22.22	SEBASTIANO.BOVI	402360041781097 7	4023600442099679	€ 79,00	217.201.102.116
20/02/200 7 22.24	STEFANO.RATINI	417631042338555 1	4023600442099679	€ 76,00	217.201.102.116
20/02/200 7 22.27	BARBARA.BIONDI-1972	402360043319024 8	4023600442099679	€ 10,00	217.201.102.116
20/02/200 7 22.30	FEDERICO.COLLA-H48D	402360040868582 6	4023600442099810	€ 1.500,00	217.201.102.116
20/02/200 7 22.57	ANTONIO.PETRUCCELLI-2710	402360041331603 7	4023600442099810	€ 100,00	217.201.83.34
20/02/200 7 22.58	ANTONIO.PETRUCCELLI-2710	402360041331603 7	4023600442099810	€ 50,00	217.201.83.34
20/02/200 7 23.03	FLORIANA.COSTA	402360041648528 4	4023600442099810	€ 50,00	217.201.83.34
20/02/200 7 23.09	MARCO.PERROTTA-K333	402360044145874 4	4023600442099810	€ 70,00	217.201.83.34
20/02/200 7 23.12	SAVERIO.AIOLFI	402360041613700 0	4023600442099810	€ 75,00	217.201.83.34
20/02/200 7 23.14	STEFANO.BERNUZZI	402360041633840 0	4023600442099810	€ 75,00	217.201.83.34
20/02/200 7 23.17	CATIA.COZZATELLI	402360040707477 4	4023600442099810	€ 69,00	217.201.83.34
20/02/200 7 23.19	FABIANO.DESTE-BABO	402360042673597 5	4023600442099810	€ 69,00	217.201.83.34
20/02/200 7 23.20	LORENZO.URAS	402360040695114 7	4023600442099810	€ 67,00	217.201.83.34
20/02/200 7 23.22	GIORGIO.PERROTTA-0123	402360042166493 1	4023600442099810	€ 60,00	217.201.83.34
20/02/200 7 23.23	MARIO.BORZACCHIELLO	402360042885502 9	4023600442099810	€ 53,00	217.201.83.34
20/02/200 7 23.25	GENNARO.MEROLLA	402360042359056 3	4023600442099810	€ 50,00	217.201.83.34

Ricariche per un valore complessivo di 11.124 euro, così ripartiti:

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Numero sequestrata	postepay			Importo ricarica (in euro)
4023600442099810 ¹				
(operazioni di ricarica)				
			Totali	5.183,00

Numero sequestrata	postepay			Importo ricarica (in euro)
4023600442099679 ²				
(operazioni di ricarica)				
			Totali	5.941,00

In Milano e altrove, in epoca immediatamente precedente alle 19.27 e fino alle 23.25 del 20 febbraio 2007

L) delitto p. e p. dagli **artt. 110, 81 cpv, 12 1. 197/91** perché, in concorso fra loro e con altre persone non identificate, con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, al fine di trarre profitto per sé o per altri, indebitamente utilizzavano le carte *postepay* di cui al capo che precede (identificate con il nominativo dell'ordinante, soggetto frodato), al fine di trasferire le somme ivi depositate sulle carte *postepay* in uso alla associazione e di prelevarne i relativi importi (cosa che avveniva, tramite pagamenti POS e prelievi ATM, per un importo complessivo di 11.100 euro).

In particolare venivano accertate le seguenti operazioni di prelievo:

¹ Attivata in data 19.02.2007 presso l'Ufficio di Poste Italiane di San Lazzaro Parmense (PR), e bloccata per utilizzo scorretto in data 21.02.2007.

² Attivata in data 19.02.2007 presso l'Ufficio di Poste Italiane di San Lazzaro Parmense (PR), e bloccata per utilizzo scorretto in data 21.02.2007.

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Numero sequestrata	postepay	Data e ora prelievo in frode	Descrizione prelievo in frode	Località prelievo in frode	Importo prelievo in frode
4023600442099679 (operazioni di prelievo)		20.02.2007 – 21:56	Prelievo ATM (Banca)	Saint Vincent	250,00
		20.02.2007 – 21:56	Pagamento POS	Saint Vincent (Casinò)	2.700,00
		21.02.2007 – 00:24	Pagamento POS	Saint Vincent (Casinò)	2.700,00
		21.02.2007 – 00:14	Prelievo ATM (Banca)	Saint Vincent	250,00
				Totali	5.900,00

Numero sequestrata	postepay	Data e ora prelievo in frode	Descrizione prelievo in frode	Località prelievo in frode	Importo prelievo in frode
4023600442099810 (operazioni di prelievo)		20.02.2007 – 20:58	Pagamento POS	Saint Vincent (Casinò)	2.700,00
		21.02.2007 – 00:09	Pagamento POS	Saint Vincent (Casinò)	2.000,00
		20.02.2007 – 21:56	Prelievo ATM (Banca)	Saint Vincent	250,00
		21.02.2007 – 00:13	Prelievo ATM (Banca)	Saint Vincent	250,00
				Totali	5.200,00

In Milano e altrove (luoghi dei prelievi), nelle date del 20 e 21 febbraio 2007

Capo M

BRADITEANU Eliodor Marius alias CODREANU Constantin alias OLARU
Gheorghe Alin alias “DORU” alias “DORIANO”
PASCU Sorin

delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 61 n. 2, 615ter c.p. ,12 l. 197/91 perché, in concorso fra loro e con altre persone non identificate, con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, a mezzo di connessioni internet provenienti dai computer portatili in uso agli indagati ed effettuate immediatamente dopo l'acquisto delle carte ricaricabili in uso alla organizzazione e richiamate al capo G),

- indebitamente (avendone preventivamente acquisito le credenziali d'accesso contro il consenso del titolare, vittima del *phishing*) accedevano al sistema informatico dei titolari delle carte ricaricabili ordinanti;

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

- al fine di trarre profitto per sé o per altri, effettuavano operazioni di ricarica (così utilizzando indebitamente le carte ordinanti *postepay*, identificate con numero e nominativo del titolare, soggetto frodato), al fine di trasferire le somme ivi depositate sulle carte *postepay* in uso alla associazione e di prelevarne i relativi importi (cosa che avveniva, tramite pagamenti POS e prelievi ATM), nelle date indicate

Il tutto per un ammontare totale di: euro 84.871,13 (ricariche in frode) ed euro 82.967,55 (prelievi in frode).

In particolare, si accertavano i seguenti episodi di ricarica e successivo prelievo (per ciascuna carta in sequestro o comunque intestata alle persone di cui al capo G):

1) - carte *postepay* attivate a nome di **CHIRILA Rares**

Numero postepay sequestrata	Conto corrente/postepay da cui è avvenuta la ricarica in frode	Intestatario conto corrente/postepay frodato	Data e ora dell'operazione in frode.	Importo ricarica (in euro)	
4023600442099802 ³ (operazioni di ricarica)	4023600420040836	NIKOLASSY Arturo	16.02.2007 – 22:53:27	469,00	
	4023600440478982	COSTANTINO Gianluca	16.02.2007 – 22:55:34	334,00	
	4023600432809897	SALVATORE Raffaele	16.02.2007 – 22:57:29	117,00	
	4023600424463117	DEL PRETE Giulia	16.02.2007 – 22:59:11	478,00	
	4023600422866766	FOSCHI Maurizio	16.02.2007 – 23:02:52	143,00	
	4023600427661030	SINATRA Salvatore	16.02.2007 – 23:04:12	226,00	
	4023600408771840	MATALONI Roberto	16.02.2007 – 23:06:38	221,00	
	4023600413256118	VEGGIAN Luca Ferruccio	16.02.2007 – 23:08:07	101,00	
	4023600403355144	FERRARI Andrea	16.02.2007 – 23:10:54	157,00	
	4023600440610782	PECONE Katia Maria	16.02.2007 – 23:14:40	120,00	
	4023600425011832	DI PUMPO Sante	16.02.2007 – 23:16:55	93,00	
	4023600422527632	BRAGAGNOLO Laura	16.02.2007 – 23:18:17	64,00	
				Totali	3.435,00

³ Attivata in data 16.02.2007, presso l'Ufficio Poste Italiane di San Lazzaro Parmense (PR)

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

	Data e ora prelievo in frode	Descrizione prelievo in frode	Località prelievo in frode	Importo prelievo in frode
(operazioni di prelievo)	16.02.2007 – 23:05:22	Prelievo su ATM	Venezia (Unicredit)	250,00
	17.02.2007 – 01:06:41	Pagamento POS	Venezia (Casinò)	2.000,00
			Totali	2.250,00

Numero postepay sequestrata	Conto corrente/postepay da cui è avvenuta la ricarica in frode	Intestatario conto corrente/postepay frodato	Data e ora dell'operazione in frode.	Importo ricarica (in euro)
4023600442099919 ⁴ (operazioni di ricarica)	4023600417868736	CINANNI Fernando	16.02.2007 – 22:22:29	999,00
	4023600413918121	GEROSA Paolo	16.02.2007 – 22:24:37	611,00
	4023600431295452	TONI Daniele	16.02.2007 – 22:28:16	160,00
	4023600425194042	PERETTI Lorenzo	16.02.2007 – 22:45:12	73,00
	4023600420312748	SCAFIDI Davide	16.02.2007 – 22:48:38	477,00
	4023600407749698	PATTA Antonello	16.02.2007 – 23:19:54	71,00
	4023600440379131	POMPEI Marco	16.02.2007 – 23:21:21	91,00
	4023600425450485	RAZZETTI Marco	16.02.2007 – 23:22:58	62,00
			Totali	2.544,00

	Data e ora prelievo in frode	Descrizione prelievo in frode	Località prelievo in frode	Importo prelievo in frode
(operazioni di prelievo)	16.02.2007 – 23:04:36	Prelievo su ATM	Venezia (Unicredit)	250,00
	17.02.2007 – 00:37:17	Pagamento POS	Venezia (Casinò)	2.000,00
			Totali	2.250,00

⁴ Attivata in data 17.03.2007, presso l'Ufficio Poste Italiane di San Lazzaro Parmense (PR)

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Numero postepay sequestrata	Conto corrente/postepay da cui è avvenuta la ricarica in frode	Intestatario conto corrente/postepay frodato	Data e ora dell'operazione in frode.	Importo ricarica (in euro)
4023600443146388⁵ (operazioni di ricarica)	4023600430494486	CABONA Federico	25.02.2007 – 18:05:32	202,00
	4023600431047119	CIANFRIGLIA Alessandro	25.02.2007 – 18:07:08	248,00
	4023600405915135	COZZI Valerio	25.02.2007 – 18:08:40	223,00
	4023600415668591	VELARDO Sonia	25.02.2007 – 18:10:26	187,00
	4023600416509513	DE LUCA Natale	25.02.2007 – 18:12:00	251,00
	4023600408131664	BERTELLI Fabrizio	25.02.2007 – 18:13:42	298,00
	4023600427308079	GAIO Paolo	25.02.2007 – 18:15:41	296,00
	4023600426272425	RUBIN Luca	25.02.2007 – 18:18:05	321,00
	4023600418575454	SEBASTIANI Antonio	25.02.2007 – 18:19:44	339,00
	4023600425411073	GLORIOSO Giuseppe	25.02.2007 – 18:21:55	353,00
	4023600410356556	SIMONCINI Simone	25.02.2007 – 18:23:46	112,00
	4023600433315142	SIGNORILE Vito	25.02.2007 – 18:25:15	117,00
	4023600433228865	GRANIERO Vincenzo	25.02.2007 – 18:27:24	45,00
	4023600430000069	CARDINALI Dario	25.02.2007 – 20:14:08	539,00
	4023600412992234	CANCARINI Monica	25.02.2007 – 20:15:44	528,00
	4023600426175388	DIONISIO Cristiana	25.02.2007 – 20:17:09	468,00
	4023600420096101	MARCHIO Antonio	25.02.2007 – 20:23:01	192,00
	4023600418409969	MAZZARELLA Maurizio	25.02.2007 – 20:28:01	1.075,00
	4023600420439467	GIUGIA Sergio	25.02.2007 – 20:43:24	133,00
	4023600400360618	LAMEDICA Ciro	25.02.2007 – 20:45:44	28,00
4023600433190248	BIONDI Barbara	25.02.2007 – 20:47:11	26,00	
			Totali	5.694,00
	Data e ora prelievo in frode	Descrizione prelievo in frode	Località prelievo in frode	Importo prelievo in frode
(operazioni di prelievo)	25.02.2007 – 19:42:54	Prelievo su ATM (Poste)	Sanremo	90,00

⁵ Attivata in data 19.02.2007 , presso l'Ufficio di poste Italiane Parma 11 di Parma.

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

	25.02.2007 – 19:27:52	Pagamento POS	Sanremo (Casinò)	200,00
	25.02.2007 – 19:05:33	Pagamento POS	Sanremo (Casinò)	2.700,00
	26.02.2007 – 00:05:23	Prelievo su ATM (Banca Carige)	Sanremo	200,00
	26.02.2007 – 00:40:37	Pagamento POS	Sanremo (Casinò)	2.750,00
			Totali	5.940,00

Numero postepay <i>bloccata per uso scorretto</i>	Conto corrente/postepay da cui è avvenuta la ricarica in frode	Intestatario conto corrente/postepay frodato	Data e ora dell'operazione in frode.	Importo ricarica (in euro)
4023600443146370 ⁶ (operazioni di ricarica)	4023600401934361	RADICE Michele	19.02.2007 – 16:18:58 –	39,00
	4023600422768814	D'AIELLO Marco	25.02.2007 – 16:53:55 –	30,00
	4023600422558496	PIANA Andreina	25.02.2007 – 16:57:36 –	47,00
	4023600429743620	BOSCARO Mauro	25.02.2007 – 16:59:37	42,00
	4023600442093029	PULLANO Antonio	25.02.2007 – 17:02:03	49,00
	4023600430536427	ANDREONI Tiziano	25.02.2007 – 17:03:56	53,00
	4023600416710178	COLUCCI Andrea	25.02.2007 – 17:05:10	51,00
	4023600425309681	MIGLIARDI Alessandro	25.02.2007 – 17:06:30	54,00
	4023600422184905	TARTAGLINI Luca	25.02.2007 – 17:08:00	57,00
	4023600426570174	CAROLI Fabio	25.02.2007 – 17:09:21	36,00
	4023600401076015	ZUNINO Roberto	25.02.2007 – 17:11:43	25,00
	4023600419111416	PISANU Nicola	25.02.2007 – 17:13:07	58,00
	4023600441834407	DE MARCO Andrea	25.02.2007 – 17:15:22	29,00
	4023600423494691	MOLININI Antonio	25.02.2007 – 17:15:22	65,00
	4023600419232436	DI IORIO Rossella	25.02.2007 – 17:18:22	59,00
	4023600430695132	GIANNICO Bartolomeo	25.02.2007 – 17:19:40	64,00
	4023600406978686	SINIGAGLIA Giovanni	25.02.2007 – 17:21:14	65,00
	4023600418973691	MAIORINO Simone	25.02.2007 – 17:22:46	62,00
4023600408636654	MORGESE Giuseppe	25.02.2007 – 17:25:26	59,00	

⁶ Attivata in data 19.03.2007 presso l'Ufficio postale Parma 11 di Parma.

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

4023600432879031	DONATI Onide	25.02.2007 – 17:27:06	54,00
4023600433087261	GAUDINO Giovanni	25.02.2007 – 17:28:42	72,00
4023600414309445	PERGAMO Gabriele	25.02.2007 – 17:32:22	72,00
4023600416485284	COSTA Floriana	25.02.2007 – 17:34:06	70,00
4023600412198493	CASADIO Vittorio	25.02.2007 – 17:35:41	78,00
4023600420100234	ZAGNI Nelson	25.02.2007 – 17:39:53	92,00
4023600426085017	FALDINI Luigi Giorgio	25.02.2007 – 17:41:33	91,00
4023600429333505	ZUCCON Matteo	25.02.2007 – 17:43:25	92,00
4023600431946146	POLITINI Salvatore	25.02.2007 – 17:45:00	99,00
4023600418199883	SASSANO Francesco	25.02.2007 – 17:46:25	100,00
4023600403080528	SAVINO Rita	25.02.2007 – 17:48:04	128,00
4023600406697492	SCIOLTI Cristian	25.02.2007 – 17:49:30	132,00
4023600413035850	FRASCA Stefano	25.02.2007 – 17:51:27	130,00
4023600435046968	ASTA Valentina	25.02.2007 – 17:53:36	99,00
4023600416153056	FANESI Anna Clara	25.02.2007 – 17:56:24	87,00
4023600440901959	ZAPPALA' Giovanni	25.02.2007 – 17:58:01	143,00
4023600430338881	CAPOSTAGNO Massimo	25.02.2007 – 18:00:04	151,00
4023600404600746	CARRIDORO Giuseppe	25.02.2007 – 18:01:44	162,00
4023600427712320	ANDREUCCI Diego	25.02.2007 – 18:03:22	199,00
4023600408475913	LATEMPA Egidio	25.02.2007 – 19:56:29	742,00
4023600418529097	VENTURA Riccardo	25.02.2007 – 19:58:21	929,00
4023600440544718	SOVIERO Francesco	25.02.2007 – 19:59:50	560,00
4023600414651085	LOPARDO Antonio	25.02.2007 – 20:02:17	504,00
4023600417815489	DOMENICALI Giacomo A	25.02.2007 – 20:05:04	147,00
4023600419853074	INDELICATO Bartolo	25.02.2007 – 20:07:05	44,00
4023600421518350	GRANDE Daniela	25.02.2007 – 20:10:02	29,00
4023600403985825	LAZZARINI Carlo	25.02.2007 – 20:12:21	35,00
Totali			5.985,00

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

	Data e ora prelievo in frode	Descrizione prelievo in frode	Località prelievo in frode	Importo prelievo in frode
(operazioni di prelievo)	25.02.2007 – 19:41:55	Prelievo su ATM	Sanremo (Poste)	90,00
	25.02.2007 – 18:53:17	Pagamento POS	Sanremo (Casinò)	2.700,00
	25.02.2007 – 19:17:14	Pagamento POS	Sanremo (Casinò)	200,00
	26.02.2007 – 00:07:50	Pagamento POS	Sanremo (Casinò)	2.750,00
	26.02.2007 – 00:04:33	Prelievo su ATM	Sanremo (Banca Carige)	200,00
			Totali	5.940,00

2) - carte *postepay* attivate a nome di **BADIU Alexandrina Mirela**

Numero postepay sequestrata	Conto corrente da cui è avvenuta la ricarica in frode	Intestatario conto corrente frodato	Data e ora dell'operazione in frode.	Importo ricarica (in euro)
(operazioni di ricarica)	51236198	RUSSO Pasqualino	24.03.2007 – 20:06:13	1.990,00
	51236198	RUSSO Pasqualino	24.03.2007 – 20:06:57	1.990,00
	78022712	LUDOVICO Aldo	25.03.2007 – 11:50:32	1.950,00
	74993643	CHIORAZZI Francesco	25.03.2007 – 15:04:59	100,00
			Totali	6.030,00
	Data e ora prelievo in frode	Descrizione prelievo in frode	Località prelievo in frode	Importo prelievo in frode
(operazioni di prelievo)	24.03.2007 – 21:18:27	Pagamento POS	Germania	1.800,00
	24.03.2007 – 22:39:36	Prelievo su ATM		180,00
	25.03.2007 – 00:40:59	Pagamento POS		1.800,00
	25.03.2007 – 01:28:52	Prelievo su ATM		150,00
	25.03.2007 – 12:59:09	Prelievo su ATM		50,00
	25.03.2007 – 12:59:55	Prelievo su ATM		50,00

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

	26.03.2007 – 00:02:17	Prelievo su ATM		180,00
	26.03.2007 – 00:13:08	Pagamento POS		1.800,00
			Totali	6.010,00

Numero postepay sequestrata	Conto corrente da cui è avvenuta la ricarica in frode	Intestatario conto corrente frodato	Data e ora dell'operazione in frode.	Importo ricarica (in euro)
(operazioni di ricarica)	51236198	RUSSO Pasqualino	24.03.2007 – 20:08:25	1.990,00
	51236198	RUSSO Pasqualino	24.03.2007 – 23:07:25	1.990,00
	52538691	MASSARO Claudio	25.03.2007 – 11:54:39	1.950,00
	74993643	CHIORAZZI Francesco	25.03.2007 – 15:05:54	100,00
			Totali	6.030,00

	Data e ora prelievo in frode	Descrizione prelievo in frode	Località prelievo in frode	Importo prelievo in frode
(operazioni di prelievo)	24.03.2007 – 21:36:24	Pagamento POS	Germania	1.800,00
	24.03.2007 – 22:37:49	Prelievo su ATM		180,00
	25.03.2007 – 00:57:47	Pagamento POS		1.800,00
	25.03.2007 – 01:29:42	Prelievo su ATM		150,00
	25.03.2007 – 13:00:41	Prelievo su ATM		100,00
	26.03.2007 – 00:03:14	Prelievo su ATM		180,00
	26.03.2007 – 00:12:30	Pagamento POS		1.800,00
			Totali	6.010,00

Numero postepay sequestrata	Conto corrente da cui è avvenuta la ricarica in frode	Intestatario conto corrente frodato	Data e ora dell'operazione in frode.	Importo ricarica (in euro)
(operazioni di	51236198	RUSSO Pasqualino	24.03.2007 – 20:09:06 –	2.990,00

⁷ Attivata in data 19.03.2007, presso l'Ufficio Poste Italiane 23 di Firenze,

⁸ Attivata in data 19.03.2007, presso l'Ufficio Poste Italiane 23 di Firenze.

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

ricarica)	51236198	RUSSO Pasqualino	24.03.2007 – 20:09:32 –	2.990,00
	74993643	CHIORAZZI Francesco	25.03.2007 – 12:00:03 –	2.800,00
	74993643	CHIORAZZI Francesco	25.03.2007 – 15:08:26	250,00
	74993643	CHIORAZZI Francesco	25.03.2007 – 15:11:41	5,00
			Totali	9.035,00
	Data e ora prelievo in frode	Descrizione prelievo in frode	Località prelievo in frode	Importo prelievo in frode
(operazioni di prelievo)	24.03.2007 – 21:07:56	Pagamento POS	Germania	2.800,00
	24.03.2007 – 22:34:40	Prelievo su ATM		190,00
	25.03.2007 – 01:31:24	Pagamento POS		2.800,00
	25.03.2007 – 13:02:34	Prelievo su ATM		250,00
	26.03.2007 – 00:04:11	Prelievo su ATM		180,00
	26.03.2007 – 00:53:10	Pagamento POS		2.800,00
			Totali	9.020,00

Numero postepay sequestrata	Conto corrente da cui è avvenuta la ricarica in frode	Intestatario conto corrente frodato	Data e ora dell'operazione in frode.	Importo ricarica (in euro)
4023600443048766 ⁹	51236198	RUSSO Pasqualino	24.03.2007 – 20:10:39	2.990,00
(operazioni di ricarica)	51236198	RUSSO Pasqualino	24.03.2007 – 23:10:28	2.990,00
	74993643	CHIORAZZI Francesco	25.03.2007 – 12:01:23	2.800,00
	74993643	CHIORAZZI Francesco	25.03.2007 – 15:09:56	250,00
	74993643	CHIORAZZI Francesco	25.03.2007 – 15:12:42	5,00
			Totali	9.035,00
Numero postepay sequestrata	Data e ora prelievo in frode	Descrizione prelievo in frode	Località prelievo in frode	Importo prelievo in frode
4023600443048766	24.03.2007 – 22:08:12	Pagamento POS	Germania	1.800,00
(operazioni di				

⁹ Attivata in data 19.03.2007, presso l'Ufficio Poste Italiane 23 di Firenze.

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

prelievo)	24.03.2007 – 22:08:48	Pagamento POS	1.000,00
	24.03.2007 – 22:35:41	Prelievo su ATM	190,00
	25.03.2007 – 00:04:44	Pagamento POS	2.800,00
	25.03.2007 – 13:04:00	Prelievo su ATM	250,00
	26.03.2007 – 00:05:57	Prelievo su ATM	180,00
	26.03.2007 – 00:29:30	Pagamento POS	2.800,00
Totali			9.020,00

3) - carte *postepay* attivate a nome di **CODREANU Costantin**

Numero postepay sequestrata	Conto corrente/postepay da cui è avvenuta la ricarica in frode	Intestatario conto corrente/postepay frodato	Data e ora dell'operazione in frode.	Importo ricarica (in euro)
4023600432302844¹⁰ (operazioni di ricarica)	4023600420399406	Da identificare	26.02.2007 – 18:53	94,00
	4023600404388490	Da identificare	26.02.2007 – 18:55	32,00
	4023600431741786	Da identificare	26.02.2007 – 18:57	35,00
	4023600408108498	Da identificare	26.02.2007 – 18:58	62,00
	4023600428865523	Da identificare	26.02.2007 – 19:00	39,00
	4023600421046055	Da identificare	26.02.2007 – 19:03	27,00
	4023600442588648	Da identificare	26.02.2007 – 19:04	44,00
	4023600441254333	Da identificare	26.02.2007 – 19:07	81,00
	4023600416428516	Da identificare	26.02.2007 – 19:08	42,00
	4023600408947762	Da identificare	26.02.2007 – 19:09	10,00
	4023600442960599	Da identificare	26.02.2007 – 19:11	25,00
	4023600409294792	Da identificare	26.02.2007 – 19:12	45,00
	4023600423326794	Da identificare	26.02.2007 – 19:14	26,00
	4023600442611077	Da identificare	26.02.2007 – 19:15	15,00
	4023600418270544	Da identificare	26.02.2007 – 19:16	53,00
	4023600405514672	Da identificare	26.02.2007 – 19:18	44,00

¹⁰ Attivata in data 19.02.2007 presso l'Ufficio di Poste Italiane di Arosio (CO).

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

	Totali	674,00
NON RISULTANO PRELIEVI EFFETTUATI		

4) carte *postepay* attivate a nome di ***OLARU Gheorghe Alin***

Numero postepay sequestrata	Conto corrente/postepay da cui è avvenuta la ricarica in frode	Intestatario conto corrente/postepay frodato	Data e ora dell'operazione in frode.	Importo ricarica (in euro)
4023600434185213¹¹ (operazioni di ricarica)	4023600423953423	Da identificare	03.03.2007 – 19:43	1.200,00
	4023600422824252	Da identificare	03.03.2007 – 19:46	1.150,00
	4023600429651724	Da identificare	03.03.2007 – 19:49	500,00
	4023600432594556	Da identificare	04.03.2007 – 14:35	180,00
	4023600407602947	Da identificare	04.03.2007 – 14:37	80,00
	4023600414281065	Da identificare	04.03.2007 – 14:40	80,00
	4023600414691313	Da identificare	04.03.2007 – 14:42	84,00
	4023600441846245	Da identificare	04.03.2007 – 14:43	51,00
	4023600421717333	Da identificare	04.03.2007 – 14:45	85,00
	4023600442458628	Da identificare	04.03.2007 – 14:47	80,00
	4023600433093384	Da identificare	04.03.2007 – 14:50	85,00
	4023600430712705	Da identificare	04.03.2007 – 14:52	150,00
	4023600442537694	Da identificare	04.03.2007 – 14:54	135,00
	4023600420150171	Da identificare	04.03.2007 – 14:57	155,00
	4023600430826117	Da identificare	04.03.2007 – 14:59	245,00
	4023600431078098	Da identificare	04.03.2007 – 15:05	456,00
	4023600419185766	Da identificare	04.03.2007 – 15:07	324,00
	4023600426533156	Da identificare	04.03.2007 – 15:09	100,00
	4023600428379178	Da identificare	04.03.2007 – 15:14	130,00
	4023600425792589	Da identificare	04.03.2007 – 15:16	108,00
			Totali	5.378,00

¹¹ Attivata in data 03.03.2007 presso l'Ufficio di Poste Italiane di Lora (CO).

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

	Data e ora prelievo in frode	Descrizione prelievo in frode	Località prelievo in frode	Importo prelievo in frode
(operazioni di prelievo)	03.03.2007 – 20:57	Prelievo ATM (poste)	Firenze	250,00
	04.03.2007 – 12:52	Prelievo ATM (poste)	Firenze	250,00
	05.03.2007 – 01:27	Prelievo ATM (poste)	Venezia	90,00
	04.03.2007 – 14:10	Pagamento POS	Firenze	240,00
	04.03.2007 – 22:24	Pagamento POS	Firenze	203,00
	04.03.2007 – 00:32	Pagamento POS	Firenze	400,00
	04.03.2007 – 01:10	Pagamento POS	Firenze	370,00
	04.03.2007 – 04:05	Pagamento POS	Firenze	250,00
	04.03.2007 – 05:09	Pagamento POS	Firenze	250,00
	03.03.2007 – 23:17	Pagamento POS	Firenze	16,00
	03.03.2007 – 22:50	Pagamento POS	Firenze	100,60
	05.03.2007 – 00:44	Pagamento POS	Venezia (casinò)	2.700,00
	04.03.2007 – 02:39	Pagamento POS	Firenze	150,00
	04.03.2007 – 02:46	Pagamento POS	Firenze	150,00
			Totali	5.419,60

Numero postepay sequestrata	Conto corrente/postepay da cui è avvenuta la ricarica in frode	Intestatario conto corrente/postepay frodato	Data e ora dell'operazione in frode.	Importo ricarica (in euro)
4023600434185205 ¹² (operazioni di ricarica)	4023600426653293	Da identificare	03.03.2007 – 19:51	950,00
	4023600419956034	Da identificare	03.03.2007 – 19:53	850,00
	4023600430682718	Da identificare	03.03.2007 – 19:56	620,00
	4023600408674630	Da identificare	03.03.2007 – 19:58	500,00
	4023600440233775	Da identificare	03.03.2007 – 21:11	350,00
	4023600416769943	Da identificare	04.03.2007 – 11:56	390,00

¹² Attivata in data 03.03.2007 presso l'Ufficio di Poste Italiane di Lora (CO).

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

	4023600424035790	Da identificare	04.03.2007 – 12:00	285,00
	4023600423029406	Da identificare	04.03.2007 – 12:03	360,00
	4023600415941592	Da identificare	04.03.2007 – 12:07	150,00
	4023600441284751	Da identificare	04.03.2007 – 12:13	385,00
	4023600411574116	Da identificare	04.03.2007 – 12:18	135,00
	4023600408985192	Da identificare	04.03.2007 – 12:20	100,00
	4023600425268408	Da identificare	04.03.2007 – 12:22	155,00
	4023600420943021	Da identificare	04.03.2007 – 12:25	275,00
	4023600414934929	Da identificare	04.03.2007 – 12:28	320,00
	4023600431353954	Da identificare	04.03.2007 – 12:32	40,00
	4023600432117119	Da identificare	04.03.2007 – 12:35	40,00
	4023600417918689	Da identificare	04.03.2007 – 15:17	134,00
	4023600422269607	Da identificare	04.03.2007 – 15:19	130,00
	4023600414236846	Da identificare	04.03.2007 – 20:27	1.996,00
	4023600409000066	Da identificare	04.03.2007 – 20:29	502,00
	4023600415982273	Da identificare	04.03.2007 – 20:30	34,25
	4023600419956034	Da identificare	04.03.2007 – 20:34	14,00
	4023600419956034	Da identificare	04.03.2007 – 20:34	20,88
	4023600426311959	Da identificare	04.03.2007 – 20:35	84,08
	4023600428001962	Da identificare	04.03.2007 – 20:37	23,84
	4023600406761488	Da identificare	04.03.2007 – 20:41	25,00
			Totali	8.869,05
	Data e ora prelievo in frode	Descrizione prelievo in frode	Località prelievo in frode	Importo prelievo in frode
(operazioni di prelievo)	03.03.2007 – 20:55	Prelievo ATM (poste)	Firenze	200,00
	04.03.2007 – 12:54	Prelievo ATM (poste)	Firenze	250,00
	05.03.2007 – 01:22	Prelievo ATM (poste)	Venezia	160,00
	05.03.2007 – 01:24	Prelievo ATM (poste)	Venezia	20,00
	03.03.2007 – 21:14	Pagamento POS	Firenze	2.767,95

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

	04.03.2007 – 19:05	Pagamento POS	Venezia (Casinò)	2.700,00
	05.03.2007 – 00:14	Pagamento POS	Venezia (Casinò)	2.880,00
			Totali	8.977,95

5) carte *postepay* attivate a nome di **BELLERI Siro**

Numero postepay sequestrata	Conto corrente/postepay da cui è avvenuta la ricarica in frode	Intestatario conto corrente/postepay frodato	Data e ora dell'operazione in frode.	Importo ricarica (in euro)
4023600446025274 ¹³ (operazioni di ricarica)	4023600428267829	Da identificare	30.06.2007 – 17:40	100,00
	4023600425365238		30.06.2007 – 17:41	81,08
			Totali	181,08
	Data e ora prelievo in frode	Descrizione prelievo in frode	Località prelievo in frode	Importo prelievo in frode
(operazioni di prelievo)	01.07.2007 – 00:28	Prelievo ATM (Poste)	Venezia	180,00
			Totali	180,00

Numero postepay sequestrata	Conto corrente/postepay da cui è avvenuta la ricarica in frode	Intestatario conto corrente/postepay frodato	Data e ora dell'operazione in frode.	Importo ricarica (in euro)
4023600446025266 ¹⁴ (operazioni di ricarica)	4023600419381688	Da identificare	30.06.2007 – 17:05	1.957,00
	4023600429741103	Da identificare	30.06.2007 – 17:06	205,00
			Totali	2.162,00
	Data e ora prelievo in frode	Descrizione prelievo in frode	Località prelievo in frode	Importo prelievo in frode
(operazioni di prelievo)	30.06.2007 – 17:36	Prelievo ATM (Poste)	Venezia	250,00
	30.06.2007 – 17:08	Pagamento POS	Venezia (Casinò)	1.900,00

¹³ Attivata in data 05.05.2007, presso l'Ufficio di Poste Italiane Zanano (BS).

¹⁴ Attivata in data 05.05.2007, presso l'Ufficio di Poste Italiane Zanano (BS).

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

	Totali	2.150,00
--	--------	-----------------

6) carte *postepay* attivate a nome di **TINTEA Alexandra**

Numero postepay sequestrata	Conto corrente/postepay da cui è avvenuta la ricarica in frode	Intestatario conto corrente/postepay frodato	Data e ora dell'operazione in frode.	Importo ricarica (in euro)
4023600440749630 ¹⁵ (operazioni di ricarica)	4023600412160287	Da identificare	01.02.2007 -11.38 –	1.640,00
	4023600420266084	Da identificare	01.02.2007 – 11:53	350,00
			Totali	1.990,00
	Data e ora prelievo in frode	Descrizione prelievo in frode	Località prelievo in frode	Importo prelievo in frode
(operazioni di prelievo)	31.01.2007 – 20:27	Prelievo ATM (poste)	Erba (CO)	190,00
	01.02.2007 – 12:07	Prelievo ATM (poste)	Lora (CO)	1.800,00
	01.02.2007 – 12:24	Prelievo ATM (poste)	Albavilla (CO)	180,00
			Totali	2.070,00

7) carte *postepay* attivate a nome di **CASONI Lia Dana**

Numero postepay sequestrata	Conto corrente/postepay da cui è avvenuta la ricarica in frode	Intestatario conto corrente/postepay frodato	Data e ora dell'operazione in frode.	Importo ricarica (in euro)
4023600441843804 ¹⁶ (operazioni di ricarica)	4023600441683150	Da identificare	10.02.2007 – 17:32	53,00
	4023600411670534	Da identificare	10.02.2007 – 17:34	841,00
	4023600418344570	Da identificare	10.02.2007 – 17:39	223,00
	4023600422768814	Da identificare	10.02.2007 – 17:42	283,00
	4023600433246230	Da identificare	10.02.2007 – 17:44	595,00
	4023600413149123	Da identificare	10.02.2007 – 22:27	433,00
	4023600427640570	Da identificare	10.02.2007 – 22:29	226,00

¹⁵ Attivata in data 31.01.2007 presso l'Ufficio di Poste Italiane Milano 25 di Milano.

¹⁶ Attivata in data 01.02.2007 presso l'Ufficio di Poste Italiane Milano 3 di Milano.

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

	4023600422169062	Da identificare	10.02.2007 – 22:31	244,00
	4023600425450485	Da identificare	10.02.2007 – 22:33	390,00
	4023600427071214	Da identificare	10.02.2007 – 22:35	54,00
	4023600405949910	Da identificare	10.02.2007 – 22:37	68,00
	4023600433246230	Da identificare	10.02.2007 – 22:38	86,00
	4023600431476839	Da identificare	10.02.2007 – 22:44	88,00
	4023600441953538	Da identificare	10.02.2007 – 22:46	41,00
	4023600416122408	Da identificare	10.02.2007 – 22:48	77,00
	4023600433818632	Da identificare	10.02.2007 – 22:52	51,00
	4023600414479743	Da identificare	10.02.2007 – 22:56	200,00
	4023600414479743	Da identificare	10.02.2007 – 22:57	100,00
	4023600406834541	Da identificare	11.02.2007 – 19:08	80,00
	4023600410340535	Da identificare	11.02.2007 – 19:13	11,00
	4023600428237111	Da identificare	11.02.2007 – 19:15	52,00
	4023600428001962	Da identificare	11.02.2007 – 20:56	42,00
	4023600427451788	Da identificare	11.02.2007 – 20:58	6,00
	4023600414302739	Da identificare	11.02.2007 – 21:56	8,00
	4023600421148653	Da identificare	11.02.2007 – 21:11	146,00
	4023600416718015	Da identificare	11.02.2007 – 21:14	4,00
	4023600419846599	Da identificare	11.02.2007 – 21:16	16,00
	4023600427545548	Da identificare	11.02.2007 – 21:42	7,00
			Totali	4.425,00
	Data e ora prelievo in frode	Descrizione prelievo in frode	Località prelievo in frode	Importo prelievo in frode
(operazioni di prelievo)	10.02.2007 – 19:20	Prelievo ATM (banca)	Montecarlo	250,00
	10.02.2007 – 20:38	Pagamento POS	Sanremo (Casinò)	1.700,00
	11.02.2007 – 00:39	Pagamento POS	Sanremo (Casinò)	500,00
	11.02.2007 – 00:48	Pagamento POS	Sanremo (Casinò)	1.500,00
	11.02.2007 – 19:49	Prelievo ATM (banca)	Como	250,00

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

	12.02.2007 – 00:17	Prelievo ATM (posta)	Albavilla (CO)	250,00
			Totali	4.450,00

8) carte *postepay* attivate a nome di **HANZI Zerfi**

Numero postepay sequestrata	Conto corrente/postepay da cui è avvenuta la ricarica in frode	Intestatario conto corrente/postepay frodato	Data e ora dell'operazione in frode.	Importo ricarica (in euro)
4023600443403037¹⁷ (operazioni di ricarica)	10891687	Da identificare	17.03.2007 – 19:56	2.400,00
	56481526	Da identificare	17.03.2007 – 19:59	540,00
	17289596	Da identificare	17.03.2007 – 22:22	2.990,00
	74825985	Da identificare	18.03.2007 – 11:13	2.800,00
	74825985	Da identificare	18.03.2007 – 17:49	180,00
			Totali	8.910,00

	Data e ora prelievo in frode	Descrizione prelievo in frode	Località prelievo in frode	Importo prelievo in frode
(operazioni di prelievo)	17.03.2007 – 21:46	Pagamento POS	Germania	2.800,00
	17.03.2007 – 22:17	Prelievo ATM (Banca)	Germania	180,00
	18.03.2007 – 15:24	Prelievo ATM (Banca)	Germania	180,00
	18.03.2007 – 00:16	Pagamento POS	Germania	2.800,00
	19.03.2007 - 00:28	Pagamento POS	Germania	2.800,00
	19.03.2007 - 03:13	Prelievo ATM (Banca)	Germania	190,00
			Totali	8.950,00

Numero postepay sequestrata	Conto corrente/postepay da cui è avvenuta la ricarica in frode	Intestatario conto corrente/postepay frodato	Data e ora dell'operazione in frode.	Importo ricarica (in euro)
-----------------------------	--	--	--------------------------------------	----------------------------

¹⁷ Attivata in data 08.03.2007 presso l'Ufficio di Poste Italiane di Lipomo (CO).

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

4023600443182896¹⁸ (operazioni di ricarica)	23921604	Da identificare	10.03.2007 – 19:54	500,00
	75910380	Da identificare	10.03.2007 – 19:58	840,00
	32760951	Da identificare	10.03.2007 – 20:09	800,00
	4023600404351795	Da identificare	10.03.2007 – 20:20	149,00
	4023600422273559	Da identificare	10.03.2007 – 20:22	225,00
	4023600430983769	Da identificare	10.03.2007 – 20:25	42,00
	4023600418189561	Da identificare	10.03.2007 – 20:27	30,00
	4023600413488398	Da identificare	10.03.2007 – 20:28	62,00
	4023600412323018	Da identificare	10.03.2007 – 20:30	100,00
	4023600428707907	Da identificare	10.03.2007 – 20:33	242,00
	4023600400213106	Da identificare	10.03.2007 – 22:21	1998,00
	4023600424088054	Da identificare	10.03.2007 – 22:23	982,00
	4023600434809598	Da identificare	11.03.2007 – 12:18	1998,00
	4023600430207326	Da identificare	11.03.2007 – 12:20	202,00
	4023600400213106	Da identificare	11.03.2007 – 21:49	650,00
	4023600432253724	Da identificare	11.03.2007 – 22:12	99,00
			Totali	8.919,00
	Data e ora prelievo in frode	Descrizione prelievo in frode	Località prelievo in frode	Importo prelievo in frode
(operazioni di prelievo)	10.03.2007 – 21:55	Prelievo ATM (Banca)	Saint Vincent (Casinò)	2.800,00
	10.03.2007 – 22:18	Pagamento POS	Saint Vincent	180,00
	11.03.2007 – 01:03	Prelievo ATM (Banca)	Saint Vincent (Casinò)	2200,00
	11.03.2007 – 20:06	Pagamento POS	Sanremo	250,00
	11.03.2007 – 20:09	Pagamento POS	Sanremo (Casinò)	500,00
	12.03.2007 - 00:42	Pagamento POS	Sanremo (Casinò)	2.800,00
	12.03.2007 - 01:10	Prelievo ATM (Banca)	Sanremo	180,00
			Totali	8.910,00

¹⁸ Attivata in data 08.03.2007 presso l'Ufficio di Poste Italiane di Monguzzo (CO).

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

9) carte *postepay* attivate a nome di *SIMIONOV Chirila*

Numero postepay sequestrata	Conto corrente/postepay da cui è avvenuta la ricarica in frode	Intestatario conto corrente/postepay frodato	Data e ora dell'operazione in frode.	Importo ricarica (in euro)
4023600445145610 ¹⁹ (operazioni di ricarica)	72611684	Da identificare	21.04.2007 – 20:19	520,00
			Totali	520,00
	Data e ora prelievo in frode	Descrizione prelievo in frode	Località prelievo in frode	Importo prelievo in frode
(operazioni di prelievo)	14.06.2007 – 09:59	Rettifica accredito ricarica WEB		520,00
			Totali	520,00

Numero postepay sequestrata	Conto corrente/postepay da cui è avvenuta la ricarica in frode	Intestatario conto corrente/postepay frodato	Data e ora dell'operazione in frode.	Importo ricarica (in euro)
402360044685988 ²⁰ (operazioni di ricarica)	72611684 4023600427407277	Da identificare	21.04.2007 – 20:21 21.04.2007 -20:24	220,00 300,00
			Totali	520,00
	Data e ora prelievo in frode	Descrizione prelievo in frode	Località prelievo in frode	Importo prelievo in frode
(operazioni di prelievo)	14.06.2007 – 10:04	Rettifica accredito ricarica WEB		220,00
			Totali	220,00

Numero postepay sequestrata	Conto corrente/postepay da cui è avvenuta la ricarica in frode	Intestatario conto corrente/postepay frodato	Data e ora dell'operazione in frode.	Importo ricarica (in euro)

¹⁹ Attivata in data 20.04.2007, presso l'Ufficio di Poste Italiane Milano 99.

²⁰ Attivata in data 20.04.2007, presso l'Ufficio di Poste Italiane Milano 55, e bloccata per utilizzo scorretto in data 21.04.2007.

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

4023600442835676 ²¹ (operazioni di ricarica)	72611684	Da identificare	21.04.2007 – 20:18	520,00
			Totale	520,00
	Data e ora prelievo in frode	Descrizione prelievo in frode	Località prelievo in frode	Importo prelievo in frode
(operazioni di prelievo)	14.06.2007 – 10:02	Rettifica accredito ricarica WEB		520,00
			Totale	520,00

In Milano e altrove, dal 10 febbraio al 1 luglio 2007

Capo O

BRADITEANU Eliodor Marius alias CODREANU Constantin alias OLARU
Gheorghe Alin alias “DORU” alias “DORIANO”
PASCU Sorin

delitto p. e p. dagli **artt. 110, 81 cpv, 615ter c.p.** perché, in concorso fra loro, con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, a mezzo di connessioni internet provenienti dai portatili in loro uso, accedevano abusivamente (utilizzando le credenziali precedentemente acquisite tramite attività di *phishing*) al sistema informatico di *home banking*, protetto da misure di sicurezza, dei seguenti correntisti di Poste Italiane

4023600418451961 GIUDICE CARMELO
4023600423984618 CORRADINI CLAUDIO
4023600432351262 DAQUINO MARCO
4023600420975460 CALCATERRA MICHELE
4023600445434147 CECCHI FRANCESCA
4023600413469877 SARAGAGLIA ANDREA
4023600422378135 CAVOZZA DAVIDE
4023600421884265 LANDRI SIMONA
4023600407979691 DE PAOLA ROCCO

²¹ Attivata in data 20.04.2007, presso l'Ufficio di Poste Italiane Milano 103, e bloccata per fini cautelativi in data 21.04.2007.

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

4023600421861511 TRAGNO SANDRO
4023600413611692 BAELI ANTONINO
4023600427109766 DALBUONI GIAMPIETRO
4023600419560638 NANNI GABRIELE
FORGIONE HERNAN
4023600405666464 DARIO
GONZALEZ DZUL MARIA
4023600417753011 ARACELLY
4023600400631216 LO GERFO FRANCESCO
4023600444413407 ZINGERLE MANUEL
4023600425498252 PERFERI NICCOLO'
4023600432375618 LEONE ROBERTO
4023600408810887 VACCARO ALEXANDER
4023600415140963 RIGAMONTI PAOLO
4023600446729354 DI MARTINO CARMINE

(al fine di verificare la consistenza delle rispettive *postepay*, per poter successivamente disporre le ricariche in frode, evento questo che non si verificava dal momento che veniva accertata la presenza di importi non superiori ai 50 euro)

In Milano e altrove, in epoca prossima ed anteriore al 4 luglio 2007 (data esecuzione misura cautelare)

Capo P

BRADITEANU Eliodor Marius alias CODREANU Constantin alias OLARU
Gheorghe Alin alias “DORU” alias “DORIANO”
PASCU Sorin

delitto p. e p. artt. 110, 617*sexies* c.p. perché, in concorso tra loro, al fine di procurarsi il vantaggio di acquisire indebitamente le credenziali dei correntisti (dal momento che, tramite il link indicato con la dizione “*accedi ai servizi online di Poste.it e diventa UTENTE VERIFICATO*”, l'utente veniva indirizzato non già al richiamato sito istituzionale *www.poste.it* ma ad analogo sito allocato sul dominio *http://www.bancopostaonline.smtp.ru*), formavano falsamente, simulandone la provenienza da Poste Italiane, il contenuto della

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

seguinte comunicazione *e-mail*

Caro cliente Poste.it,

Una nuova gamma completa di servizi online è adesso disponibile !
Per poter usufruire dei nuovi servizi online di Poste.it occorre prima diventare
UTENTE VERIFICATO.

 [Accedi ai servizi online di Poste.it e diventa UTENTE VERIFICATO »](#)

L'Assistenza Clienti, dopo aver ricevuto la documentazione e averne verificato la completezza e la veridicità, provvederà immediatamente ad attivare il suo " **Nome Utente Verificato** ". Verrai informato telefonicamente di tale attivazione.

 **TELEFONO**
Numero gratuito 803.160 (dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 20).

facendone successivamente uso tramite invio massiccio agli indirizzi di posta elettronica di migliaia di soggetti italiani (raccolti in alcuni *database* ritrovati su uno dei computer in sequestro), utilizzando i computer portatili in loro uso.

In Milano e altrove, in epoca prossima ed anteriore al 4 luglio 2007 (data esecuzione misura cautelare)

Capo Q

BRADITEANU Eliodor Marius alias CODREANU Constantin alias OLARU
Gheorghe Alin alias "DORU" alias "DORIANO"
PASCU Sorin

delitto p. e p. dagli **artt. 110, 81 cpv, 61 n. 2, 615ter c.p. ,12 l. 197/91** perché, in concorso fra loro e con altre persone non identificate, con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, a mezzo di connessioni internet provenienti da computer in uso a soggetti operanti dalla Romania (in costante contatto con il BRADITEANU) ed effettuate immediatamente dopo l'acquisto delle carte ricaricabili in uso alla organizzazione e richiamate al capo G),

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

- indebitamente (avendone preventivamente acquisito le credenziali d'accesso contro il consenso del titolare, vittima del *phishing*) accedevano al sistema informatico dei titolari delle carte ricaricabili ordinanti;
- al fine di trarre profitto per sé o per altri, effettuavano operazioni di ricarica (così utilizzando indebitamente le carte ordinanti *intesa flash*, identificate con numero e nominativo del titolare, soggetto frodato), al fine di trasferire le somme ivi depositate sulle carte *intesa flash* in uso alla associazione e di prelevarne i relativi importi.

Il tutto per un ammontare totale di euro 60.659,00 in ricariche in frode.

In particolare si accertavano le seguenti operazioni di ricarica:

1) carte *intesa flash* attivate a nome di **BADIU Alexandrina Mirela**

Carta ricaricata	Soggetto frodato	Indirizzo IP da cui è avvenuta l'operazione in frode	Data e ora dell'operazione in frode.	Importo ricarica (in euro)
6762105002199646 (codice utente 3934132)	BALBI Alessandro	85.121.98.168	02.07.2007 – 18:23	3.000,00
6762105002789198 (codice utente 8824270)	CERNARI Matteo	217.221.132.99	02.07.2007 – 22:27	3.000,00
6762105000345134 (codice utente 1316456)	PAGLIAI Fabrizio	85.121.98.168	02.07.2007 – 17:52	3.000,00
6762105000345134 (codice utente 1316456)	PAOLINI Paolo	84.247.60.114	02.07.2007 – 17:52	2.155,00
6762105002199646 (codice utente 3934132)	PIZZORNO Chiara	85.121.98.168	02.07.2007 – dalle 18:31 alle 18:32	15.500,00
6762105000347999 (codice utente 1337007)	Tecnosistemi di GOLA Sante & C.	172.167.18.196	02.07.2007 – 18:19	3.000,00
6762105000343758 (codice utente 1335910)	INDELICATO Carmelo	172.173.98.144	03.07.2007 – 17:29	1.449,00

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

6762105000343758 (codice utente 1335910)	MANTEGAZZA Giovanni	84.247.60.53	03.07.2007 – dalle 17:29 alle 17:36	3.755,00
			Totali	34.859,00

2) carte *intesa flash* attivate a nome di **OLARU Gheorghe Alin**

Carta ricaricata (codice utente)	Soggetto frodato	Indirizzo IP da cui è avvenuta l'operazione in frode	Data e ora dell'operazione frode.	Importo ricarica (in euro)
6762105001999145 (codice utente 3603778)	BELOTTI Gianluca	89.40.161.76	26.06.2007 – 21:48	2.000,00
6762105001999145 (codice utente 3603778)	CANCELLIERE Peppino Augusto	89.40.161.76	26.06.2007 – 21:49	1.200,00
6762105002119016 (codice utente 3765569)	PALAZZOLO Angela	82.57.2.248	26.06.2007 – 17:16	1.000,00
6762105001999145 (codice utente 3603778)	RIZK Nagy	82.57.2.248	26.06.2007 – 20:21	3.000,00
6762105001767880	BIANCHI Angela	85.121.98.173	27.06.2007 – dalle 11:21 alle 11:24	15.600,00
6762105002119016 (codice utente 3765569)	BOZZI Gianluigi	79.1.124.149	27.06.2007 – 15:54	3.000,00
			Totali	25.800,00

In Milano e altrove, dal 26 giugno al 3 luglio 2007

* * *

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

PARTI CIVILI

1. **POSTE ITALIANE SPA** con sede in Roma, Viale Europa, 190, rappresentata da MINCATO Vittorio nato il 14 maggio 1936 a Torrebelvicino (VI), **non presente**
2. **BELOTTI Gianluca** nato il 5 giugno 1976 a Monza (MI) residente in Cinisello Balsamo (MI), Via Grandi, 9, **non presente**
3. **TECNOSISTEMI SAS DI GOLA SANTE & C.** rappresentata da GOLA Sante nato il 20 agosto 1960 a Tribiano (MI) con sede in Mulazzano (LO), Via Lago Maggiore, 41/F, domiciliato *ex lege* presso il difensore di fiducia, **non presente**
4. **MANTEGAZZA Giovanni** nato il 17 gennaio 1953 a Gorgonzola (MI), residente in Gorgonzola, Via Vivaldi, 3, **non presente**

- il difensore di fiducia della parte civile Poste Italiane S.p.A., avv. **Paola SEVERINO con studio in Roma, Via Ciro Menotti, 4, non presente, sostituito dall'avv. Angelo Nanni, come da nomina depositata all'udienza del 29 novembre 2007, presente alla lettura del dispositivo**

- il difensore della parte civile Belotti Gianluca, avv. **Massimiliano Migliara del foro di Milano, con studio in Milano, Via Losanna 29, non presente**

- il difensore di fiducia della parte civile Tecnosistemi S.a.S. di Gola Sante & C., avv. **Marcello TRABUCCHI con studio in Milano, Via Rossini, 8, non presente**

- il difensore della parte civile Mantegazza Giovanni, avv. **Gabriele Mandelli, con studio in Cernusco sul Naviglio, Via Monza 37, non presente**

* * *

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

PERSONE OFFESE DAL REATO

- 1 **BALBI Alessandro** nato il 4 aprile 1943 a Alessandria, residente in Genova, Via Albaro, 15/9, **non presente**
- 2 **CERNARI Matteo** nato il 26 gennaio 1985 a Monza (MI), residente in Monza, Via Libertà, 89/B
- 3 **PAGLIAI Fabrizio** nato il 9 gennaio 1950 a Roma, residente in Roma, Via Gino Bonich, 162, **non presente**
- 4 **INDELICATO Carmelo** nato l'11 maggio 1958 a Catania, residente in Milano, Via Mincio, 5, **non presente**
- 5 **CANCELLIERE Peppino Augusto** nato il 16 agosto 1946 a Borgomanero (NO), residente in Borgomanero, Via Torrione, 32/B, **non presente**
- 6 **PALAZZOLO Angela** nato il 21 settembre 1958 a Catania, residente in Torino, Via del Ridotto, 12, **non presente**
- 7 **RIZK Nagy Daniel Abdalla** nato il 29 dicembre 1962 a Guiza (Etiopia) residente in Roma, Via Casal del Marmo, 120, **non presente**
- 8 **BOZZI Gianluigi Enzo** nato il 3 marzo 1957 a Milano, residente in Milano, Via Tonale, 20, **non presente**
- 9 **DONATI Onide** nato il 23 ottobre 1954 a Rimini, residente in Bellaria – Igea Marina (RN), Via Cattaneo, 8/b, **non presente**

- il difensore di fiducia della persona offesa dal reato INTESA SAN PAOLO avv. Guido Carlo ALLEVA del Foro di Milano con studio in Milano, Via Vincenzo Monti, 6, **presente**

* * *

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PUBBLICO MINISTERO

Chiede riconoscersi la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro ascritti e, ritenute non applicabili le circostanze attenuanti generiche in considerazione del comportamento processuale degli imputati e delle modalità illecite della condotta, sintomo di uno spessore criminale, riconosciuta l'aggravante, ritenuto il vincolo della continuazione, calcolata la diminvente del rito, condannarsi Braditeanu alla pena di anni sei mesi sei di reclusione, Pascu alla pena di anni cinque di reclusione, Mares alla pena di anni tre di reclusione.

Chiede inoltre la confisca delle carte flash postepay, delle somme in contanti, dei computer privi di hard disk, dei telefoni cellulari, quali provento dei reati. In subordine, chiede disporsi sequestro conservativo.

Chiede l'assegnazione dei computer in sequestro agli operanti.

* * *

PARTE CIVILE POSTE ITALIANE S.P.A.

Chiede accertarsi la penale responsabilità degli imputati Mares, Braditeanu e Pascu in ordine ai fatti loro rispettivamente ascritti, condannarli alla pena che sarà ritenuta equa, nonché al rimborso delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile Poste italiane S.p.A., quantificate nella nota che si allega, ed al risarcimento dei danni subiti dalla stessa parte civile in conseguenza dei reati commessi, nella misura in cui il Giudice vorrà liquidarli con valutazione equitativa ai sensi dell'articolo 1226 codice civile, ovvero pronunciando condanna generica e rimettendo le parti davanti al giudice civile, ai sensi dell'articolo 539 comma 1 c.p.p.

* * *

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

PARTE CIVILE BELOTTI GIANLUCA

Chiede condannarsi gli imputati Braditeanu Eliodor Marius, nato a Vallea (Romania) il 26.4.1974 e Pascu Sorini, nato ad Alexandria (Romania) il 9.5.1985 per i reati loro contestati, per i quali è intervenuta la costituzione di parte civile (reati G, H, Q della richiesta di rinvio a giudizio emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in data 13.11.2007) e ascritti, alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale Illustrissimo.

Chiede altresì la condanna dell'imputato al risarcimento del danno da quantificarsi in euro 4000,00, oltre a interessi e rivalutazione, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale per il fatto di cui ai capi di imputazione da liquidarsi alla predetta parte civile.

Chiede la condanna dell'imputato al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva a favore della parte civile da determinarsi in euro 2000,00, pari all'entità della somma sottratta dal prevenuto con la transazione oggetto di cui al capo Q di imputazione e denunciata dallo stesso con atto del 28\6\2007 presentato al Commissariato di Sesto San Giovanni (Milano).

Chiede che la eventuale concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena sia subordinato al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso ai sensi dell'articolo 165 Codice Penale.

Conseguentemente chiede altresì la condanna, come da nota allegata, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute nella presente fase dalla costituita parte civile.

* * *

PARTE CIVILE TECNOSISTEMI S.A.S. DI GOLA SANTE & C.

Riconosciuta la penale responsabilità dei signori Braditeanu Eliodor Marius alias Condreanu Costantin alias Olaru Gheorghe Alin alias Doru alias Dorianò e Pascu Sorin, condannare gli stessi alla pena che sarà ritenuta di giustizia e, conseguentemente, condannare gli stessi, in via solidale tra loro, al risarcimento del danno che si indica in euro 3000,00, oltre al danno morale da liquidarsi in via equitativa, nonché al pagamento delle spese ed onorari di costituzione di parte civile, come da nota spese già agli atti.

* * *

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

PARTE CIVILE MANTEGAZZA GIOVANNI

Affermarsi la responsabilità di tutti gli imputati (Braditeanu Eliodor Marius alias Condreanu Constantin alias Olaru Gheorghe Alin alias Doru alias Dorian e Pascu Sorin) in ordine ai reati loro contestati nel decreto di citazione a giudizio condannandoli per quanto di ragione alla pena che apparirà giusta ed equa.

Condannare tutti gli imputati in via solidale al risarcimento del danno pari ad euro 3.755,00 per danno patrimoniale ed euro 3755,00 per danni morali, esistenziali ed alla vita di relazione, od alla maggiore e minore somma che verrà accertata nel giudizio o ritenuta equa e di giustizia dall'Ufficio

Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo.

Con vittoria di spese.

* * *

DIFESA BRADITEANU

Chiede in via preliminare che vengano espunti dalla memoria del pubblico ministero tutti gli atti di indagine datati 29 novembre 2007 che riguardano Braditeanu, poiché la richiesta di abbreviato impone un giudizio allo stato degli atti.

Chiede che sia emessa una sentenza di non luogo a procedere per incompetenza territoriale dell'A.G. di Milano, con trasmissione degli atti a Como ed in subordine a San Remo, quale ultimo luogo certo in cui si è manifestata l'azione.

Chiede nel merito che venga dichiarata insussistente l'ipotesi di reato di cui all'articolo 416 Codice Penale contestata al capo g.

In subordine, riqualificata l'imputazione in termini di partecipazione, ritenuta l'ipotesi di cui all'articolo 640 ter Codice Penale, assorbente di tutte le altre ipotesi di reato contestate, ritenuta insussistente l'aggravante di cui all'articolo 4 legge 146\2006, concesse le circostanze attenuanti generiche, chiede in principalità l'assoluzione ex articolo 530 comma 2 Codice Procedura Penale.

Chiede in subordine il minimo della pena, ritenuta l'ipotesi di cui all'articolo 640 ter Codice Penale.

Insiste per la restituzione di quanto sequestrato limitatamente al contenuto dell'istanza già in atti.

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Chiede in ogni caso che la misura della custodia cautelare in carcere venga revocata o in subordine sostituita con quella meno affittiva degli arresti domiciliari in Tavernerio, Via Roma 16, ove vivono la moglie ed il figlio minore.

* * *

DIFESA PASCU

Chiede che sia emessa sentenza di non luogo a procedere per incompetenza territoriale, chiede che sia pronunciata sentenza di assoluzione dal reato associativo in quanto non sussiste, in subordine per non avervi partecipato, in subordine che sia riconosciuto il ruolo di partecipe.

Chiede per quanto riguarda le altre ipotesi di reato che vengano qualificate come frode informatica e che vengano verificate le ipotesi di procedibilità.

Chiede in ogni caso la assoluzione da reato di cui al capo Q.

Chiede l'esclusione di tutte le aggravanti contestate, oltre al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Chiede altresì la restituzione dei beni in sequestro, ad eccezione delle memorie del computer, e delle schede telefoniche.

* * *

DIFESA MARES

Chiede che sia emessa sentenza di non luogo a procedere per incompetenza territoriale.

Per il delitto di cui al capo g) chiede in principalità che sia emessa sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto o con ogni altra formula del Giudice.

Quanto ai delitti di truffa sub capo h) circoscritti alle carte postepay di Mares, in principalità chiede che sia emessa sentenza di assoluzione in quanto il fatto non sussiste o con altra miglior formula del Giudice.

In via subordinata, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati a questi ascritti, individuato il delitto più grave in quello contestato al capo g), concesse le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza o, a tutto voler concedere, di equivalenza, rispetto alle circostanze aggravanti contestate, operato l'aumento per la continuazione, ed operato l'abbattimento per la scelta del rito, condannare il Mares a pena quanto più prossima al minimo, con il beneficio della sospensione condizionale.

Si richiama all'istanza di dissequestro che deposita chiedendone l'accoglimento.



MOTIVI DELLA DECISIONE

La rara efficacia con la quale il fenomeno criminale oggetto del presente procedimento è descritto in termini generali nella premessa dell'ordinanza con la quale il 29 giugno 2007 il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale Ordinario di Milano ha provveduto sulla richiesta di adozione di misure cautelari avanzata dal pubblico ministero consiglia di richiamare tale trattazione per introdurre la verifica della impostazione d'accusa nella causa contro BRADITEANU, PASCU e MARES che hanno chiesto di essere giudicati nelle forme del rito abbreviato.

“La presente indagine, condotta dalla Procura di Milano e svolta grazie ad accertamenti assai complessi, vista la materia trattata, svolti con grande impegno dal Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Milano, costituisce forse il primo tentativo di affrontare in modo organico sul piano investigativo ed anche contestando reati associativi il fenomeno delle organizzazioni criminali dedite sistematicamente all'attività di phishing. Con il termine **phishing** in linea generale si intende il “furto di identità” effettuato in danno di utenti del sistema home banking tramite e-mail contraffatte nel mittente e tramite siti civetta bene architettati con l'obiettivo finale di dirottare i fondi degli utenti su carte prepagate o conti nella disponibilità degli associati.

Nel campo delle frodi informatiche il tentativo di forzare il sistema centrale di un istituto di credito contenente i dati relativi a migliaia di utenti è un compito arduo e quasi impossibile per la stragrande maggioranza dei pirati informatici. E' molto più semplice attaccare i singoli clienti del servizio *web*.

Questo per un duplice motivo: innanzitutto le tecnologie utilizzate rendono più semplice nascondere le proprie tracce ed evitare di essere rintracciati; in secondo luogo l'utente medio non possiede le capacità necessarie per proteggersi da attacchi e per riconoscerli qualora si presentassero.

Mediante il phishing il pirata informatico invece di attaccare un istituto di credito e quindi affrontare parecchi livelli di sicurezza e di sistemi di rilevazione di effrazione digitale, sceglie invece la strada più sgombra dell'attacco al singolo individuo, normalmente privo anche delle più basilari conoscenze e tecnologie di protezione.

Nasce così quella nuova e relativamente recente **branca della pirateria online che prende appunto il nome di phishing**. La parola *phishing*, perfetta assonanza con la parola inglese *fishing* (pescare), deriva dall'utilizzo di un messaggio di posta elettronica per



“pescare” password e dati finanziari nel mare degli utenti Internet. In pratica farli “abboccare all’amo” rendendo possibile il “furto” della loro identità telematica.

I gradini con i quali la truffa informatica è portata a compimento e che corrispondono al “ciclo di vita” del phishing secondo le sue modalità più comuni possono così essere sintetizzati.

La **preparazione dell’attacco informatico** inizia innanzitutto tramite la registrazione da parte dei “tecnici” dell’associazione di domini e l’appoggio a server che saranno utilizzati per inviare le e-mail contraffatte e per acquisire così le informazioni riservate, host server che normalmente si trovano all’estero²² nel quadro quindi di un’attività che assume frequentemente le vesti di un vero e proprio **crimine transnazionale** e può essere mezzo di finanziamento anche della criminalità organizzata.

La seconda fase e cioè quella della **propagazione dell’attacco** si innesca stabilendo un contatto virtuale con le possibili vittime e cioè inviando, secondo la logica dello spamming, decine di migliaia di e-mail in cui il mittente assume le sembianze di una banca, di una società finanziaria o di un ente sfruttando il dato statistico secondo cui tra la moltitudine dei destinatari ve ne è certo un considerevole numero in rapporto, tramite il servizio di home banking, con quella banca o quell’ente.

Il sistema si basa quindi sul concetto di **mail-spoofing** termine con cui si designa la possibilità di inviare posta elettronica con il nome di terzi (assumendo le sembianze di una banca, di una finanziaria, o di un ente pubblico appunto) possibilità tecnica ignara alla maggior parte degli utenti che quindi non si insospettiscono.

Mediante tale trucco, l’autore dell’illecito spedisce messaggi di posta elettronica a qualunque nome e titolo, creando un messaggio artefatto ma calibrato, in genere prendendo a modello una reale comunicazione di servizio di una banca o di un ente diretta agli utenti.

L’attaccante è in grado spesso di imitare alla perfezione non solo l’impostazione grafica del messaggio di posta elettronica ma anche, con poco sforzo, il tenore linguistico e lessicale di una comunicazione standard che l’utente finale è abituato a vedersi recapitare sulla sua posta elettronica.

Il funzionamento della truffa si basa essenzialmente su tecniche di manipolazione psicologica e di “social engineering” (ingegneria sociale) nel senso che gli ideatori della stessa sfruttano a proprio vantaggio le comodità derivanti dal sistema di home banking che consente di evitare con pochi click di recarsi presso la banca e riempiono la **falsa e-mail di contenuti che corrispondono ai timori o alle aspettative dell’utente medio**.

In particolare nella finta comunicazione si cattura e si manipola l’attenzione dell’utente comunicando l’esistenza di improvvisi problemi o disguidi che comportano l’immediata comunicazione alla banca dei propri dati proprio per procedere a successive modifiche della password. In altri casi la falsa e-mail contiene l’offerta di opportunità o di nuovi

²² Nell’organizzazione e pianificazione delle attività di phishing si sono specializzati, come risulta anche dalla presente indagine, soggetti provenienti da Paesi dell’ex-est europeo ed in particolare dalla Romania.



servizi che devono essere colte subito comunicando immediatamente i propri dati.

In altri casi ancora la falsa e-mail ha un contenuto paradossale ma non per questo non funzionante in quanto segnala la necessità di aggiornare subito i propri dati proprio per impedire gli attacchi e le frodi di fantomatici phishers che sarebbero già sotto attenzione da parte della banca.

In ogni caso se la vittima si lascia convincere o è comunque presa da un meccanismo di automatismo o di distrazione, risponde all'attacco proprio così come gli autori dello stesso si attendono **cliccando sul link** presente sulla falsa e-mail.

A questo punto **l'azione di pirateria informatica raggiunge il risultato** in quanto cliccando sul link proposto **la pagina che viene caricata non è quella "istituzionale" della banca** come l'utente crede **ma quella di un sito *web clone* creato ad arte²³** per consentire all'ideatore dell'illecito di sottrarre e memorizzare le informazioni fornite dagli utenti ignari: informazioni riservate e confidenziali quali in genere il nome utente (*user id*) e la *password*.

A questo punto il **furto di identità** si è compiuto e i dati forniti dall'utente "pescato" sono normalmente sufficienti per realizzare il vantaggio economico della truffa. Infatti possono servire per acquistare prodotti via internet a spese dell'ignaro utente oppure per trasferire somme dal conto o da carte di credito dell'utente stesso su conti o carte di credito appositamente preparate dai phishers.

Si ricordi che il sistema dell'home banking italiano **non consente bonifici verso l'estero se non a seguito di specifici controlli** che farebbero venire alla luce la truffa e ciò spiega la ragione per cui gli organizzatori dell'attività illecita oggetto della presente indagine, pur provenendo dai Paesi dell'ex Est europeo ed avendo le proprie basi all'estero, hanno avuto la necessità, per portare a termine i prelievi, di far attivare da parte di complici, in genere italiani, nel caso in esame soprattutto carte postepay di Poste Italiane e cioè dello stesso ente cui apparentemente erano attribuibili le e-mail contraffatte.

In favore di esse devono quindi essere disposti con le password illecitamente acquisite i bonifici in frode, anche considerando, quale vantaggio ulteriore, che il passaggio, pur ripetuto, di somme tra conti all'interno della stessa banca o dello stesso ente risulta in linea generale più agevole dando adito a meno sospetti.

La Procura della Repubblica di Milano sta dalla primavera del 2005 sviluppando indagini e tecniche investigative finalizzate a contrastare tale fenomeno che ha interessato per la prima volta in Italia, a partire dagli inizi del 2005, il sistema di *home banking* di diversi istituti di credito...Alla fine del 2006, sono aumentate le frodi, sempre legate ad una precedente furto di identità tramite *phishing*, relative alle carte prepagate ed, in particolare,

²³ Si noti, anche a fini preventivi, che normalmente i siti clone possono essere distinti dai siti ufficiali in quanto le loro pagine non sono pagine "protette". Nella barra degli indirizzi del browser l'indirizzo non comincia <https://> ma con <http://> e nella parte bassa della pagina non compare il lucchetto giallo cliccando sul quale è possibile visualizzare il certificato di protezione del sito.

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

trattandosi di quelle più diffuse in Italia, alle **cd. carte *postepay* emesse da Poste Italiane**.

Occorre quindi premettere una breve illustrazione del funzionamento delle carte *postepay*.

La Carta *Postepay* prepagata è uno strumento di pagamento/prelievamento abilitato ad operare su due circuiti: Postamat e Visa Electron e viene offerta alla clientela nella versione “Standard” riservata alla clientela maggiorenne e nella versione “Junior” dedicata ai minori di età.


Una delle caratteristiche che rendono il prodotto in parola differente dalle altre carte di credito è che può essere rilasciata al richiedente, anche se quest’ultimo non è titolare di conto corrente.

La carta *Postepay* emessa da Poste Italiane è una carta di debito che reca sul fronte

1. Il nome della stessa;
2. Il logo del circuito interno Postamat;
3. L’Issuer Poste Italiane;
4. Il logo del circuito internazionale “Visa Electron”;
5. Il PAN carta composto da sedici cifre divise a gruppi di 4;
6. la data di scadenza;

La carta a tergo presenta:

7. la banda magnetica, indispensabile per l’effettuazione di operazioni in modalità elettronica (pagamenti a mezzo terminali POS o prelievamenti di contante a mezzo ATM);
8. la banda serigrafica scrivibile per l’apposizione della firma del titolare;
9. il codice di tre cifre (CVV2), richiesto in alcune transazioni effettuate sul canale Internet.



TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

La carta *Postepay* è una carta prepagata emessa da Poste Italiane in due diverse tipologie:

1. *Standard*: può essere richiesta da qualsiasi cliente maggiorenne, correntista e non, in qualsiasi .P del territorio nazionale, dietro presentazione di un documento d'identità in corso di validità, del codice fiscale e previa compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo.

2. *Junior* : è rilasciata, dietro richiesta di uno dei genitori o del tutore che sottoscrive in qualità di "Richiedente" il modulo di richiesta, al cliente minorenni che abbia compiuto almeno 10 anni di età. Sia il Richiedente che il titolare minorenni devono essere provvisti di un documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale (il tutore dovrà inoltre esibire il decreto di nomina in copia autentica di cui dovrà essere acquisita copia agli atti dell'Ufficio).

La carta *Postepay* versione Standard è soggetta ai seguenti limiti:

1. Plafond minimo per abilitazione all'atto dell'acquisto della carta € **5,00**
2. Plafond massimo che può raggiungere la carta € 2.000 – dal 1 marzo 2007 il Plafond è di 3000 €
3. Limite prelievo giornaliero € 250
4. Limite pagamento giornaliero:
5. € 3.000 (a valere sulla disponibilità della carta)

La carta *Postepay* versione *Junior* è soggetta ai seguenti limiti:

1. Plafond minimo per abilitazione all'atto dell'acquisto della carta € 5,00
2. Plafond massimo che può raggiungere la carta € 1.000
3. Limite prelievo giornaliero € 100
4. Limite pagamento giornaliero € 150 (a valere sulla disponibilità della carta)

Come fase iniziale del meccanismo illecito (cfr. documentazione inviata da Poste Italiane in data 9.2.2007 ed intitolata: "*Attacco Phishing ai danni del servizio BANCOPOSTAONLINE di Poste Italiane del 1 gennaio 2007*"), vi è sempre l'invio della mail di *phishing*.

Se ne riportano alcuni esempi assai esemplificativi:



Posteitaliane



Caro cliente Poste.it,

Una nuova gamma completa di servizi online è adesso disponibile !
Per poter usufruire dei nuovi servizi online di Poste.it occorre prima diventare **UTENTE VERIFICATO**.
BancoPostaonline
☑ [Accedi ai servizi online di Poste.it e diventa UTENTE VERIFICATO »](#)
postepay
L'Assistenza Clienti, dopo aver ricevuto la documentazione e averne verificato la completezza e la veridicità, provvederà immediatamente ad attivare il suo " **Nome Utente Verificato** ". Verrai informato telefonicamente di tale attivazione.

Posterisponde Contact Center
☎ **TELEFONO**
Numero gratuito **803.160** (dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 20).

 **Prepariamo le vostre spedizioni,**

© Poste Italiane 2006 | [contattaci](#) | [privacy](#) | [mappa del sito](#) | [personalizza visualizzazione](#) | Partita IVA 01114601006



Egregio utente,

Il reparto sicurezza della nostra banca le notifica che sono state prese misure per accrescere il livello di sicurezza dell'online banking, in relazione ai frequenti tentativi di accedere illegalmente ai conti bancari.

Per ottenere l'accesso alla versione più sicura dell'area clienti preghiamo di dare la sua autorizzazione.

[Fare click qui per andare alla pagina dell'autorizzazione](#)

La preghiamo di trattare le nuove misure di sicurezza con la massima serietà e di esaminarle bene immediatamente.

**Distinti saluti,
Il reparto sicurezza**



Come detto, la ***e-mail che funge da esca*** appare all'utente come se fosse inviata da Poste Italiane con account *info@poste.it*.

L'oggetto della stessa appare essere *“Per utilizzare i nuovi servizi di Poste.it è necessario identificarsi!”*, seguito dall'indirizzo di email dell'utente finale cui essa è indirizzata.

Il testo scritto in italiano invita l'utente finale, attraverso il *link*²⁴ fornito, ad inserire le proprie credenziali di internet banking e della carta *postepay* per usufruire di asseriti nuovi servizi offerti da Poste italiane.

Nello specifico, tale *link* indirizza invece la vittima ad una pagina parte di un **sito clone**, contenente il logo di Poste Italiane ed alcuni campi in cui l'utente è invitato ad inserire tutti i propri dati e precisamente: 1^ step - Nome Utente, Password; 2^ step - dati relativi alla carta *Postepay*; 3^ step – codice dispositivo conto Bancoposta, come di seguito meglio illustrato:

²⁴ Trattasi di apposito indirizzo di altro sito internet: l'estensione di tale indirizzo può essere immediatamente evidente oppure sottesa ad una apposita frase del testo (che, nelle pagine *.html* come quelle in esame, con un semplice *click* su di essa consente l'automatico reindirizzamento all'indirizzo sottostante: nella *e-mail* di *phishing* riportata come esempio il link è sotteso alla frase *“Accedi ai servizi online di Post.it e verifici il suo account”*).



- Servizi online
- Scopri i servizi online
- Negozi online
- Registrazione
- Accedi ai servizi online
- Codice di attivazione
- Utenti pre-registrati
- Hai dimenticato la password?
- Privacy
- Sicurezza dei dati

Accedi a Poste.it

Per poter usufruire dei servizi online di Poste.it occorre prima identificarsi. Inserisci negli appositi spazi il tuo nome utente e la password.

Privati **Business**

Servizi on line **Privati**

Nome utente

Password

Accedi

Per utilizzare i servizi online e in caso di mancato accesso o non funzionamento dei servizi è necessario:

verificare il corretto inserimento del nome utente e della password. Il nome utente va inserito come nome.cognome più l'eventuale estensione (mario.rossi-1234) richiesta durante la registrazione. La password va inserita rispettando la sequenza di caratteri maiuscolo o minuscolo come inseriti in fase di registrazione o in occasione dell'ultimo cambio.

verificare che il browser consenta connessioni e accetti i cookie della sessione;

eseguire periodicamente la pulizia dei file temporanei e dei cookie;

verificare le proprietà data/ora e fuso orario del computer.

- Carte postepay
- Saldo
- Lista movimenti
- Ricarica carta
- Bollettino
- Ricariche telefoniche
- ...BancoPostaonline

Misure di sicurezza

Stiamo eseguendo la regolare manutenzione delle nostre misure di sicurezza. Il tuo account e' stato scelto a caso per questa operazione, pertanto visualizzerai una serie di pagine di verifica dell'identità. Se ha una carta Postepay vi preghiamo di voler verificare la sua identità immettendo nei sottostanti campi i dati richiesti. Caso Lei non dovesse avere una carta Postepay lasciate i campi in bianco e cliccare su continua. La protezione della sicurezza dei tuoi dati e' di fondamentale importanza per noi e ci scusiamo per gli eventuali disagi.

Carta postepay o postepay gift ordinante

Nome Completo:

E-mail:

Numero della carta postepay:

Scadenza mm/aa: /

CW2/CVC2:  [Visualizza la posizione del codice CW2/CVC2 sulla carta >](#)

Continua ➡

Dopo aver immesso i dati richiesti, premendo sul tasto continua, la vittima viene



indirizzata ad una pagina relativa a siti clone (artificiosamente creati in precedenza, come detto, ai fini di porre in essere la complessiva condotta illecita), contenente il logo di Poste Italiane e nel caso specifico il codice dispositivo del conto Bancoposta, come di seguito meglio illustrato:

A seguito dell'impossessamento delle credenziali di accesso ai danni dei legittimi titolari, è possibile per il *phisher* porre in essere disposizioni via internet volte a far confluire **somme di denaro presenti sul conto corrente Bancoposta delle vittime o comunque sulle carte *postepay* ad esso abbinata (cd. carte ordinanti)** verso le carte *postepay* acquisite dalla associazione criminale.

L'utilizzo fraudolento delle carte *postepay* può quindi essere riassunto sotto un duplice profilo ovvero:

- **da *postepay* a *postepay***: in tale tipologia di truffa le *postepay* vengono utilizzate in maniera "bilaterale". Invero, in questo caso, si ha l'acquisizione in frode delle credenziali²⁵ della carta *postepay* cd. "ordinante" ovvero "ricaricante" dalla quale, successivamente, vengono prelevati fraudolentemente i fondi presenti e accreditati su altra *postepay* nella disponibilità dell'organizzazione criminale;

²⁵ Fornite all'organizzazione criminale incautamente dal titolare della stessa Postepay.



- da conto corrente a *postepay*: in questa fattispecie di truffa l'organizzazione criminale, una volta acquisite in frode le credenziali di accesso ai servizi di *home banking*, dispone dei veri e propri bonifici dal conto corrente della vittima sulle carte *postepay* in suo possesso.



Caro utente,
per motivi di sicurezza la
invitiamo a cliccare sul link e
reinsere i suoi codici
d'accesso.

<http://www.poste.it>



TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Secondo i dati forniti da Poste Italiane con la integrazione di denuncia querela del 9 maggio 2007, da gennaio ad aprile 2007 si sono registrate transazioni in frode, sui conti correnti Bancoposta e/o sulle carte *postepay* ad essi abbinati, per un importo complessivo di 830.000 euro (di cui 280.000 recuperate nell'attività di monitoraggio e prevenzione interna all'ente).

Occorre altresì rilevare che, nel primo trimestre del 2007, gli attacchi di *phishing* contro Poste Italiane hanno rappresentato l'87,11 % degli attacchi complessivi a enti italiani (fonte: rapporto del primo trimestre 2007 sul fenomeno del *phishing* in Italia approntato dal centro Antiphishing Italia, in atti)".

2. LE INDAGINI PRELIMINARI

Il 10 ottobre 2006, presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Milano, veniva depositata querela²⁶ contro ignoti dal legale rappresentante di Poste Italiane Società per Azioni²⁷, nella quale si segnalava che a partire dal mese di marzo 2005 numerosi clienti di Poste Italiane avevano ricevuto una comunicazione di posta elettronica che falsamente indicava quale mittente Poste Italiane S.p.A., contenente la richiesta di invio, tramite apposito collegamento inserito nel testo della comunicazione, dei codici di accesso ai servizi on line del Conto Banco Posta o della Carta prepagata Postepay.

Tali comunicazioni recavano segni distintivi propri del logo Poste Italiane ed avevano una configurazione grafica e cromatica molto simile a quella che veniva normalmente presentata sui siti aziendali rivolti alla clientela; ciò all'evidente scopo di trarre in inganno i destinatari ed assicurarli sulla attendibilità della provenienza della richiesta.

Assumeva Poste Italiane che l'invio di e mail esca si era purtroppo ripetuto anche nel periodo immediatamente precedente la proposizione della querela, (in vero, secondo l'informativa inoltrata dal Nucleo di Polizia Tributaria di Milano il 20 settembre 2006, una volta acquisite le identità, i codici identificativi, le passwords e i codici dispositivi di titolari di conto Banco Posta o di carte prepagate postepay, gli ignoti mittenti del messaggio di richiesta avevano poi utilizzato tali dati per compiere transazioni finanziarie a danno di tutti coloro che, subito l'inganno, avevano risposto alla comunicazione esca).

²⁶ Poste Italiane si sarebbe poi costituita parte civile. La querela, in una con le successive integrazioni, è dimessa ai fogli 463 e seguenti del Volume I degli atti trasmessi dal pubblico ministero.

²⁷ Tale atto garantisce, a prescindere dalla concorrente condizione rappresentata per la imputazione di truffa dalla sussistenza delle aggravanti contestate, la procedibilità dei delitti, tra quelli contestati, che figurano procedibili a querela di parte. Altre querele sono in volume XII e risultano allegate alla annotazione riepilogativa del 15 ottobre 2007.

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Il legale rappresentante di Poste Italiane chiedeva pertanto che il Procuratore della Repubblica, all'esito delle indagini, identificati gli ignoti malfattori, volesse esercitare l'azione penale per i reati commessi con riferimento ai fatti accertati, con particolare riferimento alle fattispecie di cui agli articoli 485, 491 bis, 615 ter, 615 quater, 640, e 640 ter del Codice Penale.

In virtù dei controlli attivati dagli Inquirenti del Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Milano in collaborazione con l'ufficio prevenzione frodi di Poste Italiane veniva segnalata²⁸ - il 9 febbraio 2007 - la presenza, presso l'ufficio postale Milano 96, ubicato in Via Novara 31, del cittadino rumeno Gulea Cornel Lucian, il quale cercava insieme ad un connazionale di incassare il saldo di una carta prepagata postepay (la numero 4023600442032613) da lui attivata il 6 febbraio precedente, sulla quale erano immediatamente confluite ricariche (ritenute sospette dal Servizio di Sicurezza di Poste Italiane, che, quindi aveva provveduto a bloccare la carta postepay²⁹) eseguite da altri titolari di carte postepay; la carta postepay in questione presentava quindi un saldo ben superiore a quello iniziale, pari ad euro cinquantacinque, allorquando, il 9 febbraio Gulea, evidentemente conscio dei problemi che avrebbe potuto incontrare per l'incasso, si era presentato all'ufficio postale di Via Novara, come si evince dalla annotazione del 14 febbraio 2007, in possesso di una denuncia di smarrimento della propria carta postepay.

Tra il 20 ed il 22 febbraio altri clienti di Poste Italiane subivano attacchi di phishing: il compendio di tali azioni criminose era confluito su carte postepay attivate da cittadini italiani residenti in Milano; ebbene, parte dei fondi sottratti ad una delle predette persone offese, Walter Bardi, era stata convogliata su tre carte postepay attivate da Sali Angelo Renato, il quale si presentava, il 27 febbraio successivo, in altro ufficio postale di Milano con l'intenzione di acquistare un numero significativo di carte postepay, ricevendo un rifiuto da parte dell'impiegato; analogo rifiuto otteneva il suo accompagnatore, poi identificato per Scarselletti Stefano³⁰, il quale tentava a sua volta l'acquisto di carte postepay. Poiché Scarselletti – oramai monitorato – si recava in altro ufficio postale ove acquistava cinque carte postepay e lasciava un recapito telefonico (l'utenza mobile 339\8598490) era possibile attivare immediatamente operazioni tecniche di intercettazione, i cui esiti erano altamente positivi³¹, in quanto si individuava in tal modo un cittadino rumeno, poi identificato per Leonda Marian Dan – utilizzatore dell'utenza mobile 331\4481141, anch'essa sottoposta ad analoghi controlli – il quale dava indicazioni a Scarselletti circa le persone cui far intestare le carte prepagate da utilizzare successivamente in modo fraudolento: a tal proposito non sarà inutile segnalare

²⁸ Cfr. la comunicazione di notizia di reato del 14 febbraio 2007, Volume I atti pubblico ministero, fogli 72 e seguenti.

²⁹ La documentazione relativa alla carta postepay e il riepilogo delle transazioni registrate erano inoltrate alla Procura della Repubblica il 9 febbraio 2007 dal Servizio di Sicurezza di Poste Italiane (cfr. volume I atti pubblico ministero, fogli 90 e seguenti).

³⁰ Cfr. la annotazione del 27 febbraio 2007, in Volume I atti pubblico ministero, fogli 172 e seguenti.

³¹ Cfr. la annotazione 6 marzo 2007, in Volume I atti pubblico ministero, fogli 178 e seguenti.

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

che le cinque carte acquistate da Scarselletti erano successivamente individuate tra quelle impiegate per sottrarre indebitamente ad altro cliente di Poste Italiane, Pezone Fabrizio, la rilevante somma di euro 50.320,00.

Il successivo svolgersi delle indagini preliminari avrebbe condotto ad elevare, fra gli altri, al Leonda ed allo Scarselletti una imputazione di associazione per delinquere³².

Di ben maggior rilievo, ai fini che qui occupano, risulta senza dubbio essere un altro attacco di phishing segnalato nello stesso turno di tempo agli operanti della Guardia di Finanza..

Come si evince infatti dalla annotazione del 26 febbraio 2007³³, erano state indicate ben quarantanove transazioni fraudolente avvenute per il tramite di due carte postepay (numeri 4023600442099679 e 403600442099810) entrambe attivate il 19 febbraio precedente, ed intestate ad un altro cittadino rumeno, identificato per Coman Vasile Franco Marian, residente in Parma, Via Passo di Badignana 8.

L'elenco riepilogativo delle transazioni fraudolente, che segue, dimostra che il fatto era stato commesso ai danni di ben quarantasette diversi correntisti di Poste Italiane:

Data/ora	Ordinante	nr carta ordinante	nr carta beneficiario	importo	Ip
20/02/2007 19.27	GIANFRANCO.GHIZOLFI	4023600430849408	4023600442099679	€ 109,00	217.200.173.201
20/02/2007 19.30	DANIELE.TOMBA	4023600412109565	4023600442099679	€ 100,00	217.200.173.201
20/02/2007 19.32	FABRIZIO.MAMINO	4023600410974135	4023600442099679	€ 101,00	217.200.173.201
20/02/2007 19.34	MARCO.MERELLI	4023600422584245	4023600442099679	€ 107,00	217.200.173.201
20/02/2007 19.36	DOMENICO.BOCCASILE	4023600425888304	4023600442099679	€ 119,00	217.200.173.201
20/02/2007 19.37	ELEONORA.PIRAS	4023600420718191	4023600442099679	€ 120,00	217.200.173.201
20/02/2007 19.39	RENATOPIERO.CACCIALANZA	4023600416135830	4023600442099679	€ 112,00	217.200.173.201
20/02/2007 19.41	MARTA.GILLI	4023600400318913	4023600442099679	€ 130,00	217.200.173.201
20/02/2007 19.42	CLIOCECILIA.BULGARELLA	4023600419214012	4023600442099679	€ 135,00	217.200.173.201
20/02/2007 19.45	LAMBERTO.CORSI	4023600441701705	4023600442099679	€ 130,00	217.200.173.201
20/02/2007 19.47	CARLO.LUCCHETTA-KARL	4023600422949240	4023600442099679	€ 130,00	217.200.173.201
20/02/2007 19.48	ANTONIO.CRISTINO	4023600413827603	4023600442099679	€ 165,00	217.200.173.201
20/02/2007 19.50	IVAN.CAMPAGNOLO	4023600418659969	4023600442099679	€ 149,00	217.200.173.201
20/02/2007 19.52	MARCO.DELLAPATRONA	4023600431774654	4023600442099679	€ 170,00	217.200.173.201
20/02/2007 19.56	GIORGIO.BENELLI-4BE8	4023600419048170	4023600442099679	€ 205,00	217.200.173.201
20/02/2007 19.58	ANTONINO.BARILA	4023600429076054	4023600442099679	€ 210,00	217.200.173.201

³² Cfr. sul punto la annotazione riepilogativa dell'undici giugno 2007, ai fogli 1 e seguenti del Volume VI degli atti trasmessi dal pubblico ministero.

³³ Cfr. Volume I atti pubblico ministero, fogli 165 e seguenti, ove si trova, in allegato, la tabella riepilogativa delle transazioni che è riportata nel testo del presente provvedimento.

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

20/02/2007 20.03	CALOGERO.TAGLIARINI	4023600414859134	4023600442099679	€ 210,00	217.200.173.201
20/02/2007 20.05	MARIANTONIETTA.MARS IGLIA	4023600431012212	4023600442099679	€ 189,00	217.200.173.201
20/02/2007 20.07	MARILENA.FIENGA	4023600430712705	4023600442099679	€ 265,00	217.200.173.201
20/02/2007 20.10	MANUEL.MASOCH	4023600416941468	4023600442099679	€ 130,00	217.200.173.201
20/02/2007 20.12	MANUEL.MASOCH	4023600416941468	4023600442099810	€ 105,00	217.200.173.201
20/02/2007 20.15	O'TELLO.VANNI	4023600406623118	4023600442099810	€ 100,00	217.200.173.201
20/02/2007 20.16	LORENZO.FABIANI-1982	4023600424781070	4023600442099810	€ 290,00	217.200.173.201
20/02/2007 20.18	FAUSTO.GOLINELLI	4023600421831332	4023600442099810	€ 305,00	217.200.173.201
20/02/2007 20.21	DANIELE.GALVANI	4023600431227075	4023600442099810	€ 490,00	217.200.173.201
20/02/2007 20.23	ANGELA.RIGHETTO	4023600422079477	4023600442099810	€ 610,00	217.200.173.201
20/02/2007 20.29	ANDREAFEDERICO.CICE RI	4023600441844034	4023600442099810	€ 734,00	217.200.173.201
20/02/2007 20.31	FABRIZIO.ABBIATI-2810	4023600441092147	4023600442099810	€ 98,00	217.200.173.201
20/02/2007 20.32	ALVISE.VENUDA	4023600418691103	4023600442099810	€ 81,00	217.200.173.201
20/02/2007 20.34	MAURIZIO.VENTURINO	4023600433865567	4023600442099810	€ 92,00	217.200.173.201
20/02/2007 20.36	DOMENICO.MANCINO- EXAM	4023600427781630	4023600442099810	€ 80,00	217.200.173.201
20/02/2007 22.17	MARZIO.CASERINI	4023600406705626	4023600442099679	€ 1.965,00	217.201.102.116
20/02/2007 22.20	MAURO.BARBIERI-MB10	4023600432630806	4023600442099679	€ 825,00	217.201.102.116
20/02/2007 22.22	SEBASTIANO.BOVI	4023600417810977	4023600442099679	€ 79,00	217.201.102.116
20/02/2007 22.24	STEFANO.RATINI	4176310423385551	4023600442099679	€ 76,00	217.201.102.116
20/02/2007 22.27	BARBARA.BIONDI-1972	4023600433190248	4023600442099679	€ 10,00	217.201.102.116
20/02/2007 22.30	FEDERICO.COLLA-H48D	4023600408685826	4023600442099810	€ 1.500,00	217.201.102.116
20/02/2007 22.57	ANTONIO.PETRUCCELLI- 2710	4023600413316037	4023600442099810	€ 100,00	217.201.83.34
20/02/2007 22.58	ANTONIO.PETRUCCELLI- 2710	4023600413316037	4023600442099810	€ 50,00	217.201.83.34
20/02/2007 23.03	FLORIANA.COSTA	4023600416485284	4023600442099810	€ 50,00	217.201.83.34
20/02/2007 23.09	MARCO.PERROTTA-K333	4023600441458744	4023600442099810	€ 70,00	217.201.83.34
20/02/2007 23.12	SAVERIO.AIOLFI	4023600416137000	4023600442099810	€ 75,00	217.201.83.34
20/02/2007 23.14	STEFANO.BERNUZZI	4023600416338400	4023600442099810	€ 75,00	217.201.83.34
20/02/2007 23.17	CATIA.COZZATELLI	4023600407074774	4023600442099810	€ 69,00	217.201.83.34
20/02/2007 23.19	FABIANO.DESTE-BABO	4023600426735975	4023600442099810	€ 69,00	217.201.83.34
20/02/2007 23.20	LORENZO.URAS	4023600406951147	4023600442099810	€ 67,00	217.201.83.34
20/02/2007 23.22	GIORGIO.PERROTTA-0123	4023600421664931	4023600442099810	€ 60,00	217.201.83.34
20/02/2007 23.23	MARIO.BORZACCHIELLO	4023600428855029	4023600442099810	€ 53,00	217.201.83.34
20/02/2007 23.25	GENNARO.MEROLLA	4023600423590563	4023600442099810	€ 50,00	217.201.83.34

Naturalmente, tutti i quarantasette presunti ordinanti gli accrediti in favore delle carte postepay attivate dal Coman Vasile avevano negato di aver impartito le relative disposizioni.

Come è fatto palese dalla tabella riepilogativa dianzi riportata, la annotazione del 26 febbraio evidenziava gli indirizzi IP, 217.200.173.201, 217.201.102.116 e 217.201.83.34, tutti assegnati all'Internet Service Provider Telecom Italia Mobile S.p.A.,

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

dai quali risultavano essere state effettuate le connessioni per le operazioni di ricarica fraudolente.

Gli operanti, pertanto, si facevano a chiedere alla autorità giudiziaria, nella annotazione indicata, l'autorizzazione ad acquisire i files di log.

Con nota del 20 marzo 2007³⁴ la Guardia di Finanza riferiva al pubblico ministero che i dati trasmessi il 14 marzo precedente dalla TIM Italia avevano consentito di accertare che le connessioni internet attraverso le quali erano state realizzate le ricariche fraudolente in danno delle citate quarantasette persone erano state, tutte, effettuate dalla medesima utenza cellulare, la numero 333\7625729, la quale risultava essere intestata ad un cittadino greco, Azzarra Philaretos.

Solo successivamente veniva individuato il reale utilizzatore dell'utenza, un altro cittadino rumeno, inizialmente identificato per Codreanu Costantin (come risulta dalla annotazione 4 aprile 2007 degli operanti³⁵), per il quale il Requirente disponeva immediatamente l'iscrizione a modello 21: le conversazioni telefoniche captate sull'utenza intestata ad Azzarra facevano ritenere agli inquirenti di aver individuato – oltre a quello coordinato dal Leonda – anche un secondo gruppo criminale, al cui vertice risultava essere proprio il Codreanu, che appariva in diretto contatto con soggetti operanti in Romania, ritenuti responsabili della realizzazione delle e mail esca, successivamente inoltrate ai clienti di Poste Italiane.

Gli esiti delle operazioni tecniche di intercettazione autorizzate dal Giudice per le Indagini Preliminari consentivano, grazie ad una conversazione dell'undici aprile 2007, intrattenuta con una agenzia assicurativa (in virtù della quale si risaliva altresì ad una seconda utenza telefonica nelle disponibilità del cittadino rumeno, la numero 328\1906246³⁶), anche l'esatta identificazione, nell'odierno imputato Braditeanu, del Codreanu, siccome gli operanti riferivano nella annotazione del 24 aprile 2007.

Tra gli interlocutori di Braditeanu, veniva individuato un certo "Sorin", che disponeva della utenza italiana 339\7122587 e di una utenza mobile rumena, avente il numero 0040\729769106, quest'ultima maggiormente utilizzata per accordarsi con il suo interlocutore in merito ai traffici illeciti per cui è causa: gli operanti allegavano alla nota per il pubblico ministero del 24 aprile 2007 una conversazione telefonica tra i due, il cui contenuto deponesse per l'elaborazione in fieri di una strategia criminale e per accordi in ordine ad un prossimo viaggio in Italia dello stesso Sorin³⁷.

³⁴ Cfr. Volume I atti del pubblico ministero, fogli 186 e seguenti.

³⁵ Cfr. Volume I atti del pubblico ministero, fogli 216 e seguenti.

³⁶ Braditeanu aveva sottoscritto presso la Gan Assicurazioni, una polizza per la vettura Porsche da lui utilizzata ed intestata alla moglie Braditeanu Daniela. All'atto della stipula, oltre alla già nota utenza 333\7625729, l'imputato aveva fornito anche una seconda utenza mobile, la numero 328\906246, indicata nel testo.

³⁷ La conversazione, allegata sub 6 alla annotazione del 24 aprile 2007 (volume I atti pubblico ministero), fogli 271 e seguenti, intercorreva tra Braditeanu e Sorin alle ore 10.27 del 23 aprile 2007. Sulla telefonata si ritornerà in seguito, in punto a disamina dell'imputazione associativa.

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Con l'annotazione del 15 maggio 2007³⁸ i militari del Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Milano erano in grado di comunicare al pubblico ministero le esatte generalità anche del Sorin, identificato compiutamente nell'odierno imputato Pascu Sorin, nato in Romania il 9 maggio 1985 e residente in Tavernerio di Como, Via Cesare Battisti 6: infatti in una telefonata con Braditeanu, Sorin aveva annunciato il proprio arrivo a Milano giovedì 3 maggio, e nel volo, individuato grazie alle informazioni captate dalla conversazione, risultava tra i prenotati tale Pascu Sorin: del resto, a conferma della esattezza della identificazione del Pascu, dalla consultazione degli archivi informatici SDI del Ministero dell'Interno emergevano tracce documentali di un controllo effettuato in data 11 maggio 2007 da una pattuglia dell'Arma dei Carabinieri, che aveva identificato, tra gli occupanti di una autovettura Audi 3 intestata a Braditeanu Daniela, il marito di quest'ultima, Braditeanu Eliodor Marius, e, per l'appunto, Pascu Sorin. Risultava fra l'altro che Pascu avesse a propria disposizione una ulteriore utenza, anche essa utilizzata per le conversazioni con Braditeanu, la numero 340\6520355, intestata a Toma Nicolae.

Con l'annotazione del 18 giugno 2007³⁹, i militari della Guardia di Finanza riferivano circa la individuazione di altro interlocutore del Braditeanu, Mares Laurentius, cittadino rumeno intestatario della utenza 388\9288284, utilizzata per i contatti tra i due: in particolare, segnalavano gli operanti la rilevanza di una conversazione del 7 giugno 2007, intervenuta alle ore 22.46, nella quale Braditeanu informava Mares della possibilità di porre in essere attività di phishing anche ai danni di clienti di Banca Intesa: i due interlocutori convenivano sulla necessità di accendere un conto corrente a Gardone Val Trompia, o a Sarezzo, nel mentre che, attraverso altra persona qualificatasi come John⁴⁰, con la quale pure era in contatto telefonico, Braditeanu attendeva di entrare nella disponibilità di dati e codici relativi a conti correnti di clienti di tale Istituto di credito.

Nelle annotazioni inoltrate alla Procura della Repubblica in data 11 giugno⁴¹ e 26 giugno 2007⁴² i militari della Guardia di Finanza davano conto rispettivamente dei ruoli degli indagati che avevano individuato come partecipi del sodalizio che ritenevano diretto da Braditeanu, nonché dei primi significativi dati trasmessi (il 18 giugno 2007) dal Servizio di Sicurezza di Poste Italiane a proposito dell'estratto conto delle due carte postepay intestate al Coman Vasile⁴³.

Venivano indicati quali associati a Braditeanu e Pascu il predetto Coman Vasile, Toma Nicolae, Baltas Laurentius, e Badiu Alexandrina Mirela.

³⁸ Cfr. Volume I degli atti del pubblico ministero, fogli 296 e seguenti.

³⁹ Cfr. Volume I degli atti del pubblico ministero, fogli 390 e seguenti.

⁴⁰ Sui contatti telefonici di Braditeanu con John si veda altresì una seconda annotazione di data 18 giugno 2007, dimessa ai fogli 377 e seguenti del Volume I degli atti trasmessi dal pubblico ministero.

⁴¹ Cfr. fogli 1 e seguenti del Volume VI degli atti trasmessi dal pubblico ministero.

⁴² Cfr. Volume I degli atti trasmessi dal pubblico ministero, fogli 397 e seguenti.

⁴³ Cfr. l'allegato 1 alla annotazione 25 giugno 2007, fogli 400 e seguenti del Volume I degli atti del pubblico ministero.

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

In vero, le conversazioni captate grazie alle operazioni tecniche di intercettazione avevano condotto anche alla individuazione di una donna, la Badiu Alexandrina appunto, che era risultata deputata al materiale prelievo dei proventi illeciti, previo utilizzo delle postepay.

A differenza delle precedenti ipotesi, rientranti nei casi di trasferimento in frode da conti correnti a carte postepay, nella fattispecie si riscontravano trasferimenti diretti da carte postepay a carte postepay.

Quanto all'analisi dell'estratto conto delle carte postepay intestate al Vasile, era emerso che il compendio criminoso era praticamente pari al danno (euro 11.100 su un ammontare di euro 11.214), tanto che si richiedevano cautele reali nei confronti del Braditeanu, utilizzatore della utenza abbinata agli IP delle connessioni relative a tali frodi, e proprietario di autovetture di lusso sebbene fosse privo di qualsiasi attività lavorativa lecita. Fra l'altro, si riferiva nella annotazione del 26 giugno della individuazione di un conto corrente acceso con il numero 10142 presso la filiale di Erba della Banca San Paolo dal Braditeanu, ove erano confluiti parte dei proventi della attività di phishing.

Seguivano i provvedimenti di cautela personale e reale adottati dal giudice per le indagini preliminari.

In particolare, a Braditeanu Marius Eliodor e Pascu Sorin veniva (come risulta dai fogli 46 e seguenti del volume XII degli atti del pubblico ministero) notificata l'ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari applicativa della custodia cautelare in carcere in data 5 luglio 2007. Il successivo 7 luglio 2007 veniva invece eseguita la separata ordinanza con la quale identica misura cautelare era stata disposta anche nei confronti di Mares Laurentius (poi scarcerato in forza di provvedimento del Tribunale del Riesame di Milano).

L'esito delle indagini esperite su quanto era stato sequestrato agli imputati, e soprattutto al Braditeanu⁴⁴, in occasione della esecuzione delle misure cautelari formava oggetto (oltre che di numerose informative interlocutorie anche) della annotazione riepilogativa del 15 ottobre 2007 (fogli 74 e seguenti del volume XII degli atti trasmessi dal pubblico ministero).

Innanzitutto, i risultati degli accertamenti sulle 47⁴⁵ carte postepay sequestrate al Braditeanu effettuati dal Servizio Sicurezza di Poste Italiane, e trasmessi alla Guardia di Finanza il 6 luglio 2007, evidenziavano le transazioni in frode contestate ai capi H e seguenti dell'imputazione. Riprendendo i dati ricevuti (che sono allegati alla informativa riepilogativa sub 17, ai fogli 899 e seguenti del volume XII degli atti trasmessi dal pubblico ministero) gli operanti li elaboravano al paragrafo 2

⁴⁴ Il dettagliato processo verbale di sequestro è dimesso ai fogli 995 e seguenti del volume XII degli atti trasmessi dal pubblico ministero.

⁴⁵ Cfr. l'allegato 17 alla annotazione riepilogativa del 15 ottobre 2007 del Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Milano, versato ai fogli 899 e seguenti.

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

dell'informativa, ove venivano indicati il numero della singola carta postepay sequestrata, i conti correnti da cui erano avvenute le ricariche in frode, l'intestatario del conto corrente frodato, gli estremi temporali delle singole operazioni, e l'importo delle ricariche. Tutti questi dati sono stati riportati nella rubrica, in epigrafe al presente provvedimento, al capo H per quanto riguarda la intestazione e le vicende delle carte postepay, ai capi I, L, ed M per le operazioni in frode. Avendo in questa sede segnalato le fonti dalle quali i dati sono stati incontestabilmente tratti nel corso delle indagini preliminari⁴⁶ può alla rubrica definitiva farsi rinvio (fermo restando che i dati che riguardano le prime due carte intestate al Coman Vasile sono stati già indicati nelle pagine che precedono per l'importanza che tale fatto processuale ha rivestito nello sviluppo delle indagini preliminari medesime), (e) con riserva di affrontare nuovamente il problema in sede di verifica definitiva della impostazione di accusa, anche sub specie di qualificazione giuridica dei fatti.

Merita solo segnalare che tra gli intestatari delle carte postepay sequestrate al Braditeanu, oggetto della disamina che precede, oltre al medesimo Braditeanu (anche per il tramite di false generalità) e alla Badiu, figurano anche l'imputato Mares Laurentius e Belleri Siro, la posizione del quale è stata separata, e che, richiesto in data otto ottobre 2007 dagli operanti circa le due carte, tra quelle sequestrate al Braditeanu, che figuravano a lui intestate, le numero 4023600446025274 e 4023600446025266, dichiarava di aver attivato tali carte circa sei mesi prima presso l'Ufficio Postale di Sarezzo su richiesta proprio del Mares, cui le aveva peraltro subito dopo consegnate.

Il Servizio di sicurezza di Poste Italiane – per vero – trasmetteva altresì anche i dati relativi all'utilizzo illecito di altre due carte postepay, **non sequestrate a Braditeanu** in occasione dell'esecuzione della misura cautelare, e tuttavia intestate a due tra le persone che avevano attivato le carte postepay rinvenute in possesso del Braditeanu medesimo, e precisamente Chirila Rares e Badiu Alexandrina. Tali carte, rispettivamente rubricate al numero 4023600443146370 (attivata il 19 marzo 2007 presso l'Ufficio Postale 11 di Parma e bloccata per utilizzo scorretto il 26 marzo successivo dopo che erano stati prelevati oltre 11100 euro) e al numero 4023600444076519, sono anch'esse indicate nella contestazione a Braditeanu e Pascu elevata al capo H.

Ai fogli 162 e seguenti del volume XII degli atti del pubblico ministero è versata una nota degli operanti che riferivano i numeri e gli intestatari delle SIM card di gestori di telefonia mobile nazionale sequestrate nel corso della esecuzione della misura cautelare: a Pascu erano state sequestrate le seguenti carte SIM: 331\5642424, 339\7122587, 333\7626793, 339\2479937, 338\9566488, 333\7626269, 340\9306213, 340\6520355. Al Braditeanu erano invece state sequestrate le carte SIM 349\4672420, 349\6195376, **333\7625729**, 331\4481141.

⁴⁶ Le comunicazioni del Servizio di Sicurezza di Poste Italiane sono versate ai fogli 294 e seguenti del volume XII degli atti trasmessi dal pubblico ministero.

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Da ultimo, ma non per importanza, gli esiti degli accertamenti del Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni della Lombardia, nonché le notizie provenienti da Banca Intesa⁴⁷ e, per incarico di quest'ultima, da SETEFI⁴⁸, documentavano ricariche in frode per un importo complessivo di euro 34.859 sulle carte prepagate Intesa Flash attivate da Badiu Alexandrina e contestate sub 1Q) della rubrica definitiva⁴⁹ nonché consentivano di stabilire che le date della attivazione di tali carte erano comprese tra il 29 luglio 2005 ed il 6 giugno 2007; riferivano altresì gli operanti del Gruppo Pronto Impiego di Milano della Guardia di Finanza nella Informativa riepilogativa del 15 ottobre 2007 che **“tutti i codici utenti assegnati alle carte in parola sono gli stessi riportati sulle carte di specie sequestrate durante la perquisizione in casa del Braditeanu Eliodor Marius” in occasione delle esecuzione del provvedimento restrittivo adottato dal Giudice per le Indagini Preliminari di Milano. Ciò vale anche per le carte Intesa Flash sequestrate presso Braditeanu recanti codice utente 8536544 e 4225670 e segnalate da Banca Intesa come intestate a Fedeles Sorin con numeri 6762105002743599 e 6762105002316604.** Durante quella perquisizione era stato poi sequestrato un documento falso recante la fotografia del Braditeanu e riportante i dati anagrafici di

⁴⁷ Volume XII degli atti del pubblico ministero, fogli 238 e seguenti. Intesa comunicava che la carta prepagata Intesa Flash numero 6762105002199646 intestata a Badiu Alexandrina Mirela era stata emessa il 29 settembre 2006 e bloccata il 3 luglio 2007 per smarrimento\furto; la carta 6762105002789198 intestata a Badiu Alexandrina Mirela era stata emessa in data 6 giugno 2007 e bloccata il 3 luglio 2007 per smarrimento\furto; la carta 6762105000345134 intestata a Badiu Alexandrina Mirela era stata emessa in data 29 luglio 2005 e bloccata per smarrimento\furto in data 3 luglio 2007; la carta numero 6762105002793776 intestata a Badiu Alexandrina Mirela era stata emessa l'otto giugno 2007 e bloccata per smarrimento\furto il 3 luglio 2007; la carta numero 6762105000347999 intestata a Badiu Alexandrina Mirela era stata emessa il 29 luglio 2005 e bloccata per smarrimento\furto il 3 luglio 2007; la carta numero 6762105000343758 intestata a Badiu Alexandrina Mirela era stata emessa in data 29 luglio 2005 e bloccata per smarrimento\furto in data 4 luglio 2007; la carta numero 67622105002743559 intestata a Fedeles Sorin era stata emessa in data 19 aprile 2007 e bloccata per smarrimento\furto in data 11 giugno 2007; la carta numero 6762105002316604 intestata a Fedeles Sorin era stata emessa in data 27 ottobre 2006 ed era stata bloccata per smarrimento\furto in data 11 luglio 2007; la carta numero 6762105002119016 intestata a Olaru Gheorghe Alin era stata emessa in data 24 agosto 2006 e bloccata per smarrimento furto in data 27 giugno 2007; la carta numero 6762105001999145 intestata a Olaru Gheorghe Alin era stata emessa in data 17 luglio 2006 e bloccata per smarrimento\furto in data 27 giugno 2007.

⁴⁸ Volume XII atti del pubblico ministero, fogli 284 e seguenti.

⁴⁹ In particolare, la carta numero 6762105002199646 era stata ricaricata il 2 luglio 2007 di euro 3000 in danno di Balbi Alessandro, e l'indirizzo IP dal quale era avvenuta l'operazione in frode era 85.121.98.168; la carta era stata altresì ricaricata in pari data di euro 15.500 in danno di Pizzorno Chiara e l'indirizzo IP dal quale era avvenuta l'operazione in frode era il medesimo; la carta numero 6762105002789198 era stata ricaricata in data 2 luglio 2007 di euro 3000 in danno di Cernari Matteo e l'indirizzo IP dal quale era avvenuta l'operazione in frode era 217.221.132.99; la carta numero 6762105000345134 era stata ricaricata il 2 luglio 2007 di euro 3000 in danno di Pagliai Fabrizio e l'indirizzo IP dal quale era avvenuta l'operazione in frode era 85.121.98.168; era stata altresì ricaricata in pari data di euro 2.155 in danno di Paolini Paolo e l'indirizzo IP dal quale era avvenuta l'operazione in frode era 84.247.60.114; la carta numero 6762105000347999 era stata ricaricata in data 2 luglio 2007 di euro 3000 in danno di Tecnosistemi di Gola Sante & C. e l'indirizzo IP dal quale era avvenuta l'operazione in frode era 172.167.18.196; la carta numero 67621050000343758 era stata ricaricata in data 2 luglio 2007 di euro 1449 in danno di Indelicato Carmelo e l'indirizzo IP dal quale era avvenuta l'operazione in frode era 172.173.98.144, nonché di euro 3755 in danno di Mantegazza Giovanni e l'indirizzo IP dal quale era avvenuta l'operazione in frode era 84.247.60.53.

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Olaru Gheorghe Alin⁵⁰, al cui nome sono state attivate le carte Intesa Flash di cui al capo Q sub 2 della imputazione trascritta in epigrafe del presente provvedimento⁵¹. **Anche in questo caso gli operanti notavano, sempre nella informativa riepilogativa del 15 ottobre 2007, che tutti i codici utenti assegnati alle carte in parola erano gli stessi che figurano sulle relative carte Intesa flash, alcune tra quelle sequestrate all'imputato Braditeanu il 5 luglio 2007⁵².**

Tra gli oggetti sequestrati a Pascu e a Braditeanu in occasione della perquisizione compiuta in sede di esecuzione della ordinanza applicativa della misura cautelare figurano anche alcuni computer portatili, oggetto di consulenza disposta dal Requirente.

Nella relazione conclusiva (versata al volume XII degli atti del pubblico ministero, ai fogli 673 e seguenti) il consulente riferiva che l'analisi dei due elaboratori portatili in possesso del Pascu aveva evidenziato la presenza di files riconducibili ad attività di phishing relativamente a Banco Posta (pagine nella cache di navigazione, log di creazione di un sito di phishing relativamente a Banco Posta, mail, numeri di carta e account nelle aree libere del disco⁵³). In uno dei due portatili (quello di marca HP, modello Papillon DV 2000) erano stati rilevati numeri di carta e nominativi relativi ai fatti contestati ai capi I ed L. Si legge, fra l'altro, a foglio 698 del volume XII: ***per quanto concerne il capo G ed (il capo) H sono stati rilevati...una serie di riscontri relativi a siti di phishing e invio di mail di phishing aventi come oggetto Banco Poste. La ricerca ha dato esito positivo per una serie di nomi e numeri di carte riportati ai capi I, L. In particolare per i seguenti numeri di carte sono stati rilevati accessi al conto corrente on line. Tali accessi sono rilevabili ricostruendo porzioni di pagine html rinvenute nelle aree non allocate del disco fisso o in aree quali System Volume Information o Page.sys. Per ognuno dei numeri rilevati si è provveduto a ricostruire le pagine. L'accesso alle pagine di conti correnti attraverso il browser Internet ha comportato il salvataggio della pagina nella cache di navigazione. Sebbene tale cache venga cancellata, porzioni del (su) contenuto rimangono nei settori non allocati del disco fisso così come tracce possono rimanere nel file di paginazione Page.sys od in altre aree di sistema. Il metodo di ricostruzione è consistito, una volta individuato il numero di carta, nell'individuazione del codice HTML della pagina presente sul disco. La stessa***

⁵⁰ Come risulta dall'allegato 1 alla nota 23 aprile 2007 degli operanti, l'utilizzo dell'alias Olaru è confermato anche dagli atti acquisiti presso la Casa Circondariale di Pavia, ove Braditeanu è stato detenuto.

⁵¹ La carta numero 6762105001999145 era stata ricaricata il 26 giugno 2007 per euro 3000 in danno di Belotti Gianluca dall'indirizzo IP 89.40.161.76, per euro 1200 in danno di Cancelliere Peppino Augusto dall'indirizzo IP 89.40.161.76, per euro 3000 in danno di Rizk Nagy dall'indirizzo IP 82.57.2.248; la carta numero 6762105002119016 era stata ricaricata per euro 1000 in danno di Palazzolo Angela in data 26 giugno dall'indirizzo IP 82.57.2.248, e per euro 3000 in danno di Bozzi Gianluigi il 27 giugno dall'indirizzo IP 79.1.124.149; la carta numero 6762105001767880 era stata ricaricata per euro 15.600 in danno di Bianchi Angela il 26 giugno 2007 dall'indirizzo IP 85.121.98.173.

⁵² Cfr. con riferimento ai dati sui codici quanto risulta dal report di Poste Italiane versato ai fogli 199 e seguenti del volume XII degli atti trasmessi dal pubblico ministero.

⁵³ Volume XII atti del pubblico ministero, fogli 700 e seguenti.

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

pagina può essere presente sul disco più volte in funzione del numero di accessi effettuati, l'informazione inoltre può anche essere solo parziale perché presente in aree di memoria normalmente soprascritte da altri file. Le pagine così ricostruite sono state salvate in una apposita cartella Capo IL. Sono state trovate tracce parziali o complete di pagine HTML dei conti riferibili ai seguenti numeri di carta:

4023600410974135

4023600422584245

4023600431227075

4023600427781630

4023600416485284

4023600441458744

4023600407074774

4023600421664931

4023600428855029

Inoltre sono state ritrovate tracce di accessi ai conti riferibili ai seguenti account:

Floriana Costa

Catia Cozzatelli

Inoltre per l'account Catia Cozzatelli sono state ritrovate nell'area libera del disco le seguenti informazioni:

USERNAME = catia cozzatelli

PASSWORD = catia 1963

+10,76

Numero cc = 4023600407074774

Mese = 05

Anno = 2008

Cvv2 = 062

All'interno di un elenco riportante analoghe informazioni riferibili ad altri account".

La presenza di files riconducibili ad attività di phishing relativamente a Banco Posta (files relativi ad un sito di phishing, numeri di carta ed account in numerosi files) è stata rilevata nel portatile di Braditeanu (marca Flybook, modello V5).

L'esame dei files relative a mail di phishing consente di agevolmente verificare la qualità tecnica dei contenuti, sulla quale si tornerà più oltre, sub 4).⁵⁴

⁵⁴ Una verifica significativa può compiersi ai fogli 713 e seguenti del volume XII degli atti del pubblico ministero.

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

3. L'IMPUTAZIONE ASSOCIATIVA CONTESTATA AL CAPO G

Gli esiti delle operazioni tecniche di intercettazione forniscono elementi di elevata valenza probatoria ai fini della verifica della sussistenza dell'ipotesi associativa, contestata (in questa sede) a Braditeanu Eliodor Marius, Pascu Sorin e Mares Laurentius al capo G della definitiva rubrica.

Una prima conversazione merita di essere trascritta, ed è stata captata alle ore 16 del 30 marzo 2007. Braditeanu (raggiunto sull'utenza 333\7625729) è a colloquio con un connazionale in Romania: l'interlocutore (che utilizza l'utenza 0040\743776829) rassicura il nostro imputato circa la propria capacità di accreditare ingenti importi (oscillanti tra i diecimila ed i quindicimila euro al giorno) su conti correnti accesi presso Poste Italiane. A sua volta, Braditeanu assicura l'interlocutore di essere in condizione di mettergli a disposizione tutti i conti correnti che saranno necessari.

“Int.: BRADITEANU Eliodor Marius

Ut.: UOMO

Ut. 1: LALA

Ut. 1	Senti
Int.	Dimmi
Ut. 1	parla con la persona perché è qui e ti spiega lui meglio perché io non lo so
Ut.	Ciao
Int.	Sì
Ut.	sai di cosa si tratta oppure no?
Int.	so di cosa si tratta
Ut.	tu le sai fare?
Int.	con chi parlo?
Ut.	sono l'amico di Lalu
Int.	senti io ho quanti conti vuoi alle poste!
Ut.	ne hai?
Int.	ho i conti e ho anche l'on – line su di essi
Ut.	io non voglio ne conti ne on-line!, non voglio nulla. Io voglio solo sapere che al momento in cui io ti metto dentro tu vai subito e fai il prelievo, devi fare dei prelievi entro 3.000 ... lo sai no?
Int.	Sì
Ut.	in posta!

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Int.	Eh
Ut.	devi prendere i soldi dalla posta
Int.	aspetta che ti racconto io com'è! tu mi dici di fare i prelievi dal conto?
Ut.	No! no devi entrare in posta ... io ti metto sulla carta e tu vai in posta
Int.	Eh! questi io lo faccio da mesi
Ut.	e allora?
Int.	io pensavo che li potevi mettere sul conto ... io ti davo i numeri di conto e tu potevi mettermi sul conto e io facevo il prelievo dal conto.
Ut.	lasciami parlare caro! se è una cosa fattibile dimmi come si fa e io ti farò anche di quelle perché io ho anche di quelle
Int.	se tu mi metti i soldi sul conto allora
Ut.	Ascoltami! domenica hai da fare o possiamo vederci a Vienna? Io e Lulu andiamo a Vienna e ci vediamo lì
Int.	senti io sono già in vacanza, perché fino adesso sono stato in giro in Francia, in Germania e adesso lavoro solo in Italia ... se vuoi venire qui in Italia
Ut.	Eh
Int.	ma ascolta tu fai lo spam ?
Ut.	sì, sì
Int.	allora è questo che facevo anche io ... io pensavo che avevi qualche altra combinazione ... di fare ogni volta 3 ... io ho tante carte per me
Ut.	e non puoi procurare delle carte anche per me
Int.	non ho da dove ... perché non bastano a me le carte che ho ... io volevo ...
Ut.	allora bene ho io delle carte
Int.	quante ne hai?
Ut.	ne ho tante e posso metterti anche 10.000, 15,000 ogni giorno
Int.	allora se tu mi mandi delle carte io ti posso fare quanti prelievi vuoi dalla posta ... - cade la linea -

Ancora più significativo il prosieguo della conversazione. La linea viene riattivata alle ore 16.03 e i due protagonisti della telefonata si riferiscono alle carte postepay, che chiamano conti, ed alle credenziali di accesso a conti con cospicuo saldo attivo (che oscilla da 10.000 a 90.000 euro) in loro possesso.

Int.: BRADITEANU Eliodor Marius

Ut.: UOMO

Ut. 1: LALA

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Ut. 1	non ho più credito Doru
Int.	L'ho capito ... dai passami quello
Ut. 1	Eccolo
Ut.	Dimmi
Int.	allora amico se tu mi passi le plastiche io ti posso fare quanti prelievi ne vuoi perché ho da dove
Ut.	senti .. sai come è fatto quel conto composto da 16 numeri
Int.	Eh
Ut.	aspetta un attimo che te lo dico subito
Int.	tutte iniziano con 4006
Ut.	Aspetta
Int.	inizia con 402
Ut.	40236004
Int.	sì, sì 604
Ut.	6004
Int.	No, io li ho qui di fronte a me le sto guardando sono 3-4
Ut.	anche io le ho qui di fronte 023604 e poi 8
Int.	Ma sono 6004
Ut.	604
Int.	non importa va bene come dici tu
Ut.	io vedo così
Int.	allora se tu hai delle plastiche io posso fare i prelievi
Ut.	hai da dove fare i prelievi?
Int.	Sì
Ut.	ma mi dai un nome dove posso mandarti direttamente le plastiche e tu vai a ritirare subito 3.000?
Int.	Posso! allora ti spiego: io ho da dove fare i prelievi ... io ho le mie carte e ho da dove caricarle ... hai capito? .. io non ho abbastanza carte per poterle caricae
Ut.	eh allora ... anche a me servono: le carte per caricarle e uno che può andare a fare i prelievi
Int.	io la settimana scorsa ho avuto un conto di 80.000 che ho rovinato per 30.000 perché non avevo più dove caricare
Ut.	ti credo perché anche io ho avuto uno di 9.000, uno da 40.000
Int.	anche io ho uno di 95.000, uno da 10.000 ne ho parecchie ma non ho su cosa caricare e non posso ... io adesso voglio fare una altra furbizia! voglio aprire un conto e fare dei trasferimenti direttamente dal conto dello stronzo ... di prenderli da lui
Ut.	e si può fare?

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Int.	certo con la faccia tosta si può fare tutto
Ut.	se va così allora vengo con Lulu e ne parliamo
Int.	se si può ... io pensavo che tu avevi delle plastiche ... io con queste non ti posso aiutare perché non ne ho abbastanza per me ...
Ut.	Eh! è questo che dicevo anche io
Int.	io posso solo aiutarti se facciamo la cosa con i conti correnti ... eh? se hai qualcosa ... non è che per forza devi venire qui per parlare con me ... se io faccio la cosa con i conti posso parlare con lui per metterti in contatto con me ... io pensavo che tu avevi delle...
Ut.	senti ti mando io un modello con cosa ho io ... su cosa metto io ... la prendo da lì e dopo metto su quello
Int.	Eh ma scadono subito
Ut.	Sì! puoi prelevare uno, due volte Poi cambi ... cambi lo stronzo
Int.	Eh sai dopo la seconda transazione scade già la plastica
Ut.	lo so! e proprio per questo cambio ogni giorno ... lui me ne da 5-6 al mattino e io le uso in giornata
Int.	Ma hai qualcuno che te le fa?
Ut.	Sì! ... ma il problema è che non riesce a farmene quante ne voglio
Int.	Eh! vedi questo è anche il mio problema ... non ho da dove prenderne tante quante ne voglio
Ut.	Eh!
Int.	pensavo che tu sapevi qualcosa con i conti perché se avevi conti potevamo spostarli da uno conto al altro, poi ancora in un altro e alla fine nel mio conto
Ut.	sì, sì
Int.	è questo che voglio provare la prossima settimana
Ut.	Eh! se tu avevi le plastiche dove mettere io ti mettevo 10 al giorno ognuna da 10.000
Int.	Eh non si può perché queste nuove hanno il limite di 3.000
Ut.	lo so! ti mettevo 2800, 2700 2000 sai com'è.
Int.	dai che vediamo come facciamo con i conti poi ti richiamo
Ut.	Va bene ciao

Le due conversazioni che sono state appena riportate documentano in modo assai eloquente le caratteristiche e le dimensioni della attività criminale oggetto del presente giudizio: *“senti, io ho quanti conti vuoi alle poste...ho i conti e ho anche l'on – line su di essi...io pensavo che tu li potevi mettere sul conto, io ti davo i numeri sul conto e tu potevi metterli sul conto e io facevo il prelievo dal conto...io lo faccio da mesi...ascolta amico se tu mi passi le plastiche io ti posso fare quanti*

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

prelievi ne vuoi...io ho da dove fare i prelievi...io ho le mie carte e ho da dove caricarle...hai capito?...Io non ho abbastanza carte per poterle caricare...io la settimana scorsa ho avuto un conto da ottantamila che ho rovinato per trentamila perché non avevo più dove caricare”.

Dunque, l'attività che ruota intorno a Braditeanu è davvero intensa, e per saperne di più risultano assai significativi ed istruttivi i frequentissimi contatti telefonici tra lo stesso Braditeanu ed il coimputato Pascu Sorin. Nella conversazione che è stata intercettata alle ore 16.33, appena trenta minuti dopo che erano state captate le due telefonate testé trascritte, in quella stessa giornata del 30 marzo 2007, ad esempio, i due interlocutori (Braditeanu utilizzando l'utenza riportata, la numero 333\7625729, e Pascu la numero 339\7122587) affrontano il tema strategico della possibilità di operare in Spagna

Int.: BRADITEANU Eliodor Marius

Ut.: PASCU Sorin

Int.	Senti ti volevo chiedere: in merito a quel conto non lo possiamo aprire in Spagna?
Ut.	Sì! ma ho paura di non chiamare lo stronzo
Int.	No! non lo chiamano ma accorgersi ... lo chiamano di sicuro al 100%
Ut.	non chiamano?
Int.	No
Ut.	allora si può non hai visto che c'è scritto: che è internazionale è tutto possibile ...
Int.	perché ho trovato uno che ci può dare un uomo per la Spagna ... ci può fare dei prelievi lì
Ut.	che somma?
Int.	che somma? La persona va direttamente in banca e fa il prelievo
Ut.	possiamo cercare con uno di quello grande
Int.	Eh
Ut.	se tu lo conosci bene allora si può provare
Int.	sì, sì lo conosco bene!
Ut.	allora proviamo con 30-40.000, non lo so vediamo
Int.	dai che parlo con lui
Ut.	parla con lui e chiedi del conto
Int.	e che percentuale dici di dare a quello?
Ut.	Eh! al conto si da il 50%
Int.	allora gli diamo il 50%
Ut.	no ma se fa così Con i conti si fa così
Int.	va bene

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Ut.	Bene
Int.	e al limite dobbiamo dare 10 a quello che ci fa la combinazione
Ut.	allora non va bene
Int.	perché ? se metti un conto di 40.000
Ut.	si allora si può
Int.	sai che tu devi prenderli che ci sono lì e non si sa mai se ... a 100 prendi 40 ... a 50 prendi 20
Ut.	eh ...sì
Int.	hai capito
Ut.	sì, sì va bene va bene
Int.	va bene anche così ... vero? Io parlo con lui adesso e poi ci sentiamo
Ut.	L'importante è che sia una persona di fiducia ... parla con lui perché in principio va bene ... la cosa importante è di non vedere lo stronzo ...
Int.	Bene
Ut.	in 3 giorni arriva e penso che in 3 giorni quello non si accorge se la fai quando si deve fare
Int.	sì ma se la fai alla fine della settimana allora non va bene perché si tratta di 3 giorni lavorativi
Ut.	allora la fai lunedì , vedi anche tu e dobbiamo vedere qual'è il tempo che ci vuole per entrare
Int.	sì così, ma non dobbiamo entrare più su quelle?
Ut.	No!, perché io so come si fa affinché lui non veda quando entro. C'è un trucco se tu fai il log da un'altra parte lui non vede
Int.	ho capito
Ut.	ho capito il trucco e faccio così!
Int.	va bene dai che parlo adesso e poi quando arriverò in zona vengo da te
Ut.	va bene
Int.	per darti quelle perché sono pronte
Ut.	sono venute bene?
Int.	non le ho nemmeno guardate
Ut.	va bene, dai io vado fino a Como per veder cosa faccio e dopo
Int.	eh, vai a Como allora vengo più tardi verso sera
Ut.	ma tu dove sei adesso?
Int.	sono a Milano
Ut.	eh, ma fino che tu arrivi io sono a casa di sicuro perché non voglio fermarmi tanto
Int.	allora quando torni mi fai sapere
Ut.	va bene allora ciao
Int.	Ciao

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Ma già nei giorni immediatamente precedenti, si erano susseguite tra i due (sempre mediante l'utilizzazione delle utenze indicate) **telefonate di concertazione per l'organizzazione della attività illecita comune.**

Le conversazioni qui di seguito trascritte dimostrano la incessante attività criminosa dei due imputati, attività che, vale immediatamente rilevare, coinvolge molte altre persone.

Su questo tema si tornerà in seguito, sia in linea generale, sia con riferimento a posizioni specifiche, anche incidentalmente esaminate, giacché per verificare positivamente l'accusa recata nel capo G va dimostrata la struttura di un sodalizio criminale in tutti i suoi elementi costitutivi.

*) Conversazione delle ore 13.04 del 28 marzo 2007. Si fa riferimento nella telefonata ad altre persone coinvolte nella attività criminale dei due interlocutori.

Int.: BRADITEANU Eliodor Marius

Ut.: PASCU Sorin

Int.	sono sempre io ho riattaccato per sbaglio
Ut.	Si
Int.	Eh, hai fatto le foto?
Ut.	Sì, sì ho delle foto e ho fatto anche altre sia per quelle che per quella
Int.	Sai io ho uno, quello che andava a fare dei "lavoretti"
Ut.	Eh
Int.	Parlo con quello per farmi delle ...
Ut.	Cosa
Int.	Cosa hai detto?
Ut.	Non ho capito cosa hai detto
Int.	ti dicevo che sto qui ad aspettare quello... perché anche lui vuole ... quello che doveva andare con Zerbi al lavoro
Ut.	Eh! Vuole anche lui?
Int.	Sì e anche l'altro che devo incontrare domani
Ut.	Eh (ridendo)
Int.	Cazzo non so come fare per riposare anche io un po'
Ut.	Cosa posso dirti.. io sto a casa e riposo (ride)
Int.	Cazzo
Ut.	Sai ieri ho dormito quasi tutto il giorno
Int.	Eh ieri ho dormito dalle 8 di sera fino alle 9 del mattino
Ut.	Eh (ride)

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Int.	12 ore ... Va bene allora se hai fatto le foto passerò da te questa sera per prenderle
Ut.	Allora va bene
Int.	Ciao
Ut.	Ciao

***) Conversazione delle ore 11.11 del 29 marzo 2007. Pascu è prodigo di suggerimenti tecnici per Braditeanu, onde garantirgli la possibilità tecnica del prelievo.

Int.: BRADITEANU Eliodor Marius

Ut.: PASCU Sorin

Ut.	Sì
Int.	Hai chiamato?
Ut.	sì, ho chiamato prima
Int.	non ho sentito il telefono
Ut.	sono stato da questi ... dalla Questura del cazzo
Int.	e?
Ut.	mi hanno detto che devo aver la fotocopia del contratto di casa e non so che altre cazzate e dopo me lo danno subito
Int.	Eh
Ut.	e non sono più andato dopo perché devo fare la fotocopia del contratto di casa e non so ...
Int.	ma non è da te il contratto di casa?
Ut.	sì, sì, ma devo compilare un formulario con te ... veramente la potevo fare anche io perché non era chissà cosa ma ...
Int.	allora perché non vieni da me
Ut.	perché non avevo più la voglia ... sai che devo andare anche alla posta ... fino a che ora è aperta la posta?
Int.	fino alle 2
Ut.	allora va bene perché faccio in tempo
Int.	Bene
Ut.	senti ma se fai il trasferimento solo da uno non cade ... ho fatto un trasferimento da quello... ho trasferito 2.000 ieri da una ed è anche adesso funzionante ... non ci sono problemi
Int.	se è così facile allora
Ut.	no è successo nulla
Int.	eh dai che sono qui a prendermi le gomme
Ut.	sono arrivate le gomme?
Int.	sì da tanto ma dovevo prendere i cerchioni

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Ut.	sono belli?
Int.	Sì.. cazzo sono usati perché non voglio pagare altri soldi per cerchioni nuovi
Ut.	eh vanno bene lo stesso
Int.	poi devo andare da (incomprensibile) ho un sacco di problemi
Ut.	eh devi fare quelle
Int.	Si
Ut.	va bene allora ci sentiamo più tardi
Int.	va bene ciao
Ut.	Ciao

Le telefonate che si riportano qui di seguito sono state invece captate il 30 marzo 2007, rispettivamente alle ore 13.41 e alle ore 14.30. Nella prima gli imputati affrontano il problema di un conto che presenta un cospicuo saldo attivo, ma decidono di munirsi di un numero adeguato di carte postepay prima di prosciugarlo (*“perché quello è troppo grande e lo roviniamo per nulla”*). Non mancano accenni ad un programma di sviluppo della comune attività criminale (*“ma di quelle blu non si possono fare più?...io pensavo di andare la prossima settimana ad aprire altre due...faccio un altro conto, mi registro sul sito con un altro conto con un codice fiscale diverso per vedere se me lo accetta...devo andare a Milano per prendere quelle cose che ho fatto...farò alcune europee da avere per dopo Pasqua...1000 o 2000 e mail per entrare...non potevano essere tutte rovinare...ci deve dare altre carte”*), accenni che si intensificheranno nella conversazione, già riportata, tra Braditeanu e Pascu, e captata, nella stessa data, alle ore 16.33. Nella seconda telefonata vi sono poi, come spesso accade nei contatti telefonici tra i due, consigli tecnici di Pascu a Braditeanu.

Int.: Pascu Sorin

Ut.: Braditeanu Eliodor Marius

Ut.	sono andato per nulla a Vicenza, sai ho trovato solo due di quelle . Due non ci sono più perché gli stronzi hanno cambiato la ... e cazzo
Int.	ma non hai chiamato questa mattina?
Ut.	sì ma la persona non mi ha detto nulla. Sai lui nemmeno ha fatto il prelievo perché doveva esserci ancora un'altra , la quinta non è più stata buona perché hanno fatto già la denuncia , o lo smarrimento ... ma di quelle blu non si possono fare più?
Int.	quale blu?
Ut.	quelle del conto
Int.	eh no lo so ... ma possiamo ricaricare il conto
Ut.	eh no perchè è suo ... quello è suo ... dovresti vedere come sono andate le cose con la posta ma non importa ...

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Int.	come? dimmi!
Ut.	quella da 200.. non te la ricordi ? hanno ritirato tutto quanto perché è bloccata c'è una denuncia scritta
Int.	e lui ha detto che l'aveva persa...
Ut.	sì io adesso vado via da qui ... ci sono due, più una fanno tre.. non facciamo nulla con queste
Int.	va bene allora dobbiamo lasciare tutto per dopo Pasqua
Ut.	No! ed è per questo che dobbiamo prima raccogliere ...
Int.	sì perché quello è troppo grande e lo roviniamo per nulla
Ut.	Certo
Int.	è uno spreco!
Ut.	sì io pensavo di andare la prossima settimana di aprire altre due
Int.	ascolta ma il codice fiscale deve essere buono o può essere falso perché ieri quando sono andato nessuno lo ha guardato mi ha scritto lei sul foglio e dopo mi ha dato subito la carta
Ut.	è possibile che si possa farcela anche con uno fasullo
Int.	devo vedere oggi ... mi voglio registrare sul sito e vedo come va perché avevo messo un codice fiscale fasullo
Ut.	non penso che ti darà..
Int.	perchè non ti chiede il numero della carta devi scrivere solo il nome cognome e il codice
Ut.	e che nome hai messo?
Int.	con il mio nome
Ut.	ma è una cosa automatica allora
Int.	voglio solo vedere se mi accettano il codice
Ut.	non è possibile mettere un altro codice
Int.	No... uno fatto su internet
Ut.	allora metti un altro
Int.	certo faccio un altro conto mi registro sul sito con un altro conto con un codice fiscale diverso per vedere se me lo accetta
Ut.	io voglio andare la prossima settimana per fare altre due.. quattro e poi...
Int.	cazzo non ne vale la pena di rovinare questo per così poco per solo due ...
Ut.	e questo che ti dicevo anche io sono venuto fin qui e ...
Int.	sei andato per nulla
Ut.	si sono venuto per nulla
Int.	se sapevamo andavamo dopo Pasqua ... ma se lui non ti ha detto nulla ...
Ut.	si non mi ha detto nulla perchè se me lo diceva ...
Int.	No... no... non ne vale la pena perché solo roviniamo quella per nulla
Ut.	va bene sai ero curioso di quello con Real perché se si può fare è una cosa

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

	facile .. sai pensavo ieri che se ti fai il conto ti fai il codice ed è fatta
Int.	se non si può fare la combinazione ...
Ut.	sei pazzo.. ascoltami c'è un'altra cosa che si potrebbe fare
Nota dei militari operanti:	-omissis – Braditeanu racconta la conversazione avuta con il suo amico dalla Romania
Ut.	quando parti per la Romania?
Int.	la prossima settimana
Ut.	se vuoi puoi partire già da adesso perché non facciamo più nulla
Int.	devo vedere cosa posso ...
Ut.	perché restare qui ?
Int.	neanche lì... non ho nulla da fare
Ut.	dai che ci sentiamo domani
Int.	ascolta a me però serve anche la fotocopia del permesso di soggiorno di Dana
Ut.	va bene
Int.	allora fammi una copia domani è sabato allora...
Ut.	dai che compro un'altra stampante e faccio ..
Int.	anche io devo comprarmi un'altra stampante perché se devo stampare qualcosa non posso con questa che ho
Nota dei militari operanti:	- omissis - Segue conversazione in merito alla stampante
Ut.	devo andare a Milano per prendere quelle cose che ho fatto
Int.	sono molto curioso di vedere come sono venute
Ut.	poi devo andare anche da quello in albergo per mandarlo a fanculo perché non mi ha risposto sul messenger
Int.	nemmeno a me ha risposto
Ut.	a me ha risposto dopo che gli ho lasciato un messaggio chiedendogli di avvisarmi quando entra on-line e mi ha detto di passare oggi
Int.	eh di sicuro ha detto anche agli altri... perchè non è possibile.. non potevano essere tutte rovinate.... ci deve dare altre
Ut.	cosa ti deve dare?
Int.	altre carte vaffanculo è uno stronzo

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Ut.	dai che ci sentiamo
Int.	dai che farò alcune europee.. da avere dopo Pasqua.. per fare anche noi qualcosa .. sai 1.000 o 2.000 e-mail per entrare.. qualcosa di quello che serve a noi
Ut.	dai va bene
Int.	parla con lui.. ciao
Ut.	Ciao

Int.: BRADITEANU Eliodor Marius

Ut.: PASCU Sorin

Int.	Sì
Ut.	sei sulla strada ... puoi parlare?
Int.	Sì
Ut.	ascolta tu a che nome hai quel indirizzo ... hai ancora quell' indirizzo?
Int.	Sì
Ut.	dai che ti mando qualcosa ti faccio qualcosa di buono, con nome con tutto
Int.	cosa?
Ut.	una card con il nome anche
Int.	con cosa? Su cosa?
Ut.	su passport (fonetico)
Int.	e funziona?
Ut.	sì , funziona l'ho fatto io adesso ... ho provato adesso! ma io non posso controllarlo da me; devo fare con un altro nome perché con il mio non si può
Int.	con il Conto Corrente
Ut.	sì va bene è l'indirizzo ?
Int.	viale Lombardia 56
Ut.	viale Lombardia 56 la città?
Int.	Mariano Comense
Ut.	Mariano Comense tutto attaccato?
Int.	no Mariano Comense
Ut.	Comense
Int.	22026
Ut.	22026 Como?
Int.	Sì
Ut.	ok , te la faccio adesso Sai è proprio buona ... buona
Int.	Eh

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Ut.	e puoi mettere dentro... anche così come facevamo noi
Int.	Senti.. ma mi sembra che va bene anche con il netleter (fonetico) con la card
Ut.	anche lì ma queste sono più grandi ... ancora più grandi
Int.	vedi te
Ut.	va bene 322036
Int.	066
Ut.	066, va bene te la faccio adesso e in 3 giorni a da te
Int.	bene ... fammene più di una! fammene due.
Ut.	No! Ne faccio solo una per vedere , così se funziona poi ...
Int.	Eh , bene
Ut.	poi è anche bello perché ha anche il nome e proprio buono
Int.	va bene
Ut.	bene ci sentiamo quando vieni qui
Int.	Ciao

Nella telefonata intercettata alle ore 16.54 del 2 aprile 2007 (Braditeanu utilizza l'utenza citata, Pascu l'utenza numero 339\2479937) gli imputati si dedicano al consuntivo delle attività illecite della giornata (***“ho sistemato un pò le cose, ho radunato quello che c'era...si tratta di quelle piccole...devo raggruppare quelle piccole, quelle che facciamo noi, le metto insieme e poi le trasferisco su quelle...ho fatto più carte, sul conto ci sono oltre 5000...***), confermando così una prassi di diuturna consultazione fra loro a fini operativi. Oltre alla questione della ricorrente necessità munirsi di nuove carte postepay sulle quali dirottare i proventi della attività illecita comune, il resoconto si riferisce anche ai rapporti con Mirela, nient'altri che la coimputata Badiu Alexandrina Mirela, sulla quale diffusamente si dirà in prosieguo, allorquando dalla attività illecita la attenzione si sposterà alla ricognizione esplorativa della struttura utilizzata per tale attività, e della compagine soggettiva responsabile della medesima.

Int.: BRADITEANU Eliodor Marius

Ut.: PASCU Sorin

Ut.	eh ho visto che hai chiamato ... ero via ... hai chiamato tu no?
Int.	Si
Ut.	Perché ho dimenticato a casa il telefono?
Int.	ma dove cazzo sei stato?
Ut.	sono stato a Como e a Milano e adesso sono tornato
Int.	Eh
Ut.	Si

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Int.	Volevo parlare con te
Ut.	Parla
Int.	domani non adesso
Ut.	cosa?
Int.	si tratta di quella, Mirela che mi ha rotto i coglioni perché lei è venuta a casa non so cosa
Ut.	Eh! è pazza
Int.	almeno di fare in modo che ... non ha più soldi perché aveva messo tutti i soldi su quella ... e le devo mandare quella carta che ci è rimasta quella da 2000 e così fa il prelievo per recuperare almeno ...
Ut.	sì, va bene non ci sono problemi
Int.	eh è questo che volevo Abbiamo da dove metterle?
Ut.	sì, certo si trova! se me lo dicevi ieri sera ... perché ho sistemato un po' le cose ho radunato quello che c'era e le ho messe su quell'altro
Int.	ma perché cavolo tocchi sempre le cose
Ut.	No! si tratta di quelle piccole ... le ho messe solo dalle carte solo quelle piccole non le altre
Int.	ma non entrare più! lasciale stare lì dove sono
Ut.	Eh! io devo raggruppare quelle piccole quelle che facciamo noi Le metto assieme e poi le trasferisco su quelle
Int.	ma hai ancora qualcosa su quelle?
Ut.	sì, ci sono
Int.	e quante carte hai fatto?
Ut.	ho fatto più carte! sui conti ci sono oltre 5.000
Int.	perché volevo dirti anche che quella con Alin devi mettere l'indirizzo mio da qui anche su quella di Gheorghe
Ut.	su che indirizzo?
Int.	di qui da casa mia
Ut.	ma sei pazzo? Cosa vuoi che
Int.	Eh
Ut.	sei pazzo, meglio pagare 50 euro e abbiamo un indirizzo perché vuoi avere dei problemi
Int.	eh avevo ... volevo fare un cambio e così potevamo andare ancora a fare qualcosa
Ut.	no, no! è meglio se facciamo due di quelle! non va bene se le fai con l'indirizzo di casa ... con il tuo indirizzo bla bla bla non lo so ...
Int.	e tu
Ut.	se voi te ne faccio io uno falso! non con l'indirizzo di casa perché sai che non si sa mai cosa può succedere ...

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Int.	allora fai con il numero di ... dai che te lo dico su internet più tardi
Ut.	eh , è per questo che
Int.	hai delle cartelle nuove?
Ut.	cosa?
Int.	hai trovato da qualche parte delle cartelle nuove?
Ut.	no, no! ho provato ma non ne hanno più gli stronzi , ho provato a comprare dalla stazione centrale, ma non hanno voluto
Int.	Perché?
Ut.	perché sono per passare da una cartella ad un'altra, solo se passi da un numero ad un altro e bla bla bla non so cosa ... non la danno più come prima
Int.	sì, sì
Ut.	è per questo che sono andato lì ... questa è la cartella di Denisa perché io ho finito i soldi e non sono più andato a fare la ricarica e non ...
Int.	va bene
Ut.	allora quando vai su internet fammi uno squillo per parlare
Int.	va bene ciao
Ut.	bene ciao

Nella conversazione delle ore 10 del 3 aprile 2007 (Braditeanu utilizza la stessa utenza, Pascu la numero 339\7122587) Pascu riferisce di aver aperto un conto corrente a Como.

Int.: BRADITEANU Eliodor Marius

Ut.: PASCU Sorin

Ut.	Dimmi
Int.	dove sei?
Ut.	sono a casa sono arrivato adesso ... sai che quelli mi la daranno solo in 3 settimane?
Int.	in tre settimane?
Ut.	sì cavolo 3-4 settimane cavolo mentre prima le davano subito vaffanculo
Int.	eh dai che va bene
Ut.	sì va bene in ogni caso va bene, a Milano ci volevano 2-3 mesi
Int.	eh ma ti richiamano loro dovrai andare lì tra
Ut.	no mi hanno detto di andare tra 3 settimane o 4 ma di sicuro che tra 3 settimane è pronta
Int.	senti tu dove hai aperto il conto? A che agenzia ? a quella da noi?
Ut.	no a quella di Como
Int.	no perché pensavo che c'erano dei problemi perché ho visto la Finanza

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

	qui dalla nostra posta
Ut.	no, no io ho aperto a Como
Int.	bene , bene
Ut.	dai che ci sentiamo
Int.	bene ciao
Ut.	sì, sì

Nella stessa giornata del 3 aprile, alle ore 20.34, è stata dagli operanti intercettata un'altra conversazione (Pascu utilizza l'utenza 340\6520355): i due imputati ritornano sulle modalità operative dei prelievi (***“vedi tu come fai, poi lei andrà a fare il prelievo...Vanno a fare il prelievo direttamente dalla posta? Sì, dalla posta...l'importante è fare il prelievo subito”***). Emergono, oltre alla necessità di essere prudenti (***“di tanto in tanto si dovrebbero cambiare i telefoni”***), e ad ulteriori riferimenti all'attività di altre persone, coordinate dai due, anche tracce di operatività illecita a Roma.

Int.: BRADITEANU Eliodor Marius

Ut.: PASCU Sorin

Int.	Si
Ut.	senti memorizza questo numero perché è il mio nuovo numero
Int.	hai cambiato numero?
Ut.	Sì
Int.	Bene! perché proprio adesso che vai a casa?
Ut.	Perché c'era una offerta alla vodafone
OMISS IS	Nota dei militari operanti: i due soggetti parlano dell'offerta della vodafone
Int.	sai che io ho provato di fare la ricarica su questo e non funziona più
Ut.	davvero? Mi l'ha detto anche Istrate che non va più
Int.	si quelli dai marocchini non si possono più ricaricare
Ut.	dai che non fa nulla li abbiamo usati e strausati
Int.	eh sai di tanto in tanto si dovrebbero cambiare i telefoni ... io adesso ho quello del 95
Ut.	pure io
Int.	senti allora quando parti?
Ut.	stavo pensando di uscire questa sera ma mi sa che non va bene
Int.	no usciremmo dopo la Pasqua
Ut.	sì hai ragione dopo la Pasqua
OMISS	Nota dei militari operanti: conversazione in merito alla partenza di Zerbi a

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

IS	Milano
Int.	senti quando arrivi in patria mandami un numero dove sei rintracciabile
Ut.	si, si ascolta e ti volevo dire di rimandarmi i numeri perché non si sono salvati
Int.	ti li rimando questa sera
Ut.	bene e lasciali lì sul messenger perché si salvano e li troverò io lì quando apro
Int.	senti quando arriveranno quelli penso domani ci saranno 1700 – 1800
Ut.	sai solo una transazione per non succedere nulla
Int.	vedi tu come fai e poi lei andrà a fare il prelievo
Ut.	eh? Vanno a fare il prelievo direttamente dalla posta?
Int.	si dalla posta
Ut.	ma è su un altro nome
Int.	ma non ti chiedono il documento
Ut.	eh , cazzo ... sai che a Roma hanno fatto delle storie Non so
Int.	non penso, boh quando lei è alla posta tu la devi mandare e lei va subito
Ut.	e sì così va bene! bisogna prelevarli subito se no ... sai che quello mi ha detto che quando sono andati in posta quelli li hanno fatto storie ma non li hanno fermati ... se è alla prima cosa e non è mai stata fermata allora non le faranno nulla
Int.	eh sì ma è meglio se no...
Ut.	perché così la trattano come una semplice truffa non chi sa cosa
Int.	sì lo so, a me è più grave perché se ...
Ut.	e sì e per te è più grave! ed è per questo che ti ho detto di non usare più ... questa
Int.	Vedremo
Ut.	quando ti ho sentito questa mattina ho pensato subito a questo che magari sei andato a prelevare e poi gli stronzi magari hanno controllato le foto o che cavolo e..
Int.	no, no boh?
Ut.	ed erano dentro guardavano cosa?
Int.	non lo so perché ho visto solo la macchina fuori nel parcheggio
Ut.	e non sei più entrato
Int.	no non dovevo entrare
Ut.	Eh
Int.	Li ho visti solo andare lì
Ut.	eh! Io pensavo che sei andato lì per fare e ... sono venuti a..
Int.	no, no erano lì
Ut.	eh erano lì! Chi sa cosa è successo o magari sono andati solo a fare un

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

	controllo dei conti perché sai che lo fanno o che cazzo ... vaffanculo. se c'era qualcosa erano già a casa per ...
Int.	no queste cose durano ...
Ut.	ti aspettano per beccarti?
Int.	sono i controlli che durano
Ut.	eh ma da allora è passato tanto tempo non penso che ancora possono ...
Int.	no quello no!
Ut.	io parlavo di quello! da allora non è più rimasto nulla e cazzo sei stato solo una volta ... non penso che sono rimaste le foto cazzo
Int.	hai fatto quelle? Quelle nuove?
Ut.	sì, sì le ho fatte ieri sera
Int.	va bene poi quando arriveranno quelle vedremo come fare
Ut.	eh ne ho altre 2-3 e faccio anche su quelle
Int.	dobbiamo vederle!
Ut.	sai faccio una sulla mia carta e faccio in modo che mi arrivino su ... così posso controllare sai che ho una <i>postepay</i> e una <i>gift</i> e poi uno con il limite grande
Int.	eh , eh ho capito
Ut.	cazzo dobbiamo fare bene queste e dopo possiamo inserire anche quelle con l'indirizzo perché...
Int.	sì, sì
Ut.	Se... se utilizziamo una volta le buttiamo cazzo e non ci sono più problemi
Int.	sì, esatto! Va bene buon viaggio
Ut.	Anche a te e a Dana da parte mia e della Denisa
OMISS IS	Nota dei militari operanti: conversazione non inerente
Int.	dai che ti chiamerò io quando sarà il momento
Ut.	senti ma non sai più o meno quando.... per non essere ...
Int.	Dopodomani
Ut.	va bene allora sono a casa e la posso fare subito , vedi ... stabiliamo un'ora quando lei deve andare ... per essere giusto alla cassa per fare il prelievo
Int.	sì sì
Ut.	per non avere dei problemi
Int.	penso allora di fare sabato dipende da quando le arriverà il plico! aspetta oppure venerdì perché oggi
Ut.	io sabato parto vado in montagna
Int.	dove vai?
Ut.	a Bran

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Int.	lì è molto bello
Ut.	si è una cosa tradizionale si cucina molto bene l'agnello
Int.	sì, sì lo so ... sono stato anche io lì
Ut.	ed costa pochissimo 30 euro a testa
Int.	si lo so sono stato anche io ... allora fino sabato
Ut.	Sì
Int.	tu quando parti sabato?
Ut.	sì sabato
Int.	e allora come la fai la (incomprensibile)
Ut.	Dopo
Int.	va bene... in ogni caso fino sabato si farà
Ut.	va bene l'importante è fare il prelievo subito
OMISS IS	Nota dei militari operanti: conversazione riguardante alcune pietanze
Int.	ricordati di portare la patente
Ut.	si, sì e poi posso portare anche la card perché adesso mi è arrivato
Int.	senti mi sembra che devi farti anche le fotocopie degli atti ma non so se hai tempo ...
Ut.	si ma devi fare l'esame
Int.	non ci vuole più! ma hai bisogno delle copie legalizzate ed era più semplice farle in patria, non qui
Ut.	ma è obbligatorio farlo immediatamente
Int.	no entro un anno
Ut.	allora c'è tempo
Int.	un anno dalla Carta d'Identità
Ut.	eh allora durerà ancora a me interessa solo di poter prendere la macchina per inscrivere qui
Int.	eh ti serve la Carta d'Identità per forza!
Ut.	eh io pensavo che si faceva anche con la ricevuta ma non è possibile no? ma la Carta d'Identità te la danno in 3 giorni?
Int.	no, no
Ut.	eh? Allora sì dopo il permesso si fa in fretta
Int.	va bene collega auguri
Ut.	auguri anche a te ricordati di lasciarmi un messaggio con....
Int.	sì adesso in 5 minuti
Ut.	ciao buona notte
Int.	ciao anche a te

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Le due conversazioni che seguono documentano come nei fine settimana Pascu e Braditeanu si dedichino a perpetrare la loro attività illecita anche al di fuori dal territorio dello Stato, approfittando della difficoltà per gli istituti di credito di registrare tempestivamente le transazioni eseguite in tali giorni.

Nella prima conversazione (occorsa alle ore 14.52 dell'undici aprile 2007) si comprende che è Pascu a trovarsi in Romania (l'utenza utilizzata dall'imputato è la numero 0040\729769106): nell'organizzazione del lavoro comune campeggia ancora il problema centrale di reperire sempre nuove carte postepay (*"tu quante ne hai...ho preso tre e devo prendere altre due questa settimana...eh, va bene allora...opereremo una settimana con quelle e dopo continueremo con queste perché dovranno arrivare"*).

Nella seconda telefonata (captata alle ore 18.50 del 19 aprile 2007) gli imputati esaminano la loro operatività nei diversi paesi europei (Pascu utilizza la utenza numero 340\6520355). Risulta dalla telefonata che i due imputati hanno operato in modo soddisfacente anche in Slovenia e Germania, ma soprattutto in Grecia (*quello che succede in Slovenia e Germania è nulla paragonato a quello che è in Grecia...ti rendi conto di quello che si può fare lì...non abbiamo noi tutte le plastiche che ci servono...non hai nessun limite, se vuoi puoi prelevare anche tutta la somma...non hanno come non accettare un ordine elettronico...dai greci va senza problemi perché lì con il turismo accettano tutto"*).

Int.: BRADITEANU Eliodor Marius

Ut.: PASCU Sorin

Ut.	pronto dimmi
Int.	cosa stai facendo?
Ut.	sono qui
Int.	hai parlato per quella cosa?
Ut.	ho parlato in generale ma devo incontrarlo questa sera in un bar per spiegargli meglio
Int.	eh
Ut.	gli ho detto perché sai... Denisa ha preso oggi la carta d'identità e il passaporto ... e con lui devo parlare ... gli ho già detto qualcosa ma devo incontrarlo questa sera in un bar per parlare meglio ... parlo con lui meglio
Int.	sì, sì . Sai quella cosa non è ancora arrivata
Ut.	no?
Int.	no, non è arrivata nè da me nè da...

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Ut.	e quella doveva arrivare per prima ... quanti giorni sono passati? Mi sembra che dicevano 10 giorni oppure 15
Int.	eh
Ut.	sono già passati ... non ti ricordi che sono arrivati in ritardo anche i “clip” (fonetico) arriveranno
Int.	eh, va bene
Ut.	devono arrivare
Int.	volevo chiederti se vuoi andare da qualche parte? Andiamo lì sabato?
Ut.	non lo so ... e meglio se facciamo la prossima settimana perché sarò stanco dopo il viaggio
Int.	va bene, va bene volevo solo sapere come organizzarmi
Ut.	tu quante ne hai
Int.	ho preso 3 e devo prendere altre due questa settimana
Ut.	eh, va bene allora opereremo una settimana con quelle e dopo continueremo con queste perché dovranno arrivare, poi andiamo lì come abbiamo parlato e facciamo lì le operazioni
Int.	va bene
Ut.	perché lì potremmo lavorare bene
Int.	va bene
Ut.	va bene ti chiamerò io perché magari torneremo solo sabato perché ho anche qualche cosa da fare qui ... sai devo incontrare anche quello per te
Int.	eh vedi se riesci a fare qualcosa
Ut.	è per questo che ti dicevo che mi vorrei fermare di più se si può fare con questo , poi io ho un'altra cosa da fare e così sarebbe perfetto sistemare anche te
Int.	va bene
Ut.	ti farò sapere questa sera dopo che ho parlato con lui ... o forse è troppo tardi?
Int.	lascia stare che ci sentiremo ancora
Ut.	eh magari domani
Int.	no so nel caso in cui dovrai mandarmi delle foto oppure
Ut.	esatto ti farò io sapere

Int.: BRADITEANU Eliodor Marius

Ut.: PASCU Sorin

ut.:	dimmi
------	-------

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

int.:	senti caro... quello che succede in Slovenia e in Germania e nulla paragonato a quello che è in Grecia!
Ut.:	davvero?
Int.:	77 di tavoli in due, in uno 77 assieme ad un altro
Ut.:	dai..
Int.:	e non stop ... ad ogni ora del giorno de della notte ... senza storie 24 su 24.
Ut.:	dai ! ti rendi conto cosa è lì? Sono tutte delle roulette ?
Int.:	sì, sì
Ut.:	sei pazzo
Int.:	sono 77 tavoli
Ut.:	ti rendi conto cosa si può fare lì?
Int.:	e in Malta è uguale
Ut.:	dai ! sei pazzo
Int.:	non abbiamo noi tutte le plastiche che ci servono
Ut.:	ma ti rendi conto oltre 77 !
Int.:	se vuoi ritirare 10.000 ritiri 10.000 se vuoi 20.000 ritiri 20.000
Ut.:	sai non è nemmeno così ho guardato meglio ed è senza limite
Int.:	come senza limite?
Ut.:	non hai nessun limite se vuoi puoi prelevare anche tutta la somma
Int.:	quella che ti dicevo io l'hai fatto?
Ut.:	no ancora no. Non avevo fatto nulla ho solo guardato un po' per veder di cosa si tratta ... oddio !
Int.:	hai guardato solo ...
Ut.:	si e scrive senza nessuna limitazione a giorno
Int.:	eh
Ut.:	hai capito? C'è solo un limite per il numero di transazioni da fare al giorno se prendi 10.000, 10.000, 10.000 ma puoi fare solo 20 transazioni
Int.:	ho capito
Ut.:	eh ti rendi conto ... sei pazzo
Int.:	in Grecia è molto bene , proprio bene
Ut.:	allora non si può paragonare con la Germania
Int.:	si dove ci siamo cagati a dosso ... è qui ...
Ut.:	eh si ti rendi conto cosa è qui ... e non hanno come non accettare un ordine elettronico
Int.:	dai greci va senza problemi perché li con il turismo accettano tutto
Ut.:	allora dobbiamo ottenere delle
Int.:	dobbiamo fare di quelle che
Ut.:	si eventualmente facciamo una per vedere come funziona e dopo

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

	vediamo
Int.:	eh uno di prova poi vediamo come va
Ut.:	ma questo non ha portato con lui il computer?
Int.:	no
Ut.:	eh, sei pazzo oltre 70 tavoli
Int.:	eh sai che è caduto Basescu ?
Ut.:	eh?
Int.:	si non ha dato le dimissioni ma l'anno messo giù
Ut.:	hanno fatto delle votazioni
Int.:	e l'anno mandato via
Ut.:	presenterà la sua dimissione e basta
Int.:	lui dice che aspetta il risultato delle votazioni e solo dopo
Ut.:	dai che si arrangiano loro al diavolo con loro!
Int.:	va bene allora buon viaggio e ci vediamo, fai prima quella per veder come va
Ut.:	va bene la faccio adesso
Int.:	bene ciao buon lavoro.
Ut.:	bene ciao

La conversazione intercettata alle ore 13.14 del 20 aprile 2007 consente di delineare con chiarezza (trovando peraltro conferma un modulo organizzativo già emerso dalle telefonate citate e trascritte in precedenza) i ruoli ricoperti nella comune attività criminale dai due imputati. Braditeanu (che utilizza l'utenza 333\7625729) reperisce le persone che avranno il compito di attivare le carte postapay, nell'ambito di una competenza logistica, mentre Pascu (che parla dalla Romania attraverso l'utenza 0040\729769106) è il responsabile del settore tecnico operativo, ferma restando la consuetudine, che continua ad essere praticata, di una continua consultazione, nel corso della quale ciascuno riferisce all'altro del settore di propria competenza, propedeuticamente ad una progettazione per la futura illecita operatività. Sono sempre più evidenti i riferimenti alla attività delle persone coordinate dai due interlocutori (*“mi hanno fatto uno e stavano per fare la seconda e mi ha detto che quando avranno cinque mi chiameranno”*).

Int.: **BRADITEANU Eliodor Marius**

Ut.: **PASCU Sorin**

Int.:	pronto
Ut.:	cosa stai facendo?
Int.:	sono a casa
Ut.:	a casa ?

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Int.:	sì
Ut.:	hai parlato con gli zingari?
Int.:	mi hanno fatto uno e stavano per fare la seconda e mi ha detto che quando avranno cinque mi chiameranno
Ut.:	eh allora ci farà!
Int.:	sì
Ut.:	volevo sapere se domani devo operare oppure no , allora se ci fanno Senti ma le devo fare tutte con lo stesso nome
Int.:	voglio andare a Milano
Ut.:	per parlare ... eh! in ogni caso mi farai sapere se vuoi con lo stesso Eh se è con lo stesso nome penso che non le daranno
Int.:	non so come mi incontro con loro e vedo cosa hanno fatto ti chiamerò
Ut.:	eh tu devi vedere quante sono a che nome e quanto su lo stesso nome perché se le devo fare con lo stesso nome allora vanno via tutte
Int.:	sì
Ut.:	e si deve pensare bene con ... <i>cazzo</i>
Int.:	dai lascia che ci penserò io
Ut.:	eh l'importante è che gli stronzi sono disposti a farle ... va bene così perché loro sono in tanti e conoscono tante persone
Int.:	sì
Ut.:	senti ma hai sentito qualcosa di Cosmin
Int.:	non lo so! non ho più parlato con loro ... non hanno più dato nessun segno di vita
Ut.:	eh hanno avuto sfortuna
Int.:	sei arrivato in orario
Ut.:	sì, sì anche il volo è stato tranquillo
Int.:	eh
Ut.:	va bene allora ci sentiamo più tardi per sapere cosa fare
Int.:	bene come vado a Milano e so qualcosa ti chiamerò
Ut.:	va bene
Int.:	bene
Ut.:	per poter preparare qualcosa questa sera per averle tu domani mattina se si fa qualcosa
Int.:	va bene
Ut.:	bene ci sentiamo
Int.:	bene ciao

Nella conversazione del 20 aprile ad ore 21.12 ed in quella del giorno successivo ad ore 14.54 Pascu (dall'utenza 0040\729769106) mette al corrente Braditeanu (che riceve

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

sull'utenza 333\7625729) della propria attività illecita in Romania (*“non le ho fatte, devo andare a vedere come posso fare, devo andare in una sala internet”*), segnalando anche, nella seconda telefonata, un problema tecnico (*“devi vedere se riesci ad andare sul sito della user per vedere se puoi loggare...non posso più entrare per guardare i fondi...e non puoi più vedere il saldo...non si tratta di non vedere il saldo, non riesco più ad entrare sulla banca e sulla card...per la colpa dell'IP”*)..

Int.: BRADITEANU Eliodor Marius

Ut.: PASCU Sorin

Ut.	pronto
Int.	hai fatto quelle?
Ut.	no, non le ho fatte devo andare a vedere come posso fare, devo andare in una sala internet
Int.	con cosa
Ut.	con l'internet non devo mandarti quelle ... ho provato collegarmi con una cartella Conex ma non sono riuscito
Int.	eh vedi come fai perché ci sono quelle 5 e magari riesci a trasferire su tutte
Ut.	si, si
Int.	io ho tutto pronto e domani quando sarai on-line ti mando quelle per averle
Ut.	si io quando sarò collegato ti manderò un messaggio e le mandi. non so come fare con la cartella
Int.	eh va bene domani perché adesso mi fermo anche io e vado a guardare la TV
Ut.	allora va bene per domani mattina ... verso l'ora di pranzo?
Int.	no perché domani parto sarebbe meglio
Ut.	dai allora domani mattina ti chiamerò io
Int.	no lascia che ti chiamo io vedi quando
Ut.	va bene allora
Int.	e magari fino allora riesco a darti quelle cose per averle pronte e per domani sera non fare nessun altro da fare per poter ...
Ut.	non io vado a casa questa sera
Int.	alle 9 ora tua e poi io ti manderò dei messaggi dicendoti vedi che ho fatto quelle e ti do il numero
Ut.	si, si esatto
Int.	non so se potrò darti tutte
Ut.	va bene vedremo
Int.	perché devo anche vedere dove andrò e...
Ut.	va bene vedremo noi ciao buona notte
Int.	ciao buonanotte

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Int.: BRADITEANU Eliodor Marius

Ut.: PASCU Sorin

Int.	dimmi
Ut.	tu puoi controllare perché io non riesco più ad entrare sul sito
Int.	dove devo controllare?
Ut.	devi vedere se riesci ad andare sul sito sulla user per vedere se puoi loggare
Int.	non ho da dove
Ut.	eh non hai da dove ... da me non vuole più non si ricarica più
Int.	se la velocità è buona?
Ut.	si certo se entra dappertutto e ma qui no
Int.	eh?
Ut.	non posso più entrare per guardare i fondi e volevo controllare alcune per vedere come ...
Int.	e non può più veder il saldo?
Ut.	non si tratta di veder il saldo non riesco più ad entrare sulla banca e sulla card
Int.	sei pazzo
Ut.	io sono qui e sto provando
Int.	allora pensi che possiamo fare qualcosa oppure vado per niente
Ut.	eh è per questo che ti ho detto di controllare per avere un problema per la colpa del IP
Int.	va bene allora in 5 minuti vado sul messenger e ci sentiamo lì
Ut.	va bene allora apro anche il messenger e ci sentiamo
Int.	tra 5 minuti
Ut.	va bene ciao

Nella stessa giornata del 21 aprile 2007 gli operanti hanno intercettato un'altra significativa telefonata, dal contenuto della quale si comprende che, mentre Pascu è ancora in Romania, Braditeanu si è spostato in Austria: i due interlocutori pianificano nella conversazione l'effettuazione di prelievi da conti correnti austriaci (***“ho con me il computer...allora alle 8.00 o 7.55 puoi fare il trasferimento...va bene, va bene mi mandi il messaggio...dove sei andato?...in Austria...sono grandi?...sì, sono grandi e sono uno vicino all'altro...ti faccio sapere cosa ho fatto questa notte”***).

Merita porre nella massima evidenza che Braditeanu si è recato in Austria da solo, con conseguenti limitazioni operative; lo stupore di Pascu nell'apprendere la notizia richiama programmi diversi, citati anche dal coimputato: ***“quello non ha voluto, poi doveva venire un'altra e nemmeno lei è venuta e così sono venuto da solo”***.

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Int.: BRADITEANU Eliodor Marius

Ut.: PASCU Sorin

Int.	sì , mi senti?
Ut.	sì ti sento cosa fai?
Int.	sono arrivato
Ut.	e come va ? hai guardato quelle?
Int.	non ancora no vado alle 8.00
Ut.	eh vai direttamente alle 8.00
Int.	sì
Ut.	che ore sono adesso? Sono le 7 meno 10
Int.	sì
Ut.	perché ho con me il computer
Int.	si è così
Ut.	eh
Int.	allora alle 8.00, 7.50 o 7.55 puoi fare il trasferimento
Ut.	va bene va bene mi mandi il messaggio
Int.	Sì! devo vedere se qui dove sono adesso funziona
Ut.	dove sei andato?
Int.	in Austria
Ut.	eh! Sono grandi?
Int.	Sì! ci sono grandi e sono uno vicino all'altro
Ut.	e cosa faccio carico tutto?
Int.	Si! perché se non va vado più in la perché fino lunedì le voglio fare tutte
Ut.	eh in ogni caso non ci sono abbastanza per poter operare per 3 volte
Int.	eh ma sono venuto da solo
Ut.	eh sei andato da solo?
Int.	sì perché quello non ha voluto poi doveva venire un'altra e nemmeno lei è venuta e così sono venuto da solo.
Ut.	eh va bene anche così ma era più semplice
Int.	eh in ogni caso ...
Ut.	era più semplice
Int.	in ogni caso posso operare due volte
Ut.	dai che va bene anche se la fai solo una volta ... ma penso che riuscirai a fare due volte perché fino lunedì c'è tempo per ognuna
Int.	dai che devo vedere perché sono grandi e ... non ho tanto credito ... devo vedere poi parliamo con messaggi
Ut.	eh è vero tu sei sul roaming, dai quando è il momento mi mandi il

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

	messaggio
Int.	io fino alle 11.30 se non ti chiamo e ti faccio sapere cosa ho fatto questa notte vuol dire che ti chiamerò domani mattina per dirti come è andato
Ut.	va bene ci sentiamo , ciao
Int.	ciao

Sempre nella giornata del 21 aprile 2007, ancora una volta utilizzando le utenze indicate, Braditeanu e Pascu si sentono in altre due circostanze, alle ore 20.08 ed alle ore 20.37, per discutere di come aggredire un conto corrente dalle rilevanti disponibilità (“**quello ha il codice bloccato ed è quello grande**”). Nella seconda conversazione Braditeanu assicura altresì Pascu di aver ricevuto i fondi accreditati dal coimputato (“**si, ho ricevuto**”). Le due conversazioni sono assolutamente emblematiche perché illustrano con la massima chiarezza le modalità operative degli imputati.

Int.: BRADITEANU Eliodor Marius

Ut.: PASCU Sorin

Int.	dimmi ... mi senti?
Ut.	sì ti sento, ci sono dei problemi
Int.	perché
Ut.	quello ha il codice bloccato ed è quello grande
Int.	cazzo
Ut.	cazzo
Int.	e non abbiamo nulla ?
Ut.	sì ci sono ci sono ma devi fare di meno sono solo 3.000
Int.	almeno preleviamo dal bancomat
Ut.	almeno per pagarti il viaggio e tutto il resto
Int.	bene sai anche il navigatore non funziona sono diventato pazzo
Ut.	eh che situazione
Int.	eh e io adesso non sono in grado di arrivare in albergo ...
Ut.	e adesso ti sei perso?
Int.	eh se sapessi cosa è qui
Ut.	cazzo
Int.	non c'è nulla
Ut.	sono solo qui 3.000 o 4.000 non so con esattezza
Int.	cazzo
Ut.	poi di quelli piccolo
Int.	non puoi trasferire anche le piccole somme?
Ut.	si farò così ... metto dentro ... sono 5 allora ... perché poi cadranno
Int.	si lo so 250 ... 500

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Ut.	allora sono
Int.	750 al giorno
Ut.	si, si
Int.	750 . 1500 , 3750
Ut.	eh vedo io” faccio 500 su ognuna sono 2500 per poter prelevare fino domani e dopo per domani vedrò cercherò di trovare altre ... vedo io
Int.	dai che sono senza credito dimmi dove le trasferisci
Ut.	le metto su tutte per poter prendere da ognuna ...
Int.	500 su ognuna?
Ut.	si farò così per poter prendere tutte dal bancomat
Int.	dai che vado
Ut.	o dio che situazione ... cavolo
Int.	non va più nemmeno il navigatore
Ut.	stavo per morire quando ho visto cosa è successo ed era 100%
Int.	poi quando hai trasferito 500 su ognuna mi mandi un messaggio.
Ut.	va bene

Int.: BRADITEANU Eliodor Marius

Ut.: PASCU Sorin

Int.	sì, ho ricevuto
Ut.	hai ricevuto? Va bene allora, ascolta non parliamo più per non consumarti i soldi, dai ne parliamo domani farò in qualche modo
Int.	ok
Ut.	funziona il navigatore?
Int.	no al diavolo
Ut.	vedi come fai ad arrivare in albergo
Int.	eh vado avanti cosa cazzo posso fare
Ut.	è vero va bene dai per non spendere i soldi
Int.	bene
Ut.	domani ti farò 3 domani per sistemare le cose
Int.	va bene ciao
Ut.	ci sentiamo domani ciao

Nell'ultima conversazione intercorsa tra gli imputati nella giornata del 21 aprile, ad ore 21.09, Braditeanu segnala a Pascu di aver difficoltà a prelevare dei fondi, e l'interlocutore lo consiglia di tornare in Italia: **“vai in Italia e prova lì...in Italia non può non funzionare”**.

Int.: BRADITEANU Eliodor Marius

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Ut.: PASCU Sorin

Ut.	si
Int.	senti tu sei sicuro che li hai trasferiti li?
Ut.	sì certo
Int.	cazzo sono andato da 3 bancomat e da nessuno di loro ho fatto perché mi da importo non disponibile e non so cosa
Ut.	ma sei pazzo?
Int.	sono andato a 3 bancomat diversi ... 3 di banche diverse e non mi danno nulla .. uno dalla Raiffeissen , uno non so che banca e un'altra ancora ... sono diventato pazzo
Ut.	sei pazzo? Come mai?
Int.	eh
Ut.	e hai chiesto anche un importo basso?
Int.	si ho chiesto anche 150 e nulla .. ho chiesto 150 e mi ha dato che l'importo è superato , sai ho digitato l'italiano ... poi ad un'altra mi ha dato l'importo non disponibile
Ut.	sei pazzo?
Int.	sìsono diventato matto
Ut.	oh, dio
Int.	vado ancora a cercare qualcosa e se non va domani mattina me ne vado torno a casa
Ut.	vai in Italia e prova li chi se che tipo di bancomat hanno quelli lì ! .. guarda un po' solo sfortuna questi giorni una dopo l'altra
Int.	eh una giornata come questa di oggi non ho mai avuto da tanto ...
Ut.	vedi che anche quella e quella sono andate così ...
Int.	adesso vado a mangiare qualcosa poi vado a cercare due di quelle e se non va torno in albergo a dormire perché domani mattina voglio andare via tornare in Italia
Ut.	vedi che non fa nulla
Int.	sono così arrabbiato che mi viene di picchiarmi la testa al muro
Ut.	sì ! e brutto perché se non riesci a fare oggi i prelievi non li potrai più fare ... oh dio
Int.	domani e domenica dopo le 12 non è questo il problema ma almeno spero che funzioni in Italia
Ut.	eh in Italia non può non funzionare !
Int.	eh
Ut.	in Italia deve funzionare
Int.	eh vado lì a farò li e prenderò da li ! almeno ... sai in che buco sono arrivato io , Dai che arriverò in qualche modo

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Ut.	vedi cosa fai ci sarà in qualche modo
Int.	almeno di poter prelevare questi ... dai che ne parliamo domani
Ut.	va bene ciao

In altre due telefonate, che risultano assai rilevanti per valenza probatoria, occorse rispettivamente alle ore 10.27 del 23 aprile ed alle ore 19.07 del 7 maggio 2007, Braditeanu (che utilizza l'utenza 333\7625729) e Pascu (che utilizza nel primo caso la ridetta utenza rumena, e nel secondo l'utenza mobile 340\6520355) discutono di come effettuare prelievi utilizzando le credenziali di accesso a conti che sono nella loro disponibilità (*“ascoltami, cosa faccio? Prendo ancora di quelle...oppure no?...Se le trovi prendile, ma non più di due...per vedere cosa succederà...per non rischiare più per nulla...se non ci dà i soldi...prendine solo due...magari è un problema di IP...forse è la somma il problema...magari non le carichi abbastanza oppure superi il limite...sì penso che questo è il problema. Io devo controllare adesso perché ieri sera avevo messo su una di loro....vado a vedere cosa è successo, se è caduta, oppure no...fino a sabato abbiamo tempo per vedere come va...ne ho uno falso con il quale potrei fare...un prelievo di prova...prendine solo uno...per non rovinare i conti...perché se ci sono soldi dentro non ne vale la pena...”*). Si tratta anche in questo caso di una conversazione particolarmente significativa per illustrare la operatività degli imputati. Per di più, ancora una volta viene documentato dal contenuto della conversazione il carattere frenetico della attività criminale oggetto del presente procedimento (*“loro quando ti hanno detto che potevano procurartele?...Io ho detto che passavo a prenderle giovedì della prossima settimana”*).. Ancora una volta risultano evidenti i numerosissimi contatti intrattenuti dai due imputati nella gestione di tale attività (*“quello la prossima settimana mi darà venti...se mi chiamerà Istrate o l'altro...hai parlato con il fratello di Denisa?...Parla, perché se c'è qualcosa facciamo uno su quel nome, almeno per fare una prova, capito?...Devo andare a Brescia a prenderne altre cinque*)

Int.: PASCU Sorin

Ut.: BRADITEANU Eliodor Marius

Int.	Sì
Ut.	cosa stai facendo? dormivi?
Int.	No
Ut.	ascoltami, cosa faccio? prendo ancora di quelle.. oppure no?
Int.	se le trovi prendile... ma non più di due... per veder cosa succederà
Ut.	perché quello?
Int.	per non rischiare più per nulla ... se non ci da i soldi ... prendine solo 2 .. se trovi...

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Ut.	quello mi ha detto che la prossima settimana mi darà 20 .. se mi chiamerà Istrate o l'altro...
Int.	sì però se sono tutte sullo stesso...cosa dicevi che sono 5 su uno?
Ut.	sì
Int.	penso che anche questo è un problema, è questo il motivo per cui li chiudono
Ut.	non penso che è un problema
Int.	oppure sai, magari è un problema di IP
Ut.	o di IP o la somma di denaro che si trasferisce sulle carte...
Int.	esatto, forse è la somma il problema, magari non le carichi abbastanza oppure superi il limite non lo so...
Ut.	non lo so... magari prova a mettere 2523 oppure 2800 o 2500
Int.	certo
Ut.	o vedi tu..
Int.	sì.. penso che è questo il problema.. Io devo controllare adesso perché ieri sera avevo messo su una di loro vado a vedere cosa è successo...se è caduta oppure no
Ut.	sì sì .. fai così?
Int.	ho messo una somma abbastanza alta
Ut.	non mettere più degli importi alti, non sprecare più i soldi...metti importi bassi e magari controlla dopo quanto tempo cade
Int.	eh per vedere dopo quanto tempo...
Ut.	per esempio quando tu hai messo quella volta io in 20 minuti ero già al muro a prelevare
Int.	Sì! lo so sono passati 10 minuti o un quarto d'ora. Si è per questo che ti dicevo di andare a prendere solo due. Loro quando ti hanno detto che potevano procurartele?
Ut.	quando me le procurano... io ho detto che passavo a prenderle giovedì della prossima settimana
Int.	Sì..
Ut.	È per questo che....
Int.	se non la proviamo non possiamo sapere se... si deve provare per vedere l'IP. Sai, pensavo che il sabato... che si trattava di sabato e così magari anche loro hanno una persona che...hai capito?
Ut.	non è un problema! io penso che si può lavorare anche durante il giorno, non è un problema ma...
Int.	Sì certo se si deve lavori anche di giorno o a mezzogiorno...
Ut.	ma questo significa che tu devi stare qui e io vado con Beni vado con Beni lì
Int.	esatto.. esatto
Ut.	non come... si deve fare bene la cosa

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Int.	certo.. si deve controllare ma io qui non posso
Ut.	tu quando torni in Italia?
Int.	non lo so.. tu quando dicevi che tornavi dalle vacanze?
Ut.	cosa?
Int.	quando dicevi che finivi le vacanze?
Ut.	il due
Int.	allora verrò anche io il due
Ut.	sì.. hai capito? allora...
Int.	allora verrò anch'io così
Ut.	devi venire il due o il tre qui...é meglio il tre...e dopo possiamo provare a fare...
Int.	quand'è il due, che giorno fa?
Ut.	Martedì prossimo... vieni il tre
Int.	va bene.. allora abbiamo il tempo di... fino a sabato abbiamo il tempo per vedere... cioè fino alla domenica.. per vedere come va
Ut.	perché io ho anche quelle... ne ho uno falso col quale potrei fare una prova.. un prelievo di prova... hai capito? faccio solo uno per vedere se...
Int.	va bene.. allora prendine solo uno.. prendine solo uno e vedi
Ut.	sì sì
Int.	prendine solo uno
Ut.	e io chiamo quello per dirgli di aspettarmi e prepararmi per l'altra settimana le...
Int.	esatto esatto.. per vedere anche noi come stanno le cose... per non rovinare inutilmente i conti perché se ci sono dei soldi dentro... non ne vale la pena di...
Ut.	va bene
Int.	Devi vedere quale è la situazione con queste perché c'erano tanti soldi dentro e...
Ut.	o mio Dio.. va bene...
Int.	va bene.. allora fai così.. prendi quello che hai e fai la prova
Ut.	bene
Int.	poi ci sentiamo

Int.: BRADITEANU Eliodor Marius

Ut.: PASCU Sorin

Ut.	si
Int.	cosa hai fatto?
Ut.	ho mandato tutte e adesso aspetto ... dobbiamo vedere ... la parte più sostanziosa entrerà domani mattina

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Int.	adesso non è entrato nulla?
Ut.	si è entrato ma non ho controllato ancora sono entrate 50 -70 ma non sono entrato dentro per controllarle
Int.	sei andato via
Ut.	si sono andato a mangiare una pizza .. sto ancora qui un quarto d'ora o un mezz'ora a mangiare e dopo
Int.	va bene buon appetito
Ut.	eh grazie
Int.	hai parlato con il fratello di Denisa?
Ut.	no ma gli dirò adesso
Int.	parla perché se c'è qualcosa facciamo uno su quel nome ... almeno per fare una prova, hai capito? ...
Ut.	No! prima dovremmo testarle così per non cadere ... hai capito
Int.	no, in 10 minuti non può cadere ... non ha come ...
Ut.	eh no ma di non avere ... eh ... fai solo una e basta
Int.	hai 5 su un nome , fai uno da un conto, uno da un altro conto , uno da un altro ancora e così via ...
Ut.	eh ma sono dallo stesso nome e vedono che si fa nello stesso tempo
Int.	no perché non le fai subito: fai una poi fai un'altra vai a prelevare , poi ancora
Ut.	si così va bene
Int.	per sapere perché se si fa devo andare da Brescia per prendere altre 5 ...
Ut.	perché devi andare fino lì o devi andare per forza se le ha fatte?
Int.	no si tratta di questo ma il bollettino ... sai che ti ho chiesto se possiamo pagare un bollettino ?
Ut.	sì, sì si può
Int.	eh la conferma non arriva sulla mail?
Ut.	sì, ma io l'ho l'accesso lì!
Int.	hai accesso alla sua mail?
Ut.	si perché arriva con la posta
Int.	e tu come ha l'accesso?
Ut.	perché ha lo stesso user e la stesso password
Int.	sì?
Ut.	eh hai capito
Int.	allora ho anche io una multa da pagare
Ut.	ancora?
Int.	eh e devo pagare l'assicurazione per quello ... perché quello mi da 5 e una assicurazione di 400 euro

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Ut.	no parlavo di te non va bene perché non si sa mai se ...
Int.	no, no non è per me e so io cosa dire
Ut.	allora se non è per te allora va bene
Int.	no, no non lo è
Ut.	allora se non è per te è diverso ... eh va bene , va bene allora domani le paghiamo non ci sono problemi ...
Int.	bene
Ut.	facciamo ognuno in una conto di quelle ... pagheremmo separatamente per non ...
Int.	ma io poso avere un estratto la e mail per poter portare a quello e farglielo vedere?
Ut.	si certo fai una stampa della ricevuta
Int.	va bene
Ut.	perché arriva una ricevuta e la stampi
Int.	allora va bene speriamo che entrerà qualcosa
Ut.	entrerà. Entrerà stai tranquillo che non ha come non entrare ...
Int.	eh
Ut.	va bene
Int.	bene e domani vediamo come fare
Ut.	bene
Int.	domani quando ti alzi chiamami per parlare ed organizzarci con tutto che dobbiamo fare
Ut.	ti chiamerò verso le 9-10 perché io mi sveglio così
Int.	sì, sì va bene anche alle 10 -11
Ut.	va bene è così che mi sveglio ci sentiamo domani ciao
Int.	ciao

Nella telefonata captata alle ore 18.06 dell'otto maggio 2007 Pascu (che utilizza l'utenza mobile 340\6520355) fornisce istruzioni tecniche a Braditeanu, da lui reperito sulla consueta utenza mobile: ***“verso le sette le deve mandare...te le mando con una mail...hai l'user per poterle fare?”***..

Int.: PASCU Sorin

Ut.: BRADITEANU Eliodor Marius

Nota militari operanti:	Sorin manda una e-mail a Doru
Int.	si

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Ut.	stai di nuovo dormendo?
Int.	cosa?
Ut.	dormi di nuovo?
Int.	no... ero fuori
Ut.	hai trovato quello?
Int.	sì... verso le sette le deve mandare
Ut.	va bene.. perché dobbiamo fare quelle
Int.	cosa?
Ut.	devo fare quelle ...
Int.	va bene te le mando con una mail.. hai l'user per poterle fare?
Ut.	si ma ne ho solo uno... va bene su quello?
Int.	certo che va bene... è la stessa cosa
Ut.	va bene
Int.	oppure se vuoi ti do io altre per fare una diversa
Ut.	no va bene così..! le fai da quello perché non è che ...
Int.	va bene lo stesso se non fai con la sua devi solo prendere la lì .. la conferma
Ut.	va bene ok
Int.	quando la mando ti faccio sapere subito
Ut.	ok va bene ciao
Int.	ciao

Accanto alla comune disamina di progetti operativi, con particolare riferimento ad una interessante prospettiva in quel di Roma (**“ah, senti devo parlare anche con quello, magari la settimana prossima andiamo a Roma”**), Pascu e Braditanu discutono ancora una volta (utilizzando le utenze da ultimo indicate), nella conversazione captata alle ore 20.12 del 18 maggio 2007, di come aggredire un conto con la rilevante disponibilità di centomila euro (**“sai che ci sono già lì centomila ed io non posso più entrare...”**).

Int.: BRADITEANU Eliodor Marius

Ut.: PASCU Sorin

Ut.	pronto
Int.	adesso mi senti?
Ut.	Sì! allora 3 di quelle sono cadute e c'è uno che solo dopo ho visto che ha il nome sbagliato
Int.	Eh
Ut.	è quello con Sirbu, mentre quelle altre sono 5 e sono buone
Int.	sono 5 buone?
Ut.	si non le ho dovute nemmeno aprire perché avevano il nome scritto sul

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

	plico, il numero della carte è scritto sul plico
Int.	eh allora solo uno è
Ut.	sì solo uno quello con il nome Sirbu cazzo
Int.	allora tutte le altre sono cadute
Ut.	Sì! ce n'è uno quello con il nome Osman e non so come ... ci sono due a nome di Osman e un altro ... quelli sono caduti e ci sono 5 e ho controllato uno di loro e vedo che è buona
Int.	allora, non facciamo più nulla con quelle domani andiamo con queste cinque
Ut.	queste cinque possiamo farle lì? Pensi che si potrà?
Int.	magari non tutte ... quello che si può ... neanche si dovrebbero mettere dentro tutte quante
Ut.	eh non so cosa dire magari queste cinque di farle da qualche parte ... in un buon posto perché ci sono tante ... non so dove
Int.	eh
Ut.	cazzo
Int.	vedremmo domani
Ut.	sai anche l'ultimo che ho controllato Ho controllato tutte e questo era l'ultimo e non riuscivo a trovare il nome perché il nome era sbagliato ... e mi dava nome sbagliato
Int.	eh?
Ut.	e scriveva Sabru invece era Sirbu e quando ho scritto così ho visto che era tutto a posto
Int.	dai meno male che ce ne sono cinque
Ut.	eh va bene , molto bene
Int.	Sì! dovrebbe andare la prossima settimana in Germania e farle lì
Ut.	sì, lì andrebbe bene perché qui le puoi fare solo una volta e poi c'è il rischio di non andare più
Int.	fai uno di quello per quelle e dopo
Ut.	si quelle vanno bene in Germania
Int.	fai 4 e dopo magari andiamo con quelle quattro , fai cinque poi magari faccio io due o quattro così e dopo andiamo la prossima settimana lì. Va bene ?
Ut.	sì, va bene
Int.	allora fai le altre
Ut.	sì le faccio veloce
Int.	ne hai per caso uno di 400?
Ut.	vedo adesso vado a cercare e se c'è te la mando
Int.	perché se c'è qualcosa prendo adesso il computer per fare quelle ma mi devi dare anche i dati della tua bolletta

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Ut.	bene non so, devo è la devo cercare
Int.	aspetta, se la trovi ... aspetta che di dico esattamente quanto è. Eh ho solo una
Ut.	dai l'ultima volta ho impegnato un quarto d'ora per controllare e non andava nulla, cazzo poi ho detto cerco anche con questa e poi quando ho digitato il nome mi ha detto nome sbagliato come cazzo, e dopo ho visto che era Sirbu e non Sabru
Int.	420
Ut.	va bene, allora vado adesso a guardare vedo cosa trovo io
Int.	tu per prima fai uno per ...
Ut.	sì la faccio ma ero curioso di vedere perché , cazzo mi dava fastidio perché non capivo come mai ... meno male che ci sono almeno cinque
Int.	non importa possiamo fare anche di la e andiamo via
Ut.	eh così ho pensato anche io : non ne vale la penna di rovinarle qui
Int.	5 poi con altre 4 sono 9 e facciamo altre lì
Ut.	sì, così va bene e magari le possiamo fare due volte o a dirittura 3 volte, cazzo
Int.	è difficile fare così , solo se lo fai di domenica e dopo
Ut.	sì domenica due volte
Int.	sì due volte
Ut.	ah... magari sabato e se non cadono
Int.	non si può rischiare
Ut.	non si può rischiare?
Int.	non é meglio di fare due volte ...
Ut.	sì, sì va bene anche due volte così ci sarebbero 3x2 6 x 5 cazzo
Int.	30 non è questo il problema importante è di poter operare
Ut.	sì è vero
Int.	dai che vedremmo noi
Ut.	meno male che queste funzionano
Int.	eh, domani fai ancora 2 e con quelle due sono 4 e per ora ci bastano
Ut.	devo vedere e fare ancora perché sono sigillate sai ma queste no le devo nemmeno aprire perché sul plico scrive anche il numero di carte
Int.	e cosa è con queste
Ut.	eh magari riusciamo a fregare qualcuno se le diamo così ... magari trovo qualcuno sull'internet
Int.	eh quelle che sono cadute?
Ut.	sì certo
Int.	eh ne ho anche io un sacco qui !
Ut.	è questo che ti dico ! e forse troviamo uno che vuole comprale

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Int.	eh senti devo parlare anche con quello e magari la prossima settimana andiamo a Roma
Ut.	eh sarebbe bene ma non so se con quello
Int.	non importa andiamo e..
Ut.	si infatti la persona ha detto che per lui va bene sai che all'inizi non voleva ma dopo ha detto che voleva incontraci
Int.	perché sai se lui è disponibile possiamo fare ... il prelievo perché non farlo
Ut.	eh il 40% sono soldi e non devi più faticare vai dritto lì fai il prelievo e siamo a posto così
Int.	dobbiamo vedere dobbiamo andare e parlare con lui
Ut.	certo
Int.	perché dopo faccio anche io ... perché ci sono anche quelli che mi hanno chiesto di..
Ut.	non è questo il problema! sai che ci sono già lì 100.000 e io non posso più entrare Vedo domani mattina
Int.	eh, va bene, allora vedi se riesci a fare un di quelle per entrare e così mi tolgo un pensiero
Ut.	va bene
Int.	e se magari riesci fai quella con 420 e se puoi magari fammi una scansione dopo la tua per fare anche quella
Ut.	va bene ma ti serve una ...
Int.	si serve tutto mi serve una scansione e..
Ut.	dai che faccio un scansione la cerco e ti faccio una scansione
Int.	va bene e poi mandamela e..
Ut.	va bene
Int.	va bene ciao
Ut.	ciao

Nella telefonata intercettata alle ore 20.01 del 2 giugno 2007 i due imputati (utilizzando le utenze mobili da ultimo indicate) discutono della praticabilità di nuove metodologie operative segnalate da una persona che non intende mettere in comune la propria tecnologia, ma offre, tuttavia, di entrare in affari con una percentuale del 50% (***“non mi dà le informazioni, farà lui il prelievo e vuole il 50%. Mi ha detto che l'importo è grande, vuole il 50%...lui farà il prelievo senza dare le...non mi dice come si fa. Ho pensato di dargli uno con mille o duemila per questa sera per vedere se riesce a fare qualcosa”***). Pascu e Braditeanu valutano insieme l'offerta e cercano di capire se

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

essa – che potrebbe consentire di fare a meno della disponibilità dei codici di accesso – sia conveniente.

Int.: BRADITEANU Eliodor Marius

Ut.: PASCU Sorin

Ut.	OMISSIS senti ho parlato con uno che può fare dei prelievi senza quelle, senza il codice di verifica
Int.	non è possibile
Ut.	lui dice di sì! io questa sera controllerò... ho chiesto anche ad altri e mi hanno confermato che è possibile. Ma devi sapere come si fa! Senza essere attivo ... con il codice di verifica ma senza essere attivo
Int.	e come si fa?
Ut.	non lo so fa in modo di attivarlo
Int.	e lui ti darà le informazioni per poterlo fare?
Ut.	non mi da le informazioni! ... farà lui il prelievo e vuole il 50%. Mi ha detto che se l'importo è grande vuole il 50% ... farà lui il prelievo senza dare le ... non mi dice come si fa . Ho pensato di dargli uno con 1000 o 2000 per questa sera per vedere se riesce a fare qualcosa
Int.	e di dov'è questo?
Ut.	di Roma
Int.	per me è una fregatura
Ut.	in ogni caso io non ho cosa fare con questo e ...
Int.	eh con queste piccole si potrebbe anche fare ma con quelle ... non so
Ut.	Certo gli darò uno piccolo ... fa il prelievo mi da i soldi... se non mi da i soldi non gli darò più nulla
Int.	eh non so! io non penso che è possibile
Ut.	nemmeno io credo ma in più persone mi hanno detto che era possibile
Int.	cosa hai fatto con quelle ...?
Ut.	non lo so perché non sono più riuscito a mettermi in contratto con loro
Int.	no?
Ut.	non sono più riuscito a trovarli.
Int.	eh vedi che domani c'è mercato qui sulla strada
Ut.	dove?
Int.	qui da me!
Ut.	a Tevernerio?
Int.	sì
Ut.	devvero che mercato'
Int.	beh una volta al anno per tutto il giorno
Ut.	Eh a Tevernerio

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Int.	Eh
Ut.	e la gente che vuole andare a Como cosa fa?
Int.	fa un'altra strada
Ut.	eh va bene .. non lo sapevo
Int.	eh se non piove
Ut.	sì se non piove ma penso che pioverà
Int.	allora vedi cosa fai con quello ... ma non lo so se funziona vedi che ne ho anche io uno che non ha i codici
Ut.	eh per questo te lo dicevo! perché so che ci sono. Ne conosco tanti anche io ne ho tanti ... e messi tutti insieme penso che ci sono oltre 500.000 euro
Int.	eh
Ut.	se questo è uno serio sarebbe molto bene ... ti rendi conto? ... dai che proverò questa sera dopo le 8 gli darò uno di questi per fare il prelievo
Int.	va bene dai
Ut.	e se lo ha svuotato allora funziona
Int.	vedi anche tu come si fa?
Ut.	Eh! lo potrò vedere solo dopo dalla lista movimenti e per questo che voglio fare ... e poi guardare nella lista movimenti per vedere cosa ha fatto
Int.	eh ho capito
Ut.	lui mi ha detto che si possono attivare! ma io non penso che riesce ad attivare secondo me è impossibile attivarle sai che devi andare in posta per attivarle
Int.	e lui quando farà il prelievo?
Ut.	Subito! adesso lui fa il trasferimento dove vuole lui poi non lo so ...
Int.	non lo so senti ? ... ma quelli dal CEC nulla?
Ut.	non lo so non è riuscito a entrare ... ancora no è ... non so ... ancora non è entrato oggi è sabato poi la domenica vedi anche tu ... solo lunedì ...
Int.	va bene
Ut.	ti farò sapere subito se questo ha fatto qualcosa ... subito ti farò sapere subito
Int.	Bene
Ut.	ti rendi conto che sarebbe una cosa molto buona .. cavolo
Int.	eh ma non ci credo io
Ut.	nemmeno io credo ...
Int.	va bene allora se c'è qualcosa dimmi perché anche quello mi ha detto che ha ... so io uno che ne ha tante ma tante di quelle ...
Ut.	anche io ne ho anche di quelle molto vecchie e anche dico sono entrato adesso ma non so se non sono attivate eh tante

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Int.	e così diamo il 20% a quello che ce le da e così avremmo anche noi il 30%
Ut.	Certo
Int.	e io so 2 di questi che hanno di quelle
Ut.	si lo so perché ci sono in tanti ... io quando ho sentito cosa mi ha detto questo sono rimasto di stucco e lui mi ha detto che è sicuro il 100% e non penso che ha nessun motivo per dire delle storie e io non ho nulla da perdere se gli do.... perché in ogni caso non posso fare nulla con quel conto.
Int.	va bene
Ut.	dai vedrò e ti farò sapere subito io lo devo sentire dopo le 8 e ti richiamo
Int.	va bene ciao

E' opportuno a questo punto della disamina discutere del significato probatorio complessivo delle conversazioni telefoniche intervenute tra Braditeanu e Pascu che si sono riportate sin qui, ai fini di una prima verifica della impostazione d'accusa cristallizzata al capo G della rubrica definitiva.

Innanzitutto il periodo di tempo di svariati mesi durante il quale le utenze in uso agli imputati (risale al mese di marzo l'inizio del controllo del traffico telefonico del Braditeanu) sono state sottoposte ad operazioni tecniche di intercettazione appare significativo per poter trarre dagli esiti che sono stati attinti conclusioni apprezzabili dal punto di vista euristico.

In secondo luogo emerge da quanto si dicono gli interlocutori nelle numerosissime ed assolutamente inequivoche conversazioni telefoniche captate (elementi questi che rafforzano, entrambi, il significato probatorio del dato temporale indicato per primo) la frenetica ed incessante attività illecita dai medesimi posta in essere, senza soste neppure nei fine settimana, che risultano anzi dei momenti particolarmente produttivi di utili, e nelle ore notturne.

Risulta, ancora, confermata la divisione dei ruoli tra i due imputati che è già stata segnalata nella discussione di alcune specifiche conversazioni.

Dal complesso delle telefonate emerge infatti una spiccata competenza del Pascu dal punto di vista tecnico, ed un impegno di Braditeanu con riferimento agli aspetti organizzativi, tra i quali non ultimo viene in evidenza quello di coordinamento della attività di altre persone: si vuol sostenere qui come (anche) dal contenuto delle conversazioni scambiate da Pascu e Braditeanu (siccome dalla prova dichiarativa che sarà fra poco discussa) emerga la presenza di altri soggetti nella perpetrazione dei delitti per cui è processo, cade, così, la principale tesi difensiva degli imputati, ripresa con forza dalle difese, specie da quella del Braditeanu, secondo la quale gli illeciti sarebbero stati commessi esclusivamente dai due protagonisti di quelle conversazioni; piuttosto, è il caso di segnalare come risultino chiari contatti operativi con cittadini rumeni che non sono

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

stati (ancora) identificati: il problema presenta dunque un segno opposto a quello evidenziato in chiave difensiva nei termini ridetti: non solo Pascu e Braditeanu non esauriscono il numero delle persone che si sono rese responsabili dei gravi fatti giudicati nel presente procedimento penale, ma molti tra i soggetti che compongono (con gli odierni imputati) tale numero non sono stati (ancora) individuati.

Da ultimo, ma non per importanza, preme al giudicante porre in evidenza che le conversazioni documentano come i due imputati siano nei rapporti reciproci in un piano di sostanziale parità, nell'ambito delle relative competenze: cartina di tornasole della esattezza della conclusione che si è raggiunta è rappresentata da quella parte delle conversazioni telefoniche intercettate che riguarda i progetti per la attività illecita futura.

Negli interrogatori resi nel corso delle indagini preliminari, Pascu e Braditeanu, sia pure nel costante tentativo di ridimensionare il più possibile le rispettive personali penali responsabilità, hanno reso dichiarazioni confessorie in relazione alla attività criminosa svolta in relazione ai fatti dei quali devono rispondere in questa sede.

Nonostante tali significativi limiti, dei quali non potrà non tenersi conto in sede di determinazione del trattamento sanzionatorio, non può revocarsi in dubbio che i rilievi svolti fin qui, con particolare riferimento alla comune attività ed alla suddivisione di ruoli, ricevono appagante conferma.

Sin dalle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 294 del codice di rito penale⁵⁵, Pascu ammetteva di aver prelevato soldi da bancomat tramite carte postepay ricevute da Braditeanu, e di aver effettuato dei trasferimenti da postepay a postepay utilizzando le proprie elevate conoscenze informatiche, mediante il computer sequestratogli dagli operanti: ***“in pratica mi venivano comunicate qualche volta via e – mail ma più spesso via Messenger le password che erano state prese in Romania tramite le false e – mail, e a quel punto io usavo queste password per effettuare i trasferimenti di denaro e le ricariche su postepay i cui numeri mi venivano dati da Braditeanu”***.

Ammetteva altresì l'imputato di aver frequentato per le attività illecite contestate nella rubrica alcuni casinò – a Sanremo ed in Germania – e che parte dei proventi delittuosi erano stati trasferiti in Romania dal Braditeanu via Western Union.

Rendeva, ancora, piena confessione per i fatti di cui ai capi I ed L.

Le ammissioni di Pascu, in realtà obbligate per via dell'esplicito contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate (oltre che degli esiti delle indagini di polizia giudiziaria delle quali si è già detto), divenivano ancora più significative, sempre senza mai superare del tutto i limiti indicati, nell'interrogatorio del 6 luglio 2007⁵⁶, nel quale l'imputato subiva precise contestazioni proprio con riferimento alle telefonate intercorse con il Braditeanu, le più significative delle quali sono state trascritte (anche) nel presente

⁵⁵ L'incombente è del 5 luglio 2007. Ora anche in volume XIII atti del pubblico ministero.

⁵⁶ Anche questo processo verbale è versato nel Volume XIII degli atti trasmessi dal pubblico ministero.

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

provvedimento. In tutti i casi, Pascu rendeva dichiarazioni che convalidano le conclusioni tratte nelle pagine che precedono⁵⁷.

Forniva peraltro l'imputato ulteriori chiarimenti in relazione allo svolgimento delle attività criminose oggetto delle contestazioni del Requirente.

“Confermo che gli accessi di cui alle pagine 47 e 48 dell’ordinanza (le transazioni fraudolente avvenute sulle carte postepay intestate a Coman Vasile, nde) sono state effettivamente fatti (sull’utenza) 333\7625729, utenza che mi è stata fornita dal Codreanu e che era usata dallo stesso Codreanu per parlare. Questa scheda insieme ad altre schede anche da me comprate le trovavamo in un negozio Western Union sotto la metropolitana di Piazzale Loreto di Milano, le pagavamo al prezzo di dieci euro ma senza che ci chiedessero i documenti. La stessa cosa la facevamo in un negozio Western Union a Corvetto. Si trattava di negozi gestiti da soggetti marocchini o comunque extracomunitari. Io inserivo la scheda SIM nel telefonino Nokia E61 che mi è stato sequestrato e mi collegavo con esso tramite Bluetooth al mio portatile. Preciso tuttavia che io mi collegavo per le operazioni illecite solitamente con schede da me comprate e che io stesso utilizzavo solitamente per le connessioni a Internet, nel senso che mantenevo ben distinte le schede utilizzate per le connessioni da quelle utilizzate per parlare. Il Braditeanu non faceva la stessa cosa e utilizzava le schede da lui comprate per operazioni illecite e anche per parlare. Voglio altresì precisare, sebbene il Braditeanu era dedito, nella ripartizione dei ruoli, a contattare persone per aprire conti correnti o attivare carte postepay, (e) io mi dedicavo prevalentemente alla parte operativa, in ogni caso al Braditeanu avevo insegnato alcune operazioni di routine tra le quali rientrava anche il trasferimento di conti correnti da un correntista ad un diverso beneficiario, mentre le cose più sofisticate rimanevano nelle mie capacità. Faccio come esempio l’invio di e – mail di phishing. Ero io stesso che mandavo le e – mail di phishing da parte di Poste Italiane. Il testo di tali mail lo prendevo dalle chat quali MiRC a cui accedevo con alcuni nick name che potete trovare sul mio computer. Sempre da tali chat trovavo disposizioni per il link ai siti falsi di Poste Italiane. Le credenziali che riuscivo con tali meccanismi ad acquisire venivano da me fatte confluire su una casella di posta elettronica con dominio @gmail.com. L’accesso a tale account lo effettuavo mediante web – mail senza scaricarle sul mio computer. Usavo più di una casella di Gmail con nomi di fantasia che non ricordo. Facevamo con le credenziali acquisite un preliminare accesso per verificare se il conto corrente era pieno o meno, per pieno intendevamo conti correnti con più di cinquanta euro.

⁵⁷ Per tutte, si veda la seguente dichiarazione, anch’essa verbalizzata nell’interrogatorio del 6 luglio 2007: *“nella conversazione del 21\4\2007 a pagina 173 dell’ordinanza che mi mostrate intendo dire al Braditeanu che io avevo fatto i trasferimenti da un conto postepay a postepay e lui doveva monetizzare il tutto in Austria ma poi mi aveva detto che non ci era riuscito perché le carte erano state rifiutate”.*

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

In caso positivo utilizzavamo subito le credenziali senza salvarle sul computer, riservandoci accessi in periodi successivi...Il Braditeanu mi forniva le indicazioni delle postepay beneficiarie. Preciso altresì che tutte le operazioni illecite da noi effettuate riguardavano principalmente trasferimenti da postepay a postepay. E' capitato solo qualche volta di effettuare trasferimenti da conti Banco Posta... Voglio spiegare che su molti conti correnti Banco Posta non era stato attivato attraverso il codice di verifica il trasferimento da Banco Posta a postepay, mentre non essendo previsto il codice di verifica per il trasferimento da postepay a postepay queste operazioni erano molto più semplici per noi. Il Braditeanu come già detto aveva la materiale disponibilità delle postepay beneficiarie con le quali andavamo insieme ad effettuare i prelievi. I prelievi venivano da noi effettuati solo nei casinò, e precisamente, oltre che in Germania e Sanremo, anche Saint – Vincent e Venezia. Voglio precisare che era Braditeanu a scegliere il casinò. Braditeanu si vantava che l'idea del casinò era sua. In quei posti era molto più facile monetizzare i proventi...Potevamo prelevare fino a 3.000 euro presso i casinò a differenza degli ATM dove il massimo era 250 euro. Tutta questa attività inizia nel febbraio 2007. Con riferimento alle carte Banca Intesa, alcune delle quali sono in sequestro, faccio presente che i trasferimenti su di esse avvenivano direttamente dalla Romania. Era Braditeanu che parlava con queste persone. Le carte Banca Intesa le abbiamo utilizzate solo al casinò di Sanremo due giorni prima dell'arresto. A tale casinò ci eravamo già recati in precedenza utilizzando carte postepay... Voglio altresì precisare, sulle postepay, che ne è conservato un pacco alto circa 3\4 centimetri che il Braditeanu mi aveva dato per verificare quali fossero ancora attive. Ogni carta era inserita in una apposita busta su ognuna delle quali mi trovavo scritto il numero della postepay. Questa serie di buste tenute insieme da un elastico l'ho messa all'interno del cestello della mia vecchia lavatrice nel mio garage. Braditeanu aveva la chiave del mio garage e lo stesso per non tenere alcune cose in casa sua usava la mia vecchia lavatrice come una sorta di casella postale".

Sempre nell'interrogatorio del 6 luglio Pascu forniva alcune indicazioni ulteriori circa le proprie modalità operative: *“voglio precisare che sul mio computer oltre a quanto accennato nella scheda Mini SD vi è un documento di testo nel quale vi sono le indicazioni di una persona in Romania e precisamente a Bucarest che si occupa di phishing...usavo la scheda Mini SD perché eventualmente potevo facilmente disfarmene senza problemi. Sul desktop troverete due file di testo dal nome Vnc discutie,txt e Dedicate discutie,txt: sono due discussioni interessanti che ho salvato dalla chat. Nel secondo file ho salvato una discussione con argomento il phishing su Poste Italiane e Banca Intesa. Nel primo file parliamo del programma VNC utilizzato per effettuare il controllo remoto del computer.*

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

La stampa che mi mostrate⁵⁸ e che mi dite che era visualizzata prima dello spegnimento del computer all'atto delle operazioni di perquisizione è relativa alla discussione sul phishing. Viene indicato uno dei miei account di Gmail e contiene una serie di indicazioni che mi consentivano di mandare un gran numero di di mail di spam attraverso server bucati, cosa che era difficile fare dal mio computer”.

E' evidente da quanto precede come Pascu, sia pure senza negare l'evidenza delle relevantissime emergenze probatorie già acquisite dagli Inquirenti, abbia tentato in ogni modo di ridurre la gravità della propria posizione, ad esempio cercando di accreditare la tesi di una assai maggiore rilevanza del ruolo di Braditeanu⁵⁹, salvo poi ammettere che nel momento cruciale dei prelievi egli era sempre presente al fianco del coimputato. Peraltro, reiteratamente Pascu ha confermato la divisione dei ruoli dianzi individuata dal giudice, nella quale la sua competenza era assolutamente fondamentale, al pari di quella, diversa, del Braditeanu, per conseguire il provento della attività criminosa. Pascu ha poi provato a tenersi il più lontano possibile dai contatti romeni del Braditeanu (“**non conosco gli amici di Braditeanu che stanno a Vincea**”), e dalla persona di Julian, che spesso figura nelle conversazioni intercettate, salvo poi ammettere di essersi recato più volte in Patria per motivi ricollegabili alla attività delittuosa e che la propria conoscenza di Julian era risalente nel tempo.

Ulteriori ammissioni rendeva Pascu nell'ultimo interrogatorio, quello del 30 ottobre 2007: l'imputato rendeva piena confessione, salvo che per le transazioni illecite inerenti Banca Intesa, per poi dover ammettere, a precisa contestazione del pubblico ministero, che nella scheda SD del suo computervi era una riproduzione del sito di quell'Istituto di credito. Riconosceva poi che la mail di cui al capo di incolpazione effettivamente era una di quelle che erano state utilizzate per le operazioni di phishing: “**i domini .ru e tutti gli altri da noi utilizzati venivano attivati gratuitamente e bastava fornire un account e mail. Anche l'FTP log che mi mostrate a pagina 23 della consulenza tecnica riguarda l'attività posta in essere per la creazione dei siti**”.

Ribadiva, ancora una volta, che la divisione degli utili era tale che egli aveva ricevuto solo il venticinque per cento dei medesimi: “**parte di questi soldi li ho utilizzati per preparare la cerimonia del mio matrimonio. Un'altra parte per le mie spese quotidiane**”. Quanto al Braditeanu, “**trasferiva somme all'estero anche mediante Money Gram. Sia con Money Gram che con Wu Braditeanu effettuava versamenti all'estero utilizzando propri alias tra cui Fedeles Sorin e Olaru Gheorghe Alin**”.

⁵⁸ La stampa è allegata al processo verbale dell'interrogatorio.

⁵⁹ Pascu del resto ha riferito che anche i proventi della attività delittuosa non erano ripartiti equamente fra i due, andando a Braditeanu la parte più importante dei medesimi.

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Le dichiarazioni di Braditeanu forniscono anch'esse alcuni riscontri alle emergenze probatorie discusse nelle pagine che precedono, ma i limiti, già indicati, nella ricostruzione dei fatti ad opera del Pascu appaiono, nel caso della posizione processuale assunta dal Braditeanu, ancora maggiori.

Nell'interrogatorio sostenuto per gli effetti dell'articolo 294 del codice di rito il 5 luglio 2007⁶⁰, Braditeanu dichiarava innanzi tutto di aver utilizzato il nome di Codreanu Costantin (un cugino della moglie del permesso di soggiorno del quale aveva in sostanza formato un vero e proprio doppione) e di essersi reso disponibile ***“in favore di connazionali a svolgere in Italia una parte di quell'attività che nell'ordinanza è definita phishing, con lo specifico ruolo di trovare delle persone, anch'esse rumene, che, dietro compenso, si intestassero le carte postepay”***.

“In questa vicenda – così prosegue il processo verbale di quell'incombente – è coinvolto Pascu Sorin e, delle altre persone indicate nel capo di imputazione G che mi riguarda, solo Badiu Mirela, nel senso che aveva comprato su mia richiesta delle carte postepay...io avevo coinvolto un paio di altri rumeni i cui nomi non sono indicati nel capo di imputazione”.

Ammetteva ancora Braditeanu di aver utilizzato l'utenza mobile numero 333\7625729, ma solo per parlare ed accedere ad Internet, non per ***“accessi abusivi su conti di correntisti”*** (nonostante quanto in contrario assunto da Pascu e dimostrato dal Requirente).

In guisa sempre riduttiva, l'imputato ammetteva le visite ai casinò tedeschi ed italiani: ***“abbiamo anche utilizzato le carte per l'acquisto di fiches in Casinò in Germania durante i fine settimana giocando un po' e poi monetizzando le fiches...al casinò di Sanremo sono andato recentemente insieme a Pascu e a mio cognato Lauer ma non abbiamo usato cate postepay”***.

Ammetteva ancora Braditeanu di aver acquistato la Porsche in suo possesso con parte del provento delle attività illecite delle quali si discute nel presente procedimento.

Interrogato dal pubblico ministero, l'undici luglio successivo⁶¹, Braditeanu si disponeva a rivelare qualche particolare in più della attività criminosa della quale si era reso responsabile, senza che tuttavia fosse avvertibile un radicale mutamento della sua posizione processuale: ***“con riferimento ai capi I ed L preciso che la scheda 333\7625729 è stata da me acquistata in un call center dove mi è stata facilmente rilasciata senza mostrare documento di identità, se non ricordo male il call center si trovava in Viale Tibaldi. Allo stesso modo compravamo le schede da noi utilizzate in Piazzale Corvetto sotto la metropolitana ed in altri call center. Gran parte di questi negozi sono filiali Western Union dove si possono fare anche trasferimenti di denaro. Ricordo che il Pascu non avendo più credito sulle sue***

⁶⁰ Anche i processi verbali degli interrogatori sostenuti da Braditeanu sono in Volume XIII degli atti del pubblico ministero.

⁶¹ Cfr. ancora una volta il volum XIII degli atti trasmessi dal pubblico ministero.



schede mi chiese tale scheda per potersi connettere ad Internet. Lui fece materialmente i trasferimenti mediante accessi abusivi. Insieme poi abbiamo prelevato le somme di cui al capo L”.

Posto di fronte alle risultanze probatorie acquisite dal Requirente, doveva rettificare quanto dichiarato al Giudice per le Indagini Preliminari il Braditeanu e compiere un'altra significativa ammissione: **“Al casinò di Sanremo l'ultima volta ci siamo andati con le carte di Banca Intesa, il meccanismo era il medesimo. Le quattro carte di Banca Intesa sono state comprate dalla Badiu, erano le carte che la Badiu mi ha dato quando ci siamo incontrati a Sasso Marconi”.**

Nell'interrogatorio del 5 novembre 2007, Braditeanu assumeva che aveva tenuto per sé solo il 25% dei guadagni, che era esattamente quanto aveva percepito Pascu: **“l'altro 50% è andato alle persone che fornivano i dati di accesso...queste persone si sono rivolte a me per quanto riguarda le truffe ai correntisti di Banca Intesa e al Pascu per quelle di Poste italiane. Per quanto riguarda le persone che mi hanno fornito le credenziali di accesso per Banca Intesa, esse mi hanno contattato via Internet. Sono persone della Romania, non le ho mai conosciute di persona e non sono in grado di riferire i loro nomi o dati utili alla loro identificazione”.** Pressato dalle contestazioni del pubblico ministero, doveva dichiarare l'imputato: **“prendo atto che mi fate presente che sui computer del Pascu è stata trovata prova del fatto che lui stesso avesse avuto accesso a conti postepay. Penso che Pascu...si sia avvalso di loro all'inizio. So comunque che altre persone in Romania erano interessate alle truffe con le postepay”.**

Con riguardo al tema dei trasferimenti di somme all'estero, Braditeanu assumeva di aver utilizzato solo Western Union, salvo dover ammettere subito dopo che anche Money Gram si era servito, giusta le dichiarazioni di Pascu, sia pure con la precisazione (more solito riduttiva) di avere inviato per quella via solo piccole somme.

Nell'ultimo interrogatorio Braditeanu confessava altresì di aver utilizzato, oltre al nome di Codreanu Costantin, anche quello di Olaru Gheorghe Alin: **“ammetto di aver utilizzato l'alias di Codreanu (precedentemente agli episodi che mi sono contestati, come già chiarito nel precedente interrogatorio), e Olaru Gheorghe Alin. Se è vero che è stato ritrovato un documento intestato a Fedeles Sorin con la mia foto, io non ho mai utilizzato tale ulteriore alias. Le carte Intesa sono state verosimilmente aperte dal vero Fedeles Sorin: sono state ritrovate a casa mia perché anche a tale Fedeles Sorin ho chiesto di fare da prestanome. Queste carte, peraltro, non sono mai state utilizzate”.** Ma Braditeanu doveva piegarsi nuovamente alla contestazione, oltre alle circostanze di cui si ritrova traccia nella precedente risposta, anche delle dichiarazioni rese da Pascu al riguardo: **“effettivamente so di aver utilizzato altri alias per mandare denaro all'estero, sempre per corrispondere il 50%. Non ricordo se abbia mai utilizzato anche tale alias”.**

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Negava poi Braditeanu che la moglie avesse utilizzato l'alias Tintea Alexandra, e non mutava posizione anche dopo la contestazione delle diverse dichiarazioni rese da Pascu: **“non corrisponde al vero quanto dichiarato da Pascu”**.

Nonostante l'ammissione compiuta con riferimento alle connessioni internazionali intrattenute per la commissione degli illeciti contestatigli, Braditeanu insisteva nel contestare la fondatezza dell'ipotesi associativa: **“solo io e Pascu abbiamo compiuto azioni illecite e per quanto riguarda l'ipotesi di cui all'articolo 416 del codice penale è lo stesso codice che parla di tre o più persone. Io e Pascu abbiamo fatto tutto da soli. Infatti Coman Vasile io non l'ho mai visto, ho fatto da prestanome per suo cugino. Ho ingannato la Badiu dicendo che avevo bisogno delle plastiche, come emerge anche dalle intercettazioni. Mares mi ha dato solo le due carte intestate a Belleri e le telefonate successivamente intercettate erano solo delle mie ipotesi mai effettuate. Chirila Rares l'ho conosciuto in rete. Gli ho chiesto di fare da prestanome e l'ho incontrato solo per ritirare le carte. Belleri non l'ho mai conosciuto. Quindi non sussiste l'ipotesi associativa”**.

Di fronte alle reiterate contestazioni dell'interrogante, ammetteva Braditeanu di aver pagato l'assicurazione per Mares Laurentius, e di averlo istruito su quello che doveva dire alla Polizia Postale di Brescia dalla quale era stato convocato.

Dalla disamina che precede risulta confermato che Braditeanu, ancora più di Pascu, si è determinato ad ammettere solo quello che era impossibile negare: emblematico il tentativo di rovesciare le responsabilità più significative sui connazionali rumeni, che certo erano implicati nella attività del gruppo (basterebbero le due telefonate del 30 marzo 2007 che sono state già citate nelle pagine che precedono), ma che Braditeanu si è ben guardato dall'identificare⁶². Nel merito, peraltro, il livello tecnico del Pascu era tale, come è stato efficacemente contestato dal pubblico ministero, da consentire alla parte italiana del sodalizio di far fronte a tutte le attività nelle quali si sviluppata la criminale pratica del phishing.

Nonostante che Pascu si sia risolto ad ammettere qualche circostanza in più di quanto non abbia fatto Braditeanu, come la trattazione che precede dimostra, i due imputati sono stati assolutamente concordi nel tentare di contestare in ogni modo la sussistenza dell'imputazione associativa.

E' veramente illuminante al riguardo quanto Pascu ha dichiarato con riferimento alla Badiu: negava l'imputato di conoscerla nell'interrogatorio reso il 5 luglio 2007 al Giudice per le indagini preliminari (**“posso dire che non conosco la Badiu”**). Nel primo interrogatorio rilasciato al pubblico ministero solo il giorno successivo, ricevuta la contestazione della conversazione delle ore 16.54 del 2 aprile 2007 (già integralmente riportata), nel quale si fa cenno, da parte del Pascu, con il Braditeanu, di Mirela, dichiarava:

⁶² Del pari emblematico il tentativo di negare di aver affidato alla Badiu il compito di reperire le “plastiche” quando decine di conversazioni telefoniche tra quelle captate hanno per oggetto, lo si è più volte segnalato, questo problema, sul quale si tornerà a proposito dell'eccezione di incompetenza.

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

“quando mi riferisco a Mirela è un’amica di Braditeanu di cui non conosco il cognome”, per poi correggersi poco dopo: “adesso ricordo che quando parlavamo di Mirela...era relativo ad un trasferimento che ho fatto su ordine del Braditeanu a favore della carta di credito di Mirela prendendo i fondi dal conto Banco Posta. Mirela poi ha prelevato dalla sua carta. Questa operazione l’ho fatta quando mi trovavo in Romania. Il cognome della Mirela è Badiu...e giorni prima di essere arrestato quando eravamo a Sanremo ho sentito che il Braditeanu ordinava a Mirela di tornare in Romania. Ho sentito Braditeanu dire a Mirela che doveva tornare in Romania perché se l’avessero scoperta sarebbero facilmente risaliti a lui. Le carte Intesa Flash in sequestro sono state aperte da Mirela con il suo nome. So che Mirela stava con un’altra persona ed abitavano a Firenze ma non so se erano sposati con questa persona. Sapevo che Braditeanu si era incontrato con Mirela a Sasso Marconi per(ché la donna doveva, nde) dargli due carte di credito Intesa Flash mentre altre tre gliene aveva inviate per posta in precedenza”. Prima che l’incombente avesse termine, Pascu si risolveva ad ammettere (anche) che egli era stato presente a quell’incontro: “all’autogrill di Bologna c’ea anch’io con Braditeanu. La Badiu è una ragazza bionda con capelli lunghi fino alle spalle, più alta del Braditeanu, non più alta di me che sono alto 1.90”.

In verità, le conversazioni telefoniche intercettate (sulla utenza 333\7625729, in uso al Braditeanu, e sull’utenza 328\2547347, intestata a Badiu Alexandrina Mirela⁶³)

⁶³ E’ evidente la necessità di trattare la posizione di Badiu Alexandrina nella disamina delle posizioni processuali degli odierni imputati. Del resto, sin dal 1985 la Suprema Corte (la sentenza, adottata il 25 gennaio in causa Fasoli, è della I Sezione) ha ritenuto - quando era ancora vigente il codice abrogato, e non vi era ancora la frammentazione dei processi cagionata dai riti alternativi - in applicazione del principio della autonomia dei rapporti processuali concernenti ogni imputato e ciascun reato, che “la unitarietà del reato concorsuale ha valore sostanziale e non formale. Ne deriva che il suo accertamento giudiziale non dà luogo ad un unico rapporto processuale, di carattere cumulativo, ma ad altrettanti rapporti connessi, quanti sono i concorrenti sottoposti a processo, avendo l’azione penale efficacia personale e non reale: il giudicato riguarda pertanto ciascun imputato condannato o proscioltto e non gli eventuali concorrenti rimasti fuori dal giudizio, RISPETTO AI QUALI GLI ACCERTAMENTI IN ESSO COMPIUTI HANNO VALORE MERAMENTE INCIDENTALE”. Quella elaborazione giurisprudenziale, ancora più indispensabile sotto l’impero del codice vigente, inerente l’accertamento incidentale, era ritenuta applicabile anche in caso di processi già definiti per i correi con sentenza irrevocabile. Era sin da allora costante l’orientamento per il quale il giudicato penale formatosi su di un determinato fatto non vincola il giudice chiamato a giudicare sugli stessi punti comuni ad un fatto diverso o sullo stesso fatto nei confronti di altro imputato (l’orientamento pacifico risale ad una decisione resa dalla IV Sezione penale il 14 aprile 1969). L’elaborazione più frequente di tale principio ha sempre riguardato il giudizio di calunnia (è davvero tralatizia la massima per la quale nel corso di un procedimento penale instaurato per il reato di calunnia, il Giudice che ha la cognizione di questo reato ha pure competenza per procedere direttamente al giudizio sui fatti oggetto della calunniosa incolpazione, per cui non deve necessariamente attendere un proscioglimento del calunniato, ma può procedere immediatamente contro il calunniatore, ed ha anche il potere di valutare autonomamente i fatti, qualunque sia stata la decisione passata in giudicato nei confronti dell’incolpato, poiché tale decisione non fa stato nel processo di calunnia, avendo egli piena libertà e autonomia di giudizio nella valutazione delle risultanze probatorie al fine di determinare l’esistenza o meno di una accusa calunniosa (ex multis la decisione citata è stata resa dalla VI Sezione il 6 dicembre 1985). Nel nostro ordinamento, ha ricordato in argomento la I Sezione il 10 febbraio 1986, la sentenza penale non esercita alcun effetto vincolante negli altri procedimenti penali. Persino in caso di pregiudizialità, ha ricordato sempre la I Sezione con sentenza 7 maggio 1982, non è stabilito che la prima sentenza divenuta irrevocabile faccia stato nell’ambito del secondo procedimento: l’unica disposizione hanno sottolineato i giudici di legittimità in quell’occasione che stabilisce l’inammissibilità di un secondo giudizio derivante

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

documentano contatti tutt'altro che occasionali tra i due odierni imputati e la stessa Badiu, ***che si dimostra del tutto inserita nella illecita attività dell'interlocutore e di Pascu, con ben precisi compiti***: nella conversazione captata alle ore 14.10 del 29 marzo 2007 è evidente che, come sia pure riduttivamente ammesso dagli imputati, la donna doveva fra l'altro attivare a proprio nome carte postepay, nonché utilizzare le postepay beneficiarie dei proventi della attività criminosa. Merita rilevare che Badiu ha attivato anche carte postepay anche a nome di propri conoscenti, come Dana.

Int.: BRADITEANU Eliodor Marius

Ut.: BADIU Mirela

Ut.	si cazzo
Int.	Cosa stai facendo ? Dormi?
Ut.	no ho degli ospiti
Int.	cosa?
Ut.	ho degli ospiti
Int.	Ospiti?
Ut.	una amica di Adi
Int.	Eh
Ut.	Eh
Int.	non sai cosa ha fatto Dana con quelle?
Ut.	no (fuori cornetta: non si apre aspetta che scendo) dai Dana si fa addosso ... ha paura ... hai capito
Int.	Eh
Ut.	ma volevo chiederti se non si può fare Junior
Int.	no , no
Ut.	non va bene Junior ... vedi che il mio l'hanno chiuso ... questa ha paura .. io non posso farla al posto suo ... ma dopo.....
Int.	no lascia stare se non vuole , non vuole .. non la posso obbligare
Ut.	sai mi dice: no perché ho paura ... che lei ha una situazione particolare con quello e se succede qualcosa reste sulla strada ..
Int.	cosa fa?
Ut.	lei è in una situazione particolare con Lorenzo
Int.	Eh!

dalla irrevocabilità di una altra decisione penale riguarda non solo il medesimo fatto, ma anche lo stesso imputato. I principi richiamati fin qui hanno trovato conferma anche e soprattutto nella vigenza del codice di rito del 1989: per tutte, la sentenza adottata in causa Ponzonero dalla VI Sezione il 30 novembre 1995; va anche richiamata la copiosa elaborazione in tema di incompatibilità, nel senso che l'accertamento incidentale, perfettamente legittimo, rende, proprio come in questo caso, il giudice che lo effettua incompatibile a decidere anche del coimputato **la cui posizione separata sia stata oggetto di tale accertamento.**

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Ut.	lui le ha detto che qualunque cosa le succederà la butta fuori
Int.	ma non può succedere nulla
Ut.	Lo so! ma se ha paura se si fa addosso io non posso fare nulla .. eh io volevo fare con la Standa con questo... con Junior
Int.	no, no
Ut.	oppure eventualmente la farò a nome di Dan ... a nome di Dan
Int.	non puoi perché deve esserci lui di persona
Ut.	non è sicuro ...
Int.	sì, sì è sicuro
Ut.	mi può anche delegare o no?
Int.	no, no deve essere lui
Ut.	Eh
Int.	non fa nulla! adesso non ne ho tante per ... se si poteva era a posto se no non ci sono problemi ... resta così
Ut.	eh sì ma sai a me interessa la cosa ... anche per me ... hai capito ...
Int.	Eh
Ut.	perché le mie non funzionano
Int.	non funzionano perché ...
Ut.	che coglioni
Int.	dai che non posso più parlare
Ut.	io proverò ancora
Int.	no, non andare più se la ragazza vuole bene se non vuole va bene lo stesso ... dai resta così
Ut.	è una fogliona
Int.	cosa posso dirti ... a limite chiedi a Dana di farle ..
Ut.	lo pensavo anche io
Int.	se lui vuole farle bene se no ... dai credimi che non succede proprio nulla
Ut.	io lo so
Int.	dai che ci sentiamo
Ut.	Cosa fai per Pasqua
Int.	se mi fanno i documenti vado a casa se no...
Ut.	eh io pensavo di andare a Monte Carlo
Int.	No! per andare lì ci vogliono tanti soldi, tutto cosa molto di più ... più della metà
Ut.	Cavolo
Int.	allora se conosci qualcuno altro che vuole vedi te ... se no ...
Ut.	va bene allora se si può ancora allora....
Int.	Si! se trovi qualcuno

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Ut.	se mi dici che il cavolo funziona ancora allora troverò
Int.	solo se conosci qualcuno a cui puoi dire: “dai fammene qualcuna perché ho bisogno...” se no non fare più nulla ... sai perché per te questi non ti danno più ...
Ut.	Eh
Int.	è inutile andare lì
Ut.	va bene ci sentiamo , un bacio , buona giornata
Int.	ciao anche a te

La telefonata da un lato evidenzia una rilevante conoscenza da parte della interlocutrice della attività criminosa coordinata da Braditeanu e da Pascu, dall'altro documenta le direttive a lei impartite dallo stesso Braditeanu.

Illuminante è la conversazione captata il giorno successivo, 30 marzo 2008, ad ore 15.08, nella quale Badiu sottopone a Braditeanu alcune difficoltà incontrate nella utilizzazione di una carta postepay, ricevendo l'istruzione di attivare una nuova carta postepay sulla quale far convogliare le somme recate dalla prima.

Int.: BRADITEANU Eliodor Marius

Ut.: BADIU Mirela

Ut.	Senti
Int.	Pronto
Ut.	sei in Italia o dove sei?
Int.	sì sono vicino
Ut.	ho un problema del cazzo
Int.	cosa?
Ut.	sei in Italia o dove sei?
Int.	sono vicino sì
Ut.	ascolta io ho una postepay, hai capito? E mi da non abilitato
Int.	come ti da non abilitato
Ut.	un cazzo, non so come , sai ne ho una anche io ... sai per avere anche io una ...
Int.	Eh
Ut.	un cazzo, vado a vedere , vado a pagare, la persona mi fa il servizio e quando devo pagare mi da non abilitato ... sono andata adesso allo sportello , al bancomat .. e mi da non abilitate
Int.	eh come mai
Ut.	eh cazzo
Int.	ma non è perché io ti ho bloccato l'utilizzatore ?

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Ut.	come mai
Int.	perché si fa così, si fa questo procedimento
Ut.	e fino quando?
Int.	non so fino quando
Ut.	eh , cavolo
Int.	avevi tanti soldi?
Ut.	a voglia
Int.	vai allo sportello e dici che ti si è smagnetizzato
Ut.	Eh
Int.	devi tornare e dire che si è smagnetizzato
Ut.	Eh
Int.	e i soldi che avevi sopra ti li trasferiscono su quella nuova
Ut.	e tu quando hai fatto ... su la mia?
Int.	la settimana scorsa quando lo avevo presa da te
Ut.	eh .. non lo so io come cazzo ... e devo andare adesso?
Int.	vai quando vuoi e dici che si è smagnetizzata e la ridai e ti danno un'altra
Ut.	eh va bene
Int.	Bene
Ut.	grazie , ciao

Ulteriori istruzioni sono fornite a Badiu da Braditeanu nella telefonata che segue, intercettata il 31 marzo 2007, ad ore 10.08, nella quale la conversazione rappresenta la naturale prosecuzione di quella oggetto della telefonata delle ore 15.08 del giorno precedente.

Int.: BRADITEANU Eliodor Marius

Ut.: BADIU Mirela

Ut.	senti c'è un'altra cosa che volevo dirti: blocco anche le altre?
Int.	Cosa?
Ut.	se devo bloccare anche le altre?
Int.	sì le puoi bloccare
Ut.	sicuro?
Int.	sì, sì! ti ho detto che non le ho usate ... ho bloccato l'utilizzatore ma a me non interessa cosa A me interessava solo la plastica ... non mi interessava altro ... io non ho cosa fare con loro
Ut.	ho capito! Ma se mi chiedono dei dati in merito alla plastica?
Int.	ma le hanno loro ... le troveranno loro eventualmente

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Ut.	e se non me le trovano me le dai tu
Int.	sì, sì! devo andare a prenderle perché le ho nel garage
Ut.	Bene
Int.	vado lì e te le prendo
Ut.	va bene, va bene! allora se mi dicono qualcosa gli dico di bloccarmi le altre e di ridarmi questa
Int.	Esatto
Ut.	va bene, baci, baci

Anche nella conversazione del 2 aprile 2007, intercettata ad ore 12.49, Badiu riceve istruzioni da Braditeanu: l'oggetto è sempre rappresentato dalle carte postepay, che la donna riceverà e che dovrà monetizzare all'ufficio postale.

Int.: BRADITEANU Eliodor Marius

Ut.: BADIU Mirela

Ut.	dimmi caro
Int.	vedi che ti mando tutte
Ut.	Eh
Int.	metto in una busta sia la tua che quella mia e quella di Dana e quando arriveranno mi fai sapere che ti carico quella di Dana per andare in Posta a fare il prelievo
Ut.	allora deve andare lei a fare il prelievo
Int.	oppure tu perché non chiedono il documento ... vai in un posto dove non sei ancora stata
Ut.	sì, sì!
Int.	eh ci saranno 1800 – 1900 per recuperare anche io la perdita che ho avuto
Ut.	sì, sì!
Int.	perché se non le usi 4-5-6 ... il 6 le rivoglio
Ut.	ti avevo detto che se vuoi non faccio nemmeno la..
Int.	No! te le mando per non avere delle perdite
Ut.	non si tratta di questo ma non voglio andare a chiedere per favore da tutti
Int.	non so, non so cosa è successo Non è colpa mia! Magari ho sbagliato anche io ma non credo. ma.... vai a fare quel prelievo e
Ut.	non sono stato io a bloccarle
Int.	Certo! ma cosa vuoi che faccio con quelle?
Ut.	io non le ho bloccate se vuoi le puoi lasciare così e poi vedi tu

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Int.	no non si tratta di bloccarle o meno, le avevo bloccate io ma..
Ut.	sì sì!
Int.	dico solo così che Allora ti metterò su quella carta 1-1800 tu prendi i tuoi soldi ... e il resto li mandi qui da me
Ut.	sei sicuro?
Int.	Eh
Ut.	sei sicuro?
Int.	Sì
Ut.	va bene!
Int.	Oggi, quando ho tempo, vado in posta e ti mando e in 2-3 giorni sono arrivati
Ut.	va ben , va bene ciao
Int.	Ciao

Le istruzioni sono dettagliate e *risulta evidente che le conversazioni riportate sin qui si inseriscono nella consuetudine di una attività comune*, fermi restando, naturalmente, i rispettivi ruoli, molto diversi.

Altri accreditati fraudolenti ottenuti da Braditeanu, e successivi prelievi da effettuarsi dalla Badiu, su disposizioni dello stesso Braditeanu emergono da una ulteriore conversazione, quella delle ore 17.23 del 4 aprile 2007.

Int.: BRADITEANU Eliodor Marius

Ut.: BADIU Mirela

Ut.	Alo
Int.	eh
Ut.	buongiorno caro
Int.	dimmi tutto
Ut.	nulla, volevo dirti che sono arrivati
Int.	sono già arrivati?
Ut.	sì ,sì
Int.	molto bene, devo saper quando puoi andare perché te le devo mandare
Ut.	io ho parlato con la meravigliosa, con Dana
Int.	sì
Ut.	e domani la devo incontrare ma non sa con esattezza quando su per giù e io ti chiamerò. Quando ti devo chiamare?
Int.	circa un mezz'ora prima
Ut.	va bene ne prima ne dopo, sempre meglio prima no?

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Int.	più o meno
Ut.	va bene, ti chiamerò un mezz'ora prima perché lei questa sera mi deve chiamare, cioè prima parlare con il suo poi deve sapere che orari fa e dopo ...
Int.	bene
Ut.	in ogni caso io andrò da lei per vedere come facciamo , poi domani la vedo e ti chiamerò un mezz'ora prima
Int.	sì. Quanti soldi avevi?
Ut.	io avevo 1260
Int.	1260 quindi 1300
Ut.	allora metti solo questo , non metti qualcosa anche per te?
Int.	posso mettere ma poi dovrai mandarmeli ... non lo so
Ut.	dai che vediamo noi
Int.	eh bene tE li metto ... eh devo vedere che conto e poi ...
Ut.	se vuoi ... perché dopo ti li darò
Int.	cosa hai detto?
Ut.	sì, sì poi li prenderai per carità ti li darò io
Int.	dai cosa dici ? ci sono stati problemi di questo genere tra di noi, hai mai pensato tu così oppure io?
Ut.	eh?
Int.	devo vedere e poi ti farò sapere
Ut.	va bene
Int.	va bene ci sentiamo domani
Ut.	va bene ciao
Int.	ciao

Ut.	bene ciao
------------	-----------

Naturalmente, sempre a proposito dei ruoli, non ha rilievo che sia sempre il Braditeanu a tenere i rapporti con Badiu, perché ciò riguarda le diverse competenze tra lui e Pascu. Non deve essere dimenticato che comunque lo stesso Pascu ha ammesso di aver incontrato la Badiu insieme a Braditeanu.

Merita aggiungere che anche Badiu si è risolta ad ammissioni nel corso degli interrogatori resi, sia pure senza rinunciare anch'essa al tentativo, comune agli odierni imputati, di ridurre il più possibile le proprie responsabilità e di allontanare da sé la imputazione associativa.

Valga il vero.

Nell'interrogatorio reso ai sensi dell'articolo 294 del codice di rito al Giudice per le Indagini Preliminari il 24 settembre 2007⁶⁴, la Badiu dichiarava innanzi tutto di conoscere

⁶⁴ Cfr. Volume XIII degli atti trasmessi dal pubblico ministero, fogli 534 e seguenti.



il Braditeanu da diversi anni, e di averlo frequentato in Toscana ed in Lombardia, presso le rispettive residenze.

Rendeva altresì le seguenti, significative, ammissioni: ***“nel periodo da aprile a giugno di quest’anno ho intrattenuto rapporti con Braditeanu, il quale mi ha chiesto se ero disposta ad attivare a mio nome delle carte di credito prepagate. Ho attivato quindi delle carte prepagate, non ricordo bene quante, credo quattro o cinque. Ho chiesto a mia volta a Dana...(una mia connazionale...la stessa abita in provincia di Firenze...)...di attivare delle carte di credito prepagate, cosa, che, tuttavia, non ha inteso fare. Dana ha messo a disposizione solo una carta personale che aveva già da un momento precedente la richiesta di Braditeanu. Preciso che le carte da me attivate le ho consegnate a Braditeanu ricevendo in cambio dallo stesso la somma di cento euro per ogni carta. Anche Dana conosce Braditeanu di persona. Non mi è stato mai richiesto di eseguire personalmente dei prelievi di denaro”***.

La interpretazione riduttiva dei fatti, a partire dalla scansione cronologica dei rapporti con il coimputato Braditeanu, fino alla dimensione quantitativa e a quella qualitativa dell’apporto prestato, che emerge da quanto si è riportato sin qui del processo verbale formato nella circostanza, e che per numerosi profili (primo fra i quali quello relativo ai prelievi di denaro, negati dalla imputata) si poneva in contrasto con il contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, imponeva una contestazione delle medesime, con la conseguenza che la Badiu decideva di interrompere l’incombente, testualmente dichiarando quanto segue: ***“mi rendo conto che la situazione è un po’ complessa, pertanto vorrei ripensare un po’ meglio al tutto, e mi avvalgo, da questo momento, della facoltà di non rispondere”***.

Qualche elemento in più veniva fornito, sciolta la riserva, dalla Badiu nell’interrogatorio del 30 ottobre 2007⁶⁵, reso al pubblico ministero, e ciò con riferimento al ruolo ricoperto, all’apporto causale offerto ai complici, al profitto ricavatone, al periodo nel corso del quale la attività criminosa era stata prestata dall’imputata..

Dichiarava, per esempio, la Badiu: ***“conosco il Braditeanu da un po’ di tempo. Lo stesso mi chiese di attivare delle postepay che sarebbero poi state date ai nostri connazionali che non avevano documenti. Il tutto è iniziato nel marzo 2007. Il Braditeanu mi disse che per ogni carta postepay da me attivata avrei ricavato cento euro. L’ultima carta postepay è stata da me attivata per le mie necessità, tanto è vero che non l’ho mai data al Braditeanu”***.

Nel corso dell’interrogatorio la Badiu interpretava anche il contenuto di alcune conversazioni telefoniche citate nelle pagine che precedono, confermando l’impostazione dell’accusa, sempre con il limite più volte evidenziato del tentativo di ridurre comunque la gravità della propria condotta e delle conseguenti penali

⁶⁵ Cfr. Volume XIII degli atti trasmessi dal pubblico ministero, fogli 476 e seguenti.



responsabilità: *“nella conversazione del 29 marzo 2007 parliamo di Dana poiché il Braditeanu mi aveva chiesto se conoscessi persone disposte ad aprire carte postepay. Quando dico che Dana e io stessa avevamo paura è perché, comunque, mi rendevo conto che quelle carte erano state comunque aperte con i miei dati. Inoltre, nella richiamata intercettazione faccio riferimento alle mie carte ma in realtà me ne era rimasta solo una.*

In merito alla conversazione del 30 marzo 2007 parlo della mia carta postepay la quale non funzionava più.

Nella conversazione del 31 marzo 2007 quando dico blocco anche le altre intendo dire che chiedevo al Braditeanu se potevo bloccare anche quelle che gli avevo già dato.

Nella conversazione del 2 aprile 2007 è Braditeanu che mi propone alcune carte postepay dicendomi che le avrei potute utilizzare per recuperare i soldi che mi erano stati bloccati. In particolare, come risulta dal testo, mi dice che avrebbe ricaricato quella di Dana e mi invita ad andare in posta a recuperare i miei 1260 euro. Successivamente mi è arrivata una busta del Braditeanu la quale conteneva una carta postepay intestata a Dana. Dana è una persona che ho contattato e che preferisco non mettere in difficoltà. Quando il Braditeanu mi chiese di trovare altre persone, io mi sono rivolto a lei e lei mi ha consegnato una carta postepay che aveva già attivato. Ho dato a Dana 100 euro che mi erano stati dati per lei dal Braditeanu. Una volta che avevo con me la carta di Dana le ho chiesto la cortesia di prelevare i soldi che Braditeanu aveva trasferito sulla carta pari a 1800 o 1900 euro. Nella conversazione del 4 aprile 2007 dico che sono arrivati o meglio che è arrivata la carta di Dana”.

Nell'interrogatorio del 30 ottobre, Badiu ammetteva la propria concorrente responsabilità con riferimento alle carte Intesa Flash: *“le carte Intesa Flash indicate a pagine 31 e 32 (dell'ordinanza applicativa della misura cautelare a firma del Gip Guido Salvini, nde) sono state da me effettivamente attivate. Faccio tuttavia presente che, per quanto possa ricordare, tutte e cinque le carte in questione sono state attivate da me nel giugno 2007”.*

Al riguardo, Badiu non ha mancato di contestualizzare l'episodio: *“Braditeanu mi ha ancora chiesto di aprire carte. Infatti mi ha chiamato successivamente dicendomi se potevo recuperargli delle carte, ma questa volta di Banca Intesa; così ho fatto nel giugno del 2007 e proprio per questo ho precedentemente affermato che tutte le carte Intesa Flash sono state attivate in quel periodo. Io, del resto, non ho mai avuto un conto presso Banca Intesa...Corrisponde al vero che io ho consegnato le carte Intesa Flash all'autogrill autostradale di Sasso Marconi. Il luogo di incontro è dovuto al fatto che Braditeanu mi chiese le carte e ci accordammo di incontrarci a metà strada tra Firenze e Milano. Non ricordo se il Braditeanu è*

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

venuto all'incontro da solo o con altre persone, io sono andata all'appuntamento da sola".

Questa ennesima reticenza della Badiu è dovuta all'esigenza di prendere le distanze dal Pascu, e, tramite lui, dalla imputazione associativa: ***"ho appreso solo dagli atti del procedimento cosa sia il phishing e quale sia stato il meccanismo illecito utilizzato dal Braditeanu per ricaricare le carte da me attivate. Non uso Internet né ho competenze informatiche"***.

Si badi, tuttavia, che sempre nell'interrogatorio del 30 ottobre la Badiu ha più diffusamente che nelle precedenti occasioni illustrato la propria conoscenza con Braditeanu, che non era occasionale e recente, ma approfondita e risalente, e che costituisce la ragione del suo reclutamento da parte del coimputato: ***"ho conosciuto per la prima volta il Braditeanu nel capodanno del 2000 perché lui conosceva da tempo mio marito, il quale è in Italia dal 1998...Dal 2000 in poi ho avuto occasione di frequentare il Braditeanu perché questi era amico di mio marito. Braditeanu non mi ha mai minacciata. Io ho accettato in quanto, come già detto, io avevo bisogno di soldi. Non conosco le persone con le quali Braditeanu era in contatto in Romania. Le mie frequentazioni con Braditeanu erano limitate perché abitavamo in due posti diversi. A dire il vero mio marito non sapeva che io avessi attivato le carte postepay, così come richiesto dal Braditeanu...sapevo che (Braditeanu, nde) aveva avuto in passato problemi con la giustizia"***.

Insomma, Badiu per un abbastanza lungo periodo di tempo ha stabilmente collaborato con Pascu e soprattutto con Braditeanu, che sapeva essere un pregiudicato, in attività che sapeva illecite, e che riguardavano perfino tipologie diverse di operatività criminali, non mancando a propria volta di reclutare per marginali attività esecutive altre persone.

Badiu era in contatto continuo con il proprio referente dal quale riceveva istruzioni ed anche materiale per la parte di attività illecite che le era stata affidata e della quale era responsabile.

La diversa prospettiva con la quale – all'esito delle indagini preliminari – può osservarsi il complesso delle risultanze istruttorie acquisite a carico della Badiu fornisce solo conferme ai rilievi con i quali il Tribunale del Riesame di Milano, investito del ricorso proposto dalla imputata (che contestava, fra l'altro, la sussistenza della imputazione associativa elevata), ex articolo 309 del codice di rito, confermava l'ordinanza impugnata: "sussistono al proposito i gravi indizi in ordine al reato contestato, desumibili infatti dalle risultanze investigative illustrate nella ordinanza di custodia cautelare costituite da molteplici conversazioni telefoniche intercettate intervenute prevalentemente con il Braditeanu dal contenuto inequivoco circa la loro riferibilità alla attività illecita in oggetto, conversazioni che denotano anche lo stretto rapporto che intercorreva tra l'attuale indagata ed il Braditeanu stesso, questi a capo del sodalizio criminoso, nello svolgimento delle attività illecite suindicate; nonché denotano

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

la piena introduzione dell'attuale indagata nel contesto criminoso dedito alle dette attività di reato; è sufficiente al proposito richiamare le conversazioni telefoniche intercettate menzionate nelle pagine 161 e seguenti della ordinanza impugnata dalle quali si evince come la predetta indagata cooperasse fattivamente con il Braditeanu nelle attività d'anzì indicate relative alla predisposizione ed utilizzazione delle carte di credito di appoggio da utilizzare quali strumenti sui quali far confluire i proventi delle attività truffaldine carpite agli utilizzatori del sistema homebanking; le dette conversazioni evidenziano già di per sé uno stretto rapporto fiduciario nell'illecito agire tra la Badiu ed il Braditeanu e quindi un apporto presumibilmente non occasionale nelle attività del sodalizio, d'altra parte la conversazione del 29 marzo 2007 alle ore 14.10 denota, oltre allo svolgimento concreto di analoghe attività già svolte (desumibile d'altronde anche dalle altre conversazioni intercettate) la concreta palesata disponibilità della Badiu a cooperare ancora nelle attività illecite stesse di ricerca di soggetti disponibili alla intestazione di carte di credito di appoggio suindicate; si noti che in sede di interrogatorio di garanzia sia il Braditeanu che il Pascu hanno confermato la partecipazione della predetta alle suindicate attività illecite (anche relative ad altre carte di credito di Banca Intesa oltre che alle carte postepay suddette); alla luce di tutti i già evidenziati elementi deve quindi desumersene una presumibile stabile adesione della stessa al programma criminoso del sodalizio (come si evince d'altronde inconfutabilmente dalla conversazione intercettata d'anzì indicata), con conseguente sussistenza quindi dei presupposti del reato associativo anche nei confronti della predetta".

Del resto, Badiu non era solamente in contatto con Pascu e Braditeanu, ma anche, per sua stessa ammissione, con il terzo degli imputati le posizioni dei quali sono affidate al vaglio del giudicante, Mares Laurentius, nei confronti del quale pure è stata elevata, come si è detto, l'imputazione associativa..

Nell'interrogatorio del 30 ottobre 2007 la Badiu ha affermato di aver trascorso una vacanza a Forte dei Marmi nell'aprile 2007 proprio con il Braditeanu ed il Mares e le rispettive famiglie

All'ordinanza del 29 giugno 2007 seguiva, qualche giorno dopo, un altro provvedimento restrittivo, adottato dal Giudice per le Indagini Preliminari il 6 luglio proprio nei confronti di Mares Laurentius: l'indagato risultava dalle indagini di polizia giudiziaria utilizzare l'utenza cellulare numero 328\9288284, a lui stesso intestata.

Trascorrendo alla verifica della impostazione diaccusa con riferimento a tale posizione, va subito evidenziato che l'apporto causale del Mares al gruppo si inserisce anche nel nuovo fronte di attività illecita che si preannunciava fonte di cospicui introiti per Braditeanu ed i suoi, quello delle carte Intesa Flash, nel quale, nell'ultimo periodo, era stata impiegata anche Badiu.

Estremamente significative appaiono due conversazioni di data 7 giugno 2007: la prima è stata intercettata alle ore 22.36 tra Braditeanu ed un altro cittadino rumeno che gli

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

propone l'attacco a Banca Intesa, riferendo di avere già a propria disposizione due conti con un saldo attivo cospicuo, l'uno da centomila euro, l'altro da duecentomila euro.

Int.: BRADITEANU Eliodor Marius

Ut.: JOHN

Int.	Pronto
Ut.	Ciao scusami sono io ... ma guardavo il telefono .. sai è passato troppo tempo ... sono il ragazzo dal Mir
Int.	Eh sei tu? ... chi sei? John o Dogie?
Ut.	John , Dogie è entrato anche da me sul privato
Int.	Dimmi
Ut.	Senti io volevo parlare con te ... ascolta puoi stare tranquillo che nessuno ti fregnerà ... importante è di iniziare a lavorare con la banca Intesa io ti dico che ...
Int.	Ascolta ... per l'Intesa mi devi avvisare con qualche giorno prima perché devo...
Ut.	Io posso farti adesso con quella .. cioè domani , mi dici dove mandare i soldi è io gli mando non ci sono problemi ... l'importante è di non fregarmi ...
Int.	No fratello ... mi mando solo uno , non mi devo mandare tanti ... sai io non ho nessun interesse di fregarti sai perché se no ..
Ut.	Per me 50 vanno bene
Int.	Tu mi devi dire quanti sono perché sai che si fa così e dopo ... sai la gente non sa fare le cose ... loro facevano dei prelievi anche di 250 e così rovinavano i conti .. se tu ne hai conti dalla posta io posso fare dei prelievi anche di 40.000 caro
Ut.	Eh
Int.	Hai capito io faccio così ma da Intesa non posso fare
Ut.	. se incontro uno che
Int.	Anche 5.000
Ut.	Se sono dalla Intesa ... mi puoi fare dei prelievi ... potresti prelevare tutto quello che è sul conto? Ho uno da 100.000 li puoi prelevare tutti?
Int.	No! Non posso ... devo fare tanti card e tanti movimenti
Ut.	Eh ho capito
Int.	Posso prelevare 10 o 20 ogni volta
Ut.	Allora dai mettiamoci insieme , mettiamoci a lavorare sull'Intesa , io ne ho dall'Intesa ... non ci sono problemi
Int.	Tu di dove sei?
Ut.	Sono di Bucarest
Int.	Da Bucarest ok , io sono di Vilcea eh ... ora sono a Milano

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Ut.	Dimmi
Int.	Cosa?
Ut.	Nulla non mi piace Vilcea e ho anche litigato con alcuni da lì ... ho anche parlato con loro al telefono
Int.	Lascia stare quelli di Vilcea io sono andato via da lì da tanto tempo so che sono delle persone che fanno tante cose lì e ...
Ut.	Allora dimmi come facciamo
Int.	Tu mi devi dire quanti ne hai e la prossima settimana....
Ut.	Ne ho 200.000 euro! Almeno 200.000 ora poi mi devono arrivare altri .. non scherzo ... io sono un tizio serio e voglio anche venire in Italia ... volevo già venire prima
Int.	Se tu vieni qui ... vieni a Milano e faremmo delle combinazioni insieme
Ut.	Va bene allora restiamo che ... ascolta io volevo venire perché volevo venire da un altro ma non risponde più ... poi mi ha detto che non vuole più ... che ha uno in banca che ... cazzate secondo me bugie ... da due soldi
Int.	Fratello la storia con uno in banca non è vera perché nessuno si compromette , hai capito?
Ut.	Sì lo so! Ma lui mi diceva sempre così e poi alla fine mi ha fatto arrabbiare e ...
Int.	Ascolta io ho lavorato con uno ... abbiamo fatto degli affari con la posta e ora ho visto che tutti fanno con l'Intesa e so ... ho trovato il metodo per fare dei prelievi anche da lì
Ut.	Va bene
Int.	Hai capito? Ma se dobbiamo ... dobbiamo pensare bene ... se tu hai tutti lì e non le tocchi più ... e le curi
Ut.	No no non le
Int.	Ascolta cosa ti dico... senti ti richiamo io perché costa meno
Ut.	Va bene non ci sono problemi
Int.	Dai ti richiamo io ... senti ti chiamerò con un altro numero perché su questo non ho più credito
Ut.	Va bene non ci sono problemi , va bene
Int.	Bene ciao

La seconda telefonata intercorre pochi minuti dopo tra Braditanu e Mares. Non può non condividersi l'assunto del pubblico ministero che ha segnalato come la telefonata, intercettata alle ore 22.46, evidenzia, oltre ai progetti futuri, *altresi* una pregressa comune attività illecita tra i due interlocutori: infatti i due fanno riferimento ad una pregressa attività comune riguardante le *“plastiche”*, e ad una collaudata prassi operativa (*“tu devi dire la stessa storia...”*).

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

E' del pari evidente che Braditeanu vuole coinvolgere Mares (così come la Badiu) nelle frodi in danno di Banca Intesa per il tramite delle carte Intesa flash. La telefonata non potrebbe essere più inequivoca.

Int.: BRADITEANU Eliodor Marius

Ut.: MARES Laurentius

Ut.	Pronto
Int.	Sei andato a letto?
Ut.	No sono entrato adesso in casa
Int.	Sei tornato dal lavoro?
Ut.	Si sono entrato adesso in casa
Int.	Ascoltami quella cosa di cui ti ho parlato
Ut.	Si
Int.	Non si deve più fare lì dove abbiamo parlato ma da una altra parte
Ut.	Diavolo
Int.	Allora va bene tutto quello che abbiamo detto ma solo che non funziona più dalla parte dove abbiamo detto ma da un altra parte ... e poi sai che non ti costa tanto solo 50 euro o nemmeno per aprire il conto ... sono 20 euro ma
Ut.	Sono oltre 100 perché dopo la devo anche chiudere , non terrò quel conto
Int.	Cosa?
Ut.	Dopo la devo anche chiudere perché non ho bisogno di 7 conti
Int.	Si lo chiuderai dopo che faremo il prelievo
Ut.	Sì lo so
Int.	E lì avremmo la possibilità di prelevare ancora di più
Ut.	Sì?
Int.	Sì ma non so quanto perché non so che limiti metteranno loro , dobbiamo informarci dei limiti che mettono
Ut.	Si va bene
Int.	Senti io te l'ho detto se vuoi ... volevo parlare con te
Ut.	Sì sì la voglio
Int.	Allora bene
Ut.	Senti voglio chiederti perché uno mi ha detto che aveva una assicurazione così come la mia e se volevi occupartene tu ... dimmi se si può oppure no
Int.	No! No non le faccio più ... faccio solo a chi a..
Ut.	Va bene ho capito non ci sono problemi non ho nessun obbligo con lui
Int.	No, no non ne ho più se avevo la facevo volentieri ma non ne ho
Ut.	Sì sì va bene non ho nessun obbligo con lui ... mi ha chiesto e io ti ho chiesto

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

	se era possibile
Int.	No,, No non si può più
Ut.	Allora dimmi con quella cosa ... dimmi quando devo andare ?
Int.	Anche domani se puoi ... vai e apri un conto all'Intesa
Ut.	Si all'(...)
Int.	Sì
Ut.	Devo vedere dove è perché non so dove è una (...) vicino a casa mia.
Int.	Tu devi dire la stessa storia! Con la vendita e che vuoi aprire un conto dove mandarti i soldi e devi sapere qual'è la somma massima ... puoi parlare di circa 60.000 ... io per esempio ho un affare di 130.000 ma non so se riesco a fare da qualche parte un prelievo così alto
Ut.	Non facciamo uno così alto perché poi avremmo dei problemi
Int.	No! Non ci saranno dei problemi ... si è logico che una somma così alta non passa inosservata ma tu devi pensare e vedere quanto puoi prelevare
Ut.	Io potrei tutti .. ma dopo sai che si mettono in funzione altri guai
Int.	No! Perché con questi cancellerà tutto , non resterà nessuna traccia. Questo non è un problema . Ma dicevo che forse 60 si possono fare
Ut.	Sì 60.000 si possono fare
Int.	Hai capito? Tu vai in banca, hai capito quale e vedi cosa si può fare dove ... io in ogni caso ho dei conti aperti da loro ma devo stringere altri conti perché alla fine avrò più soldi. Oltre 100 e la prossima settimana avrò circa 100.000 e devo vedere come dividerli
Ut.	E con le plastiche che avevi ... con quelle non si può? Non puoi mandarle su quelle ?
Int.	No! No per ora con quelle no perché è cambiata la cosa dall'altra parte hai capito?
Ut.	Ma è la stessa cosa non puoi pagare con quelle
Int.	No! No quelle sono della posta mentre queste sono in un'altra banca
Ut.	Ho capito
Int.	Ecco è questo che ti dico
Ut.	Allora domani devo vedere dove ... senti tu puoi guardare su internet dove ... un indirizzo qui vicino a casa mia
Int.	Dai che devo vedere
Ut.	Allora una banca Intesa vicino a (...)
Int.	Vicino a Gardone
Ut.	Sì vicino a (...)
Int.	Va bene ti richiamo

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

In verità, nella successiva conversazione captata il 12 giugno 2007, Mares comunicava a Braditeanu, di aver ricevuto una convocazione della polizia postale di Brescia (nella cui giurisdizione egli risiedeva): immediatamente Braditeanu collegava la convocazione ad un pagamento di assicurazione effettuato con una carta di credito illecitamente detenuta, e consigliava al Mares di riferire che il pagamento era stato effettuato da persona conosciuta solo per il tramite di Internet.

L'Ispettore Fiorentino, della polizia postale bresciana, confermava sia l'esattezza del collegamento effettuato da Braditeanu, sia la puntuale osservanza delle istruzioni ricevute da parte di Mares, il quale, peraltro, contattava nuovamente Braditeanu medesimo il 22 giugno 2007, successivamente all'effettuazione dell'incombente, secondo gli accordi presi nella telefonata precedente.

Mares, a sua volta, riferiva a Braditeanu nell'occasione, dei propri dubbi, del tutto fondati, circa l'efficacia della linea difensiva proposta (***“è chiaro che lui non è stato convinto...mi ha detto che devono fare dei controlli”***).

Essere oggetto della attenzione della polizia non spaventava peraltro più che tanto i due interlocutori: Mares sollecitava il varo di quanto era stato in precedenza programmato (***“se quella cosa è ancora valida...se vuoi andare ancora lì, io sono disponibile”***), consigliando semplicemente Braditeanu, proprio come lo stesso Braditeanu aveva fatto con Pascu, di cambiare l'utenza telefonica (***“non tenerlo più perché non si sa mai”***).

I due decidevano di rimandare l'operatività concordata solo a causa di contingenti difficoltà di Braditeanu (***“per ora non ho delle plastiche”***).

In quella stessa conversazione del 22 giugno 2007, vi è la conferma di quegli stretti rapporti personali e familiari di cui aveva già parlato la Badiu.

Il 7 luglio 2007, nell' eseguire la misura cautelare adottata dal Giudice per le Indagini Preliminari, gli operanti individuavano e sequestravano nel domicilio del Mares, carte postepay, una carta Bancoposta, un computer portatile, ed alcune schede telefoniche, tra le quali quella relativa all'utenza telefonica utilizzata per le conversazioni con il Braditeanu captate grazie alle operazioni tecniche di intercettazione.

Mentre nell'interrogatorio di garanzia dinnanzi al Giudice per le Indagini Preliminari Mares si avvaleva della facoltà di non rispondere, l'imputato si risolveva poi a rendere articolate dichiarazioni al pubblico ministero nell'interrogatorio del 30 luglio 2007.

Nell'occasione, è opinione del Giudicante che Mares abbia reso significative ammissioni, fermo restando che anche nel verbale che ne occupa risulta evidente il tentativo, comune a tutti gli imputati di cui si è detto fin qui, di ridimensionare il più possibile i fatti e le personali responsabilità, a prescindere da tutto quello che non era possibile negare.

E dunque, venivano intanto confermati i rapporti personali e le frequentazioni già oggetto di accertamento nella disamina che precede.

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

“Conosco Braditeanu – dichiarava dunque Mares – da circa quindici anni, quando entrambi risiedevamo in Romania. Siano entrambi della stessa città. Siamo venuti insieme in Italia, con visto Shenghen. Lo conosco come Braditeanu, non ho mai sentito il nome di Codreanu. Ci siamo rivisti nel mese di aprile, lui mi ha chiamato inviandomi a trascorrere alcuni giorni al mare, nel ponte del 25 aprile. Siamo andati a Forte dei Marmi, io e la mia bambina e lui con sua moglie. Braditeanu ha preso una villetta in affitto, non so da chi. Ho dato la mia parte di 200 euro per l'affitto. Durante questo soggiorno manifestavo al Braditeanu la difficoltà di arrivare a fine mese con il mio stipendio da operaio, anche perché dovevo pagare le rate mensili della macchina nonché l'assicurazione della stessa. Lui mi proponeva, in cambio del pagamento dell'assicurazione della macchina di circa 430 euro, di acquistare 5 carte postepay”.

Non può ritenersi casuale che Mares, nel riferire della vacanza che ha poi costituito per il Braditeanu l'occasione per il suo reclutamento, abbia taciuto la presenza della Badiu, l'inserimento della quale nelle attività criminose degli odierni imputati è stato oramai accertato.

La conferma dell'esattezza del rilievo che precede riviene dal prosieguo del processo verbale dell'interrogatorio del nostro imputato, al quale ovviamente sveniva chiesto della donna. La circostanza provocava una immediata rettifica. Sentiamo: *“la persona di nome Badiu Alexandrina è la convivente di un mio amico di nome Dimitru Dan, anch'esso della mia città natale. Non sono venuto con lui in Italia, ma l'ho incontrato alcuni anni fa. Anche loro due erano al mare con noi durante il ponte del 25 aprile. Non so dire se il Braditeanu abbia incontrato la Badiu in altre occasioni, in quanto non sono in confidenza con la stessa ma con il suo convivente...al mare sono stato solo io a parlare con il Braditeanu delle carte postepay, la Badiu e Dumitru non erano presenti”.*

Le contestazioni degli operanti presenti all'interrogatorio imponevano a Mares di abbandonare anche questa linea difensiva, arretrandola ancora: *“in effetti la Badiu mi ha chiamato chiedendomi cosa ne pensassi della proposta che avevo ricevuto dal Braditeanu, e cioè che la stessa aveva ricevuto una richiesta di aprire un conto corrente da mettere a disposizione al Braditeanu”.*

Dunque, dallo stesso imputato apprendiamo, sia pure con il consueto filtro, che egli conosceva Braditeanu da molti anni, e che proprio su questa risalente frequentazione, iniziata in Romania, nella madrepatria, e proseguita in Italia, si era innestata l'offerta del coimputato di prender parte alla attività illecita cui egli era dedito, offerta che ricalca quella fatta alla Badiu, tra l'altro nello stesso turno di tempo (se non proprio nella stessa occasione).

Anche Mares, come Badiu, coinvolge terzi nell'interesse del gruppo: al posto di Dana, vi è l'imputato Belleri Siro, giudicato separatamente, le dichiarazioni del quale sono già state riferite sub 2). La diversità degli apporti e della consapevolezza è

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

significativa ed illuminante: Mares è anche per questo verso assimilabile a Badiu, siccome Belleri a Dana.

“Ho aperto personalmente a mio nome tre carte postepay alla filiale di Valtrompia, vicino a casa mia. Le altre due le ho fatte aprire a nome di un amico italiano, Belleri Siro; gli ho detto che mi servivano e lui me le ha aperte, senza volere niente in cambio. Io gli ho dato solo dieci euro affinché aprisse le carte”.

La faticosa verbalizzazione che segue documenta meglio di molti commenti del Giudicante il tentativo del Mares di ridimensionare il proprio contributo al gruppo, anche a prezzo di contraddizioni e rettifiche nell'ambito del medesimo interrogatorio, anche interpretando in modo inverosimilmente riduttivo la conversazione intercettata (è per esempio il caso dei “sette conti”):.

Valga il vero: ricevuta la contestazione del contenuto della conversazione già riportata nel presente provvedimento, avvenuta alle ore 22.46 del 7 giugno 2007, Mares rispondeva, testualmente, come segue: *“avevo incontrato il Braditeanu a casa sua a Tavernerio e gli avevo consegnato le due carte postepay a nome del Belleri. Non gli avevo invece consegnato le tre carte postepay perché qualcosa non mi convinceva. Era comunque prima dell'episodio delle dichiarazioni che ho reso alla polizia postale. Ho detto al Braditeanu che le tre carte che mancavano gliele avrei procurate in seguito. Penso che nella stessa occasione il Braditeanu mi aveva proposto di trasferire sul mio conto corrente che avevo presso il mio Banco Posta (acceso a Sarezzo) alcune somme di denaro. Non mi ha detto di quanto si trattasse. Non abbiamo approfondito la cosa, nel senso che io non gli ho detto né sì, né no. Quando parlo dei sette conti è un modo di dire, intendo non ho bisogno di altri conti. Dopo questa telefonata sono andato nella filiale di Banca Intesa che mi aveva detto lui, ho chiesto di aprire un conto ma non sono riuscito subito perché la Banca mi faceva presente che avevo già un numero identificativo in essere presso altra filiale di Banca Intesa: verosimilmente tale numero era legato al fatto che per incassare gli assegni del mio datore di lavoro andavo in una diversa filiale di Banca Intesa, più vicina al luogo di lavoro, per porli all'incasso. Dovevo ritornare dopo alcuni giorni per completare la procedura. Non sono più tornato, anche perché nel mentre ero stato sentito dalla Polizia Postale.*

Preciso che il giorno stesso in cui ricevevo la convocazione della Polizia Postale, ho chiamato il Braditeanu per avere informazioni. Lui mi ha detto che non poteva parlare perché era impegnato e che sarebbe passato il giorno dopo da me, in zona. In effetti il giorno dopo Braditeanu è venuto di persona a Brescia e mi ha detto cosa dovevo dire alla Polizia Postale: dovevo dire che avevo trovato su Internet una inserzione che consente di pagare le bollette con il 20% di sconto. Così ho dichiarato alla Polizia Postale. Prendo atto delle dichiarazioni che ho reso alla Polizia Postale, il fax di cui parlo in realtà è quello che mi diede

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Braditeanu come prova dell'avvenuto pagamento. Tale documento si trova in sequestro. Dopo tali fatti, telefonavo al Braditeanu come da conversazione che è riportata a pagina 10 (dell'ordinanza 7 luglio 2007, applicativa della misura cautelare nei confronti del Mares, citata). Qualcosa mi diceva che non andava bene la situazione in generale, per questo ho detto al Braditeanu di cambiare il telefono...nella rilettura del verbale l'indagato chiede di modificare a seguente frase: ho detto al Braditeanu che le tre carte che mancavano glielle avrei procurate in seguito, nella seguente: ho detto al Braditeanu che le tre carte mancanti non glielle avrei date”.

Ora, nonostante gli equilibrismi di Mares, le parziali ed esitanti, per non dire, in qualche caso, addirittura contraddette, ammissioni devono essere lette alla luce delle conversazioni telefoniche intercettate, dalle quali non si evince soltanto una serie di pregresse attività criminose in comune, ma anche la disponibilità a continuare a far parte del progetto illecito di Braditeanu, Pascu, Badiu e soci, con buona pace di quanto ha poi detto a proposito della propria consapevolezza lo stesso Mares; e che fosse il bisogno di danaro il movente che lo spingeva a prendere parte alla ridetta illecita attività, ciò non influenza di un ette le conclusioni che è legittimo prendere alla luce del richiamato contesto probatorio.

Quanto alla telefonata del 7 giugno, il testo della medesima è stato già riportato integralmente e risulta per i fini che ne occupano assai eloquente.

Senza immorare al riguardo, la lettura del contenuto della conversazione non solo, come si è già annotato, evidenzia la precedente collaborazione tra Braditeanu e Mares (*Mares: e le plastiche che avevi...con quelle non si può? Non puoi mandarmi su quelle? – Braditeanu: no, quelle sono della Posta mentre queste sono in un'altra banca*), ma attesta altresì la disponibilità di Braditeanu di svelare al sodale il contesto nel quale si dovrà muovere in futuro la comune attività criminosa, facendo espresso riferimento al contenuto della telefonata appena intercorsa con il connazionale di entrambi (*“solo non funziona più dalla parte dove abbiamo detto ma da un'altra parte...non ti costa tanto...cinquanta euro...per aprire il conto...solo venti euro...ma lì avremmo la possibilità di prelevare ancora di più...non so quanto perché non so che limiti metteranno loro...vai e apri un conto all'Intesa...tu devi dire la stessa storia, con la vendita e che vuoi aprire un conto dove mandarti i soldi e devi sapere qual è la somma massima...puoi parlare di circa sessantamila...io per esempio ho un affare di 130.000 ma non so se riesco a fare da qualche parte un prelievo così alto; Mares: non facciamo uno così alto perché poi avremmo dei problemi; Braditeanu: no, non ci saranno dei problemi...sì, è logico che una somma così alta non passa inosservata ma tu devi pensare e vedere quanto puoi prelevare; Mares: sì, 60.000 si possono fare; Braditeanu: in ogni caso ho dei conti aperti da loro ma devo stringere altri conti perché alla fine avrò più soldi...e la prossima settimana avrò circa 100.000 e devo vedere come dividerli”.*

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Mares Laurentius non è, all'evidenza, un mero strumento operativo che ignora il contesto, ma un partecipante al progetto complessivo, naturalmente con ruolo, responsabilità e profitto molto diversi, esattamente come per Badiu Alexandrina Mirela. La disponibilità che Mares offre per la futura attività non è intaccata dalla vicenda della polizia postale, all'esito della quale, come si è già messo in evidenza, Mares, nella conversazione del 22 giugno 2007, ribadisce la propria disponibilità per la comune attività illecita: "se vuoi andare ancora lì, io sono disponibile".

Non sfugge al Giudicante che il Tribunale (feriale) del Riesame di Milano ha annullato, proprio per carenza di gravi indizi di colpevolezza in punto all'imputazione associativa, l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del Mares.

Tuttavia il provvedimento in questione, adottato il primo agosto 2007, non svisciva il quadro probatorio descritto fin qui, fondato, com'è, sulla mancanza di gravi indizi di colpevolezza in punto ***“alla riferibilità della ascritta condotta di apertura dei conti correnti presso Banca Intesa S.p.A. da parte di Mares Laurentius rispetto alla ipotesi associativa caratterizzata dalla consumazione di truffe esclusivamente nei confronti dei clienti di Poste Italiane”***.

Infatti, il provvedimento non tiene conto in alcun modo delle inequivoche risultanze, pure desumibili dagli atti trasmessi dal pubblico ministero, e relative al sequestro delle carte postepay nella disponibilità del Mares, alle dichiarazioni del medesimo relative alla collaborazione di Belleri Siro, dallo stesso Mares richiesta ed ottenuta, al contenuto delle conversazioni telefoniche con il Braditeanu, nelle quali è presente ed esplicito il richiamo alla attività prestata dal Mares con riferimento alle «plastiche».

In ogni caso, a prescindere da tali elementi, di per sé dirimenti con riferimento all'apporto del Mares alla consumazione delle truffe ai danni dei clienti di Poste Italiane, ritenuto imprescindibile dai giudici della libertà, dagli atti già in allora erano evidenti, altresì, da un lato la consapevolezza da parte del Mares dei fini della attività illecita illustratagli dal Braditeanu, dall'altro la volontà del ricorrente di prendere parte a tale attività (in una con le altre persone che l'ordinanza non mancava di elencare: si è già ampiamente argomentato circa i contributi di Pascu e della Badiu, quanto meno, quest'ultima, ben nota al Mares, che aveva discusso con la medesima dei progetti criminosi e dei modi di realizzarli)!

Dimostrati tali elementi la soluzione adottata con riferimento ai reati fine (nonostante le contrarie molteplici risultanze processuali) dal Tribunale risulta indifferente.

Ha avuto buon gioco pertanto il Requirente ad argomentare come segue nel ricorso proposto dinanzi la Corte Suprema avverso l'ordinanza del primo agosto 2007 (ricorso del quale non conosceva l'esito ancora al momento di concludere nel presente giudizio abbreviato chiedendo, fra l'altro, la condanna del Mares per il reato associativo): ***«che la contestata ipotesi associativa riguarda la consumazione di truffe esclusivamente nei confronti di clienti di Poste Italiane è un mero dato di fatto***

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

che il Tribunale deduce dalla lettura degli atti e che tuttavia ritiene di poter elevare ad elemento di diritto, peraltro unico e decisivo ai fini della propria decisione. Invero, secondo l'impostazione giurisprudenziale prevalente, l'associazione per delinquere così come tipizzata dall'articolo 416 codice penale si configura come un accordo a carattere generale e continuativo diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie non determinata di delitti, con il permanere di un vincolo associativo tra i partecipanti, ciascuno dei quali ha la consapevolezza di essere associato nell'attuazione del programma delinquenziale, anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei reati programmati. E' proprio tale vincolo associativo oltre al numero minimo di tre associati e all'indeterminatezza del programma criminoso che pacificamente distingue le fattispecie ex articolo 416 codice penale dalle ipotesi di (mero) concorso di persone nel reato. Peraltro che Mares Laurentius fosse avvinto da un siffatto legame ne prende atto anche il Tribunale nel provvedimento impugnato laddove – ponendo in evidenza la conversazione telefonica intercettata in data 7.6.07 alle ore 22.35 – ricorda che il Braditeanu (nel suo ruolo di capo organizzatore) indicava al connazionale che non doveva più svolgere la sua attività come in precedenza (attività che dagli esiti delle perquisizioni e alla luce delle parziali ammissioni del Mares di fronte al pubblico ministero era consistita nell'apertura di quattro carte postepay da mettere a disposizione dell'associazione...) invitandolo così ad aprire conti correnti presso Banca Intesa. Proprio alla luce di questo pregresso vincolo è certo – come rileva anche il Tribunale – che Mares Laurentius si sia dichiarato disponibile all'apertura di conti correnti presso Banca Intesa S.p.A. su richiesta di Braditeanu e per di più il Mares non mostra alcuna esitazione a dar corso alla richiesta (salvo recriminare il rimborso delle spese già sostenute per la precedente attività illecita), così esplicitando ulteriormente la sua qualità di partecipe alla associazione ».

All'esito delle indagini preliminari, siccome documentano gli addebiti elevati all'imputato con la richiesta di rinvio a giudizio, il Requirente ha aggiornato la contestazione rispetto a quella elevata nella imputazione preliminare recata dalla richiesta di adozione della misura cautelare al Giudice competente.

Ed infatti, nella memoria depositata a corredo della discussione alla udienza del 4 dicembre 2007, il pubblico ministero poteva scrivere: «*le successive indagini – cfr. esiti riscontri Poste Italiane e Banca Intesa a conferma delle dichiarazioni rese durante l'interrogatorio del 30 luglio 2007 di fronte al pubblico ministero – hanno consentito di accertare quanto oggi contestato (5 postepay aperte in quanto richieste dal Braditeanu, due delle quali avvalendosi della disponibilità del Belleri): la complessiva analisi delle conversazioni intercettate, dei tempi delle attivazioni delle postepay (16.2.2007 e 15.5.2007) nonché della successiva*

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

condotta – si noti come la telefonata del Braditeanu al Mares a cui si fa più volte riferimento è del 7.6.2007 – volta alla apertura di conti correnti presso Banca Intesa (in quanto utili alle finalità associative) fanno del Mares un vero e proprio partecipe (e non già un mero concorrente nei reati fini di truffa) ».

All'esito dell'esplorazione del corredo probatorio raccolto dal pubblico ministero con riferimento all'imputazione sub G), può rilevarsi che le pur riduttive ammissioni di Pascu e Braditeanu non hanno solo confermato appieno le conclusioni cui si era pervenuti nella discussione degli esiti delle operazioni tecniche di intercettazione a proposito della attività criminosa posta in essere dai due imputati, ma hanno evidenziato che nel contesto soggettivo che ha reso possibile la perpetrazione di tale criminale attività, molteplici sono stati gli apporti di coloro le cui condotte sono state coordinate da Braditeanu, in primo luogo, e poi da Pascu.

Almeno nei casi di Badiu, e di Mares, se non anche in quelli delle persone che questi ultimi imputati hanno a loro volta coinvolto per realizzare il comune programma delinquenziale⁶⁶, vi era una partecipazione - consapevole dei fini illeciti da raggiungere - alle molteplici iniziative criminali assunte da Pascu e da Braditeanu. Il tenore delle conversazioni telefoniche che si sono riportate nel corso della disamina e le riluttanti ammissioni di Badiu e di Mares non lasciano dubbio circa il loro pieno coinvolgimento, nell'ambito di ruoli ben definiti e causalmente efficienti, in un proposito criminale volto alla consumazione di una serie indeterminata di delitti.

Allargato l'angolo di osservazione della realtà processuale dalla ricostruzione della concreta operatività alla esplorazione dei mezzi utilizzati per porla in essere (di particolare significato al riguardo – merita sottolinearlo ancora una volta – risultano i processi verbali di perquisizione e sequestro e gli esiti degli accertamenti della Polizia Giudiziaria, del servizio di sicurezza di Poste Italiane, di banca Intesa e di SE.TE.FI.) ed ai responsabili dei fatti per cui si procede l'ipotesi associativa è risultata confermata anche con riferimento all'elemento soggettivo, vuoi con riferimento alle qualifiche contestate a Braditeanu e Pascu, vuoi alla consapevolezza di prender parte all'associazione (almeno) di Badiu e Mares.

⁶⁶ Sia pure senza immerare sul punto, avendo la disamina effettuata nel testo già individuato, a prescindere dalle complicità transazionali, sulle quali si tornerà, almeno quattro associati per delinquere, non può non considerarsi quanto Pascu Sorin ha riferito, nel suo ultimo interrogatorio, a proposito dei rapporti non occasionali tra Braditeanu e Chirila Rares, il quale non solo risulta direttamente coinvolto nella commissione dei reati fine, ma, secondo quanto sostenuto da Coman Vasile, egli, proprio come Badiu, e Mares, ha assoldato altre persone, nella specie, lo stesso Coman Vasile, per la attivazione di carte postepay: *“sono andato con mio cugino Chirila Rares presso l'ufficio postale di Parma per prendere a sua richiesta le carte di credito postepay. Io abito con lui nella stessa casa. I soldi per comprarle, dieci euro, li ha messi mio cugino. Non so il motivo per cui queste carte di credito sono state intestate a me su richiesta di mio cugino”*. Solo per completezza di disamina, va ancora ricordato come sia stato essenziale per la associazione l'incombente demandato a Coman Vasile, il quale probabilmente ben comprendeva il motivo per il quale si richiedeva proprio a lui l'assunzione di quel rischio. Non è senza rilievo anche il brano che segue nel citato interrogatorio del Coman Vasile: *“non è vero che ho tentato di buttare il computer dalla finestra, l'ho preso in mano; non avevo ancora capito se erano forze dell'ordine quando sono entrati in casa mia”*.

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Il giudicante condivide quell'orientamento giurisprudenziale di legittimità per il quale *«elementi strutturali del delitto di associazione per delinquere sono la formazione e la permanenza di un vincolo associativo continuativo, tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione comune dei mezzi occorrenti per la realizzazione del programma e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminoso e di essere disponibile ad operare per l'attuazione pratica del programma. Ne consegue che, tenuto presente il paradigma normativo degli istituti del concorso di persone nel reato e del reato continuato, criterio distintivo del delitto di associazione per delinquere, rispetto al concorso di persone nel reato continuato, è da incentrarsi essenzialmente nel modo di svolgersi dell'accordo criminoso che, nella seconda ipotesi, avviene in via occasionale e limitata – essendo diretto soltanto alla commissione di più reati determinati, ispirati da un medesimo disegno criminoso che li comprenda e preveda tutti – mentre nella ipotesi di associazione per delinquere, l'accordo criminoso, in quanto diretto alla attuazione di un vasto programma di criminalità, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, deve assumere un carattere permanente e può ben prescindere dalla effettiva commissione dei singoli reati programmati. Per la configurazione di quest'ultima ipotesi, poi, non si richiede affatto una partecipazione degli associati ad una eguale, o quanto meno proporzionale, divisione degli utili conseguiti dalla organizzazione, giacché ciò che conta è la sussistenza di un vincolo associativo permanente e, perciò, la consapevolezza di ciascun aggregato di essere impegnato a dare il proprio contributo a dare il proprio contributo al perseguimento dei fini illeciti dell'associazione, in un rapporto di stabile collaborazione tra i vari componenti⁶⁷»*.

Ora, con riferimento ai singoli requisiti la sussistenza dei quali concorre alla realizzazione della fattispecie criminosa contestata in questa sede a Braditeanu, Pascu e Mares, va ribadito che il *“numero minimo degli associati previsto dalla legge per la configurabilità del reato deve essere valutato in senso oggettivo, ossia come componente umana effettiva ed esistente nel sodalizio e non con riferimento al numero degli imputati presenti nel processo; ne consegue che vale ad integrare il reato anche la partecipazione degli individui rimasti ignoti, giudicati a parte o deceduti, e che è possibile dedurre l'esistenza della realtà associativa, anche sotto il profilo numerico, dalle attività svolte, dalle quali può risultare in concreto una distribuzione di compiti necessariamente estesa a più di due persone⁶⁸”*.

⁶⁷ Cassazione Penale, Sezione I, 5 maggio 1995, in causa Correnti ed altri.

⁶⁸ Cassazione Penale, Sezione V, 24 febbraio 2005, in causa Biancucci ed altri. Cfr. anche, negli stessi termini, anche testuali, Cassazione Penale, Sezione II, 30 aprile 1999, in causa Cataldo, citata nel testo della sentenza Biancucci: *“la normativa penale, sia generale – articoli 416 e 416 bis codice penale – sia speciale – articolo 74 dpr 309/1990 – non definisce la nozione del reato associativo, rimettendone all'interprete l'individuazione. Si ritiene che concorrano a*



Possono dunque sintetizzarsi i principi esposti e condivisi fin qui con la sentenza resa dalla V Sezione Penale della Corte Suprema il 24 settembre 1998 in causa Burgio, per la quale ***“in tema di reati associativi, ciò che rileva è la effettiva costituzione ed operatività di una organizzazione stabile, posta in essere da tre o più persone (aventi consapevolezza di parteciparvi) allo scopo di realizzare un programma criminoso protratto nel tempo, con ripartizione di compiti tra gli associati. Poiché, dunque, la esplicita manifestazione di una volontà associativa non è necessaria per la costituzione del sodalizio, la consapevolezza dell’associato non può che essere provata attraverso comportamenti significativi che si concretino in una attiva e stabile partecipazione”***.

Una ulteriore conferma della impostazione teorica qui condivisa, con specifico riferimento al tema della partecipazione, è stata offerta dalla sentenza resa dalla II Sezione della Corte di Cassazione il 15 ottobre 2004, in causa Andreotti, con il rilevare che ***“integra la condotta di partecipazione l’esplicazione di attività omogenee agli scopi del sodalizio, apprezzabili come concreto e causale contributo all’esistenza ed al rafforzamento dello stesso, da parte del soggetto che ne sia stato accettato ed in esso sia stabilmente incardinato con l’assunzione di determinati compiti”***.

Nonostante la fattispecie riguardasse l’associazione a delinquere di stampo mafioso, la pronuncia merita una segnalazione giacchè, proprio nell’applicazione dell’articolo 416 bis del codice penale, il criterio dell’efficienza causale della condotta dell’agente quale metro di valutazione della partecipazione al gruppo si è rivelato idoneo a risolvere anche i problemi del concorso cosiddetto esterno, dimostrando, in buona sostanza, l’inutilità di tale costruzione teorica.

Se, dunque ciò che veramente conta, con riferimento alla struttura della fattispecie, essendo la associazione – in altre parole – un dato ontologico – è la concreta attività realizzata dai suoi membri, che determina quel dato; se tale principio vale anche – riguardato sub specie del contributo causale recato allo svolgimento di tale attività⁶⁹ - dal punto di vista soggettivo, finanche sotto il

delineare la tipologia di tale reato tre elementi. 1) il vincolo associativo stabile, che è il dato di fondo attorno al quale ruotano con minore pregnanza gli altri due e cioè 2) l’indeterminatezza del programma criminoso, 3) la struttura organizzativa, che può essere anche di portata minima, utile a rendere realizzabili gli obiettivi illeciti e a dimostrare la fermezza dell’accordo. Quanto al numero minimo degli associati, esso è stabilito dalla stessa norma (tre); ma va chiarito che tale numero non deve necessariamente corrispondere a quello degli imputati presenti nel processo. In altri termini, il numero delle persone necessario a comporre l’associazione penalmente sanzionata deve essere riguardato in senso oggettivo, ossia come componente umana effettiva ed esistente nel sodalizio, non come soggetto processuale numericamente apprezzabile; ne consegue che valgono a configurare il reato anche gli individui rimasti ignoti, giudicati a parte (esempio, i minorenni) o deceduti; ulteriore conseguenza è la possibilità di dedurre l’esistenza della realtà associativa, anche sotto il profilo numerico, dalle attività svolte, dalle quali può risultare in concreto una distribuzione di compiti necessariamente estesa a più di due persone”.

⁶⁹ ***“La condotta di partecipazione ad una associazione per delinquere, per essere punibile, non può esaurirsi in una manifestazione positiva di volontà del singolo di aderire alla associazione occorrendo invece la prestazione, da parte dello stesso, di un effettivo contributo, che può essere anche minimo e di qualsiasi forma e contenuto, purché destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita della struttura o al perseguimento degli scopi di essa”*** (Cassazione, Sezione I penale 24 giugno 1992, Alfano).



profilo dell'elemento soggettivo della partecipazione, per l'ovvia ragione della inconoscibilità diretta dei fatti psichici, con la conseguenza che la prova (anche del dolo) non può non riguardare comportamenti significativi, che si concretino in una effettiva e stabile partecipazione⁷⁰, si può trarre con la sentenza resa il 2 novembre 1998 dalla Sezione VI della Corte Suprema in causa Archesso ed altri una duplice e definitiva conclusione:

*) che la condotta di partecipazione consiste nel contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, all'esistenza ed al rafforzamento della associazione, e, quindi, alla realizzazione dell'offesa degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice, qualunque sia il ruolo o il compito che il partecipe svolga nell'ambito dell'associazione

***) che, perché si realizzi la partecipazione dei singoli associati, non è necessario che ciascun partecipe consegua direttamente, per sé o per altri, il profitto o il vantaggio da realizzare attraverso l'associazione, connotato dall'ingiustizia.

Applicando i suesposti principi di diritto, cui il giudicante presta convinta adesione, alla fattispecie che ne occupa, risulta fondata la prospettazione dell'accusa.

L'esito positivo della verifica della impostazione di accusa sub G) riguarda anche la sussistenza della aggravante contestata (anche) al capo G) della rubrica definitiva.

La legge 16 marzo 2006 numero 146, ratificando la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dalla Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano una nuova categoria, quella di reato transnazionale.

Recita l'articolo 3 della legge di ratifica:

“1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso si implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”.

Dunque, **la norma attende ad uno sforzo definitivo del reato transnazionale, identificandolo in un delitto che sia punito con una pena edittale non inferiore ad anni quattro di reclusione, sempre che ricorrano, congiuntamente, due condizioni: il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, ed il collegamento con uno o più Stati esteri.** Il primo momento di collegamento, ancorato alla commissione del reato, ha una matrice esclusivamente oggettiva, e, in particolare, spaziale: l'ambito territoriale del comportamento delittuoso deve riguardare più di uno

⁷⁰ Particolarmente lucida al riguardo risulta l'elaborazione della sentenza resa il 24 settembre 1998 dalla V Sezione Penale della Corte di Cassazione in causa Burgio

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Stato (così innovandosi rispetto alla previsione di cui all'articolo 6 del Codice Penale). Anche il secondo momento di collegamento ha carattere oggettivo, ma riguarda atti preparatori, sia pure di natura concorsuale, risultando imprescindibile anche in questo caso, per quanto si è detto, il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato. Il terzo momento di collegamento attiene alle attività del soggetto attivo: in questo caso il gruppo criminale pone in essere la propria attività delittuosa in più di uno Stato. Rimane da considerare l'ultimo momento di collegamento, che pertiene all'offesa: gli effetti sostanziali del reato, commessi in un solo Stato, si verificano in un altro Stato.

Rilevanti anche per i fini che qui occupano, numerosi sono i problemi sollevati dalla norma che ne occupa.

Innanzitutto, manca, nell'ordinamento italiano, una nozione legislativa di criminalità organizzata.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza resa l'undici maggio 2005, nell'interpretazione nomofilattica dell'articolo 240 bis delle disposizioni di coordinamento del codice di rito penale, che prevede l'esclusione, operante anche per i termini di impugnazione dei provvedimenti in materia di cautela personale, della sospensione feriale dei termini per le indagini preliminari nei procedimenti di criminalità organizzata, hanno statuito che tale nozione identifica non solo i reati di criminalità mafiosa od assimilata, oltre i delitti associativi previsti da norma incriminatici speciali, ma anche qualsiasi tipo di associazione per delinquere correlata alle attività criminose più diverse, con l'esclusione del mero concorso di persone nel reato, nel quale manca il requisito dell'organizzazione.

Tuttavia, per la Convenzione cui si riferisce la legge di ratifica è definibile, giusta l'articolo 2 lettera a) del Trattato, come gruppo criminale organizzato ogni gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o altro vantaggio materiale. L'articolo 2 della Convenzione, alla lettera c), individua anche la nozione di gruppo strutturato, definito come un gruppo che non si è costituito fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione, o struttura articolata.

A ben vedere, tuttavia, i problemi interpretativi non si esauriscono nella limitazione, operata dalla Convenzione nella individuazione del gruppo criminale organizzato, alle sole strutture perseguenti, immediatamente o anche solo mediamente, un vantaggio finanziario o altro vantaggio materiale:

Invero, a prescindere dalla ovvia considerazione che lo sforzo definitorio del legislatore italiano non ha attinto alla costruzione della fattispecie attraverso il ricorso a precisi elementi costitutivi, una semplice lettura dell'articolo 3 della Convenzione rende certo che il reato transnazionale che vi è disegnato può prescindere completamente dal

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

collegamento con una associazione criminale, collegamento che è invece elemento imprescindibile nella lettera dell'articolo 3 della legge di ratifica.

Le questioni agitate sin qui risultano non essenziali con riferimento al presente procedimento, giacché la associazione per delinquere costituita (almeno) tra Braditeanu, Pascu, Badiu e Mares rientra sicuramente anche tra i reati cui la Convenzione si riferisce: infatti la partecipazione ad un gruppo criminale organizzato è uno dei reati che, ove transnazionale, è oggetto dell'obbligo di penalizzazione gravante sugli Stati che hanno aderito alla Convenzione; l'associazione di cui al capo G) di rubrica perseguiva altresì certamente fini di lucro.

Peraltro, risultano dai suesposti rilievi gli obiettivi che premeva al legislatore italiano perseguire con lo strumento della legge di ratifica: nell'individuazione del reato transnazionale si è utilizzato come parametro guida il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato in reati puniti secondo la legge italiana con pena edittale non inferiore nel massimo ad anni quattro di reclusione.

Questi criteri sono stati utilizzati anche per la previsione, contenuta nell'articolo 4 della legge di ratifica, di una aggravante **“per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato”**.

Prevedendo un aumento di pena da un terzo alla metà, l'aggravante di cui all'articolo 4 è ad effetto speciale. Il rinvio all'articolo 7 comma 2 decreto legislativo numero 152 del 1991, operato dal comma 2 dell'articolo 4, vieta il giudizio di bilanciamento della circostanza aggravante con le circostanze attenuanti diverse da quelle di cui agli articoli 98 e 114 del codice penale.

Ciò posto, nella contestazione contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio con riferimento alla fattispecie associativa (ed al reato fine di cui al capo Q), il Requirente ha ritenuto il carattere transnazionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 comma 1 lettera b) legge 16 marzo 2006 numero 146 (dal momento che trattasi di reato commesso in Italia ma avente una parte sostanziale della sua preparazione e pianificazione in Romania).

Si è contestato, in special modo dalla difesa di Braditeanu, che in realtà la fattispecie che avrebbe dovuto essere indicata era quella di cui alla lettera c) tra quelle indicate dall'articolo 3 della legge di ratifica, e ciò sulla base del tenore letterale della previsione dell'articolo 4 di quella stessa legge, istitutiva dell'aggravante.

Nella memoria più volte citata, depositata in data 4 dicembre 2007, il pubblico ministero ha replicato alla obiezione, in base alla quale la difesa ha chiesto l'esclusione dell'aggravante, sostenendo che l'aggravante stessa “possa applicarsi a qualsiasi ipotesi rientrante nella nozione di reato transnazionale che l'articolo 3 appunto delinea ai fini della presente legge. Una diversa interpretazione – ha sostenuto ancora il requirente – sarebbe non solo contraria al dato normativo complessivamente inteso, ma anche alla

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

stessa Convenzione contro il crimine organizzato (di cui la richiamata legge costituisce attuazione). Occorre prima di tutto rilevare come, ai fini della ricordata definizione ex articolo 3, sia irrilevante una qualsiasi valutazione ai sensi dell'articolo 6 codice penale: e infatti come è stato ben precisato dai primi commentatori, la norma in esame assume un punto di vista internazionale (e quindi di qualsiasi Stato purché aderente alla Convenzione) al fine di identificare come sempre rilevante per l'ordinamento interno un reato che, laddove veda coinvolto un gruppo criminale organizzato...sia commesso in più Stati o di cui una parte sostanziale sia commessa in uno, anche se la commissione si compia in un altro. Le ipotesi di reato transnazionale rilevanti per il procedimento in esame sono quelle sub G) e Q), rientranti nella previsione dell'articolo 3 comma 1 lettera b della Convenzione...La ricomprensione in una delle quattro previsioni della seconda parte di tale articolo (3 della legge di ratifica, nde) non vale, di per sé solo, a costituire la fattispecie che ci interessa: trattasi quindi della elencazione delle diverse possibili manifestazioni della transnazionalità del fatto reato, essendo altresì (sempre) necessario il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato. In tale ottica, la previsione della lettera c) assume un significato proprio (perché altrimenti si avrebbe una inutile ripetizione normativa) solo considerando le attività criminali ivi indicate come diverse da quelle connesse alla realizzazione dello specifico reato transnazionale; quindi la richiamata dizione normativa, ove correttamente intesa, fa senz'altro riferimento ad una qualifica di transnazionale riferita al gruppo come tale (e non al reato commesso), la cui esistenza – a livello di condotte criminali (non transnazionali e quindi non gravi o comunque rientranti nella previsione dell'articolo 3 comma 1 lettera a della Convenzione) – non potrebbe esaurirsi all'interno di un solo Stato. Per tali motivi quando l'articolo 4 legge 146\2006, in tema di circostanze aggravanti, fa riferimento al contributo di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato non intende riferirsi alla (sola) ipotesi di cui alla lettera c) dell'articolo 3: come detto, una simile interpretazione non solo sarebbe illogica (in quanto non si capirebbe la ratio dell'aggravante da limitarsi ad una simile ipotesi, rispetto alle altre ugualmente lesive dei beni interessi presi in considerazione) ma, oltretutto, contraria allo spirito della Convenzione la quale, all'articolo 5, prevede la penalizzazione della partecipazione ad un gruppo criminale organizzato senza alcuna distinzione tra le varie manifestazioni della transnazionalità del fatto reato. Si deve quindi concludere che, nonostante la non felice dizione normativa utilizzata dal legislatore italiano, l'applicabilità della circostanza aggravante ex articolo 4 debba essere annoverata tra gli effetti della rilevanza giuridica della nozione di reato transnazionale (alla stessa stregua delle ipotesi speciali di confisca e delle conseguenti attività a fini di indagini ex articoli 11 e 12)".

Dunque, accusa e difesa si muovono entrambe in una stessa ottica, secondo la quale l'aggravante ex articolo 4 della legge 146\2006 si dovrebbe applicare tenendo presenti i parametri (secondo la difesa, unicamente quello di cui alla lettera c) del precedente articolo 3, la norma che definisce il reato transnazionale.

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

E' meditato e convinto orientamento del giudicante che le parti abbiano erroneamente impostato la questione.

Innanzitutto, è stato giustamente osservato che l'aggravante ad effetto speciale di cui all'articolo 4 si applica solo nell'ambito di processi instaurati in Italia, secondo le norme vigenti nel nostro ordinamento giuridico (ivi compreso, in questo caso, l'articolo 6 del codice penale) e dunque non certo sulla base della norma di cui all'articolo 3 della legge 146\2006.

Il che implica quanto la lettera della legge conferma, e cioè che la aggravante in questione è del tutto scollegata dalla definizione di reato transnazionale offerta dal citato articolo 3 della legge di ratifica.

Il che non toglie, come già si è avuto modo di osservare, che a presidiare la norma dell'articolo 4 sono gli stessi criteri cui si è uniformato (e non solo nell'articolo 3, come il Requirente ha acutamente rilevato) il legislatore nel complesso delle disposizioni contenute nella legge di ratifica.

Senza introdurre un reato transnazionale, ***il legislatore nella previsione dell'articolo 4 ha fatto riferimento, siccome è accaduto in quella dell'articolo 3, ad una pena edittale minima (quattro anni di reclusione), al coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, e allo spaziare della attività di tale gruppo nel territorio di più di uno Stato***, per individuare l'ambito di applicazione di un aggravamento delle pene previste dal nostro ordinamento giuridico. Tali previsioni si riferiscono – a ben vedere – a tutte le ipotesi previste dall'articolo 3, ivi compresa quella della lettera b), che il pubblico ministero ha ritenuto di citare nella contestazione, così ulteriormente specificando l'ipotesi normativa.

Peraltro, l'esame degli esiti delle operazioni tecniche di intercettazione convince della sussistenza, anche nella concreta fattispecie, di tutte e quattro le ipotesi formulate nella norma: alcune conversazioni sono state già riportate e commentate nelle pagine che precedono, ma a molte altre telefonate potrebbe ancora farsi riferimento⁷¹. Alla sussistenza dei casi previsti (dall'articolo 3) a specificazione dei criteri guida della legge di ratifica hanno addirittura fatto reiterato riferimento gli stessi imputati Braditeanu e Pascu, sia pure in una (assai contraddittoria, come si è visto) ottica difensiva tesa a negare la sussistenza della associazione per delinquere.

In conclusione, sussiste la aggravante contestata (in questa sede) a Braditeanu, Pascu e Mares al capo G (ed a Braditeanu e Pascu al capo Q).

E' a questo punto della disamina, al termine della verifica della impostazione d'accusa sub G) di rubrica, che va affrontata la questione della competenza di questo Giudice, contestata dalle difese degli imputati, siccome risulta dalle conclusioni riportate in epigrafe del presente provvedimento.

⁷¹ Cfr, a mero titolo esemplificativo tra quelle più eloquenti ed inequivoche, le seguenti conversazioni: la telefonata del 28 marzo 2007 ad ore 12.01, la telefonata del 13 aprile 2007 ad ore 13.52, la telefonata del 15 aprile 2007 ad ore 19.58, le telefonate del 18 aprile 2007 ad ore 17.45 e 17.47, al telefonata del 15 maggio 2007 ad ore 11.56.

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

E' agevole rimarcare come con riferimento al delitto di associazione per delinquere (che determina la competenza) l'insegnamento della Corte di Cassazione è assolutamente univoco. Ancora recentissimamente, la V Sezione della Corte Suprema, in causa Tavaroli, ha ricordato, nella sentenza del 12 dicembre 2006, che ***“la competenza per territorio in procedimenti connessi, uno dei quali riguarda il delitto di associazione per delinquere, avente natura di reato permanente, deve, di regola, essere determinata con riferimento al luogo in cui si è determinata l'operatività della struttura organizzativa, a nulla rilevando il luogo di consumazione dei singoli reati oggetto del pactum sceleris⁷²”***. L'orientamento dianzi citato si perpetua sempre uguale, utilizzando come primigenio criterio di giudizio il luogo ***“in cui la struttura, destinata ad operare nel tempo, diventa concretamente operante⁷³”***

Ebbene, le dichiarazioni degli imputati Braditeanu e Pascu, sul punto assolutamente concordi, alle quali anche ai fini della risoluzione della presente questione è stato dato ampio risalto, documentano che è proprio a Milano che è iniziata l'operatività del sodalizio, con il reperimento delle carte postepay che, giusta quanto inequivocabilmente risulta dagli esiti delle operazioni tecniche di intercettazione, rappresentavano per gli associati il primo ed il più importante dei problemi, come del tutto condivisibilmente ha annotato il pubblico ministero nella memoria più volte citata, depositata all'udienza del 4 dicembre 2007, è proprio a Milano che è stata richiesta l'attivazione della maggior parte delle carte postepay.

Altro strumento indispensabile, anzi fondamentale, per la concreta operatività del gruppo è senz'altro individuabile nelle schede SIM, sulle quali pure si è appuntata la attenzione del giudicante: anche qui sia Pascu che Braditeanu hanno dichiarato che tali schede venivano acquistate in quel di Milano: non fa eccezione la scheda 333\7625729, che è stata determinante, come è stato dimostrato, per il conseguimento dei fini illeciti della associazione.

Sempre a Milano sono stati acquisiti i documenti falsi di identità.

La mobilità sul territorio dei sodali per la consumazione dei singoli reati fine esalta i momenti di collegamento al circondario di Milano che sono stati elencati fin qui.

In conclusione è a Milano che l'associazione a delinquere capeggiata da Braditeanu e Pascu è divenuta concretamente operante.

E' dunque proprio in Milano che si radica la competenza a giudicare la associazione a delinquere della quale Pascu e Braditeanu in una con Mares, hanno, con ruoli diversi, preso parte.

Le eccezioni di incompetenza territoriale sollevate dalla difesa non meritano accoglimento.

⁷² Assolutamente in termini Cassazione Sezione I penale, 7 dicembre 2005, in causa Saya

⁷³ Cassazione Sezione I penale, 26 ottobre 1994 in causa Arrighetti, e 25 novembre 1992, in causa Taino.



4. LE ALTRE IPOTESI DELITTUOSE

La disamina sub 2) ha evidenziato senza ombra di dubbio la penale responsabilità con riferimento ai reati fine loro contestati di Braditeanu e Pascu, i quali, del resto, come si è visto nella disamina della fattispecie associativa, hanno reso al riguardo piena e completa confessione.

Richiamate dunque tali dirimenti risultanze probatorie, è necessario risolvere alcune questioni poste dai difensori in sede di discussione e delle quali vi è traccia in epigrafe del presente provvedimento.

La difesa di Braditeanu, cui si è associata la difesa di Pascu, ha chiesto, nelle sue conclusioni, ferma restando, in tale prospettazione, la insussistenza dell'ipotesi associativa, di qualificare la condotta del proprio assistito esclusivamente ai sensi dell'articolo 640 ter codice penale, fattispecie ***“assorbente di tutte le altre ipotesi di reato contestate”***.

Di assai diverso avviso il pubblico ministero, che ha osservato, nella memoria depositata all'udienza del 4 dicembre 2007, quanto segue: ***“circa la condotta (successiva all'invio delle e-mail di phishing) indotta dal phisher, volta alla rivelazione delle credenziali, in dottrina si discute in merito alla applicabilità dell'articolo 640 codice penale o dell'articolo 640 ter codice penale. Alla luce della nota distinzione tra la formulazione delle due richiamate fattispecie, così come anche già indicata nei lavori parlamentari, e successivamente ribadita dalla giurisprudenza, pare doversi aderire oggi (a seguito di una compiuta comprensione del descritto fenomeno illecito nella sua complessità) alla più corretta tesi della configurabilità dell'articolo 640 codice penale, in relazione alla fattispecie in esame, dal momento che l'elemento oggettivo – così come specificato nell'articolo 640 ter codice penale – richiede la necessaria realizzazione di una delle due condotte ivi indicate (alterazione del funzionamento di un sistema informatico \intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in tale sistema) qui di fatto insussistenti.***

Diversa sarebbe l'ipotesi di pharming, dove effettivamente – nella condotta illecita posta in essere – si realizza una effettiva alterazione del funzionamento del sistema informatico (dell'istituto di credito, tramite il quale avviene l'erogazione del servizio di home banking)”.

Orbene, il buon governo delle regole di ermeneutica consente di concludere, giusta le osservazioni sviluppate dal pubblico ministero, per la assoluta impossibilità di

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

utilizzo della norma indicata dalla difesa per sanzionare le condotte che il Requirante ha dimostrato avere Braditeanu e Pascu posto in essere.

Merita premettere che a differenza di molti altri legislatori europei, che hanno costruito la fattispecie della frode informatica attraverso una concatenazione causale della condotta fraudolenta con l'effetto dalla medesima prodotto ed il risultato ottenuto, il legislatore italiano non ha inteso in alcun modo perseguire la corrispondenza della fattispecie descritta nell'articolo 640 ter del codice penale con il reato di truffa.

Si vuole sostenere, qui, che elemento centrale della fattispecie risulta dalla semplice lettura della norma incriminatrice quello del risultato irregolare di un qualsivoglia processo di elaborazione di dati, in conseguenza, e quale risultato, della condotta fraudolenta dell'agente. Il danno patrimoniale è cagionato alla persona offesa intervenendo sull'esito di un procedimento di elaborazione di dati.

Quanto si sostiene con la migliore dottrina è reso palese dalla lettera della norma, a mente della quale commette la frode informatica chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad essi pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

In altri termini, nella fattispecie regolata dall'articolo 640 ter del codice penale in luogo dell'atto di disposizione patrimoniale posto in essere dalla persona offesa vi è il contenuto patrimoniale dell'operazione dell'elaboratore dei dati sul quale l'agente è intervenuto: il danno patrimoniale, in somma, deriva alla vittima del reato immediatamente dall'irregolare esito del procedimento di elaborazione dei dati.

Ciò che manca, dunque, nella fattispecie tipica che ne occupa, è il requisito della induzione in errore di chi è vittima del raggio, sostituito dall'esito irregolare della elaborazione dei dati, ottenuto dall'agente attraverso la manipolazione del sistema.

Ne consegue che, dal punto di vista soggettivo, l'elemento centrale per la costruzione della fattispecie tipica si risolve nella condotta fraudolenta che ha consentito all'agente, quale risultato immediato e diretto, di ottenere l'ingiusto profitto con altrui danno.

L'esame delle concrete fattispecie normalmente ricomprese nella frode informatica di cui all'articolo 640 ter ed il successivo raffronto con quella per cui è causa, posta in essere dagli odierni imputati, rende ragione delle argomentazioni svolte ed invero le conclusioni cui si è dianzi pervenuti.

Il sistema telematico ed informatico non viene in vero raggirato, non potendo essere, a differenza di una persona fisica, essere indotto in errore.

Risulta a questo punto della disamina evidente come invece il momento, ampiamente descritto nelle pagine che precedono, nel quale il phisher lancia il proprio attacco mascherandosi con il riprodurre siti web che costituiscono abituali interlocutori del soggetto passivo, riproduce pedissequamente lo schema del requisito della induzione in

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

errore del soggetto passivo che rappresenta il requisito centrale della fattispecie prevista e punita dall'articolo 640 del Codice Penale.

Questo è tanto più vero in fattispecie come quelle verificatesi nel presente procedimento, caratterizzate da una particolare raffinatezza della tecnica utilizzata dagli imputati, anche se in ogni caso è utilizzata dal soggetto agente una particolare tecnica psicologica che sfrutta l'inesperienza, e, nella maggior parte dei casi, la buona fede degli utenti, per ottenere le informazioni utili per la successiva azione del phisher.

Evidenti poi sono gli artifici ed i raggiri posti in essere da chi, come è accaduto nel presente procedimento, utilizza una e-mail intestata dove vengono riprodotti colori, marchi ed altre caratteristiche che si rinvencono nella normalità delle modalità di relazione con l'interlocutore le cui sembianze l'agente assume: nel caso di specie: l'artificio inteso come manipolazione della realtà, ed il raggirio inteso come attività volta a far scambiare il falso per il vero, sono dunque contestuali.

La truffa si consuma nel momento stesso in cui viene conseguito il profitto della attività criminosa dell'agente, e nel luogo in cui l'agente ha indebitamente conseguito la disponibilità del denaro.

Il pubblico ministero non ha solo assai bene documentato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della truffa, ma ha dimostrato altresì l'ulteriore requisito del conseguimento dell'ingiusto profitto con altrui danno.

Si deve al riguardo semplicemente rinviare alla trattazione che precede.

E' chiaro come i risultati della duplice disamina che si è svolta concorrano a confortare la soluzione che qui si adotta: in presenza di due reati a forma vincolata, da un lato l'uso di passwords altrui abusivamente captate non integra la condotta descritta nella fattispecie tipica, che richiede esplicitamente una modificazione del contenuto o della destinazione di dati, informazioni e programmi, dall'altro sono presenti nella abusiva captazione dei dati personali (*password*, *harvesting* e *fishing* sono i tre termini di lingua inglese che concorrono, integrati in una unica parola, a descrivere la condotta del *phishing*) utilizzati per sottrarre somme di denaro tutti gli elementi costitutivi della fattispecie tipica della truffa.

La giurisprudenza, l'elaborazione della quale delle problematiche in esame è tuttora in corso, ha tuttavia già chiarito come nella condotta tipica della frode informatica interlocutore dell'agente è esclusivamente l'elaboratore elettronico, senza coinvolgimento alcuno del soggetto passivo, **che è invece essenziale ed imprescindibile nella fattispecie di truffa, che ne occupa: "il reato di cui trattasi (e cioè la frode informatica) è da considerarsi integrato quando vengono posti in essere quegli interventi consistenti sia nell'adibire il sistema informatico per scopi tutt'affatto diversi da quelli in cui esso è stato destinato (alterazione del**



funzionamento) e sia nel manipolare arbitrariamente i contenuti (intervento su dati, informazioni e programmi)⁷⁴”.

Anche la giurisprudenza di legittimità ha statuito con chiarezza che *“il reato di frode informatica ha la medesima struttura e quindi i medesimi elementi costitutivi della truffa dalla quale si differenzia solamente perché l’attività fraudolenta dell’agente investe non la persona (soggetto passivo), bensì il sistema informatico (significativa è la mancanza del requisito della induzione in errore) che gli pertiene: elemento, questo, che sembra anche costituire la ragione per la quale il legislatore ha ritenuto di farne un reato autonomo in occasione dell’intervento legislativo di cui alla legge 23 dicembre 1993, numero 547, collocandolo sistematicamente nel capo II (Dei delitti contro il patrimonio mediante frode) del Titolo XIII (Dei delitti contro il patrimonio) del libro II”⁷⁵.*

La differenza è peraltro, come si è dianzi chiarito, fondamentale: l’errore è uno stato psicologico dell’uomo.

Ricorrono, altresì, le aggravanti contestate sempre con riferimento al capo H dal Requirente agli imputati per aver i medesimi commesso le truffe con un danno patrimoniale di rilevante gravità: il profilo è di assoluta evidenza con riferimento a Poste Italiane: dai rapporti e dalle annotazioni citate del Servizio Sicurezza, con prospettazioni riprese anche nella querela e nelle integrazioni alla medesima, si evincono la necessità di spese assai rilevanti gravate su Poste Italiane per far fronte al fenomeno del phishing.

Ritiene peraltro il giudicante che il danno patrimoniale di rilevante entità sussista, come da contestazione, anche per i correntisti. Al riguardo, può condividersi l’insegnamento della sentenza resa dalla VI Sezione della Corte Suprema il 4 ottobre 1999, più volte citata, proprio con riferimento a questa pratica criminale: *“questa Corte non può non dare atto che nella più remota giurisprudenza di legittimità si era formato l’indirizzo prevalente secondo cui, in caso di continuazione del reato, la valutazione della rilevanza del danno, ai fini della sussistenza della aggravante, non deve essere fatta con riferimento al danno complessivo ma in relazione a ciascuna delle violazioni poste in essere dall’agente. Ritiene, tuttavia, di potersi discostare consapevolmente da tale orientamento, aderendo all’indirizzo minoritario, che riconosce che il giudizio sulla rilevanza del danno debba essere unitario e tenere conto della sommatoria dei danni conseguenti a ciascuna violazione, in quanto in tema di reato continuato, l’esclusione, a determinati fini, del carattere unitario dell’illecito (in senso normativo) deve essere specificamente prevista, valendo, in mancanza di tassative esclusioni, il principio di unitarietà, con la conseguenza che non è necessaria la sussistenza del danno patrimoniale di*

⁷⁴ Tribunale di Torino, 7 febbraio 1998, in Giurisprudenza piemontese, 1999, 140.

⁷⁵ La citazione è tratta da Cassazione Penale, Sezione VI, 4 ottobre 1999, in causa De Vecchis, in Cassazione Penale, 2001, 481. Esattamente nello stesso senso, testualmente o quasi, si pone Cassazione, Sezione I penale, q0 luglio 2003, in causa Larnè.



rilevante gravità in relazione ad ogni singolo reato, potendo ravvisarci la cennata circostanza in relazione al reato continuato, a tal fine unitariamente considerato”.

Non può sottacersi – ancora - che la difesa degli imputati non si è limitata ad invocare la applicabilità alla concreta fattispecie dell’articolo 640 ter del Codice Penale in luogo dell’articolo 640 c.p., ma ha altresì concluso per la idoneità di tale norma ad assorbire l’intera offensività della condotta degli imputati.

Orbene, non ignora il giudicante che uno dei rischi avvertiti da tutti i legislatori che hanno affrontato il problema dei crimini informatici è quello dell’eccesso di incriminazione.

Tuttavia, la questione posta dalla difesa può agevolmente essere risolta con i principi generali in tema di concorso di reati.

In primo luogo, a Braditeanu e Pascu il pubblico ministero contesta, come si è visto, sia con riferimento alle carte postepay di Poste Italiane che alle carte Intesa flash di Banca Intesa, la violazione dell’articolo 615 ter del codice penale: a mezzo di connessioni Internet, essi (utilizzando le credenziali di accesso carpite inducendo in errore le persone offese) accedevano al sistema informatico dei titolari delle carte postepay e Intesa flash per effettuare operazioni di ricarica sulle carte postepay ed Intesa flash in uso alla organizzazione.

Va intanto premesso – sempre in diritto – con la giurisprudenza di legittimità che ***“la legge 23 dicembre 1993, numero 547, che ha introdotto nel codice penale i cosiddetti computer’s crime, non definisce il sistema informatico, oggetto della sua tutela, dandone per presupposta la nozione. Sulla base del dato testuale sembra comunque che si debba ritenere che l’espressione sistema informatico contenga in sé il concetto di una pluralità di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all’uomo, attraverso l’utilizzazione, anche in parte, di tecnologie informatiche. Queste ultime, come si è rilevato in dottrina, sono caratterizzate dalla registrazione (o memorizzazione), per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di dati, di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit) numerici (codice), in combinazioni diverse, tali dati, elaborati automaticamente dalla macchina, generano le informazioni, costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di attribuire un particolare significato per l’utente”⁷⁶.***

Ebbene, la Corte Suprema, ha ritenuto che con la previsione dell’articolo 615 ter codice penale il legislatore ha assicurato la protezione del domicilio informatico quale spazio ideale (ma anche fisico in cui sono contenuti i dati informatici) di pertinenza della sfera individuale, quale bene costituzionalmente protetto, lungi dal limitarsi a tutelare solamente i contenuti personalissimi dei dati raccolti nei sistemi informatici protetti, ma

⁷⁶ La decisione è quella adottata dalla VI Sezione della Cassazione penale il 4 ottobre 1999 in causa Piersanti, in Cassazione Penale 2000, 2990



offrendo viceversa una tutela più ampia che si concreta nello ius excludendi alios, quale che sia il contenuto dei dati raccolti in essi, purché attinente alla sfera di pensiero o all'attività, lavorativa o non, dell'utente, con la conseguenza che la tutela della legge si estende anche agli aspetti economico – patrimoniali dei dati sia che titolare dello ius excludendi alios sia persona fisica, sia giuridica, sia privata oppure pubblica⁷⁷.

Lo scopo del legislatore nella tutela del domicilio informatico non è dunque solo impedire la violazione della riservatezza della vita privata, ma, altresì, qualsiasi tipo di intrusione anche se relativa a profili economico – patrimoniali dei dati.

“Non risulta che questa Corte – si legge nella parte motiva della citata sentenza resa in causa De Vecchis, nella quale l'iter argomentativo per raggiungere i risultati appena enunciati è lucido e ricco, oltre che attento alle esigenze di interpretare sistematicamente la norma, e dunque certamente condivisibile – ***abbia avuto occasione di esprimersi in ordine all'oggetto giuridico della tutela approntata dall'articolo 615 ter. Indubbiamente la collocazione sistematica della norma nella Sezione I (concernente i delitti contro la inviolabilità del domicilio) del Capo III del Titolo XIII del Libro II, riguardante i delitti in particolare, già dà ragione dell'intenzione del legislatore - che ha preso a parametro il domicilio fisico dell'individuo – di assicurare la protezione del domicilio informatico quale spazio ideale (ma anche fisico, in cui sono contenuti i dati informatici), di pertinenza della persona al quale estendere la tutela della riservatezza della sfera individuale, quale bene costituzionalmente protetto (articolo 14 Costituzione), come non manca di notare, del resto, la relazione al disegno di legge 23 dicembre 1993, numero 547. La dottrina che si è occupata del problema è, però, divisa sulla estensione da attribuire alla garanzia offerta dal legislatore del 1993, sostenendosi da parte di alcuni (proprio per la collocazione sistematica della norma) che lo scopo avuto di mira dal legislatore sia stato quello di tutelare i contenuti personalissimi (cioè attinenti al diritto alla riservatezza della vita privata) dei sistemi informatici...mentre v'è chi riconosce che la norma in parola debba estendersi nel senso che essa abbia ad oggetto lo jus excludendi del titolare del sistema informatico, quale che sia il contenuto dei dati racchiusi in esso, purché attinenti alla propria sfera di pensiero o alla propria attività (lavorativa o non). Ora, sembra alla Corte che debba preferirsi quest'ultimo indirizzo, per la ragione che esso meglio si attaglia alla lettera e allo scopo della legge: alla lettera, perché la norma non opera distinzioni tra sistemi a seconda dei contenuti (esclusivamente limitandosi ad accordare tutela ai sistemi protetti da misure di sicurezza); alla ratio legis, soprattutto, perché la prima interpretazione implicherebbe l'esclusione della tutela – irragionevolmente e verosimilmente in***

⁷⁷.Oltre alla sentenza Piersanti richiamata nella nota precedente, va ricordata anche la già citata sentenza De Vecchis, pronunciata dalla stessa sezione nella stessa giornata con riferimento ad una persona originariamente imputata con il Piersanti nella medesima vicenda.



senso contrario alle intenzioni del legislatore – di aspetti non secondari, quali, ad esempio, quelli connessi ai profili economico – patrimoniali dei dati (si pensi al diritto dei titolari di banche dati di permettere l'accesso alle informazioni dietro il pagamento di un canone), lasciando, quindi, sforniti di protezione i diritti di enti e persone giuridiche, non tanto per essere incerta l'estensione a tali categorie soggettive della tutela della riservatezza e in genere dei diritti della personalità (per l'estensione delle norme sulla violazione di domicilio alle persone giuridiche vedi, per esempio, Sezione I, 6 maggio 1983, Saraceno...Sezione I, 2 febbraio 1979, Passalacqua...) ma piuttosto perché principalmente tra dette categorie si rinvengono soggetti titolari di sistemi informatici protetti da misure di sicurezza (enti, anche pubblici, società commerciali) per i quali lo jus excludendi è correlato prevalentemente, se non esclusivamente, a diritti di natura economico – patrimoniale. D'altra parte, con il riferimento al domicilio informatico sembra che il legislatore abbia voluto individuare il luogo fisico – come sito in cui può estrinsecarsi la personalità umana – nel quale è contenuto l'oggetto della tutela, per salvaguardarlo da qualsiasi tipo di intrusione (jus excludendi alios), indipendentemente dallo scopo che si propone l'autore dell'abuso. Pare, infatti, che, una volta individuato nell'accesso abusivo a sistema informatico un reato contro la libertà individuale, il legislatore sia stato quasi costretto dalla sistematica del codice a quel tipo di collocazione, senza che però, con la collocazione stessa, abbia voluto anche individuare, in via esclusiva, il bene protetto con riferimento alle norme sulla violazione di domicilio, cioè la pax domestica, ovvero la quiete, e la riservatezza della vita familiare. Va, inoltre, considerato che ove il legislatore ha avuto l'intento di tutelare la riservatezza (privacy) vi ha espressamente fatto riferimento in modo inequivocabile, sia nella legislazione meno recente (vedi la legge 8 aprile 1974, numero 98, il cui articolo 1 ha introdotto nel codice penale, sotto la rubrica Interferenze illecite nella vita privata, l'articolo 615 bis), sia in quella più vicina (vedi la legge 31 dicembre 1996, numero 675, sulla tutela delle persone o di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali⁷⁸)”.

Orbene, proprio per i fini propostisi dalla legge con la norma incriminatrice in esame, non si richiede un coefficiente minimo di efficacia delle misure di sicurezza. Il Tribunale di Torino, nella sentenza 7 febbraio 1998, già citata, ha rilevato come sia sufficiente per concretizzare l'elemento oggettivo del reato anche una semplice password: *“occorre infatti svolgere in proposito le seguenti considerazioni: 1) in primo luogo è assolutamente pacifico che la normativa di cui all'articolo 615 ter Codice Penale presentandosi come una estensione della protezione generalmente assicurata ad ogni forma di domicilio, ha inteso reprimere*

⁷⁸ In termini, finanche testualmente, la sentenza la sentenza della VI Sezione penale, 4 ottobre 1999, Piersanti., in Cassazione Penale 2000, 2990 e seguenti.



qualsiasi introduzione in un sistema informatico che avvenga contro la precisa volontà dell'avente diritto, e per rendere penalmente apprezzabile una simile contraria volontà è da ritenersi sufficiente qualsiasi mezzo di protezione, anche se facilmente aggirabile da persona mediamente esperta, ma che abbia comunque la caratteristica di rendere palese tale contraria volontà...2) si osserva inoltre che la norma in questione, oltre a sanzionare la condotta di chi si introduca abusivamente in un sistema informatico protetto, punisce anche, e disgiuntamente, l'azione di chi si trattiene in tale impianto contro la volontà espressa o tacita del titolare”.

Tale impostazione è stata confermata in sede di giurisprudenza di legittimità, ove è stato sviluppato il secondo argomento della sentenza di merito appena citata, con il rilevare che la incriminabilità della condotta di chi sia entrato nel sistema informatico legittimamente, ma vi rimanga contro il volere del titolare dimostra che non si richiede per la punibilità della condotta l'effrazione dei sistemi protettivi.

La ratio della norma, come si evince dai rilievi suesposti, è quella di reprimere ogni incursione che avvenga invito domino, ed è sufficiente per la sussistenza dell'elemento materiale del reato la presenza di qualsiasi segnale della volontà di esercitare il diritto di escludere gli altri da parte del titolare⁷⁹. La decisione cui si fa riferimento, resa in causa Zara, risulta davvero esemplare per lucida ed impegno argomentativo dal punto di vista sistematico, e nel brano decisivo della motivazione, che qui si riporta per l'importanza dei rilievi svolti in riferimento alla questione che ne occupa, si inserisce perfettamente nell'orientamento instaurato dalle sentenze Piersanti e De Vecchis, citate: ***“l'articolo 615 ter comma 1 codice penale punisce non solo chi si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico, ma anche chi vi si mantiene contro la volontà esplicita o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Ne consegue che la violazione dei dispositivi di protezione del sistema informatico non assume rilevanza di per sé, bensì solo come manifestazione di una volontà contraria a quella di chi del sistema legittimamente dispone. Non si tratta perciò di un illecito caratterizzato dall'effrazione dei sistemi protettivi, perché altrimenti non avrebbe rilevanza la condotta di chi, dopo essere legittimamente entrato nel sistema informatico, vi si mantenga contro la volontà del titolare. Ma si tratta per l'appunto di un illecito caratterizzato dalla contravvenzione alle disposizioni del titolare, come avviene nel delitto di violazione di domicilio, che è stato notoriamente il modello di***

⁷⁹ Per tutte si può utilmente compulsare la massima di Cassazione penale, Sezione V, 7 novembre 2000, in causa Zara, in *Diritto dell'Informazione ed Informatica*, 2001, 17, per la quale ***“ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 615 ter Codice Penale, assume rilevanza qualsiasi meccanismo di selezione dei soggetti abilitati all'accesso, anche quando si tratti di strumenti esterni al sistema e meramente organizzativi, in quanto destinati a regolare l'ingresso stesso nei locali in cui gli impianti sono custoditi. E ciò, senza che possa assumere rilievo, in contrario, il fatto che nella gestione del sistema non siano stati adottate, da parte del titolare, le misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati previste dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 15 legge 31 dicembre 1996, numero 675, e si renda quindi configurabile, a carico dello stesso titolare, il reato di cui all'articolo 36 di detta legge”.*** Un brano perspicuo della parte motiva è citato nel testo.



questa nuova fattispecie penale, tanto da indurre molti ad individuarvi, talora anche criticamente, la tutela di un domicilio informatico Certo, è necessario che l'accesso al sistema informatico non sia aperto a tutti, come talora avviene soprattutto quando si tratti di sistemi telematici. Ma deve ritenersi che, ai fini della configurabilità del delitto, assuma rilevanza qualsiasi meccanismo di selezione dei soggetti abilitati all'accesso al sistema informatico, anche quando si tratti di strumenti esterni al sistema e meramente organizzativi, in quanto, in quanto destinati a regolare l'ingresso stesso nei locali in cui gli impianti sono custoditi. Ed è certamente corretta, in questa prospettiva, la distinzione operata dalla Corte d'Appello tra le banche dati offerte al pubblico a determinate condizioni e le banche dati destinate ad una utilizzazione provata esclusiva, come i dati contabili di una azienda. In questo secondo caso è evidente infatti che, anche in mancanza di meccanismi di protezione informatica, commette il reato la persona estranea all'organizzazione che acceda ai dati senza titolo od autorizzazione, essendo implicita, ma intuibile, la volontà dell'avente diritto di escludere gli estranei. D'altro canto, l'analogia con la fattispecie della violazione di domicilio deve indurre a concludere che integri la fattispecie criminosa anche chi, autorizzato all'accesso per una determinata finalità, utilizzi il titolo di legittimazione per una finalità diversa e quindi non rispetti le condizioni cui era subordinato l'accesso. Infatti, se l'accesso richiede una autorizzazione e questa è determinata ad un determinato scopo, l'utilizzazione dell'autorizzazione per uno scopo diverso non può non considerarsi abusiva...Privo di qualsiasi pertinenza al caso in esame è infine il regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15 comma 2 della legge 31 dicembre 1996, numero 675. Infatti la mancata adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali è prevista come reato dall'articolo 36 della legge numero 675 del 1996; ma evidentemente la consumazione di questo reato non esime comunque da responsabilità chi violi i pur insufficienti meccanismi di protezione esistenti".

L'insegnamento della Corte di Cassazione – impartito con le sentenze da ultimo citate – risulta assolutamente condivisibile.: è vero che è notorio che il delitto di violazione di domicilio è stato preso a modello per delineare la fattispecie che ora ne occupa. Si è già detto che in linea generale tutte le ipotesi criminose introdotte dalla legge del 1993 sono state costruite sulla falsariga di quelle tradizionali cui si riferiscono; nel caso di specie, non vi sono neppure le riserve e le differenze essenziali che sono state individuate tra il delitto di truffa e quello di frode informatica: è lo stesso legislatore ad affermarlo nella Relazione quando vi assume che il bene giuridico salvaguardato con la fattispecie di cui all'articolo 615 ter Codice Penale è "l'espansione ideale dell'area di rispetto della persona umana garantita dall'articolo 14 della Costituzione e penalmente

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

tutelata nei suoi aspetti più essenziali e tradizionali dagli articoli 614 e 615 del Codice Penale”.

In somma, come è stato acutamente osservato, il sistema non è riguardato solamente come un elaboratore, ma come un fondo documentale riservato, un archivio informatizzato che contiene scritti, dati, notizie personali dell'amministratore che come tali sono ritenute degne di tutela.

Per questo è esatto sostenere che la norma in parola debba estendersi nel senso che essa abbia ad oggetto lo jus excludendi del titolare del sistema informatico, quale che sia il contenuto dei dati racchiusi in esso, purché attinenti alla propria sfera di pensiero o alla propria attività (lavorativa o non⁸⁰).

Per questo è condivisibile la costruzione teorica che, sulla base della considerazione indotta dalla lettera della legge per la quale oggetto della condotta non è l'effrazione dei sistemi di sicurezza, ritiene che anche una semplice password sia misura di protezione sufficiente a far scattare la protezione accordata dalla legge: merita senz'altro ricordare a questo punto della disamina come la giurisprudenza di legittimità, nell'interpretare il reato previsto e punito dall'articolo 614 del codice penale si sia sempre più orientata ad ampliare la tutela finendo con l'ammettere il dissenso presunto, siccome presumibile dal fine illecito dell'agente⁸¹.

Si vuole insomma sostenere con convinto orientamento che una interpretazione sistematica della norma di cui all'articolo 615 ter del Codice Penale che voglia essere attenta – altresì – alla ratio legis non possa prescindere, per tutti i profili di rilevanza, dalla individuazione delle misure di sicurezza, non quale baluardo della inviolabilità del sistema, la concreta idoneità del quale al fine loro affidato sia condizione imprescindibile per la tutela del titolare del diritto di esclusione dei terzi dal domicilio informatico, quanto piuttosto quale segnale sicuro della manifestazione della volontà dell'amministratore del sistema di voler esercitare quel diritto.

Risulta pertinente una volta di più il rilievo contenuto nelle sentenze citate secondo il quale l'articolo 615 ter comma 1 codice penale punisce non solo chi si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico, ma anche chi vi si mantiene contro la volontà esplicita o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

E' il caso di aggiungere che la costruzione del legislatore è quella di un tipico reato di pericolo, anzi, di pericolo presunto, essendo l'accesso, anzi, meglio, l'introdursi, giusta quanto afferma il testo della norma (mentre di accesso parla la rubrica) sufficiente per concretizzare il reato (sempre che si tratti di introdursi abusivo, perché in spregio dei

⁸⁰ Proprio perché non può – per quanto argomentato nel testo – violarsi un sistema informatico protetto da misure di sicurezza senza ledere la riservatezza del domicilio informatico, non coglie nel segno la critica di chi pretende di negare il concorso di reati tra la truffa e l'accesso abusivo, ove quest'ultimo leda (anche, viene da aggiungere) interessi di natura patrimoniale, come nel caso delle banche date aperte al pubblico dietro corrispettivo.

⁸¹ Cassazione Sezione III penale, 16 ottobre 1972, Cucchiara, Sezione V penale 14 aprile 1976, Felli., Sezione I, 23 maggio 1994. Al dissenso tacito si riferiscono, tra le tante, Cassazione penale, Sezione V 6 luglio 1982, Cassazione Sezione II, 19 aprile 182.

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

segnali di divieto costituiti alle pur minime misure di sicurezza adottate dal titolare del diritto di esclusione), essendo il danneggiamento del sistema, la sottrazione dei dati in esso custoditi o l'interruzione del funzionamento del sistema medesimo solo ragioni di aggravamento della pena: dal testo letterale e dal sistema delle aggravanti riviene dunque anche una (ulteriore conferma letterale, oltre a quella indicata dal Supremo Collegio) alla ricostruzione della fattispecie qui adottata. In verità, come è stato osservato anche in sede di *actio finium regundorum* con il delitto di violazione di domicilio, per escludere ogni possibilità di sovrapposizione, l'accento sulla introduzione evoca il risultato della condotta, l'accesso alla conoscenza di quanto contenuto nell'elaboratore.

E' dunque nel giusto il pubblico ministero quando afferma, nella memoria 4 dicembre 2007 cui si è già fatto cenno che ***“quanto alla successiva configurabilità dell'articolo 615 ter c.p., essa è possibile laddove alla indebita sottrazione delle credenziali segua, da parte del phisher, il loro utilizzo al fine di completare la condotta illecita. Tuttavia anche qui sembra più corretto parlare di un accesso abusivo al sistema informatico di home banking del correntista (protetto da misure di sicurezza costituite per l'appunto dalle credenziali di accesso) così come a lui messo a disposizione (nei limiti dei rapporti contrattuali di conto corrente) dalla banca, piuttosto che di un accesso abusivo al sistema informatico della banca (non violato\violabile nella sua interezza con la semplice disponibilità delle credenziali di alcuni utenti)”***.

I rilievi che precedono non solo rendono certa la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, ma, altresì, dimostrano la possibilità di concorso con il reato di truffa: la diversità dei beni giuridici tutelati, che si evince con evidenza da quanto si è detto fin qui (tutela del domicilio informatico, nell'ampio senso che si è indicato fin qui, e integrità del patrimonio), è elemento dirimente per la esattezza della soluzione che si è adottata⁸².

Quanto alla verifica, nella concreta fattispecie, dei requisiti della norma incriminatrice di cui all'articolo 12 legge 197\1991, il pubblico ministero ha dimostrato che “nei fatti contestati, la pregressa acquisizione delle credenziali di accesso ai conti Banco Posta rendeva possibile al phisher operare trasferimenti di denaro dalla carta postepay (abbinata ai suddetti conti) al altre carte postepay già nella propria disponibilità”, il tutto, a prescindere “dal successivo utilizzo delle carte così ricaricate, ove l'applicabilità della norma in esame non pone problemi, rientrando nel concetto classico di utilizzo indebito, senza esserne titolare, così come previsto dall'articolo 12 dal momento che le carte che venivano ricaricate in frode erano state attivate agli sportelli da

⁸² Condivisibilmente, il pubblico ministero cita nella sua memoria la sentenza della Sezione VI adottata in causa De Vecchis il 4 ottobre 1999, e più volte citata. Vi sono molte altre ragioni indicate dai giudici della Suprema Corte, ma in quella concreta fattispecie la possibilità di concorso andava verificata con il reato di cui all'articolo 640 ter del Codice Penale, e senz'altro la diversità del bene giuridico tutelato è argomento esportabile con riferimento alla truffa, per le ragioni ampiamente chiarite nel testo.

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

persone compiacenti...e messe subito a disposizione del Braditeanu e del Pascu per le operazioni di ricarica e i successivi prelievi⁸³”.

Il Tribunale del riesame di Milano – nell’ordinanza 23 luglio 2007 - ha rilevato come le carte postepay siano documenti abilitanti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o servizi, giusta quanto richiede la norma in esame.

Si legge nella parte motiva del provvedimento: “**quanto alla doglianza difensiva** (secondo la quale – nde – le modalità con le quali venivano perpetrati gli illeciti contestati erano riconducibili alla fattispecie della frode informatica ma non già al delitto di cui all’articolo 12 l. 197\91) **va osservato che la giurisprudenza ha ritenuto in una fattispecie analoga che integri il reato previsto dall’articolo 12 della legge 197\1991 e non già quello di cui all’articolo 640 ter cp la condotta di chi procede a ricaricare il cellulare utilizzando indebitamente codici relativi a carte di credito telefoniche fraudolentemente sottratte da altri a chi le deteneva illegittimamente, dovendosi ritenere che ai sensi dell’articolo 12 legge citata la scheda prepagata sia un documento analogo alle carte di credito o di pagamento che abilita alla prestazione dei servizi telefonici – Cassazione penale Sezione II 31\7\2003 numero 32440 -. Nel caso di specie la Corte ha escluso la configurabilità della frode informatica in quanto non vi era stata alcuna condotta diretta ad introdursi abusivamente nel sistema informatico del gestore del servizio telefonico e neppure alterazione del funzionamento del medesimo sistema al fine di conseguire un ingiusti profitto. Analogamente, nel caso di specie, si ritiene che la carta postepay sia un documento che abilita al prelievo di denaro contante o alla prestazione di servizi, come previsto dall’articolo 12 della legge citata”.**

E’ evidente come la impostazione del Tribunale del Riesame e della pronuncia citata dai giudici della libertà conforti la linea interpretativa adottata nelle pagine che precedono a proposito dei rapporti tra la fattispecie di truffa e quella di frode informatica.

Naturalmente, non si nasconde il giudicante che esiste altresì un problema di concorso tra la truffa e il reato di cui all’articolo 12 legge 197\1991, ferma restando la ridetta interpretazione dei giudici di legittimità, e di quelli del riesame di Milano, qui integralmente richiamata e condivisa.

La Corte di Cassazione ha chiaramente accertato – in numerose pronunzie - che le norme di cui all’articolo 640 Codice Penale e 12 legge 5 luglio 1991, numero 197, costituiscono un caso di concorso formale di reati in ragione, anche qui, della diversità del bene giuridico tutelato da ciascuna di esse: “**la prima, infatti, tutela il patrimonio del privato, la seconda invece realizza solo in via mediata tale tutela, mentre suo scopo primario è la tutela dell’interesse pubblico, al fine di evitare che il sistema**

⁸³ La citazione è ancora dalla memoria 4 dicembre 2007 del pubblico ministero.



*finanziario sia utilizzato a scopo di riciclaggio e di salvaguardare ad un tempo la fede pubblica*⁸⁴.

La Corte di Cassazione non ha mancato anche di evidenziare differenze essenziali anche in punto ad elementi oggettivo e soggettivo del reato: *“il reato di cui all’articolo 12 della legge 5 luglio 1991, numero 197 (indebita utilizzazione di carte di credito o di pagamento) concorre materialmente con quello di truffa. L’elemento oggettivo del primo, infatti, è costituito dall’uso indebito, in mancanza di titolarità, di carte di credito o di pagamento, a prescindere dal conseguimento di un profitto e dal verificarsi di un danno e non comporta il coinvolgimento del soggetto passivo. Il secondo, invece, richiede gli artifici o i raggiri dell’agente e la induzione in errore del soggetto passivo e si consuma nel momento del conseguimento del profitto con altrui danno*^{85”}.

Tale indirizzo ha dato corso ad un vero e proprio orientamento della giurisprudenza di legittimità⁸⁶, del quale rappresenta significativo esempio la decisione adottata il 9 aprile 1999 dalla V Sezione della Corte, in causa Sorgente.

Merita riferire qui l’iter argomentativo dei giudici della Corte di Cassazione.

“Prendendo le mosse dalla pacifica nozione di concorso apparente di norme, i giudici di merito ravvisano tra le fattispecie di reato in contestazione un rapporto di omogeneità, sul rilievo che la norma più specifica, ravvisata in quella relativa all’indebito utilizzo di carte di credito altrui, assorba l’intero disvalore sociale ed il significato delittuoso della norma incriminatrice la truffa, volta a tutelare il patrimonio del privato da qualsivoglia azione che, con artifici e raggiri, ne cagioni un depauperamento. Sulla scorta di siffatta premessa considerano, quindi, applicabile il principio di specialità di cui all’articolo 15 codice penale, ritenendo configurabile nella specie non già una specialità in senso formale (tale sussistendo nel caso in cui tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie siano contenuti nell’altra, la quale, a sua volta, presenti un elemento specializzante), ma una specialità in concreto (da configurarsi cioè tutte le volte in cui un medesimo fatto concreto risulti riconducibile a più figure criminose fra le quali, a livello astratto di struttura del fatto tipico, non sussista alcun rapporto di genere a specie, rapporto invece ravvisabile con riferimento al fatto concreto, avuto riguardo alle sue effettive modalità di svolgimento). Nel caso di specie, il concreto svolgimento dell’azione delittuosa (presentazione per il pagamento di una carta di credito altrui spacciandosi da legittimo titolare) sostanzierebbe gli artifici e i raggiri richiesti per il reato di truffa, di guisa che le condotte relative a tale reato ed a quello di indebito utilizzo di carte di credito verrebbero ad

⁸⁴ Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 610 del 28 febbraio 1995. In precedenza, negli stessi termini Cassazione, Sezione V, 28 febbraio 1995, Borelli in Giustizia penale 1995, II, 661.

⁸⁵ Cassazione Penale, Sezione V, 5 maggio 1995, Lazzaro.

⁸⁶ Anche a Sezioni Unite: cfr. la sentenza resa in causa La Spina il 21 aprile 1995

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

identificarsi, con la necessaria prevalenza di quest'ultima, in quanto più specifica rispetto all'altra. Stante il rapporto di specialità così individuato, sarebbe applicabile alla fattispecie in questione il principio dell'assorbimento dell'ipotesi più generale in quella speciale, già riconosciuto da questo Supremo Collegio...L'interpretazione che precede non è condivisibile. Reputa infatti la Corte di non poter aderire al principio dell'applicazione in concreto del principio di specialità, che, determinando un eccessivo allargamento della relativa nozione, comporterebbe oltretutto il rischio della disparità di trattamento di situazioni oggettivamente identiche, certamente possibile ove restasse delegato all'apprezzamento discrezionale del giudice l'individuazione del criterio anzidetto sulla base non già di oggettivi parametri normativi, ma delle concrete modalità di svolgimento dell'azione delittuosa. Riportando allora l'esame sul terreno del rapporto tra norme, occorre muovere dalla pacifica premessa che l'ipotesi del concorso tra norme, risolvibile con il parametro della specialità di cui all'articolo 15 del codice penale, presuppone che più norme incriminatrici regolino la stessa materia, abbiano, cioè, la stessa obiettività giuridica, da intendersi nel senso di identità del bene protetto (cfr. da ultimo Sezione VI, 24 giugno 1998, numero 7516; cfr., pure, Sezioni Unite 13 settembre 1995, numero 9568, secondo cui ai fini della configurabilità del concorso di norme – con la conseguente necessità di individuare la norma speciale che deroga a quella generale – è necessaria in primo luogo la identità della natura delle norme, che devono essere, tutte, norme penali, e, successivamente, l'identità dell'oggetto di tali norme, che devono regolare, tutte, la stessa materia; devono essere perciò, caratterizzate dalla identità del bene alla cui tutela sono finalizzate). Orbene, evidentemente diversa è l'obiettività giuridica della fattispecie di reato in questione, posto che il bene giuridico protetto nel reato di truffa è l'interesse concernente l'inviolabilità del patrimonio, mentre nel reato di indebita utilizzazione di carte di credito il bene tutelato è soltanto in via mediata il patrimonio, essendo scopo primario quello della tutela dell'interesse pubblico acché il sistema finanziario non venga utilizzato a fini di riciclaggio nonché quello di salvaguardare – ad un tempo – la fede pubblica. Nondimeno, non sfuggono al riguardo le perplessità che sul piano interpretativo della espressione stessa materia sono state prospettate dalla dottrina ed anche dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sezioni Unite, 28 novembre 1981), dubitandosi che l'accezione del termine postuli necessariamente l'identità del bene giuridico tutelato; e ciò al fine di consentire l'estensione dell'ambito di operatività del concorso apparente di norme ad ipotesi delittuose che, pur presentando una diversa obiettività giuridica, si pongano certamente in rapporto di genere a specie...Sennonché, anche ad ammettere, in linea di ipotesi, che l'identità del bene giuridico tutelato non sia richiesta ai fini dell'applicazione del criterio di specialità, non v'è dubbio che la norma contenuta nell'articolo 15



presupponga pur sempre la necessità di un medesimo fatto, cioè di una situazione di fatto che sia riconducibile a due diverse previsioni normative. Nel caso di specie, invece, le due fattispecie di reato considerate, oltre ad obiettività distinte, presentano anche elementi costitutivi diversi in riferimento ai quali non è ravvisabile alcun rapporto di specialità. Diverso è infatti, l'elemento oggettivo che, nel reato di indebita utilizzazione di carte di credito o di pagamento, è costituito proprio dall'uso indebito di per sé considerato, e ciò indipendentemente dal conseguimento di un profitto e dal verificarsi di un danno, e non comporta il coinvolgimento del soggetto passivo; mentre, nel reato di truffa, si richiede l'uso di artifici o di raggiri dell'agente e, correlativamente, l'induzione in errore del soggetto passivo, ed il momento consumativo coincide con il conseguimento del profitto con altrui danno. La diversità delle ipotesi considerate e delle precipue finalità esclude, pertanto, che sia configurabile la stessa materia soggetta a concorso apparente di norma e determina, pertanto, la necessaria coesistenza dei relativi reati⁸⁷”.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha operato, sulla giurisprudenza prevalente citata fin qui, un arresto, ritenendo, con la sentenza resa il 28 marzo 2001, in causa Tiezzi, che nel caso che ne occupa si fosse fuori dall'ambito del concorso formale di reati per entrare in quello del concorso apparente di norme: ha negato la Corte, in quell'occasione, che vi fosse diversità nella materialità della condotta, **“poiché appare evidente che l'adozione di artifici o raggiri è uno dei possibili modi in cui si estrinseca l'uso indebito di una carta di credito”**; ha poi contestato che fossero diverse le obiettività giuridiche: **“l'offesa al patrimonio individuale non è affatto estranea alla ratio incriminatrice dell'articolo 12”**. La decisione fonda tale ultima affermazione soprattutto sulla giurisprudenza costituzionale, la quale, nella ordinanza numero 302 del 2000, **“ha basato il giudizio di infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 649 del codice penale, nella parte in cui non comprende tra i fatti non punibili, se commessi in danno dei congiunti ivi indicati, quelli previsti dall'articolo 12 d.l. numero 143\1991, sul carattere concorrente con l'offesa al patrimonio individuale dell'aggressione di valori riconducibili all'ambito dell'ordine pubblico economico e della fede pubblica”**.

A ben vedere, tuttavia, un esame attento della ordinanza 302\2000 della Corte Costituzionale non legittima, in alcun modo, le conclusioni tratte dalla pronunzia delle Sezioni Unite da ultimo citata: merita premettere alla disamina che segue che il giudice remittente aveva fondato la questione sulla irragionevolezza del diverso trattamento riservato a chi commetta in danno del congiunto uno dei delitti contemplati negli articoli da 624 a 648 del codice penale e quello di chi indebitamente utilizzi la carta di credito di un congiunto dopo averla a questi sottratta, casi giudicati **“ontologicamente identici”**.

⁸⁷ Assolutamente in termini, successivamente, Cassazione Sezione V, 13 giugno 2000, resa in causa Casano, in Cassazione penale 2002, 333.



I giudici delle leggi dichiaravano tal questione di costituzionalità non fondata.

A sostegno del proprio assunto il giudice a quo aveva allegato l'avvenuto inserimento nel titolo XIII del libro II del Codice Penale dei nuovi articoli 648 bis e 648 ter, trattandosi di norme giuridiche poste a presidio di beni giuridici omogenei a quelli tutelati dal citato articolo 12 del d. l. numero 143\1991.

“La norma incriminatrice – replicava la Corte Costituzionale – è invero collocata in un testo legislativo il cui titolo – provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio – ne illumina di per sé solo la ratio. Apprestando una più adeguata tutela penale alle carte di credito ed ai documenti equiparati – in precedenza non garantita dalle norme incriminatorie comuni in tema di delitti contro il patrimonio – il legislatore del 1991 ha inteso incentivare, cioè, il ricorso a strumenti alternativi al denaro contante e che consentono l’identificazione dell’autore delle transazioni, quale mezzo di prevenzione del riciclaggio. Se, dunque, la norma incriminatrice mira, in positivo, a presidiare il regolare e sicuro svolgimento dell’attività finanziaria attraverso mezzi sostitutivi del contante, oramai largamente penetrati nel tessuto economico, è giocoforza ritenere che le condotte da esse represses assumano – come del resto riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità in sede di analisi dei rapporti tra la fattispecie criminosa in questione ed i reati di truffa e di ricettazione – una dimensione lesiva che comunque trascende il mero patrimonio individuale per estendersi in modo più o meno diretto a valori riconducibili agli ambiti categoriali dell’ordine pubblico o economico che dir si voglia, e della fede pubblica”.

In altre parole, la dichiarazione di non fondatezza della questione di costituzionalità, che era basata dal giudice remittente su ordini di valutazioni simili a quelli della sentenza delle Sezioni Unite da ultimo citata, evidenzia le ragioni del mancato inserimento (a differenza delle fattispecie incriminatorie il riciclaggio) della fattispecie di cui al predetto articolo 12 nei reati contro il patrimonio, riassumendole sostanzialmente al pari del legislatore, con il titolo ed attraverso il titolo del provvedimento istitutivo della fattispecie medesima, volta a contrastare **l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.**

Che sia questo il bene giuridico tutelato dall’articolo 12 della legge 197\1991 è confermato da numerose altre pronunzie della Suprema Corte, la quale, ancora recentissimamente, ha statuito che il delitto di illecita utilizzazione di carte di credito o di altri mezzi di pagamento tutela l’interesse pubblico a che il sistema elettronico di pagamento venga usato in maniera corretta a garanzia della fede pubblica e a prevenzione del riciclaggio. La massima appena enunciata è tratta dalla sentenza adottata

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

dalla I Sezione Penale della Corte l'otto marzo 2006 in causa Elies⁸⁸. Da tale principio di diritto la sentenza trae nella parte motiva la conseguenza che non è necessario il conseguimento del profitto per la consumazione del delitto de quo, il che è assai significativo per la questione che ne occupa.

Merita riportare qui di seguito i brani salienti della parte motiva della sentenza Elies: *“la normativa concernente l'uso delle carte di credito o di pagamento di cui al d.l. 3 maggio 1991, numero 143, convertito dalla legge 5 luglio 1991 numero 197, è tesa a salvaguardare l'interesse pubblico a che il sistema elettronico di pagamento sia in qualsiasi caso utilizzato in maniera corretta, oltre che a tutelare la pubblica fede ed evitare che esso venga utilizzato a scopo di riciclaggio, per modo che esso, in base alla formulazione della norma incriminatrice, si consuma tutte le volte in cui l'utilizzo abbia avuto effettivamente luogo, indipendentemente dal conseguimento o meno del profitto che l'agente perseguiva...nel concetto di provenienza illecita deve ricomprendersi non soltanto quello che riguarda la illegittimità intrinseca delle modalità di apprensione (furto, rapina, ricettazione) ma anche qualsiasi diverso genere di illiceità, sia amministrativa che civile, comprensiva quest'ultima anche della cosiddetta illiceità contrattuale, ravvisabile, nel suo significato più ampio, anche nell'ipotesi di consapevole detenzione del documento, non giustificata da un rapporto contrattuale sottostante o non preceduta da una valida tradizione. Il fine di profitto, che rappresenta l'elemento soggettivo del reato, è ravvisabile nello stesso momento in cui il soggetto utilizza la carta...Sotto tale profilo vero è che per la configurazione del delitto in questione non è sufficiente il dolo generico (e cioè la consapevolezza della illecita detenzione) ma è necessario il dolo specifico (e cioè il fine di profitto) che restringe l'ambito di applicabilità della norma. Ma è evidente che per dimostrarne la esistenza, il giudice del merito dia atto che l'interessato abbia volontariamente fatto uso della carta per lucrare il beneficio che tale uso sottende, in quanto, come è noto, il conseguimento del profitto non attiene al momento consumativo e pertanto, qualora la carta illecitamente acquisita venga usata mediante consegna per il pagamento, il reato si è consumato, non essendo richiesto che la transazione giunga a buon fine”*.

E se dalla disamina che precede il giudicante trae conforto per la esattezza della soluzione adottata dalla giurisprudenza prevalente anteriore alle Sezioni Unite 28 marzo 2001, citate, sulla base del dettato delle Sezioni Unite 21 aprile 1995, La Spina⁸⁹, secondo

⁸⁸ E' pubblicata in Cassazione Penale, 2007, 720 e seguenti.

⁸⁹ La sentenza, pubblicata in Cassazione Penale, 1996, 58 e seguenti, afferma testualmente: *“il concorso, invero, disciplinato dall'articolo 15 citato si verifica, come è noto, quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia. Perché, quindi, si verifichi il concorso (con le conseguenti necessità di individuare la norma speciale che deroga a quella generale), è necessaria, in primo luogo, l'identità della natura delle norme che devono essere tutte norme penali, e, successivamente, l'identità dell'oggetto di tali norme, che*

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

la quale pronunzia perché si verifichi il concorso apparente di norme esse devono regolare tutte la stessa materia, **devono essere caratterizzate, perciò, dall'identità del bene alla cui tutela sono finalizzate**, non deve essere sottaciuto che la sentenza delle Sezioni Unite 28 marzo 2001 non ha orientato la successiva giurisprudenza di legittimità: per tutte, può utilmente citarsi la decisione della I Sezione penale della Corte, resa il 23 aprile 2004, secondo la quale la truffa non è assorbita nel più grave reato di cui all'articolo 12, allorquando la condotta non si esaurisca nel mero utilizzo della carta, ma contempra qualche elemento supplementare che consista in un artificio e raggio⁹⁰.

Qui di seguito si riportano le contestazioni per i reati in questione.

“H) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 e 7, 640 c.p. perché, in concorso fra loro ed, in particolare,

con estensione ad ogni complice di tutti gli episodi di reato-fine attribuibili all'associazione, sotto il profilo morale e materiale della partecipazione alla fase istigativa, rafforzativa e ideativa dell'evento criminoso, evidenziata dalla gestione comune degli strumenti organizzativi mediante i quali si sono perfezionati i singoli episodi, con indicazione specifica, ove possibile, del ruolo rivestito dal singolo nella fase esecutiva di ciascuno di essi, agendo tutti nei ruoli e con le modalità dettagliatamente specificati nel capo G),

con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, al fine di trarre profitto per sé o per altri, ottenevano dalle filiali di Poste Italiane e/ Banca Intesa l'attivazione di carte postepay e/o intesa flash a favore di soggetti che, previo accordo tra loro sui tempi e sui luoghi ove effettuare le specifiche richieste, si presentavano agli sportelli già con l'intento di metterle subito a disposizione (previo corrispettivo variabile da 50 a 100 euro a carta) della associazione, il tutto con danno a Poste Italiane, Banca Intesa e ai singoli correntisti indicati nei capi che seguono quali soggetti “ordinanti” o “ricaricanti” (che, vittime del phishing, si vedevano indebitamente utilizzare le credenziali del servizio home banking con disposizioni di denaro verso le carte acquistate dai membri della associazione).

In particolare si presentavano presso gli sportelli i seguenti soggetti:

- ***COMAN VASILE Franco Marian, che richiedeva le seguenti carte postepay al fine della commissione dei reati di cui ai capi I e L:***

<i>Numero carta postepay</i>	<i>Data attivazione</i>	<i>Luogo attivazione</i>	<i>Data blocco</i>
<i>4023600442099810</i>	<i>19.2.2007</i>	<i>Filiale 44071 - San Lazzaro</i>	<i>21.02.2007</i>

devono regolare, tutte, la stessa materia: devono, essere, perciò, caratterizzate dall'identità del bene alla cui tutela sono finalizzate”.

⁹⁰ La sentenza, resa in causa Colesanti, è pubblicata in Cassazione Penale, 2005, 3369.

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

		<i>Parmense</i>	
<i>4023600442099679</i>	<i>19.2.2207</i>	<i>Filiale 44071 - San Lazzaro Parmense</i>	<i>21.02.2007</i>

(carte tutte successivamente ritrovate presso l'abitazione del BRADITEANU)

- CHIRILA Rares, che richiedeva le seguenti carte postepay al fine della commissione dei reati di cui al capo M1:

<i>Numero carta postepay</i>	<i>Data attivazione</i>	<i>Luogo attivazione</i>	<i>Data blocco</i>
<i>4023600442099802</i>	<i>16.2.2007</i>	<i>Filiale 44071 - San Lazzaro Parmense</i>	<i>17.02.2007</i>
<i>4023600442099919</i>	<i>16.2.2007</i>	<i>Filiale 44071 - San Lazzaro Parmense</i>	<i>17.02.2007</i>
<i>4023600443146370</i>	<i>19.2.2007</i>	<i>Filiale 11 di Parma</i>	<i>26.02.2007</i>
<i>4023600443146388</i>	<i>19.2.2007</i>	<i>Filiale 11 di Parma</i>	<i>26.02.2007</i>

*(carte successivamente ritrovate, quanto a quelle aventi cifra finale ***9802 e ***6388, presso l'abitazione del BRADITEANU)*

- BADIU Alexndrina Mirela, che (dopo aver messo a disposizione per finalità illecite carte ricaricabili da lei già precedentemente attivate negli anni 2005 e 2006) richiedeva a proprio nome nonché a persone ad essa ricollegabili carte postepay e intesa flash da destinare alla associazione per la commissione dei reati di cui al capo M2 e Q1:

<i>Numero carta postepay</i>	<i>Data attivazione</i>	<i>Luogo attivazione</i>	<i>Data blocco</i>
<i>4023600411078225</i>	<i>11/01/2005</i>	<i>Filiale 23 di Firenze</i>	<i>26/03/2007</i>
<i>4023600432962829</i>	<i>22/11/2006</i>	<i>Filiale 23 di Firenze</i>	<i>26/03/2007</i>
<i>4023600443048758</i>	<i>19/03/2007</i>	<i>Filiale 23 di Firenze</i>	<i>26/03/2007</i>
<i>4023600443048766</i>	<i>19/03/2007</i>	<i>Filiale 23 di</i>	<i>26/03/2007</i>

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

		Firenze	
4023600444076519	23/03/2007	Filiale 25159	26/03/2007

(carte tutte successivamente ritrovate, ad esclusione dell'ultima indicata - sulla quale la BADIU ricaricava euro 1260 contestualmente all'attivazione - presso l'abitazione del BRADITEANU)

Numero carta intesa flash	Data attivazione	Luogo attivazione	Data blocco
6762105000347999 (codice utente 1337007)	29.07.2005	Filiale 4687 - Firenze via E.DUSE 14/E	
6762105000343758 (codice utente 1335910)	29.07.2005	Filiale Intesa- Firenze via Masaccio 206/B	
6762105000345134 (codice utente 1316456)	29.07.2005	filiale 4679 - Firenze Piazza B. Tanucci 20	
6762105002199646 (codice utente 3934132)	29.06.2006	filiale 4679 - Firenze	
6762105002789198 (codice utente 8824270)	06.06.2007	filiale 4679 - Firenze	

(carte tutte successivamente ritrovate presso l'abitazione del BRADITEANU)

- *BRADITEANU Eliodor Marius, che richiedeva le seguenti carte postepay al fine della commissione dei reati di cui ai capi M3, utilizzando il falso nome di CODREANU Costantin*

Numero carta postepay	Data attivazione	Luogo attivazione	Data blocco
4023600432302844	19.02.2007	Filiale 20013 - Arosio (CO)	26.02.2007
4023600432302851	19.02.2007	Filiale 20013 - Arosio (CO)	26.02.2007

(carte tutte successivamente ritrovate presso l'abitazione del BRADITEANU) nonchè metteva a disposizione per finalità illecite, al fine della commissione dei reati di cui ai capi M4 e Q2, le carte intesa flash (già precedentemente) attivate a nome di OLARU Gheorghe Alin

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

<i>Numero carta postepay</i>	<i>Data attivazione</i>	<i>Luogo attivazione</i>	<i>Data blocco</i>
4023600434185213	03.03.2007	Filiale 20360 - Lora (CO)	05.03.2007
4023600434185205	03.03.2007	Filiale 20360 - Lora (CO)	05.03.2007

<i>Numero carta intesa flash</i>	<i>Data attivazione</i>	<i>Luogo attivazione</i>	<i>Data blocco</i>
6762105001999145 (codice utente 3603778)	17.07.2006	Filiale n. 2442 - Erba (CO)	
6762105002119016 (codice utente 3765569)	24.08.2006	Filiale n. 2442 - Erba (CO)	
6762105001767880	17.07.2006	Filiale n. 2442 - Erba (CO)	

(carte tutte successivamente ritrovate presso l'abitazione del BRADITEANU)

- *MARES Laurentiu che richiedeva a proprio nome nonché a persone ad esso ricollegabili (BELLERI Silvio) l'attivazione di carte postepay nonché l'apertura di conti presso Banca Intesa da destinare alla associazione:*

<i>Numero carta postepay MARES</i>	<i>Data attivazione</i>	<i>Luogo attivazione</i>	<i>Data blocco</i>
4023600440090092	16/02/2007	Filiale 12186	
4023600440874081	05/05/2007	Filiale 12193	
4023600440874099	05/05/2007	Filiale 12193	

- *BELLERI Silvio, che richiedeva a proprio nome – su indicazione del MARES - le carte postepay sotto indicate (successivamente utilizzate dalla associazione per la commissione dei reati di cui al capo M5), nella piena consapevolezza della destinazione illecita delle stesse, non sussistendo apparenti e ragionevoli motivi ostativi (in capo al MARES) per una apertura a suo nome, o comunque avendone accettato il rischio previo ricevimento di un compenso – per ogni attivazione – del tutto spropositato e ingiustificato in un'ottica di rapporti leciti e della comune esperienza*

<i>Numero carta postepay</i>	<i>Data attivazione</i>	<i>Luogo</i>	<i>Data</i>
------------------------------	-------------------------	--------------	-------------

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

<i>BELLERI</i>		<i>attivazione</i>	<i>blocco</i>
<i>4023600446025274</i>	<i>05/05/2007</i>	<i>Filiale 12158 - Zanano (BS)</i>	<i>30/06/2007</i>
<i>4023600446025266</i>	<i>05/05/2007</i>	<i>Filiale 12158 - Zanano (BS)</i>	<i>30/06/2007</i>

(carte tutte successivamente ritrovate presso l'abitazione del BRADITEANU)

Inoltre, venivano ritrovate nell'abitazione del BRADITEANU le seguenti carte ricaricabili postepay e intesa flash (intestate – per il tramite dei compartecipi o comunque di persone non identificate, che lasciavano quale recapito l'indirizzo indicato – a persone fittizie, previa attivazione nelle filiale e nei giorni indicati, compresi tra il 31.1.07 e il 3.5.07) alcune delle quali utilizzate per la commissione dei reati di cui al capo M6, M7, M8 e M9:

40) Codice agenzia.....: 38138 Intestazione.....: TINTEA ALEXANDRA

Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600440749630

Indirizzo.....: VIA MATTEOTTI 12 ERBA

Consegna.....: 31/01/2007

24) Codice agenzia.....: 38116 Intestazione.....: CASONI LIA DANA

Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600441843804

Indirizzo.....: VIA DEL TURCHINO 21 MILANO

Consegna.....: 01/02/2007 Bloccata per utilizzo scorretto in data 12.02.2007.

36) Codice agenzia.....: 20388 Intestazione.....: HANZI ZERFI

Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600443182896

Indirizzo.....: VIA MAZZINI,31 ERBA

Consegna.....: 08/03/2007 Bloccata per utilizzo scorretto in data 12.03.2007.

7) Codice agenzia.....: 20362 Intestazione.....: HANZI ZERFI

Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600443403037

Indirizzo.....: VIA MAZZINI, 31 ERBA

Consegna.....: 17/03/2007 Bloccata per utilizzo scorretto in data 12.03.2007.

9) Codice agenzia.....: 20005 Intestazione.....: HANZI ZERFI

Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600433807007

Indirizzo.....: VIA MAZZINI,31 ERBA

Consegna.....: 17/03/2007

23) Codice agenzia.....: 20005 Intestazione.....: HANZI ZERFI

Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600433807015

Indirizzo.....: VIA MAZZINI,31 ERBA

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Consegna.....: 17/03/2007

2) Codice agenzia.....: 38570 Intestazione.....: SIMIONOV CHIRILA

Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600442835668

Indirizzo.....: VIA LORENTEGGIO 20, MILANO

Consegna.....: 20/04/2007

18) Codice agenzia.....: 38413 Intestazione.....: SIMIONOV CHIRILA

Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600444685988

Indirizzo.....: VIA LORENTEGGIO 20 MILANO

**Consegna.....: 20/04/2007 Bloccata per utilizzo scorretto in data
21.04.2007.**

34) Codice agenzia.....: 38548 Intestazione.....: SIMIONOV CHIRILA

Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600445145610

Indirizzo.....: VIA LORENTEGGIO 20 MILANO

**Consegna.....: 20/04/2007 Bloccata per utilizzo scorretto in data
21.04.2007.**

20) Codice agenzia.....: 38570 Intestazione.....: SIMIONOV CHIRILA

Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600442835676

Indirizzo.....: VIA LORENTEGGIO 20 MILANO

**Consegna.....: 20/04/2007 Bloccata per utilizzo scorretto in data
21.04.2007.**

15) Codice agenzia.....: 38413 Intestazione.....: OSMAN AISE

Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600444686036

Indirizzo.....: VIA VOLTURNO N 95 ROZZANO

Consegna.....: 26/04/2007

16) Codice agenzia.....: 38294 Intestazione.....: OSMAN AISE

Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600445185194

Indirizzo.....: VIA VOLTURNO N 95 ROZZANO

Consegna.....: 26/04/2007

32) Codice agenzia.....: 38269 Intestazione.....: OSMAN AISE

Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600444132098

Indirizzo.....: VIA VOLTURNO N 95 ROZZANO

Consegna.....: 26/04/2007

31) Codice agenzia.....: 38570 Intestazione.....: OSMAN AISE

Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600444861027

Indirizzo.....: VIA VOLTURNO N 95 ROZZANO

Consegna.....: 27/04/2007

7) Codice agenzia.....: 38523 Intestazione.....: OSMAN AISE

Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600445102108

Indirizzo.....: VIA VOLTURNO N 95 ROZZANO

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Consegna.....: 27/04/2007

10) Codice agenzia.....: 38570 Intestazione.....: SABAN IBRAM

Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600444861118

Indirizzo.....: VIA LORENTEGGIO,5 MILANO

Consegna.....: 02/05/2007

11) Codice agenzia.....: 38225 Intestazione.....: SABAN IBRAM

Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600445753116

Indirizzo.....: VIA LORENTEGGIO,5 MILANO

Consegna.....: 02/05/2007

12) Codice agenzia.....: 38413 Intestazione.....: MARIN MIHAI

Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600444686119

Indirizzo.....: VIA LORENTEGGIO,5 MILANO

Consegna.....: 02/05/2007

13) Codice agenzia.....: 38269 Intestazione.....: MARIN MIHAI

Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600444132155

Indirizzo.....: VIA LORENTEGGIO,5 MILANO

Consegna.....: 02/05/2007

28) Codice agenzia.....: 38570 Intestazione.....: MARIN MIHAI

Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600444861126

Indirizzo.....: VIA LORENTEGGIO,5 MILANO

Consegna.....: 02/05/2007

44) Codice agenzia.....: 38294 Intestazione.....: MARIN MIHAI

Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600445185251

Indirizzo.....: VIA LORENTEGGIO,5 MILANO

Consegna.....: 02/05/2007

45) Codice agenzia.....: 38225 Intestazione.....: MARIN MIHAI

Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600445753124

Indirizzo.....: VIA LORENTEGGIO,5 MILANO

Consegna.....: 02/05/2007

14) Codice agenzia.....: 38225 Intestazione.....: MURIS NICULAE

Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600445753181

Indirizzo.....: VIA CARLO FARINI, 30 MILANO

Consegna.....: 03/05/2007

19) Codice agenzia.....: 38413 Intestazione.....: MURIS NICULAE

Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600444686127

Indirizzo.....: VIA CARLO FARINI, 30 MILANO

Consegna.....: 03/05/2007

30) Codice agenzia.....: 38534 Intestazione.....: MURIS NICULAE

Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600444579363

Indirizzo.....: VIA CARLO FARINI, 30 MILANO

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Consegna.....: 03/05/2007

26) Codice agenzia.....: 38294 Intestazione.....: AMET ALI

Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600445625918

Indirizzo.....: VIA LORENTEGGIO,5 MILANO

Consegna.....: 02/05/2007

27) Codice agenzia.....: 38570 Intestazione.....: AMET ALI

Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600444861100

Indirizzo.....: VIA LORENTEGGIO,5 MILANO

Consegna.....: 02/05/2007

29) Codice agenzia.....: 38225 Intestazione.....: AMET ALI

Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600445753090

Indirizzo.....: VIA LORENTEGGIO,5 MILANO

Consegna.....: 02/05/2007

43) Codice agenzia.....: 38269 Intestazione.....: AMET ALI

Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600444132163

Indirizzo.....: VIA LORENTEGGIO,5 MILANO

Consegna.....: 02/05/2007

42) Codice agenzia.....: 38269 Intestazione.....: SABAN IBRAM

Prodotto.....: CARTA POSTEPAY / 4023600444132346

Indirizzo.....: VIA LORENTEGGIO,5 MILANO

Consegna.....: 02/05/2007

carta intesa flash n. 6762105002743599 (codice utente: 8536544) intestata a FEDELES Sorin

carta intesa flash n. 6762105002316604 (codici utente: 4225670) intestata a FEDELES Sorin

Con le aggravanti di aver commesso le truffe ai danni di Poste Italiane e Banca Intesa al fine di commettere i delitti di cui al capo che seguono, arrecando un danno patrimoniale di rilevante gravità (non solo per il correntista, che si vede privato delle somme depositate sul proprio conto personale, ma anche per i due istituti richiamati in relazione al numero di filiali coinvolte, agli investimenti posti in essere sul fronte della prevenzione delle frodi e tenuto conto che la disponibilità di carte postepay crea nel possessore la possibilità di fruire di servizi connessi all'esistenza del rapporto in questione, con correlativo danno patrimoniale per l'istituto emittente di aver instaurato detto rapporto con un soggetto che, per il fatto stesso di aver fatto ricorso ad artifici e raggiri, non può fornire la minima garanzia di affidabilità).

In Milano e altrove, dal gennaio 2007

L) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 12 l. 197/91 perché, in concorso fra loro e con altre persone non identificate, con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, al fine di trarre profitto per sé o per

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

altri, indebitamente utilizzavano le carte postepay di cui al capo che precede (identificate con il nominativo dell'ordinante, soggetto frodato), al fine di trasferire le somme ivi depositate sulle carte postepay in uso alla associazione e di prelevarne i relativi importi (cosa che avveniva, tramite pagamenti POS e prelievi ATM, per un importo complessivo di 11.100 euro).

M) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 61 n. 2, 12 l. 197/91 perché, in concorso fra loro e con altre persone non identificate, con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, a mezzo di connessioni internet provenienti dai computer portatili in uso agli indagati ed effettuate immediatamente dopo l'acquisto delle carte ricaricabili in uso alla organizzazione e richiamate al capo G), al fine di trarre profitto per sé o per altri, effettuavano operazioni di ricarica (così utilizzando indebitamente le carte ordinanti postepay, identificate con numero e nominativo del titolare, soggetto frodato), al fine di trasferire le somme ivi depositate sulle carte postepay in uso alla associazione e di prelevarne i relativi importi (cosa che avveniva, tramite pagamenti POS e prelievi ATM), nelle date indicate

Il tutto per un ammontare totale di: euro 84.871,13 (ricariche in frode) ed euro 82.967,55 (prelievi in frode).

Q) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 61 n. 2, 12 l. 197/91 perché, in concorso fra loro e con altre persone non identificate, con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, a mezzo di connessioni internet provenienti da computer in uso a soggetti operanti dalla Romania (in costante contatto con il BRADITEANU) ed effettuate immediatamente dopo l'acquisto delle carte ricaricabili in uso alla organizzazione e richiamate al capo G), al fine di trarre profitto per sé o per altri, effettuavano operazioni di ricarica (così utilizzando indebitamente le carte ordinanti intesa flash, identificate con numero e nominativo del titolare, soggetto frodato), al fine di trasferire le somme ivi depositate sulle carte intesa flash in uso alla associazione e di prelevarne i relativi importi.

Il tutto per un ammontare totale di euro 60.659,00 in ricariche in frode”.

A petto di una contestazione del tipo di quella nuovamente riportata nella sua interezza, per i profili che qui occupano, va esaminata anche quella che caratterizzava la fattispecie concreta regolata dalle Sezioni Unite il 28 marzo 2001, che figura nell'incipit della parte motiva della decisione: “a) articoli 81 cpv cp 12 dl numero 13\1991 per avere con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, utilizzato indebitamente, non essendone titolare, una tessera di credito carburanti mediante la quale si faceva consegnare in più riprese 1845 litri di gasolio...c) articoli 81 cpv e 640 cp in danno del titolare del distributore di carburanti dal quale otteneva il suddetto quantitativo di gasolio mediante la menzionata carta di credito”.

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Si tratta di fattispecie del tutto diverse, all'evidenza e la giustapposizione delle contestazioni si rivela illuminante.

E' orientamento meditato e assolutamente convinto quello del giudicante secondo il quale l'insegnamento, qui integralmente condiviso, delle Sezioni Unite La Spina, applicato alla presente fattispecie, conduce ad escludere l'applicabilità del concorso apparente di norme per affermare il concorso formale di reati.

E' comunque del pari convinto, il giudicante, che la sentenza delle Sezioni Unite 28 marzo 2001 in causa Tiezzi non può trovare applicazione alla presente fattispecie: gli elementi che si traggono dalla ben diversa e più semplice fattispecie ricevono conferma dalla stessa parte motiva della decisione, che introduce nella seguente guisa la disamina della questione che ne occupa: ***“non v'è dubbio che essa...si inquadra nell'ambito della problematica del concorso apparente di norme o del concorso di reati, risolvibile nell'uno o nell'altro senso a seconda che si ritenga che l'adozione di artifici e raggiri – come nella fattispecie concreta, essendosi il Tiezzi, secondo l'ipotesi di accusa, recepita nell'accordo delle parti e nella sentenza impugnata, servito della carta di credito di provenienza furtiva per acquistare vari, ingenti, quantitativi di carburante, fattispecie perfettamente identica a quella in cui il mezzo artificioso è costituito da un assegno bancario o circolare o altro titolo di credito di provenienza delittuosa – si identifichi nell'uso indebito, sì da potersi parlare di un'unica condotta prevista contemporaneamente da due norme incriminatici, ovvero costituisca condotta tutt'affatto diversa, sì da dar luogo all'applicazione di entrambe”***.

E' esattamente il caso dell'odierno procedimento, così come del procedimento definito dalla sentenza 23 aprile 2004, Colesanti, citata, fattispecie quest'ultima relativa all'utilizzazione di una tessera Viacard precedentemente ***rimagnetizzata***.

In conclusione, va con sicuro orientamento riaffermato il concorso formale di reati, nella presente fattispecie, tra il delitto di truffa e quello di cui all'articolo 12 legge 5 luglio 1991, numero 197.

Il criterio della diversità del bene giuridico tutelato dalle norme incriminatici offre infine una risposta appagante anche con riferimento alla possibilità di concorso tra la truffa e la fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 617 sexies codice penale, pure contestata a Braditeanu e Pascu, che mira a tutelare l'integrità della comunicazione telematica nelle forme della autenticità della comunicazione, della conformità al contenuto originale e della esistenza stessa della comunicazione. Lo stesso Requirente ha ricordato come sia davvero pacifica e risalente⁹¹ la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ammette il concorso tra i reati di truffa e di falso e l'articolo 617 sexies codice penale disegna una fattispecie di falso materiale caratterizzata con riferimento all'oggetto materiale della falsificazione.

⁹¹ Sarà sufficiente citare qui Cassazione Penale, Sezione II, 16 dicembre 1988, e 18 dicembre 1989, Sezione V, 8 aprile 1998.



La lettera della legge autorizza fra l'altro l'interpretazione del pubblico ministero secondo la quale la attività anche occasionale di intercettazione non si riferisce alle comunicazioni falsamente formate, come nella fattispecie che ne occupa, ma solo a quelle già esistenti che subiscono la condotta di alterazione o di soppressione: la locuzione "ovvero" separa in indiscutibile guisa la condotta di chi forma falsamente da quella di chi altera o sopprime in tutto o in parte il contenuto anche occasionalmente intercettato delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

5. IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO E LE DOMANDE CIVILI

L'articolata verifica delle imputazioni contestate dal Requirente agli imputati consente di principiare la disamina del trattamento sanzionatorio con una sottolineatura della rilevante gravità dei fatti dei quali Braditeanu, Pascu e Mares si sono resi responsabili.

Tali fatti sono stati commessi grazie a preziosi collegamenti transnazionali, ma anche ad una rete di collegamenti in Italia, nonché alla eccellente competenza e professionalità nel campo manifestata dai prevenuti (circostanze che rendono acutissimo l'allarme sociale e intensissima la capacità a delinquere dei prevenuti).

Merita poi di evidenziare la incredibile reiterazione di tali fatti e il carattere frenetico che alla attività criminosa gli imputati avevano impresso: è sufficiente sul punto rinviare integralmente alla trattazione sub 3), dedicata alla fattispecie associativa.

Gli esiti delle operazioni tecniche di intercettazione, peraltro, dimostrano anche il disprezzo che Braditeanu e Pascu nutrivano per le numerosissime vittime delle loro condotte criminali.

Quanto all'elemento soggettivo del reato, è rara l'intensità del dolo manifestato dagli imputati: basta considerare la determinazione esibita dalle conversazioni telefoniche captate con la quale Braditeanu e Pascu reagivano ad imprevisti e problemi di natura tecnica, nonché l'atteggiamento psicologico con il quale Braditeanu e Mares hanno reagito ai segnali di attenzione nei loro confronti manifestati dalle forze dell'ordine (cfr. le telefonate relative alla convocazione del Mares ad opera della polizia postale di Brescia). Peraltro la ferrea determinazione di Pascu e Braditeanu emerge altresì nella loro attività di coordinamento degli associati

Tutti questi elementi si oppongono alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e impongono una pena severa ed un calcolo nel massimo della aggravante transnazionale.

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Se si pon mente poi ai precedenti del Braditeanu ed al fatto che, come si è reiteratamente posto in luce nel corso della trattazione dell'imputazione associativa, gli imputati hanno ammesso solo quello che non potevano negare, i rilievi dianzi esposti risultano confermati

E' stato possibile registrare una posizione in qualche modo diversa assunta dal Pascu nel corso delle indagini preliminari: di tale emergenza si tiene conto della individuazione della pena base per il più grave reato sub G.

Risulta evidente il vincolo della continuazione tra gli addebiti contestati dal pubblico ministero.

Alla luce di tutti i rilievi che precedono pene eque paiono quelle di anni sei di reclusione per Braditeanu (pena base per il più grave delitto sub G anni quattro e mesi sei di reclusione, aumentata di anni due e mesi tre di reclusione per l'aggravante ed ulteriormente aumentata di anni due e mesi tre di reclusione per la continuazione: mesi sette di reclusione per il delitto sub H, mesi due di reclusione ciascuno per i delitti sub I ed O, mesi tre di reclusione ciascuno per i delitti sub L e P, mesi cinque di reclusione ciascuno per i delitti sub M e Q; la pena complessiva di anni 9 va ridotta di un terzo per il rito), di anni cinque e mesi quattro di reclusione per Pascu (pena base per il più grave delitto sub G anni tre e mesi dieci di reclusione, aumentata di anni uno e mesi undici per l'aggravante, aumentata ulteriormente di anni due e mesi tre di reclusione per effetto della continuazione: mesi sette di reclusione per il delitto sub H, mesi due di reclusione ciascuno per i delitti sub I ed O, mesi tre di reclusione ciascuno per i delitti sub L e P, mesi cinque di reclusione ciascuno per i delitti sub M e Q; la pena complessiva di anni 8 va ridotta di un terzo per il rito), anni due e mesi dieci di reclusione per Mares (pena base per il più grave reato sub G anni due e mesi cinque di reclusione aumentata di anni uno e mesi tre di reclusione per la aggravante ed ulteriormente aumentata di mesi sette di reclusione per la continuazione, infine ridotta di un terzo per il rito).

Gli imputati vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali.

La misura della pena inflitta al Braditeanu ed al Pascu impone la applicazione delle pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della interdizione legale durante al pena ai sensi degli articoli 29 e 32 del codice penale.

La trattazione che precede conforta la prospettazione della parte civile Poste Italiane S.p.A., svolta nella querela, nelle integrazioni, e nel presente giudizio abbreviato: allo stato, proprio per la difficoltà di quantificazione dei danni subiti (cfr. la trattazione della aggravante del delitto di truffa, al riguardo), deve pronunziarsi condanna generica al risarcimento, riservando la liquidazione in altra sede, ex articolo 539 del codice di rito.

Viceversa, il danno patrimoniale subito dalle altre parti civili costituite è compiutamente provato – per ciascuna di esse – nella disamina che precede, sub 2.

Per quanto riguarda il danno non patrimoniale può, con criteri equitativi, essere liquidato con eguale importo rispetto al danno patrimoniale subito.

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

La liquidazione immediata e definitiva del danno, patrimoniale e non, esclude la possibilità di concedere provvisori di sorta, siccome risulta evidente dal disposto dell'articolo 539 comma 2 del codice di rito, che contempla la possibilità di concessione della provvisoria nel caso di condanna generica.

Alla parte dispositiva del presente provvedimento si rinvia per la liquidazione delle spese di costituzione, rappresentanza e difesa, sostenute dalle parti civili costituite.

Va ordinata, in quanto cose che servirono a commettere i reati che ne occupano, la confisca delle carte postepay e Intesa flash, dei computer privi di hard disk e dei telefoni cellulari, nonché, per essere pacificamente il profitto dei medesimi reati, delle somme di denaro sequestrate a Braditeanu e Pascu.

Quant'altro ancora in sequestro, come ad esempio gli hard disk degli elaboratori oggetto di confisca, deve rimanere in tale stato proseguendo il procedimento a carico di altri imputati.

Non è accoglibile, per mancanza di previsione normativa, la richiesta avanzata dal pubblico ministero in sede di conclusione, di assegnare alla polizia giudiziaria gli elaboratori in sequestro.

Da tutti i rilievi che precedono risulta la necessità che permanga il trattamento cautelare in atto nei confronti di Braditeanu e Pascu: la parte motiva della decisione assunta al riguardo è comunque versata nella parte dispositiva – che segue - del presente provvedimento.

P.Q.M.

Visti gli articoli 533, 535 c.p.p.

dichiara

BRADITEANU Eliodor Marius, PASCU Sorin, MARES Laurentius colpevoli dei reati loro ascritti, applicato l'art. 81 c.p., riuniti fra loro i detti reati dal vincolo della continuazione, e, calcolata la diminuzione del rito, li

condanna

il BRADITEANU alla pena di anni sei di reclusione, il PASCU alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione e il MARES alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione, oltre al pagamento in solido delle spese processuali

visti gli articoli 29 e 32 c.p.

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

dichiara

BRADITEANU e PASCU interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

condanna

BRADITEANU, PASCU e MARES a risarcire in solido i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla costituita parte civile POSTE ITALIANE S.p.A., danni da liquidarsi in separata sede ai sensi dell'art. 539 alinea c.p.p.

condanna

i detti imputati alla refusione in solido alle spese di costituzione, rappresentanza e difesa, sostenute dalla detta parte civile, liquidate in euro 2.140,00 oltre IVA e CPA come per legge.

condanna

gli imputati BRADITEANU e PASCU in via solidale fra loro al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla costituita parte civile TECNOSISTEMI S.A.S. di GOLA Sante & c., sin d'ora complessivamente liquidati in euro 6.000,00

condanna

BRADITEANU e PASCU in via solidale fra loro alla refusione delle spese di costituzione, rappresentanza e difesa, sostenute dalla detta parte civile liquidate in euro 700,00 oltre IVA e CPA come per legge.

condanna

gli imputati BRADITEANU e PASCU in via solidale fra loro al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla costituita parte civile BELOTTI Gianluca, sin d'ora complessivamente liquidati in euro 4.000,00

condanna

BRADITEANU e PASCU in via solidale fra loro alla refusione delle spese di costituzione, rappresentanza e difesa, sostenute dalla detta parte civile liquidate in euro 1.200,00 oltre IVA e CPA come per legge.

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Rigetta

nel resto le domande della parte civile costituita BELOTTI Gianluca

condanna

gli imputati BRADITEANU e PASCU in via solidale fra loro al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla costituita parte civile MANTEGAZZA Giovanni, sin d'ora complessivamente liquidati in euro 7.500,00

condanna

BRADITEANU e PASCU in via solidale fra loro alla refusione delle spese di costituzione, rappresentanza e difesa, sostenute dalla detta parte civile liquidate in euro 900,00 oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina

la confisca delle carte postepay e Intesa flash, delle somme di denaro, dei computer privi di hard disk e dei telefoni cellulari sequestrati a BRADITEANU e PASCU

dispone

che quanto ancora in sequestro rimanga in tale stato.

Rigetta

altresì l'istanza in tema di libertà avanzata dalla difesa di BRADITEANU sulla base dei seguenti rilievi: i fatti per i quali l'imputato è stato condannato in data odierna sono assai gravi e le condotte del BRADITEANU evidenziano da un lato una notevole professionalità nel delinquere, dall'altro una elevatissima intensità del dolo. Quanto alla capacità criminale non può mancarsi di sottolineare la condanna per ricettazione già riportata, che dimostra la tendenza del BRADITEANU a mantenersi grazie al reato. Dal quadro cautelare delineato fin qui emerge una spiccata esigenza specialpreventiva che non può essere soddisfatta se non con il trattamento cautelare in atto. La natura della condotta quale è stata accertata nel presente procedimento e la pericolosità sociale del BRADITEANU impediscono una prognosi positiva circa la spontanea e durevole determinazione del soggetto ad osservare gli obblighi del regime degli arresti domiciliari,

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

prognosi positiva che è invece necessaria attesa la saltuarietà dei controlli, connaturata alla predetta mitigata misura.

Giorni sessanta per la motivazione.

Così deciso in Milano il 10 dicembre 2007

Il Giudice
Piero Gamacchio

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari
